

***Gli atti dei processi per l'omicidio del Giudice  
Gaetano Costa***

**INDICE**

Prefazione di:

Gianfranco Amenta    Pag.    2

Riflessioni di:

Giacomo Spadaro    «    3

Vincenzo Geraci    «    6

Emanuele Macaluso    «    11

Rosario Minna    «    15

Arringhe - processo di primo grado - 1991:

Giancarlo Genovese    «    19

(avvocato dello Stato)

Giuseppe Zupo    «    26

(avvocato parte civile famiglia Costa)

Rita Bartoli Costa lettera    «    44

Mario Amato    «    44

(procuratore della Repubblica)

Cristoforo Fileccia    «    75

(avvocato difesa)

Enzo Trantino    «    83

(avvocato difesa)

Replica avv. Zupo    «    97

Replica avv. Trantino    «    99

Salvatore Inzerillo    «    101

(imputato)

**Corte di Assise di Catania**

**Sentenza** (con indice)    «    102

Arringhe - processo di secondo grado - 1992:

Giancarlo Genovese    «    137

(avvocato dello Stato)

Giuseppe Zupo    «    142

(avvocato parte civile famiglia Costa)

Ugo Rossi    «    151

(procuratore generale)

Ugo Rossi - Replica    «    157

Enzo Trantino - replica    «    160

(avvocato difesa)

**Corte di Assise d'Appello di Catania**

**Sentenza**    «    164

Palermo - Maggio 2005

## PREFAZIONE

Il 6 agosto 1980 veniva brutalmente ucciso per impunita mano mafiosa il dr. Gaetano COSTA, Procuratore della Repubblica di Palermo. Oggi, venticinque anni dopo, la Fondazione che porta il Suo nome e che onora il martirio di sì esemplare servitore dello Stato intende celebrarne la memoria.

Nella scelta delle modalità per esaltarne il ricordo, da guida è stato il di Lui insegnamento. Il Giudice, come amava nominarsi Gaetano Costa, aveva, per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo come me, la concretezza come proprio abito mentale; rifuggiva dalle dissertazioni fini a se stesse, per costruire, con atti concreti e costanti, il perseguimento del proprio scopo. Uomo semplice che aborrisce le manifestazioni esteriori, soleva ripetere che un Magistrato deve esprimersi solo attraverso gli atti giudiziari.

Orbene, proprio agli atti giudiziari si è voluto far riferimento, pubblicando le sentenze, pronunciate dalla Corte d'Assise e dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania, che hanno concluso i due gradi del processo celebrato per il Suo assassinio. Pur nella loro completezza, le decisioni non possono rendere con completezza lo scenario che emerge dalle testimonianze, dalle arringhe svolte dalla pubblica accusa, dalla parte civile, dai difensori dell'imputato, presunto palo del delitto. La riproduzione fedele di tali elementi in una pubblicazione organica, offre, all'odierno lettore ed ai posteri, l'imperituro ricordo di uno spaccato sociale in cui venne concepito, realizzato e perseguito il delitto di un uomo delle Istituzioni.

Le riflessioni che precedono la trascrizione degli atti processuali sono state formulate da note firmate, a cui va il nostro ringraziamento, ed hanno un dato che le accomuna: la serena pacatezza espositiva ed il tecnico riferimento alle risultanze dibattimentali ovvero al tessuto sociale del periodo in cui ebbe a verificarsi l'omicidio.

Il volume è stato realizzato dalla fedele trascrizione delle registrazioni delle udienze di primo e secondo grado effettuate da Radio Radicale; l'emittente radiofonica, che ringraziamo, ha donato alla Fondazione tutti i nastri impressi.

La pubblicazione è composta da una parte cartacea e da un CD. Nella prima, dopo le riflessioni, sono cronologicamente posti gli interventi del Procuratore della Repubblica, delle parti civili (lo Stato e la famiglia Costa) dei difensori dell'imputato. Conclude la sentenza di primo grado. Allo stesso modo per la fase d'Appello.

Gli interventi delle parti processuali sono stati, per ragioni di spazio, accorciati; il nostro sforzo è stato quello di mantenere inalterato il nesso logico dell'esposizione, evitando interpolazioni, di modo che la trascrizione fosse sempre aderente a quanto rappresentato dall'oratore. Chiediamo scusa per qualche involontario errore.

L'integrale trascrizione della registrazione di ciascuno intervento è rinvenibile nel CD, anche se il cambio del nastro o la lontananza dal microfono può essere stata causa dell'omissione di qualche parola. Nessuna opposizione è stata formulata dai diretti interessati e siamo certi che l'Avv. Trantino ci ha perdonato un'involontaria omissione: Radio Radicale non ha registrato o non ha rinvenuto il nastro dell'udienza in cui il difensore dell'imputato ha svolto la propria arringa nella fase d'Appello e pertanto non è stato possibile trascriverla.

Nel CD, oltre all'integrale trascrizione delle arringhe delle parti processuali, sono state trascritte tutte le deposizioni rese dai vari testi escussi durante il dibattimento di primo grado. Ovviamente non sono state riportate le sentenze già integralmente trascritte nel cartaceo.

Il lavoro viene editato nella certezza di poter offrire uno strumento che possa consentire al lettore di

percepire la grande valenza umana e di Magistrato di Gaetano Costa. Il Procuratore ebbe la consapevolezza di rischiare la propria vita, pur di compiere fino in fondo il proprio dovere, ma ebbe a rifiutare qualunque forma di tutela per non mettere a repentaglio altre vite umane. Questo elaborato divenga il mezzo per rinnovare riconoscenza ad un uomo che non ha potuto ottenere quella Giustizia, tanto richiesta dai propri cari ed in particolare dalla moglie, Donna Rita, che tanto ha lottato per non farne mai affievolire il ricordo.

Prof. Avv. Gianfranco Amenta  
*Segretario Generale della Fondazione Gaetano Costa*

### *Riflessioni*

Ricorrendo il 25° anniversario dell'uccisione di Gaetano Costa, il magistrato in memoria del quale è sorta la fondazione che porta il suo nome, si è presa la iniziativa di pubblicare in questo volume gli atti più significativi del processo, svoltosi per questo delitto e conclusosi con la sentenza della Corte di Assise di appello di Catania, confermativa di quella di primo grado.

Con riferimento a questi atti, che configurano questo delitto per quello di un tipico "delitto di mafia", e qualificano la personalità dell'ucciso per quella di un magistrato, fortemente impegnato, da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in una notevole attività operativa diretta a colpire la criminalità mafiosa, ed in una, altrettanto notevole, acuta ricerca di adeguati strumenti di lotta contro il fenomeno mafioso, mi è particolarmente sentito, da Presidente di questa nostra fondazione, il dovere di dare una introduzione a questa pubblicazione, che riporta anche le riflessioni di alcuni studiosi del fenomeno mafioso.

Affido così questa annotazione, e, con emozione, nel ricordo di Gaetano Costa, a due personali testimonianze sulla personalità di questo magistrato.

Una che riguarda la sua notevole preparazione giuridica e la sua elevata capacità professionale congiunta ad una equilibrata impegnativa attività operativa; l'altra che attiene al suo pensiero sul fenomeno mafioso, alla sua analisi sulla incidenza negativa di esso sulla società, alle sue proposte sugli strumenti e mezzi più efficaci per combatterla.

In ordine alla prima testimonianza, così come ho avuto occasione di dire in vari interventi, alquanto significativo si presenta il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice dei concorsi per la promozione in Cassazione, che fu soppressa nel dicembre del 1970, analogamente a quanto in precedenza era avvenuto per quella dei concorsi per la promozione a Consigliere di Corte di Appello. Facevo parte, come consigliere della Corte di Cassazione, di quella Commissione, presieduta dal primo Presidente della Corte di Cassazione o dal Presidente Vicario, e composta da un Presidente di Corte di Appello, da un Presidente della Corte di Cassazione e da un rappresentante della Procura generale. Al concorso, nel 1970, partecipò per la promozione in Cassazione, Gaetano Costa, che era allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e che io ancora non conoscevo di persona: ne fui io il relatore e, leggendo i suoi titoli, in massima parte costituiti da requisitorie, rimasi toccato dal notevole pregio da cui erano caratterizzati sia sotto il profilo della eccezionale preparazione

giuridica che essi rivelavano, e sia sotto il profilo della acutezza e profondità delle argomentazioni, che sostenevano le correlative decisionali richieste; nonché sotto il profilo di una razionale equilibrata ed anche umana valutazione dei fatti, ispirata da un accentuato senso di rendere sostanziale giustizia, dalla considerazione che il corretto esercizio dell'accusa e della difesa si colloca in un rapporto di garanzia della legalità; e toccato, altresì, dai giudizi lusinghieri espressi nei vari rapporti informativi, che ne davano la sua personalità quello di un magistrato di eccezionale valore, e la sua professionalità per quella di un magistrato, in cui la preparazione giuridica, quale conoscenza del diritto, andava ad unirsi alla preparazione tecnica, quale l'applicazione del diritto, che viene a ricevere la sua interpretazione ed applicazione al caso concreto.

Prospettando tutti questi dati di giudizio, lo proposi per la promozione alla unanimità; proposta che fu accolta, con vivo apprezzamento, da tutti gli altri componenti e condivisa dal Presidente di quella seduta, il Presidente Vicario della Cassazione Flores, noto come uno di più eminenti giuristi, il quale così si espresse: "ho letto i suoi titoli, il suo curriculum professionale e ritengo di potere dire che ci troviamo di fronte ad un magistrato di notevole valore" (sono queste le testuali parole che riporto ancora vive dopo molti anni nella memoria).

In ordine alla seconda testimonianza il ricordo di Gaetano Costa mi riporta alla notevole, impegnativa attività giudiziaria, svolta da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel periodo dal novembre 1978, in cui ne assunse l'incarico, sino all'agosto del 1980 in cui venne ucciso, allorquando io da Presidente di questo Tribunale ebbi modo di conoscerlo di persona ed intrattenere con lui un sincero e reciproco rapporto di amicizia e di stima.

Siamo negli anni, in cui il limpido luminoso cielo della nostra Palermo e la sua area territoriale sono solcati dalle tempestose, gravide, buie nubi sollevate dai gravi fatti di sangue, dai cosiddetti grandi delitti di stampo mafioso, verificatisi in quel periodo.

Trattasi della lunga catena di quegli atroci delitti, di quella atroce attività della criminalità mafiosa, che in tale periodo si snodano: a cominciare dalla uccisione del colonnello dei carabinieri Russo, il quale stava svolgendo accurate delicate indagini sulle cosche mafiose del corleonese: dalla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, il quale aveva osato rivolgere la sua attenzione sulle cause dell'incidente aereo, in cui aveva perso la vita il petroliere Enrico Mattei, e sulle eventuali responsabilità di potentati finanziari legati alla criminalità mafiosa: dalla uccisione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Scaglione, il quale stava conducendo, coll'autorevole fermezza operativa, che gli era congeniale, una profonda indagine sulla lotta di potere che si era scatenata ai vertici delle cosche mafiose del corleonese, che in quel periodo contavano tra i boss di prima grandezza il famoso Luciano Liggio: dalla uccisione del cronista giudiziario Mario Francese, che, si dice, aveva visto quello che non doveva vedere: dalla uccisione di Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia cristiana, avvenuta mentre ritornava da un convegno del Partito comunista nel quale sembra avesse manifestato la sua disponibilità ad una apertura verso partito: dalla uccisione del vice questore Boris Giuliano, il quale era da poco rientrato dagli Stati Uniti di America, ove si era recato per raccogliere elementi sul traffico di droga tra la mafia siciliana e quella operante in America: dalla uccisione del consigliere Cesare Terranova e della sua scorta, il fedele m.llo Mancuso, di quel magistrato, che, ritornato, al rientro della sua attività parlamentare e di autorevole componente di quella Commissione antimafia, ad esercitare le funzioni di magistrato e a ricoprire l'importante incarico di consigliere istruttore, si presentava, anche con riferimento alle particolari indagini che aveva in passato svolte sulle cosche mafiose del corleonese, come un pericoloso nemico della criminalità mafiosa: dalla uccisione di Piersanti Mattarella, mentre con la moglie e la figlia usciva di casa per recarsi – era il giorno dell'Epifania – a messa nella vicina chiesa di Santa Lucia, di quel presidente della Regione siciliana, che aveva posto la sua particolare attenzione sulle speculazioni mafiose che si muovevano intorno, nel giro degli appalti di opere pubbliche, sugli interventi finanziari in favore di attività sociali, divenendo così un obiettivo di prima grandezza da colpirsi dalla mafia: dalla uccisione del capitano Ernesto

Basile, mentre, con la sua bambina di appena tre anni in braccio e la moglie rientrava a casa, di quel bravo ufficiale dei carabinieri che non era tollerato dalle cosche mafiose del monrealese per il suo impegno nella lotta contro le sopraffazioni della criminalità mafiosa.

Su questi delitti Gaetano Costa concentrò la sua particolare attenzione, rivolta, sul piano tecnico giudiziario, da una parte, alla individuazione dei responsabili delle responsabilità, e, sul piano sociale, dall'altra parte, ad uno studio approfondito delle cause del fenomeno mafioso in generale, e in particolare, attraverso i dati relativi alle attività e funzioni svolte dalle vittime, delle concrete spinte causali, pervenendo così alla impegnativa ricerca dei mezzi e strumenti più adeguati per colpire il fenomeno mafioso e la criminalità mafiosa ed elaborando le correlative proposte a riguardo. Ed è proprio con riguardo alla elaborazione e prospettazione di queste proposte che la mia testimonianza si riporta alla riunione svoltasi in quel periodo a Roma, ove io e Gaetano Costa fummo convocati dall'allora Ministro della giustizia, l'on. Morlino, per fornire gli elementi di nostra cognizione su quei gravi delitti e formulare le eventuali proposte sugli interventi da effettuare contro le forze criminali e mafiose: ed è in questa riunione, nello studio del Ministro, che Gaetano Costa, dopo avere resa un'ampia, completa profonda relazione su quei gravi fatti di sangue, sulla entità del fenomeno mafioso, improvvisamente, poco prima di concludere, di scatto si alzò ed assumendo una espressione di dura fermezza, accompagnato da un gesto della mano, quasi a significare la forza della opinione che stava per manifestare, come a fare intendere che una tale forza, una tale fermezza, un tale rigore erano mancati nella lotta contro la mafia, disse queste poche parole “ la mafia si può vincere colpendola nelle ingenti ricchezze accumulate, nella sua ingente forza finanziaria, nei suoi forzieri, nei canali ingegnosi attraverso i quali passa il flusso di queste ingenti ricchezze grondanti di sangue, di molto sangue, di quello versato dalle vittime.”

Ed è proprio, con riguardo a questa sua concezione, che egli fu considerato addirittura come un antisignagno della cosiddetta legge Rognoni La Torre, che prevede, come è noto, la confisca dei beni illeciti accumulati dalle cosche mafiose, e, nel contempo, per il suo impegno nel seguire questa strategia, un pericolo di prima grandezza per gli interessi delle cosche mafiose, un pericoloso nemico da eliminare: donde la conferma della configurazione dell'uccisione di Gaetano Costa in un tipico delitto mafioso la cui decisione si proietta, interviene in concomitanza e per effetto del comportamento tenuto, con fermezza e serenità nel convalidare, pur nella diversità di opinioni manifestatosi nell'ambito della Procura, il fermo delle 55 persone allora arrestate perché indiziate di attività mafiosa; di quel comportamento rivelatore di una pericolosità che andava, senza remore, eliminata.

A queste personali testimonianze ho sentito di affidare il ricordo di Gaetano Costa, in occasione del 25° anniversario della sua uccisione, e di dire che esse, sollevandosi nell'alto delle riflessioni che vengono a porre, vanno a racchiudersi nell'invito rivolto dalla vedova, Rita Bartoli, nel suo libro “Una storia vera a Palermo”; l'invito a non dimenticare che, con Gaetano Costa, è stato ucciso dalla mafia un uomo, un magistrato che si è battuto con eccezionale impegno per l'affermazione della giustizia nei principi etici, politici, sociali che sono a fondamento di una civile, ordinata, democratica convivenza sociale.

Dr. Giacomo Spadaro  
*Primo Presidente della Corte di Appello a.r.*  
*Presidente fondazione Gaetano Costa*

Soltanto l'amicizia per Michele Costa e per la sua famiglia, mi ha consentito di superare la riluttanza a leggere le pagine del processo relativo all'omicidio del "mio" Procuratore della Repubblica. Ancora a distanza di venticinque anni, infatti, la ferita prodotta in me dall'assassinio è tale da non solo aver destinato all'irripetibilità un'esperienza professionale ed umana dai tratti esaltanti, ma anche da avermi indotto a lenirla attraverso una sorta di "rimozione" che, fin qui, mi aveva fatto seguire soltanto a distanza e a cadenze alterne gli esiti di una vicenda processuale infine risoltasi in un nonnulla giudiziario.

Esito, questo, quasi "fatale" alla stregua di quelle riflessioni - di cui è traccia in sentenza (f. 50 sent. 1°) - che la sua pluriennale esperienza aveva fatto maturare a Gaetano Costa laddove, nel descrivere gli omicidi di mafia, Egli annotava la ricorrente difficoltà di andare al di là del "contesto" enucleabile dallo scandaglio della personalità della vittima e di giungere all'individuazione specifica dei responsabili del delitto.

Già la descrizione dell'agguato, col killer che spara alle spalle del Procuratore mentre passeggia nella centralissima via Cavour di Palermo, in prossimità di quelle bancarelle librarie dove lo spingeva metodicamente la sua curiosità intellettuale, ha fatto riaffiorare in me la stessa commozione e il raccapriccio provati in occasione degli omicidi del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile e, ancor prima, del dirigente della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, di cui all'epoca mi occupai a ragione del mio ufficio di Sostituto Procuratore della Repubblica.

Le pagine della sentenza che riepilogano la dinamica dell'omicidio, infatti, non si discostano molto dalla descrizione dell'omicidio dell'Ufficiale che, colpito proditoriamente a morte per strada, rovina sul corpicino della figlioletta che porta addormentata in braccio, né dell'omicidio del dirigente di polizia, colpito alle spalle mentre è accostato al banco del bar di via F.P. Di Blasi.

Tali assonanze dinamiche hanno riesumato in me lo stesso ribrezzo per la costante viltà dimostrata da questi "uomini d'onore": sicari capaci soltanto di colpire alle spalle, miserabili neppure capaci di riscuotere una sorta di perverso "apprezzamento criminale", almeno per il "coraggio" dimostrato nell'affrontare la vittima a viso aperto, in una sorta di duello all'*o.k. corral*, nel quale correre il rischio di eventualmente anche soccombere.

Condivisi proprio questa ripugnanza con Gaetano Costa allorquando Egli, informato dell'accaduto, nella difficoltà di reperire prontamente a quell'ora mattutina il suo autista, si precipitò con mezzi improvvisati sul luogo dell'omicidio e osservò a terra il corpo del vice questore, provetto "pistolero" colpito alle spalle a tradimento.

L'avevo già gridato in faccia a Leoluca Bagarella questo disprezzo, allorquando in Corte d'Assise avevo sostenuto l'accusa contro di lui per gli omicidi Benigno/Alimena.

La condivisione manifestatami nell'occasione dal Procuratore, servì almeno, in quel momento di sconforto, a sfogare l'accessualità della rabbia che mi aveva assalito.

Non avrei mai immaginato che, soltanto un anno dopo, analoga sorte sarebbe toccata a Gaetano Costa. Sapevo, invece, che la rievocazione dell'omicidio avrebbe fatto riaffiorare il turbinio dei dolorosi sentimenti già in me suscitati dalla sua tragica morte, ed è per questo che, nel tentativo di assopirli, avevo fin qui evitato la lettura delle pagine processuali concernenti la sua vicenda omicidiaria.

Nel farlo ora, ho preferito astrarmi dalla lettura degli atti del processo, per concentrarmi su quella degli atti conclusivi dell'inchiesta (precipuamente della sentenza di primo grado, stante la conferma fattane dalla Corte di Assise d'Appello di Catania).

A ciò mi ha indotto non solo l'attuale mia esperienza professionale, concentrata sull'esame delle sentenze per rintracciare in esse la giustificazione ragionata ed appagante del convincimento maturato dai giudici, ma, ancor prima, la consapevolezza di quell'adagio che vuole *nemo iudex in causa propria*.

Sapevo infatti che l'intimità fiduciaria ed assidua dei rapporti intrattenuti col mio Procuratore nella importante ancorché breve sua stagione di direzione dell'ufficio, mi avrebbe esposto al rischio di una lettura troppo personale degli atti processuali, ponendomi nella condizione di un "cattivo giudice" di essi.

Ad una personale testimonianza non posso tuttavia mancare: erano anni, quelli dell'arrivo di Gaetano Costa a Palermo, in cui le iniziative giudiziarie contro l'illegalità del "palazzo" scontavano l'effetto di un condizionamento culturale che circondava le stesse di cautela e circospezione più attente rispetto a quelle riservate alla criminalità comune.

Costa, per contro, mostrò subito di non avere questo *imprinting culturale*, e di ciò mi resi personalmente conto allorquando fui da lui incaricato della trattazione di alcune importanti e delicate inchieste che mi consentirono di colpire, con provvedimenti di rigore fin lì inusitati, alcuni personaggi della pubblica amministrazione.

Costa, insomma, liberò energie che fecero intendere quanto poco si potesse contare sulla "prudenza" della Procura della Repubblica in una città che Leonardo Sciascia aveva definito "irredimibile".

Ciò non sfuggì ai più acuti sensori della pubblica opinione, se è vero che, dopo l'omicidio e a commento di esso, mi capitò di seguire il servizio di una televisione privata concentrato proprio sul senso di "svolta" e di "liberazione di giovani energie" segnato dalla direzione impressa all'ufficio da Gaetano Costa.

In tali condizioni, dunque, sapevo di essere troppo coinvolto nei ricordi personali per non rischiare di venir meno alla freddezza del commento richiestomi, ed è per questo, come dicevo, che ho preferito un approccio il più possibile distaccato della vicenda omicidiaria, concentrandomi sulla lettura delle pagine della sentenza che la racchiudono.

Nel leggere quest'ultima, mi ha innanzitutto colpito la "riduttività" con cui è stata impostata prima e coltivata poi l'indagine.

Imputato dell'omicidio, infatti, è rimasto (ancorché in concorso con altri ignoti correi) Salvatore Inzerillo (cl. 1957), e ciò sebbene la sentenza di primo grado (confermata da quella della Corte d'Assise d'Appello), abbia dimostrato (f. 59) di non aver soverchi dubbi circa l'*attribuibilità a Salvatore Inzerillo (del 1944) del ruolo di mandante dell'omicidio*.

La Corte d'altronde (cit. f. 59), non ha potuto dire che *accanto a lui non ci fossero, nell'identico ruolo di mandanti, altri emeriti esponenti del gotha mafioso palermitano*.

Ciò perché, attraverso la progressione delle sue dichiarazioni, Francesco Marino Mannoia - gratificato dalla Corte (f. 62) della qualità di *soggetto più introdotto nell'ambiente e che ha mostrato di avere una maggiore conoscenza dei fatti* - ha infine precisato che l'Inzerillo (cl. 1944) *aveva ottenuto il previo assenso a consumare l'omicidio da Stefano Bontade, Pippo Calò e Michele Greco e che Giovannello Greco era stato il killer del gruppo*.

La Corte insomma ha mostrato di non credere alla *semplicistica tesi* (f. 62) dell'omicidio per "vendetta" o "iattanza" unicamente riferibile -secondo le propalazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno - a Salvatore Inzerillo che, colpito dalla determinazione di Costa nel convalidare gli arresti dei denunciati col rapporto giudiziario interforze dei c.d. "55", avrebbe deciso il delitto in solitudine e per ostentare ai "corleonesi" la sua autonomia decisionale e la corrispondente sua capacità operativa criminale.

La Corte, piuttosto, non ha potuto escludere (f. 59) che *altre e ben più consistenti ragioni* avessero ispirato l'omicidio, arrivando anzi a ritenere (f. 60) che ciò fosse dipeso da *qualcosa di più di una semplice vendetta per un preteso sgarro*.

Se tutto ciò è vero, rimane da chiedersi allora come mai l'impostazione accusatoria sia rimasta fino alla fine ancorata alla dimensione dell'omicidio "individuale" (ancorché con la riserva contenuta in contestazione del concorso di ignoti correi) e non si sia mai avvertita la necessità, nel corso della

pluriennale inchiesta, di allargare la contestazione a quell'ipotesi associativa che le riferite pagine della sentenza pur fanno chiaramente intravedere.

Tanto più che l'Inzerillo accusato dai collaboranti di essere il "mandante" dell'omicidio, era il capo (f. 92 sent. 1°) dell'omonimo clan, e che la sentenza (f. 82) arriva alla conclusione che *il delitto non può ritenersi un fatto personale di Totuccio Inzerillo posto in essere all'insaputa degli appartenenti alle altre famiglie ed in contrasto con gli appartenenti alla "commissione"*.

A conoscenza dell'attività del Procuratore Costa e del taglio da lui dato all'attività della Procura della Repubblica di Palermo assecondando energie professionali mai fino ad allora capaci di esprimersi con tanta libertà, specie nel settore della criminalità economica e dei reati contro la pubblica amministrazione, ricordo ancora il senso di incompiutezza avvertito allorquando, nel raccogliere insieme a Giovanni Falcone le prime dichiarazioni di Tommaso Buscetta sul punto, mi fu dato apprendere che l'iniziativa dell'omicidio era ascrivibile soltanto a quel "bamboccio" di Salvatore Inzerillo (cl. 1944) che aveva inteso così reagire allo strapotere dei corleonesi e al monopolio decisionale da essi assunto nell'ambito della "commissione" di cosa nostra.

Le sentenze intervenute sull'odierna vicenda omicidiaria hanno infine confermato quell'iniziale mia sensazione di incompiutezza e, ancor più, hanno finito col mettere in crisi, sul punto, uno dei capisaldi su cui erano fondate le profezioni del "principe dei pentiti": quel Buscetta secondo cui le rivelazioni "fra uomini d'onore" non potevano che ancorarsi al dato della "verità", stante il relativo obbligo gravante, al riguardo, sui medesimi.

Le sentenze in argomento, invece, hanno potuto registrare una consonanza tra le dichiarazioni dei collaboranti soltanto in ordine al ruolo di "mandante" assunto da Totuccio Inzerillo (f. 61 sent. 1°), laddove in ordine ai motivi che avevano ispirato la decisione omicidiaria dello stesso hanno dovuto constatare *profonde e talora insanabili diversità* (f. 61 sent. 1°).

Insomma, secondo i giudici, la "verità" di Buscetta e Contorno non coincideva con quella di Mannoia, donde la smentita da essi riservata alla tesi dei primi *loquentes* secondo cui l'omicidio avrebbe costituito l'esito isolato di una vendetta o di un'azione dimostrativa di Totuccio Inzerillo.

Se pure le odierne sentenze non ne fanno cenno, non è azzardato ritenere che all'abbandono della teoria della "verità delle rivelazioni fra uomini d'onore", ostentata da Tommaso Buscetta, esse siano pervenute già attraverso l'esame diacronico delle prime dichiarazioni rese da quel collaborante nell'estate del 1984, e di cui è menzione in sentenza (f. 30 sent. 1°).

Riferendo dei suoi rapporti con la "famiglia" di Porta Nuova capeggiata da Pippo Calò e di cui egli faceva parte, infatti, era stato lo stesso Buscetta, pur senza avvedersene, a mettere in crisi la rivendicata tesi dell'"obbligo di verità" cui erano sempre tenuti gli uomini d'onore.

Invero, secondo Buscetta, Gaetano Badalamenti gli aveva rivelato la sua estromissione dalla "famiglia" di Porta Nuova, per cui egli Buscetta si era rivolto al capofamiglia Pippo Calò il quale, nel negargli la circostanza, lo aveva rassicurato dicendo che Badalamenti era un *tragediaturi*, cioè uno che non diceva la verità.

Non interessa a tal punto sapere se a dire la verità circa l'estromissione di Buscetta dalla "famiglia" fosse Badalamenti o non piuttosto Pippo Calò: certo è che, in presenza di tale irriducibile antinomia, uno dei due "uomini d'onore" non diceva la verità.

Emergeva quindi dall'attenta analisi delle dichiarazioni dello stesso Buscetta, che la teoria della verità non era sempre così granitica come da lui ostentata, e che ancor prima di essere messa in crisi dal raffronto con la verità offerta da altri collaboranti (ciò su cui le odierne sentenze si sono fondate per non sposare la verità rivelata da Buscetta circa l'omicidio di Gaetano Costa), essa talvolta risultava scossa dall'incoerenza interna del racconto del pentito.

Costretti dunque dai collaboranti all'incertezza circa la specifica causale dell'omicidio, i giudici hanno finito per prescindere, concentrandosi sugli altri elementi di accusa a carico dell'unico imputato.



Nel far ciò e trovandosi di fronte ad un processo indiziario, essi hanno riepilogato tali elementi negandone i connotati di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 comma 2° cpp, giungendo quindi all'esclusione della responsabilità dell'imputato.

Orbene, se pure i giudici hanno inteso correttamente "tastare" la consistenza qualitativa di ciascun indizio in omaggio a quel canone ermeneutico che ciò impone prima che si passi alla considerazione complessiva e sintetica di essi, qualche dubbio è destinato a residuare circa la plausibilità del risultato infine offerto.

Ponendosi infatti nell'ottica della stessa sentenza della Corte d'Assise (d'altronde confermata in appello), risulta in sostanza che l'alibi offerto dall'imputato è stato ritenuto falso (f. 88 sent. 1°) e che però esso, pur costituendo *un grave elemento di accusa a carico dell'imputato* (f. 90), è stato considerato *non univoco e comunque tale da non consentire un'affermazione di colpevolezza*.

A tale conclusione la Corte è stata indotta dalla svalutazione compiuta degli altri elementi indiziari, in particolare di quelli costituiti:

dall'accertata *presenza dell'Inzerillo in loco* (f. 84)

dalla sua sottrazione ad ogni ricerca nell'immediatezza del fatto (f. 85)

dai suoi collegamenti (anche parentali) con Totuccio Inzerillo cl. '44 (f. 81)

Orbene, in ordine al primo elemento la Corte non deve averne soppesato la totale inconsistenza se essa (f. 84) ha ammesso che *numerosi interrogativi possono prospettarsi in ordine alle ragioni per le quali ha egli stesso* (l'imputato, ndr) *dichiarato di trovarsi nei paraggi del luogo del delitto e proprio nell'orario della sua consumazione*.

Se le parole hanno un senso, dunque, la Corte ha riconosciuto che l'accertata presenza *in loco* dell'imputato era tale da ingenerare *numerosi interrogativi* (ai quali la stessa presenza, da sola, ovviamente non poteva dare univoca risposta), il che equivale a dire che il dato, certo nella sua storicità, era dotato dell'equivocità tipica di ogni singolo elemento indiziario.

Si trattava allora di verificare se tale individua equivocità potesse esser superata e risolta nella contemplazione unitaria dell'intera costellazione indiziaria, una volta che di ciascun elemento di quest'ultima fosse stata previamente "saggiata" la consistenza qualitativa.

Or poiché la Corte ha concluso nel senso della falsità dell'alibi fornito dall'imputato, a tale elemento giustamente riconoscendo grave valore indiziante, rimane da chiedersi perché mai il dato della *presenza in loco* (di indubbia consistenza se aveva suscitato alla stessa Corte *numerosi interrogativi*) non sia stato messo in relazione col cennato dato indiziante, ai fini di quella valutazione complessiva in cui consiste il corretto apprezzamento della prova indiziaria.

La domanda rimane ancor più inappagata laddove si consideri il secondo elemento - la sottrazione dell'imputato ad ogni ricerca nell'immediatezza del fatto - che la Corte ha parimenti tenuto in non cale. Per concludere in tal senso, la Corte si è innanzitutto esercitata in una improbabile distinzione tra *fuga* (non ritenuta ricorrere nella specie) e *temporanea sottrazione ad ogni ricerca*, obliterando che, al di là della definizione nominalistica, il dato obiettivo dell'incontestato comportamento assunto dall'imputato nell'immediatezza del fatto, fu comunque quello di rendersi irreperibile.

Considerato che a tale irreperibilità l'imputato si dette repentinamente e prima che contro di lui venisse adottato alcun provvedimento di rigore, non si riesce a comprendere quanto correttamente il dato non sia stato apprezzato nella sua valenza indiziante, se è vero che solo al comportamento di chi - colpito da un provvedimento di rigore, e solo dopo di esso - intenda sottrarsi alla cattura, viene negata una efficacia di tal fatta.

L'interrogativo è destinato poi ad acuirsi quando si consideri la spiegazione data per giustificare tale irreperibilità.

Secondo la Corte, infatti (f. 86 sent. 1°), valeva ad escludere la natura indiziante del dato l'avvenuta diffusione della notizia che l'Inzerillo era ricercato in relazione alle indagini per l'omicidio: il che *non poteva non ingenerare in lui delle comprensibili preoccupazioni (giustificate o meno che fossero)*

*unitamente al desiderio di prender tempo per far calmare le acque e per articolare delle difese.*

Se è vero che i proverbi costituiscono la cristallizzazione dell'esperienza nei secoli, non può ignorarsi quell'adagio nostrano secondo cui l'*aria netta un temi u' tronu*, il che equivale a dire che nessuna preoccupazione avrebbe potuto assalire chi, pur presente nell'area del delitto al momento della sua esecuzione, per l'innocente casualità della circostanza fosse stato in grado di fornire subitaneamente le più risolutive spiegazioni di essa.

Per contro, la via prescelta della "fuga" repentina risultava funzionale proprio a quella necessità di *articolare una difesa* che, in spregio alla regola di esperienza secondo cui quanto più si è coinvolti in un delitto tanto più si tende a frapporre ogni distanza da esso (ciò che richiede l'apprestamento di un apposito corredo probatorio e tempi indispensabili per organizzarlo), la Corte d'Assise ha apprezzato in termini giustificativi dell'accertata irreperibilità.

Lungi dall'aver un valore insignificante, dunque, anche l'elemento dell'irreperibilità avrebbe potuto assumere valenza accusatoria nel collegamento con gli altri elementi già passati in rassegna: la ritenuta *falsità dell'alibi* dell'imputato e l'accertata sua *presenza in loco*.

La Corte invece, piuttosto che compiere la valutazione complessiva e sintetica cui la costringeva la natura indiziaria del processo, sembra aver percorso la strada della "polverizzazione" degli indizi, di ciascuno dei quali ha previamente negato la consistenza anche a rischio di contraddire collaudate massime di esperienza.

Di ciò si scorge ulteriore prova a proposito dei considerati rapporti dell'imputato con l'omonimo e più famigerato Totuccio Inzerillo.

Nell'uccisione di quest'ultimo, avvenuta nel divampare della guerra di mafia che un mese prima aveva fatto registrare l'eliminazione del "principe di Villagrazia" Stefano Bontade, alleato di Inzerillo nel contrasto ai "corleonesi", la Corte (ff. 75, 81, 91 sent. 1°) ha finito con l'individuare la più realistica ragione della "fuga" dell'imputato da Palermo e della sua emigrazione clandestina negli Stati Uniti, concludendo nel senso che (f. 92) *a tale indizio non può non attribuirsi un notevole peso*.

Ancora una volta, quindi, si sarebbe imposta la necessità di valutare tale indizio, dichiaratamente definito tale e denotante la realtà dei rapporti sotterranei esistenti tra l'imputato e l'Inzerillo accusato d'essere il mandante dell'omicidio, nel raccordo con gli altri elementi probatori.

Epperò, lungi dal compiere tale complessiva e sintetica valutazione, la Corte ha finito col ripiegare nella contemplazione dell'unico elemento della *falsità dell'alibi*, giungendo a quella formula assolutoria che ha perfino evitato l'applicazione del capoverso dell'art. 530 cpp.

Con la conferma che la Corte d'Assise d'Appello ha fatto della sentenza di primo grado, è calato dunque definitivamente il sipario sulla vicenda giudiziaria innescata dall'omicidio del Procuratore Costa.

Sono destinati a durare l'amarezza e il rimpianto.

Dr. Vincenzo Geraci  
*Sostituto procuratore generale*  
*Corte di Cassazione*

L'iniziativa di pubblicare due sentenze - una della Corte d'Assise e l'altra della Corte d'Appello di Catania - di assoluzione dell'unico imputato per l'omicidio del Procuratore capo del Tribunale di Palermo, Gaetano Costa, ci sollecita una riflessione, non solo su quel delitto, ma sull'opera di questo magistrato e su una fase della vicenda politica e giudiziaria segnata, in Sicilia, dal terrorismo mafioso.

Dico subito che, pur non essendo un giurista, le due sentenze assolutorie mi sembrano giuste e ben motivate. E questo perché i giudici non si sono fatti influenzare da quella parte dell'opinione pubblica e del potere politico che, di fronte a certi delitti, cercano solo un "colpevole", un capro espiatorio, e non la verità processuale. Non basta per la condanna un imputato marchiato da un nome, Inzerillo, che richiama quello di una nota famiglia mafiosa di Palermo a cui era collegabile solo per i suoi comportamenti equivoci e malavitosi. E non bastano indizi senza riscontri. I giudici hanno giustamente cercato prove certe, riscontrabili, e non generici riferimenti di pentiti, anche se "eccellenti", come Buscetta, Marino Mannoia e Contorno. La prova non c'era.

Tuttavia non riteniamo che questo delitto sia da archiviare come "misterioso". Fa, invece, pensare il fatto che - in un arco di tempo in cui, anche per il contributo dei pentiti, è stato possibile individuare e condannare le persone che hanno massacrato magistrati, poliziotti, uomini politici e anche bambini squagliati nell'acido - i responsabili e gli esecutori dell'omicidio del Procuratore Costa siano ancora senza nome. Eppure non ci sono dubbi - non ne hanno i giudici di primo e secondo grado - che si trattò di un assassinio premeditato, organizzato ed eseguito dalla mafia. Un delitto attuato dopo quello del commissario Boris Giuliano, del giudice Cesare Terranova, del Presidente della Regione Piersanti Mattarella. Un delitto consumato in un clima politico in cui si poteva scrivere sui giornali che nel Tribunale di Palermo, ad un "procuratore rosso" come Costa, si sarebbe affiancato un "giudice istruttore rosso" come Cesare Terranova, il quale, dopo una breve esperienza parlamentare, tornava ad "indossare la toga" (come ebbe a scrivere in una lettera indirizzatami nel maggio del 1979). Infatti non aveva mai smesso di sentirsi anzitutto e soprattutto, magistrato.

Ho sempre pensato, e lo scrissi in quei giorni, che le uccisioni di Terranova prima, e di Costa dopo, avevano lo scopo di "liberare" le aule giudiziarie del Tribunale di Palermo da due persone che non erano "rossi" (non erano nemmeno iscritti a "Magistratura Democratica"), ma erano due schiene dritte, due magistrati che sapevano cos'era la mafia e come affrontarla in nome della legge.

Ecco il punto. Chi era Gaetano Costa? E' vero, durante il fascismo, insieme a Rita Bartoli, che diventerà sua moglie, era in collegamento con un gruppo di giovani antifascisti e comunisti, fra i quali anch'io, Leonardo Sciascia, Gino Cortese e altri. Ma quando tornò dalla guerra e fece il concorso in magistratura, tagliò ogni rapporto politico, e conservò solo un'affettuosa amicizia con i suoi compagni di cospirazione antifascista. Posso testimoniare che in quaranta anni di amicizia Costa non parlò mai, con me e con altri, di vicende giudiziarie, di fatti che comunque lo coinvolgessero come magistrato. Il suo riserbo, a Caltanissetta, dove fu sostituto e procuratore, e a Palermo, fu totale, il suo impegno riguardava solo la giustizia al servizio dello Stato.

Bisognerebbe quindi chiedersi: perché Costa? Ho già fatto un accenno. Ma forse è bene ricordare che la procura palermitana, prima del suo arrivo, era stata retta da un magistrato, al quale certo non intendo fare un processo da morto, la cui condotta era discutibile. Dico solo che aveva una cultura e una visione della società siciliana, del potere politico, del fenomeno mafioso e di come affrontarlo, dalla sede di cui era titolare, del tutto diversa da quella di Costa. Il quale non solo era un uomo colto, amava la letteratura e le arti, ma aveva maturato, facendo il magistrato, forti convincimenti sulla società siciliana, sul ruolo che in essa esercitava la mafia. E aveva maturato un altro convincimento: se si vuole amministrare giustizia, non si possono fare compromessi con il potere politico, qualunque sia il colore di chi lo incarna. Non bisogna nemmeno fare compromessi con se stessi, anche se si è assaliti da quel forte sentimento umano che è la paura, soprattutto quando si manifesta di fronte ad una minaccia concreta correlata ad atti dovuti nell'esercizio delle funzioni di alta magistratura.

L'arrivo di Costa alla Procura di Palermo (luglio 1978) costituisce quindi una svolta in quell'ufficio. E

si verifica nel corso di un drammatico passaggio politico – era stato assassinato Aldo Moro – quando si avvia di una strategia mafiosa caratterizzata da una guerra interna, che sfocerà nella liquidazione fisica del gruppo di potere imperante dei Bontade e degli Inzerillo, e dall’attacco frontale e stragista al potere politico e giudiziario.

Se non si tengono presenti la data dell’arrivo di Costa a Palermo e i fenomeni politici e mafiosi che si manifestano in quel periodo, non si capirà perché il procuratore fu uno dei bersagli di tutte le forze, comunque e dovunque collocate, che temevano un’inversione di tendenza nei palazzi di giustizia. Non penso che vi sia una correlazione diretta tra la fine di una fase politica segnata dall’assassinio di Moro e l’avvio della strategia stragista della mafia. Ma il cambiamento del clima politico, il vento della controffensiva conservatrice che spirava in quel periodo, non è influente. C’è chi pensa che il potere politico è in confusione, indebolito non è in grado di reagire, e può fare concessioni.

La sentenza di primo grado dà un quadro dei mutamenti che erano intervenuti nell’organizzazione mafiosa e, tra l’altro dice: “Particolare carattere tipico di Cosa Nostra è quello di prendere in considerazione i comportamenti e le iniziative dei rappresentanti dello Stato nei confronti dei propri adepti e comunque confliggenti con i suoi interessi nei termini di offesa anziché di espressioni operative di un potere legittimamente costituito che, come tale, la vecchia mafia rispettava. Da qui tutta una serie di iniziative culminanti nei così detti «omicidi eccellenti» (di magistrati, di uomini politici, di funzionari di polizia, di ufficiali dei carabinieri ecc.)”. Questo “mutamento di indirizzo” non è, a mio avviso, dovuto a un mutamento di concezione del ruolo dei rappresentanti dello Stato nell’esercizio delle loro funzioni, tra la vecchia e la nuova mafia. La vecchia mafia rispettava le autorità anche perché spesso era da queste rispettata.

Ma c’è un’altra osservazione da fare. In passato, uomini di governo o delle strutture statali, nella misura in cui avevano avuto un rapporto di “rispetto” con la mafia, o meglio con i mafiosi, lo avevano avuto, ma più mediato e non intrecciato con interessi e affari così come si è manifestato tra gli anni ‘60 e ‘70. Insomma, Vittorio Emanuele Orlando e anche più recentemente Bernardo Mattarella non erano certo Salvo Lima.

Lo Stato italiano, dall’Unità d’Italia in poi, con tutti i governi, ha patteggiato con la mafia usandola come braccio del potere in momenti in cui voleva reprimere il banditismo (il caso più recente è quello di Giuliano) o un movimento sociale e politico (ancora negli anni ‘40-‘50). Tuttavia tra gli anni ‘60 e ‘70, l’intreccio tra alcuni gruppi politici, centri di potere istituzionale (basti pensare al Comune di Palermo) e strutture governative fu così intenso da indurre gli uomini di Cosa Nostra a pensare di potere assolvere un ruolo ancora più incisivo e aperto per definire politiche e comportamenti delle stesse istituzioni, compresa la magistratura.

Nel momento in cui invece dalla politica (è il caso di Piersanti Mattarella) viene un segnale di opposizione a questo disegno, e gli stessi segnali sono trasmessi dalle Forze dell’ordine e soprattutto dal palazzo di giustizia, comincia la mattanza, per piegare i “resistenti” e riaprire i canali di comunicazione. Anche perché, come dicevo, il potere centrale è indebolito e incerto. Il regolamento di conti all’interno di Cosa Nostra, che si conclude con l’uccisione di Bontade, Inzerillo e altri, coincide con l’avvio della strategia stragista, ma inizia coinvolgendo tutti i gruppi mafiosi. Questo non significa che, come sempre nella storia della mafia, non ci siano state differenziazioni sulla risposta da dare alla “svolta” delle istituzioni nel rapporto con Cosa Nostra. Ma non penso proprio che ci sia mai stato un “rispetto per il ruolo delle istituzioni” che non fosse reciproco. Semmai, alcuni gruppi mafiosi capiscono che chi rappresenta lo Stato, anche se in passato è stato indulgente, non può esserlo più di fronte ai cadaveri di uomini che, quello Stato, lo rappresentano in punti nevralgici delle istituzioni. L’omicidio di Costa va collocato in questo quadro. Dalla procura, infatti vengono segnali inequivocabili sugli orientamenti e la determinazione di chi la dirige.

I giudici di primo grado nel capitolo dedicato al “movente” hanno una sola certezza: è un “delitto di mafia”. E ricordano come Costa, in un suo appunto, descriva cos’è e come si svolge la scena di un

“delitto di mafia” e le difficoltà che incontra chi svolge le indagini. Gli stessi giudici scrivono che “è difficile stabilire, dinanzi ad un’attività così impegnativa quale quella dell’ucciso (che nel breve periodo di sua reggenza della Procura si interessò di molti delicati processi ed imprese una sua impronta in tutta l’attività dell’ufficio) a quali delle innumerevoli carte debba guardarsi e in quale direzione debbano orientarsi le ricerche”. Costa, infatti, ai suoi stessi famigliari aveva detto “se mi uccidono guardate nelle mie carte”. I giudici ricordano che, fra i vari moventi leggibili nelle carte, “uno dei più probabili è stato sin dall’inizio ipotizzato nell’atteggiamento assunto dal Costa nel maggio 1980 allorquando aveva convalidato l’arresto, effettuato dai Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, nell’ambito di un operazione interforze (c.d. rapporto dei 55) di un gruppo di persone accusate di appartenenza ad un clan mafioso facente capo a Spatola Rosario e a Totuccio Inzerillo. Tanto, in considerazione del fatto che era stato proprio il dott. Costa, quale capo dell’Ufficio, a far prevalere la propria opinione su quella di altri magistrati della Procura, e a firmare personalmente i provvedimenti di convalida”. Abbiamo riportato integralmente questo passo della sentenza per l’eccezionale rilievo che ebbe questo episodio, dato che i magistrati che non firmarono quel documento furono l’aggiunto e tutti i sostituti. E i giudici non a caso si soffermarono su questa vicenda che scosse la pubblica opinione: si può leggere la descrizione della riunione tra il procuratore e i sostituti, i dubbi sulla certezza delle prove raccolte dagli organi di polizia, i giudizi del Questore e di altri funzionari, sulla riunione dei sostituti in casa di uno di loro, dott. Sciacchitano, ecc. In conclusione, si dice, il procuratore Costa, nonostante i dubbi e la contrarietà dei sostituti, firmò quel documento “per l’esigenza preminente di «politica giudiziaria»; che la sovraesposizione del Costa, della quale furono in tanti a rendersi conto... dipese oggettivamente dalla situazione venutasi a creare e non da singoli particolari”. I comportamenti sono quelli dei sostituti e i “particolari” quelli che fecero arrivare la notizia della firma “singola” alla stampa e ai difensori.

La “situazione venutasi a creare” di cui parlano i giudici è l’isolamento di Costa nel momento che abbiamo descritto, e non c’è dubbio il messaggio trasmesso di “politica giudiziaria” a cui alludeva il procuratore fu immediatamente colto da chi temeva quel messaggio, nelle istituzioni e fuori. Io non discuto il giudizio dei sostituti sul “rapporto dei 55”. Ma, sul piano dei comportamenti, non certo giudiziario, stupisce il fatto che magistrati che lavoravano da anni alla Procura di Palermo non abbiano valutato come sarebbe stata letta la firma solitaria del procuratore.

Vi sono altre due osservazioni che vorrei fare. La prima. La sentenza, a proposito del movente cui abbiamo accennato, dice che “avrebbe trovato conferma nelle successive rivelazioni di testi, qualificati e bene al corrente dei fatti di Cosa Nostra, quali Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Francesco Marino Mannoia che, sia pure con delle differenze tra loro (alle quali si accennerà in seguito) hanno tutti concordamente affermato che l’omicidio del dott. Costa venne commesso su mandato di Totuccio Inzerillo”. Tuttavia, dopo un ragionamento articolato e rigoroso sul movente e il presunto mandante Totuccio Inzerillo, i giudici a proposito delle testimonianze dai tre pentiti scrivono che “va preliminarmente evidenziato il loro limitato valore probatorio costituendo esclusivamente delle «testimonianze de relato» prive di qualsiasi riscontro e insuscettibili di riscontri, dato che tutti quei soggetti dei quali i predetti testi assumono di avere appreso le notizie rifinite (Salvatore Inzerillo e Stefano Bontade) risultavano deceduti da parecchio tempo”.

I giudici muovono – con sottili ragionamenti – anche una contestazione di merito sulle testimonianze dei tre pentiti. Ben detto e ben fatto. Osservo che altri, giudici in altre sentenze (quella Andreotti per esempio, nella parte che riguarda la prescrizione) hanno tenuto in diversa considerazione la dichiarazione di due degli stessi pentiti che rendevano «testimonianze de relato», e i riferimenti erano gli stessi padrini morti da gran tempo. Ma questo è un altro discorso, però non tanto.

L’altra notazione che vorrei fare è il giudizio che nella sentenza si dà sul trasferimento del colonnello della Finanza, Marino Pascucci, la cui moglie era stata “avvertita” di dire a suo marito di non continuare le indagini ordinate da Costa e Falcone. Trasferimento “improvviso, con motivazioni

ufficiali poco convincenti a pochi mesi dalla morte di Costa”. Scrivono ancora i giudici: “Si è potuto constatare che con il suo successore colonnello Mola ... le indagini hanno segnato il passo subendo una sorta di declassamento...e in definitiva come evidenziato dalle numerose informative, relazioni e dai vari rapporti della Guardia di Finanza acquisiti, esitate solo parzialmente”. Le indagini riguardavano l’omicidio Mattarella, Costa e le “ditte facente capo a Spatola, a Inzerillo, a Gambino ecc”.

E’ aleggiata – scrivono i giudici – “su alcuni episodi (e ciò dicasi, in particolare per i continui avvicendamenti ai vertici della GF di Palermo, l’ombra nefasta della P2 di Licio Gelli”.

Una cosa comunque è certa: nell’anno di grazia 1980, dopo gli omicidi di cui abbiamo parlato, era possibile trasferire un ufficiale della Guardia di Finanza, capace ed onesto, nel momento in cui stava indagando con successo, e sostituirlo con un altro ufficiale più malleabile e disponibile. Nessuno può pensare che la mano che arrivava alla Guardia di Finanza non arrivasse in altre strutture vitali dello Stato. E si ripropone così il rapporto perverso tra mafia e politica, tra mafia e apparati statali.

Gaetano Costa non poteva essere trasferito. L’inamovibilità, in questi casi, per il potere mafioso e chi lo usa, si configura come “stato di necessità” per uccidere l’inamovibile.

Nella sentenza della Corte d’Appello si dice che il trasferimento del Colonnello Pascucci e il fatto che con il suo successore, Colonnello Mola, le indagini volute dal Procuratore Costa “segnarono il passo”, è “davvero inquietante”. Ma, dopo questi giudizi, quale carriera ha fatto il Colonnello Mola?

Il ragionamento dei giudici di appello non si ferma a definire inquietante quei fatti, ma fa delle deduzioni che vanno sottolineate.

“Stando così le cose, avuto riguardo all’alta figura morale del Procuratore Costa e all’attività frenetica ed impegnata dello stesso, che si interessò di molti delicati processi ed imprese una sua impronta in tutta l’attività dell’ufficio da lui diretto; alla considerazione che, in generale, nella perversa logica della mafia, il ricorso all’omicidio – specie se trattasi di personaggio di spicco – costituisce la “estrema ratio”; al pericolo che il Procuratore Costa rappresentava non soltanto per l’Inzerillo ed il suo “clan” mafioso, ma anche per altri soggetti inquisiti o da inquisire, ove fossero state portate a termine quelle indagini economico-finanziari societarie affidate dall’Alto Magistrato al Col. Pascucci e mai esaurite; alla circostanza che all’omicidio “de quo” avrebbero partecipato componenti di altra famiglia (Giovannello Greco della famiglia Ciaculli) – secondo quanto riferito dal Marino Mannoia - ; non possono che condividersi le perplessità espresse dalla Corte d’Assise in ordine all’unicità del movente (convalida degli arresti) prospettato dall’accusa, non potendosi escludere, ad avviso di questa Corte, la sussistenza di altro movente alternativo o concorrente, tenuto altresì conto dell’inquietante rapporto del M.llo Giuliano Guazzelli, recentemente ucciso”.

Concludendo, debbo dire che se l’omicidio di Costa è il solo (così mi pare) tra gli “omicidi eccellenti” di cui non si sono individuati e condannati i responsabili, una spiegazione dovrebbe esserci. Anche perché non è mancato l’impegno dei giudici e nel corso delle indagini, come abbiamo visto, c’è stato il concorso testimoniale di pentiti eccellenti. Su questo “concorso” a mio avviso c’è un’ombra: una discordanza tale da annullarlo.

Quel che però emerge dalle stesse sentenze è non solo la chiara e inequivocabile matrice mafiosa, nell’assassinio, ma gli equivoci comportamenti di poteri pubblici a cui abbiamo accennato. Sono sempre più convinto che la motivazione dell’assassinio vada cercata nella svolta, come dicono gli stessi giudici, impressa da Costa all’opera della Procura. Una svolta che costituisce una pietra miliare, l’inizio della opera che impegnerà altri magistrati in quel Palazzo di Giustizia.

Voglio aggiungere ancora una riflessione. Il volto di chi sparò a Costa non c’è. Il volto di chi attuò la strage di Capaci, sì. I parenti di Falcone e i cittadini sanno che quel mafioso pentito (!) è praticamente libero. Non so, francamente, se i parenti, i cittadini sentano che giustizia sia stata fatta nel primo e nel secondo caso. Forse in nessuno dei due.

Senatore della Repubblica  
Direttore della rivista “ Le ragioni del socialismo”

## **Quid iuris?**

### **1) Gli omicidi eccellenti.**

Mani mafiose ammazzano a Palermo: il 6 gennaio 1980 Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia; il 6 agosto 1980 Gaetano Costa, Procuratore Capo della Repubblica; il 30 aprile 1982 Pio La Torre, deputato nazionale e segretario regionale del PCI; il 3 settembre 1982 Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri e Prefetto di Palermo.

“*Delitti eccellenti*” o “*Palermo come Beirut*”: con un po’ di sadomasochismo così titolano queste emergenze quei mass-media che intanto formano la pubblica opinione anche a sapere come la civilissima Italia non sia affatto lontana da una metropoli del Medio Oriente attraversata da un terrorismo endemico.

### **2) Quid iuris?**

Quali sono, intanto, le norme giuridiche che possono ricomprendere questi fatti?

Da un canto, il termine mafia evoca sia l’art. 575 c.p., che presidia il cd. omicidio comune, sia l’art. 416 c.p., che regola l’altrettanto comune associazione per delinquere, nei cui programmi ciascun vede come rientrino de plano gli ammazzamenti. Mentre proprio questi clamorosissimi casi sono un tassello nella strada che dopo ed anche a causa della loro consumazione conduce alla l. 646/82 che il 13 settembre 1982 regala al c.p. l’associazione di tipo mafioso dentro l’art. 416 bis c.p..

Epperò: lo status sociale di questi poveri morti li iscrive ipso iure nel novero di autorevolissimi rappresentanti delle Pubbliche Istituzioni. Mentre è certo che vengono vigliaccamente e barbaramente uccisi “*a causa*” delle loro funzioni pubbliche. Perciò, il pensiero corre sia all’art. 280 c.p. sia all’art. 270 bis c.p., entrambi voluti dalla l. 15/80 con riguardo il primo agli attentati, con esito mortale, per finalità terroristiche o di eversione e il secondo alle associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, nella cui violenza programmatica ancora de plano si iscrivono le uccisioni.

### **3) Mafia e terrorismo.**

Siamo, cioè, al punto dove mafia e terrorismo si intersecano o, meglio, compiono insieme un percorso dentro la storia e la carne viva del popolo italiano.

E’ molto possibile che i mafiosi, ormai plurimiliardari per il traffico su grande scala di stupefacenti che conducono da circa 10 anni, con gesti così estremi vogliano esprimere ed assumere un personale ruolo nella vicenda pubblica italiana. Cercano quel riconoscimento di attore politico, che il sistema però ha negato ai terroristi quando ha messo mano a una legislazione antiterroristica durissima e in più d’un caso discutibile anche quanto a costituzionalità, ma che, però, non ha mai portato alla sospensione o

alla deroga di istituti giuridici fondamentali. Mentre non può escludersi che agli effetti pratici essi mafiosi vogliano emulare il successo massmediatico che i terroristi hanno già preso.

Ma colpisce come proprio in quei frangenti mafia e terrorismo risultino avvinti da un comune passaggio tecnico-giuridico.

Infatti, ancora, la l. 15/80 aggiunge un III° comma all'art. 340 c.p.p. 1931 per dotare anche la polizia – com'era per i magistrati ai sensi dell'originale e immutato I° comma dello stesso articolo – di indagini bancarie al fine di “*verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico nonché di criminalità organizzata*”. A sua volta, l'art. 165 ter c.p.p. 1931 – introdotto nel sistema, a pochi giorni dal sequestro di Moro, dalla l. 191/1978 – regala sì al Ministro dell'Interno il potere di conoscere per intero quanto vanno facendo per reati molto gravi i magistrati nelle istruttorie penali, ma, e di più, forma “*un catalogo*” di questi reati molto gravi, fra cui omicidi-sequestri di persona-estorsioni che potremmo anche chiamare il pane quotidiano dell'agire mafioso.

Dopo, nelle istruttorie per i delitti ricompresi nell'art. 165 ter c.p.p. 1931 è possibile applicare gli artt. 224, 225 bis, 226 sexies, 238 c.p.p. 1931 ma così come li hanno modificati le l. 152/75, 191/78, 15/80 tutte nate contro il terrorismo. Alla fine, allora, per il terrorismo e per la criminalità organizzata indifferentemente sono possibili non solo catture e durata del carcere preventivo più, diciamo, robuste, ma, e in modo specifico, anche perquisizioni di stabili o di blocchi di edifici, sommarie informazioni preventive e preventive intercettazioni telefoniche però destinate entrambe a non entrare nel processo (1).

Di conseguenza, tanto il terrorismo quanto il crimine organizzato danno vita a “*cataloghi centralizzati di titula iuris*” (2), che influiscono tanto sulla libertà personale dell'imputato quanto sull'impiego di non modesti strumenti probatori. Epperò, gli effetti di indubbia rilevanza pratica o, meglio, i risultati processuali che indistintamente si ottengono contro la mafia e terrorismo attraverso questi cataloghi si esauriscono dentro il tessuto del codice di procedura cui ineriscono, ma non dispiegano alcunché nell'ambito del diritto penale sostanziale posto che il codice penale del 1931 né li recepisce né li contempla.

Sorge, intanto, il problema di individuare quali sono le fattispecie di reato che possiamo etichettare come “*terrorismo*” o come “*criminalità organizzata*” ai sensi dell'art. 340 c.p.p. 1931.

Quanto al terrorismo, senza dubbio vi rientrano i delitti di cui agli artt. 270 bis e 280, che risultano novellati o riscritti dalla legge 15/80 giusto negli anni del terrorismo, e poi gli artt. 306, 302, 304, 305, che rimangono immutati nella formulazione loro data col c.p. 1931 ma sembrano quasi inseparabili dai nuovi artt. 270 bis e 280. Senza particolari problemi, poi, potremmo immettervi anche i delitti di cui agli artt. 283 (attentato contro la costituzione dello Stato) e 289 (attentato contro gli organi costituzionali dello Stato), come modificati, rispettivamente, dalle l. 1317 del 1947 e 655 del 1957: entrambi presidiano, infatti, punti nodali della Costituzione del 1948, poi richiamata nella normazione antiterroristica in modo più pressante e diretto. Maggiormente delicata sembrerebbe l'operazione verso gli artt. 284 (insurrezione armata) e 285 (strage) che nessuno ha mutato dopo il 1931; ma ci si potrebbe orientare in senso affermativo, ove si concentrasse l'attenzione sul fatto per cui entrambi poggiano sulla violenza e sull'indirizzarsi verso la totalità indifferenziata dei cittadini, elementi che, a loro volta, sostanziano quell'endiadi terrorismo-eversione dell'ordine democratico che rappresenta tanto il contenuto quanto la ratio della l. 15/80 al suo ingresso dentro l'Ordinamento.

Di un peso ancora maggiore, forse, è la possibilità di inserire nella voce terrorismo di cui al catalogo ex art. 340 c.p.p. 1931 anche i delitti comuni aggravati, ai sensi dell'art. 1 l. 15/80, dal venir “*commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*”. Pensiamo alla rapine per autofinanziamento o alle evasioni carcerarie di terroristi già presi, dove, magari, aleggia un quid di violento. Ma nel novero rientrerebbero anche i falsi in documenti di identità, che in se stessi non mostrano nulla di terroristico o eversivo. A far pendere la bilancia verso un sì potrebbe essere il rilievo che, perfetti in se stessi, sono delitti strumentali al fenomeno terroristico-eversivo, i quali, però,



afferiscono tanto alla organizzazione quanto alle idoneità dei mezzi, che inverano quegli elementi senza i quali i fenomeni associativi verrebbero – contro l’art. 18 della Costituzione del 1948 – ad esser puniti solo in quanto tali.

Quanto al crimine organizzato, poi, il primo reato da ascriversi è, giustappunto, il vetusto 416 c.p. che in quegli anni presidia proprio i fatti di mafia. Ma, proprio perché priva di qualsiasi dato sociologico e antropologico, è una associazione illecita “*enormemente ampliata*” e come tale “*applicabile alle varie forme di criminalità comune organizzata che allignano nel nostro Paese*”(3). Se ciò è, cade ogni remora a includere nel catalogo anche la associazione per traffico di stupefacenti di cui all’art. 75 della l. 685/75, che in quegli anni sembra appannaggio naturale per i mafiosi – re della droga. Quanto alle estorsioni e ai sequestri di persona, non dovrebbero esservi dubbi eccessivi perché anch’essi sono strumenti da correlare alla organizzazione e alla idoneità per le associazioni illecite che li vogliano. Una strada uguale potremmo percorrerla senza eccessiva difficoltà anche nei riguardi del nuovissimo delitto di “*sostituzione di denaro o valori*” voluto in un nuovissimo art. 648 bis dalla l. 191/78, nei giorni del sequestro Moro, perché il crimine attiene esclusivamente i reati di rapina-estorsione-sequestro che, abbiamo già detto, possono risultare consustanziali alla stessa esistenza in vita di una fattispecie associativa.

Queste operazioni euristiche non colmano, certo, la mancanza nel codice penale di un quid che unifichi il crimine organizzato, mentre, e al contrario, l’unità terroristico-eversiva è assicurata, nel loro dichiarato rapporto con il c.p. 1931, dalle leggi 152/75, 191/78, 15/80, che raggruppano tutte un’unica linea di tendenza.

Eppure, tanto il terrorismo quanto la criminalità organizzata stanno, volutamente e dichiaratamente, assieme nell’art. 340 c.p.p. 1931. Vien fatto, allora, di domandarsi se un quid in comune riesca a legare, sia pure parzialmente, i due fenomeni.

Lo nega (4), e giustamente, chi assegna al terrorismo un “*movente ideologico*” e al crimine organizzato un “*movente di lucro*”. Con maggiore facilità può invece affermarlo chi mediti sul “*controllo di opere pubbliche*” con cui il nuovissimo art. 416 bis (5) arriverà a connotare “*l’associazione di tipo mafioso*”: ma con il 416 bis siamo già al 13 settembre 1982 quando i delitti eccellenti, di cui ci occupiamo, sono già accaduti; perciò la norma non è ad essi applicabile per nessuna ragione.

Epperò, proprio chi (6) distingue seccamente fra mafia e terrorismo segnala come i confini fra i due territori siano spesso labili o insussistenti. Possono entrambi usare “*modalità analoghe*”, con forte analogia fra loro. Può soprattutto “*il crimine organizzato, al pari del terrorismo, tentare di destabilizzare gli organi e l’autorità di governo*”. Ovvero entrambi possono detenere rapporti con il potere politico costituito, addirittura al punto per cui “*tanto della criminalità quanto del terrorismo possono far parte anche soggetti pubblici*”.

È la nozione di “*politica*” sottostante il codice penale che andrebbe rimeditata (7). Ha un aspetto “*alto*” che si lega al potere o agli arcana imperii; ma gode anche di un valore “*quotidiano*” come la rete o le relazioni con cui vari sistemi legano l’insieme all’ambiente. Perciò, coglie nel segno chi (8) stima come il terrorismo abbia per obiettivo ultimo la conquista del potere politico, mentre il crimine organizzato (id est: mafia) si orienti verso la gestione del potere economico-politico-amministrativo.

#### **4) Quei delitti nel sistema del codice.**

Torniamo ora al 12 settembre 1982 quando ancora non operano la l. 646/82 e l’art. 416 bis c.p. e quando quei crimini – ma tutti di mano mafiosa – sono stati tutti ultimati.

Quid iuris? Ed è ben chiaro che invociamo il diritto nel punto in cui seccamente vediamo come essi delitti eccellenti risultino ideati e accuratamente programmati all’interno di una linea, chiaramente perseguita dai mafiosi, di attacco alle Istituzioni.

Se proprio non vogliamo accettare che i mafiosi comuni agiscano e vengano giudicati come terroristi comuni e se, allora, decampiamo un attimo dalla plausibile opportunità di rubricarli sub artt. 280 e 270 bis c.p., possiamo in primo luogo qualificarli ex artt. 575 c.p. e 1 l. 15/80 e cioè come omicidii aggravati dal fine di terrorismo/eversione? Dopo, siamo abilitati a ricomprendere questi crimini rubricati ex artt. 575 e 1 l. 15/80 nei delitti programmabili ex art. 416 c.p.? Possiamo, cioè, intendere come singoli e specifici fatti terroristici rientrano nei crimini realizzabili da una associazione di mafiosi in quanto tali?

In proposito, forse è acconcio prima sgombrare il campo da un'altra meditazione oppositiva in termini generalissimi. Più volte, ed anche di recente (9), la Suprema Corte ha sancito come una persona possa far parte contemporaneamente di più associazioni criminali perché si tratta "*di due fatti storicamente e giuridicamente distinti*". Di conseguenza, nulla sembrerebbe vietare dentro un unico processo una ipotesi di concorso di norme fra l'art. 270 bis e l'art. 416 c.p., posto che esse fattispecie normative hanno obiettività e consistenza giuridica autonoma e indipendente, che prescinde dai loro rispettivi autori. Quindi, nulla vieta che ai mafiosi associati si riconducano singoli fatti terroristici.

È vero, poi, che ormai la Suprema Corte, in consonanza con la migliore dottrina (10), distingue (-fors'anche ricollegandosi alla dizione di alcune norme dove i due fenomeni sono separati dalla disgiuntiva "o" -) fra terrorismo ed eversione, posto che il terrorismo nel mentre sparge panico nella popolazione può benissimo non aver di mira il sovvertimento della forma e dei contenuti dello Stato secondo la Costituzione democratica.

Separati, allora e com'è ben plausibile, terrorismo ed eversione, non si vedono limiti nel ritenere per assodato (11) come una associazione mafiosa ex art. 416 c.p. possa benissimo programmare omicidi aggravati dalla finalità di terrorismo ex art. 575 c.p. e 1 l. 15/80, anche nel caso si mantengano non pochi dubbi sulla valenza eversiva del fenomeno mafioso in quanto tale.

## **5) Il nostro debito**

E' un dibattito forse oggi più verificabile stante la sopraggiunta operatività dell'art. 416 bis c.p., cui non si può negare una valenza anche squisitamente politica. Purtroppo, però, la dottrina e la giurisprudenza antecedenti la l. 646/82 non sembrano appassionarsi al tema.

Certo, non è questa mancanza a fomentare la seconda tornata di delitti eccellenti che i mafiosi ascriveranno a loro disonore nel 1992.

Da due versanti, però, ancora oggi conviene rimasticare quel silenzio.

Le norme, le scriviamo contro i fenomeni mafiosi. Ma riguardano soprattutto noi, e chi siamo e che facciamo e che vogliamo verso chi usa la lupara contro la nostra libertà di vivere.

Perciò, continuare a sentire quelle aggressioni come un attentato contro lo Stato di tutti, è memoria imperitura di chi è morto per noi.

Dr. Rosario Minna  
*Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Firenze*

*Arringhe*  
*processo di primo grado*

**Catania 28 Marzo 1991**

Avvocato Dello Stato Ministero di Grazia e Giustizia  
**Avv. Giancarlo Genovese**

Il 6 agosto del 1980 alle ore 19 e 20 circa mentre a piedi percorreva la via Cavour venne ucciso in Palermo il procuratore della Repubblica dr. Gaetano Costa. Autore del delitto un giovane di modesta statura quanto è dato, è stato possibile accertare, di corporatura magra che portava sul capo un berretto con visiera. Il killer, dice Lombardo Giuseppe che lo intravide con l'arma ancora nelle mani, si allontanò in fretta verso la via Roma scomparendo alla vista del teste. Tre colpi in rapida successione e in una centralissima strada di Palermo e il dr. Costa si accasciò a terra in una pozza di sangue e morì poco dopo, in ospedale, senza aver preso conoscenza.

Dirà poi, come abbiamo sentito di recente, il Mannoia commentando tale omicidio, che era un omicidio eccellente ma non eccezionale, non difficile perché il Costa era disarmato e senza scorta. Ma fu un omicidio eseguito con grande professionalità, con perfetta organizzazione come sempre accade quando la mafia decide di uccidere.

Il nome dell'imputato come possibile autore o complice dell'omicidio venne fuori subito, la stessa sera del 6 agosto, quando il brigadiere Mirenda, avendo appreso dell'omicidio del giudice Costa, si ricordò di quanto era accaduto appena due giorni prima quando passando a bordo di una volante per via Cavour era stato colpito dall'atteggiamento di una persona ferma davanti all'albergo Madison di fronte al cinema Excelsior.

Il Mirenda presentò quindi nella stessa serata del 6 agosto una relazione di servizio in cui riferiva agli inquirenti la circostanza.

Iniziano, a questo punto, in modo frenetico le ricerche dell'Inzerillo, lo si ricerca nella sua residenza anagrafica di via Castellana 81, ma inutilmente. Ancora nella serata del 7 agosto viene rintracciato il padre dell'Inzerillo nelle vicinanze della sua abitazione e sentito in sede di sommarie informazioni testimoniali dichiara che il figlio abita con lui in via Castellana 81 e che lui l'aveva visto in mattinata perché aveva dormito a casa e poi era uscito.

Il successivo giorno 8 agosto nell'abitazione di via Castellana 81 il brigadiere Falcone rintraccia la madre dell'imputato, Inzerillo Angela che dichiara che suo figlio e sua nuora si sono allontanati per le ferie. Sempre lo stesso giorno, come ci risulta dalla relazione di Di Grazia allegato 120 al rapporto della polizia 22 agosto, l'imputato viene ricercato in via Mogadiscio 7 ma non viene rintracciato, i poliziotti poi si recano nell'abitazione di via Castellana 81 dove rintracciano la madre dell'imputato e la moglie Di Maggio Francesca che accompagnata in Questura dalla polizia rende una dichiarazione che esamineremo poi nei suoi elementi più dettagliatamente nel prosieguo del mio esame e che per ora mi preme dire che la moglie dichiara che il marito, dà spiegazioni su quello che il marito ha fatto nei giorni 4 e 6. Sempre continuando l'esame delle ricerche dell'Inzerillo risulta che il giorno 9 agosto venne ricercato sempre in via Castellana 81 dove vennero rintracciati tutta la famiglia di Inzerillo Inzerillo Pietro padre, la moglie, la sorella della moglie e il fratello e tutti dichiarano che non sanno dove Inzerillo Salvatore si trova.

L'Inzerillo Salvatore poi si presenta, si costituisce preceduto da una telefonata dell'avvocato Fileccia, si presenta al dr. Guarino e rende interrogatorio. Presenta il suo alibi e dice, spiega dove è stato nei

giorni 4 e 6 e qui viene fuori un fatto che gli inquirenti non conoscevano: cioè che l'Inzerillo era stato nella zona in cui il giudice Costa era stato ucciso anche nel pomeriggio del 6 agosto in un arco di tempo che così, in prima approssimazione diremo che va dalle 17 alle 19 e 45 circa.

Dopo vari accertamenti, dopo il riscontro delle dichiarazioni rese dall'Inzerillo, dopo l'esame del guanto di paraffina l'Inzerillo fu rilasciato, successivamente di lui si persero le tracce e risulta poi emigrato in America.

Sin dalle prime indagini appare chiaro agli inquirenti che il movente dell'omicidio andava ricercato nella attività investigativa posta in essere dal Costa. Ed infatti nel rapporto del 12 e 15 Dicembre 1980 diretto al procuratore della Repubblica di Catania gli inquirenti fanno risalire al clan Inzerillo la responsabilità dell'omicidio del Costa.

Si legge infatti in questo rapporto che l'uccisione del Costa fu un'azione criminale voluta da una determinata organizzazione mafiosa, forse con il concorso di altri per un comportamento o uno specifico atto compiuto dal magistrato e ritenuto ingiusto, persecutorio e vessatorio.

Si legge ancora nel citato rapporto che mentre alle forze di polizia viene riconosciuta la possibilità di azione dettate dalle esigenze di politica criminale la medesima esigenza non è riconosciuta ai giudici e quindi costituiva per la mafia una colpa gravissima il fatto che il procuratore Costa avesse avallato l'azione di polizia senza alcuna valutazione critica e nell'esame delle prove raccolte a carico degli incriminati. Tale prospettazione del movente è stata confermata dall'acquisizioni probatorie effettuate nel corso di questo dibattimento. Il rapporto dei 55 e le vicende della convalida degli arresti fortemente voluta dal Costa hanno formato oggetto di particolare attenzione nel corso di questo dibattimento. A tutti risulta che apparve estremamente pericoloso per l'incolumità del procuratore il fatto che egli firmasse personalmente gli ordini di convalida degli arresti, nonché il fatto che il contrasto che sul punto vi era stato tra procuratore e sostituti fosse divenuto di pubblico dominio.

Valga per tutte la testimonianza resa dal giudice Geraci il quale dichiara che ebbe netta la sensazione in quel momento che così operando il procuratore aveva firmato una cambiale in bianco, intendendo dire che all'esterno e quindi alla mafia il modo di operare del Costa poteva apparire come vessatorio nei confronti di un clan il che, egli dice, è per la mafia imperdonabile.

Ma accanto a questo è emersa poi in tutta evidenza un'altra causale del delitto. E' apparso chiaro nel corso del dibattimento che il procuratore Costa aveva impresso alle indagini un certo indirizzo, una maggiore consistenza, ci si riferisce alle indagini di carattere fiscale, societario e bancario che il procuratore aveva richiesto alla Guardia di Finanza e di cui aspettava con impazienza i risultati già prima della partenza per le ferie come ci ha riferito la vedova onorevole Rita Bartoli.

Ci si riferisce ancora al personale impegno in indagini delicate in relazione alle quali il procuratore aveva l'abitudine di trattare personalmente, a voce, con le massima autorità di polizia, il questore Immordino, il comandante della Guardia di Finanza generale Pascucci e il comandante dei carabinieri.

Tutte queste circostanze culminate poi, nel più volte ricordato episodio della convalida del rapporto dei 55 facevano sì che agli occhi della organizzazione mafiosa il procuratore Costa apparisse come ...non prevedibile e perciò estremamente pericolose.

L'omicidio del Costa quindi va configurato non solo e non tanto come reazione per un singolo comportamento, ma come espressione della necessità fortemente sentita dalle organizzazioni mafiose di eliminare una persona che per le sue capacità, per la sua determinazione, per i metodi di indagine era in grado di assestare duri colpi alle organizzazioni mafiose. Era, in poche parole, pericoloso e doveva essere eliminato.

Una conferma di tale tesi ci viene dalle dichiarazioni del Mannoia il quale in sede di rogatoria internazionale ha si confermato che l'uccisione del Costa fu fortemente voluta da Inzerillo Salvatore classe '44 ma fu eseguita con la piena autorizzazione di Michele Greco e di Pippo Calò tanto che all'omicidio partecipò Giovannello Greco che apparteneva alla famiglia mafiosa di Ciaculli capeggiata dal Michele Greco.

Se all'omicidio del Costa parteciparono anche elementi di famiglia diversa l'organizzazione, la preparazione e la esecuzione furono certamente opera del clan facente capo all'Inzerillo.

Su tale punto sono conformi ed univoche le testimonianze rese da Buscetta, Contorno e Marino Mannoia. Ma come si inserisce l'imputato nella organizzazione di tale crimine?

Se da un lato sembra certo che all'epoca dei fatti l'imputato non fosse uomo d'onore come ci ha riferito sia il Mannoia che il Buscetta, dall'altro è emerso con tutta evidenza che egli gravitasse nell'orbita del clan Inzerillo. Ciò noi desumiamo da vari elementi: in primo luogo i rapporti di parentela che l'imputato aveva con la famiglia degli Inzerillo cui era legato sia per parte di madre sia per parte di padre; non solo ma la sorella Francesca aveva sposato l'Inzerillo Santo fratello di Inzerillo Salvatore classe '44; il fratello della madre Inzerillo Giovanni e anche gli uomini di spicco del clan e per completare il quadro si ricorda che la moglie dell'imputato è figlia di Calogero Di Maggio uno dei fratelli del boss Rosario Di Maggio e lui stesso elemento di prim'ordine del clan, arrestato anch'egli il 5 maggio '80 insieme agli altri indicati nel rapporto dei 55.

Sappiamo che la parentela, i rapporti di parentela nell'ambito delle famiglie mafiose ha una grande rilevanza, una notevole valenza probatoria. Ma non solo, ma appare evidente che l'Inzerillo trae i suoi mezzi di sostentamento dalla attività edilizia in cui ha rapporti con gli Spatola tramite le società in cui è entrato a far parte, quella con il Costa Girolamo e quella con il Pezzino nelle quali secondo quanto ci riferisce la Guardia di Finanza, il colonnello Pizzuto e il capitano Montonati, non ha nessuna parte attiva, si limita praticamente a percepire gli utili.

Ulteriore prova del legame si desume dalla circostanza che subito dopo il delitto Costa non solo l'imputato si rese irreperibile, ma tutto il clan degli Inzerillo, così come si rende irreperibile l'imputato insieme a tutta la sua famiglia subito dopo l'uccisione dei capi del clan Bontade ed Inzerillo avvenuta nel 1981.

D'altra parte se come abbiamo visto l'imputato al momento della uccisione del giudice Costa non era uomo d'onore, questo non esclude la sua partecipazione al delitto come riferiscono i pentiti sia Mannoia che Buscetta alle attività del clan partecipano anche persone che sono non ancora affiliati e che anzi proprio la partecipazione a imprese più pericolose è il mezzo per essere affiliati, per dimostrare le proprie attitudini mafiose.

E' chiaro che la dimostrata appartenenza al clan degli Inzerillo non è sufficiente a dimostrare e a provare la partecipazione dell'Inzerillo all'omicidio del procuratore Costa. Anche se è un indizio importante considerato il fatto che tale omicidio fu opera del clan, noi dobbiamo dimostrare altresì che l'imputato ha dato apporto causale alla determinazione, alla realizzazione del delitto. E noi riteniamo che tali prove siano state acquisite.

Un primo dato obiettivo la presenza dell'imputato in via Cavour il giorno 4 in un'ora e in luogo perfettamente coincidenti con quello in cui poi il giudice Costa venne ucciso.

Come elemento positivo, circostanza positiva la presenza dell'imputato negli stessi luoghi il giorno dell'omicidio tra le 17 e le 19 e 45.

S'impone come prima considerazione:

la presenza in loco dell'imputato il giorno 6 non era stata riferita da alcuno, ma evidentemente l'imputato lo sapeva e perciò temendo di essere stato visto si trovò nella necessità di dare una giustificazione plausibile alla sua presenza nei luoghi.

Un alibi non si improvvisa ci vuole tempo per studiarlo, per preparare i testimoni perciò l'imputato si presentò 5 giorni dopo, mentre è verosimile che se non avesse avuto alcun problema si sarebbe presentato immediatamente senza sfuggire alle ricerche della polizia.

Esaminiamo l'alibi dello Inzerillo dividendolo, questo esame, in due parti la prima quella che riguarda il giorno 4, la seconda quella che riguarda il giorno 6 suddiviso quest'ultimo in tre punti.

Giorno 4 : dice Inzerillo, l'11 agosto al dr. Guarino, che egli scende in via Cavour alle ore 17 circa dice di essere accompagnato dalla moglie Di Maggio Francesca e dalla cognata Di Maggio Santa. Qui

lascia, posteggia la macchina le donne vanno per acquisti ed egli invece si reca nei locali della ditta Alfano. Alle 19 ritorna in via Cavour e attende la moglie. E questo, durante questa attesa egli viene fermato dalla volante, l'episodio a cui si riferisce il Mirenda. La presenza nella ditta Alfano è confermata dal teste Sammarco sentito dalla polizia il 12 agosto, questi dice che l'imputato si recò nei locali della ditta sia il primo agosto sia il 4 agosto e fornisce con precisione gli orari in cui in tali giorni si è recato; dice che il primo agosto è andato alle nove e il 4 agosto alle 18. Ha confermato in questo dibattimento quanto detto in precedenza chiarendo che la precisione dell'ora dipende, con il quale indica le ore in cui l'Inzerillo è stato nei locali della ditta Alfano, dipende dal fatto che lui annota su un'agenda tutti gli incontri e le telefonate. Questo egli riferisce nell'udienza qui dibattimentale del 13 febbraio 91. Comunque dato importante della dichiarazione resa da Sammarco è che negli uffici della ditta Alfano l'imputato si sarebbe fermato soltanto una decina di minuti. La dichiarazione dell'imputato viene confermata anche dalla cognata Di Maggio Santa e dalla moglie. Questa però dice cosa leggermente diversa. Conferma di avere accompagnato il marito al centro ma da sola senza la sorella, e interrogata dal giudice istruttore il 17 maggio '84 si limita a confermare su questo punto e al dibattimento per la prima volta dice che c'era anche la sorella Santa. Alla contestazione rivolta dal presidente sul fatto che su tale punto essa facesse riferimento per la prima volta in questa sede dice che prima non aveva detto niente perché non le era stata rivolta nessuna specifica domanda. Queste dichiarazioni relative all'alibi del 4 agosto sono chiaramente contraddittorie come dimostra il contrasto tra le varie dichiarazioni in riferimento alla presenza della sorella.

E le dichiarazioni della moglie Di Maggio Francesca sembrano dettate dalla preoccupazione di dire e non dire in modo da non precludere diverse dichiarazioni. In ogni caso anche a volere prendere per buone le varie dichiarazioni a discolpa, dal complesso delle dichiarazioni risulta che l'imputato ha avuto la possibilità di restare in zona, di effettuare il controllo della zona per oltre due ore con un breve intervallo, di una decina di minuti, per recarsi nella sede dell'impresa Alfano.

E passiamo al sei agosto.

Riferisce l'imputato al pubblico ministero in data 11 agosto che egli è sceso con la moglie e la madre, poi c'è il nipote indicato con incertezza, infatti prima riferisce la presenza del nipote al giorno 4, poi nel corso della stessa dichiarazione l'11/8 si corregge e riferisce la presenza del nipote al giorno 6; la stessa incertezza si ha anche a proposito della sua presenza nei locali dell'impresa UGO. Nell'interrogatorio reso al giudice istruttore il 28 dicembre '88 dice cosa diversa; dice che è stato al centro, con la madre e con la sorella, dice che è stato sempre insieme alla madre e alla sorella e non parla della visita all'impresa UGO; con riferimento alla moglie riferisce in maniera alquanto decisa che la moglie è rimasta a casa dei genitori in via Castellana 81. Al dibattimento a fronte delle contestazioni rivoltegli sul punto dal Presidente risponde in pratica che non sa precisare se era presente la moglie, la sorella o se erano presenti tutti e due.

Vediamo che cosa riferisce sullo stesso punto la moglie Di Maggio Francesca. Questa nella prima dichiarazione resa riferisce che sono usciti lei, la suocera e il marito, conferma al giudice istruttore, al dibattimento l'8 febbraio dice per la prima volta che c'era anche la cognata ed il figlio. E anche questa volta alle contestazioni del Presidente sul fatto, relative al fatto che era la prima volta che riferisse una tale circostanza dice che, si giustifica dicendo che nessuna domanda le era stata fatta in precedenza. In definitiva quindi sul punto vi è una notevole contraddizione, sulla medesima circostanza tra le varie dichiarazioni rese dai testi e tra i testi stessi. Incertezze che riguardano la presenza dell'imputato, della sorella dell'imputato; su questo non vi è alcuna certezza perché le dichiarazioni dell'imputato contrastano con le dichiarazioni della moglie.

Della presenza della sorella e della moglie, quella della presenza della sorella e della moglie non è una circostanza di per se importante ma lo diventa per i riflessi che ha sul giudizio di attendibilità e veridicità dell'alibi nel suo complesso anche con riferimento alle dichiarazioni dei Ciulla, i quali confermano la presenza di tutto il gruppo, cioè Inzerillo, madre, moglie, sorella e nipote. Ed è singolare

e illuminante a questo proposito che tra le dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti sono coincidenti quella dell'imputato e quella dei Ciulla mentre è difforme quella della moglie.

Considerazioni. Quando è stata interrogata la moglie l'alibi non è stato ancora preparato, il 12 quando i Ciulla sono interrogati Inzerillo ha già reso l'interrogatorio e quindi è necessario confermare le dichiarazioni rese dall'imputato. Il secondo punto dell'alibi giorno 6/8 è quello relativo alla presenza dell'imputato nei locali della impresa UGO; nell'interrogatorio del giorno 11 agosto Inzerillo fa una certa confusione come avevamo già detto tra il giorno 6 e il giorno 4 anche se poi precisa che nei locali di tale impresa egli si recò il giorno 6 insieme al nipote tra le 17 e 30 e vi resto, egli dice circa un'ora. Al giudice istruttore il 28 dicembre dell'88 dice che il 6 agosto egli si recò in centro soprattutto per acquistare gli oggetti d'oro ma che trovatisi poi in loco decisero di acquistare prima delle altre cose e poi si recarono nella gioielleria alle 18. Anche nel dibattimento conferma la circostanza ma in modo non deciso e riferisce testualmente: "cosa posso dire, ricordo di essermi recato nell'ufficio di una impresa così come ebbi a dichiarare nel primo interrogatorio."

Riscontri di questa dichiarazione: la segretaria della impresa UGO, Cocco Nadia, conferma in sede di interrogatorio di polizia la presenza di Inzerillo nei locali dell'impresa, ma intanto limita a un periodo più breve circa un quarto d'ora e la colloca in un giorno diverso da quello che viene indicata dallo Inzerillo, si parla di mercoledì, giovedì o venerdì quindi in maniera alquanto incerta e non, quindi conferma la presenza dell'Inzerillo il giorno 6 e altrettanto conferma questa sua incertezza al dibattimento. Quindi anche su questo punto l'alibi dell'Inzerillo appare poco veritiero ma del resto lo stesso imputato riferisce la circostanza con incertezza il giorno 11 agosto, la nega del tutto all'interrogatorio del giudice istruttore e al dibattimento nonostante le contestazioni, le sollecitazioni del Presidente non riesce a dare maggiori elementi di certezza.

Veniamo ora ad esaminare l'altro punto dell'alibi che è quello relativo alla presenza di Inzerillo nella gioielleria dei Ciulla.

E qui noi abbiamo un quadro, io ho fatto una specie di quadro sinottico per vedere le varie dichiarazioni dei testi e che ora esamino.

Secondo l'Inzerillo la permanenza nel negozio dei Ciulla, prima dichiarazione 11 agosto, sarebbe durata dalle 19 alle 19 e 45, al giudice istruttore invece fa risalire l'inizio alle ore 18, nel dibattimento conferma invece la prima dichiarazione. La Di Maggio Francesca, moglie dell'imputato, nella prima dichiarazione l'8 agosto non riferisce assolutamente la circostanza, non parla della sosta nella gioielleria; al giudice istruttore nel 17 maggio '84 fa un accenno all'acquisto e conferma genericamente al dibattimento ma senza indicare orari.

La madre dell'imputato riferisce genericamente la circostanza senza fare orario. La sorella dell'imputato fa risalire la presenza dell'imputato e quindi del gruppo nella gioielleria Ciulla dalle sei e trenta, sette ovviamente 18 e 30, 19 alla chiusura dei negozi.

Poi ci sono le dichiarazioni del gruppo dei Ciulla: Giuseppe nel primo interrogatorio riferisce e attesta la presenza dell'imputato nella sua gioielleria dalle 18 e 30 alle 19 e 30, questi orari poi cambiano in sede di interrogatorio al giudice istruttore perché qui la data di partenza degli Inzerillo viene indicata in un ora che ricade tra le 18 e 45 e le 19. Dichiarazione poi modificata al dibattimento dove si indica come orario di uscita degli Inzerillo le 19 circa. Grossomodo le dichiarazioni degli altri due, del Ciulla Salvatore e di Caruso Giuseppe sono coincidenti con quella del padre e dello zio, infatti Salvatore riferisce la presenza dalle 18 e 30 alle 19 e 45 in sede di interrogatorio di polizia ma al giudice istruttore entrambi modificano parzialmente questa loro dichiarazione e parlano delle 19 come orario in cui l'Inzerillo sarebbe andato via. Anche loro attestandosi sulle posizioni del padre e dello zio poi cambiano nuovamente questo orario che va riferito alle 19 e 10 dal Ciulla Salvatore, 19 e 10, 19 e 25, e dal Caruso Giuseppe alle 19 e 30. Ecco questo è un quadro delle dichiarazioni rese su questo punto che è estremamente mobile, estremamente contrastante nelle varie articolazioni.

Anche qui le varie testimonianze a difesa che dovrebbero confermare le dichiarazioni dell'imputato

sono come abbiamo visto contraddittorie, sono contraddittorie le varie dichiarazioni rese dall'imputato in tempi diversi, ma il dato più rilevante è la testimonianza della moglie risale appena due giorni dai fatti e infatti la Di Maggio Francesca sentita nella immediatezza del fatto non dice nulla a proposito dell'acquisto dei gioielli, non fa alcun accenno alla cognata e al nipote; dice solo, lo ripetiamo, che lei la suocera e il marito sono scesi in centro per acquistare il vestito per il bambino, sono parole testuali, e che giunti al centro in piazza Massimo loro sono andati in via Maqueda al negozio Baby chic per acquistare il vestito e che poi sono tornate alla piazza Massimo dove le attendeva il marito. Anche al giudice istruttore non dice nulla sulla circostanza, ne parla in maniera alquanto incerta solo perché sollecitato il ricordo dal giudice e dice testualmente - mi pare di ricordare che mio marito abbia comprato una collana ed un bracciale - ora chiaramente se la moglie non ricorda questa circostanza vuol dire, ad avviso di questo difensore, che dai Ciulla non ci sono stati. Si tenga presente che quando viene sentita dalla polizia il giorno 8, la moglie dell'imputato sapeva già che il marito era ricercato, la notizia era uscita anche sui giornali proprio quel giorno, era ricercato in relazione all'omicidio del Costa, quindi sapeva che doveva fornire una giustificazione al marito, l'alibi ed è inverosimile pensare che essa potesse dimenticare una circostanza così importante come la lunga sosta nella gioielleria dei Ciulla proprio in un momento in cui, nel preciso momento in cui secondo quanto ella ben sapeva perché la notizia era pubblicata sui giornali, il procuratore Costa era stato ucciso.

Questa affermazione della moglie ad appena due giorni di distanza dal fatto unitamente alle incertezze e alle contraddizioni che su questo punto, come abbiamo visto, caratterizzano le dichiarazioni anche dell'imputato, fanno ritenere che l'alibi dello stesso in ordine a questo punto sia sicuramente falso e mendace. E come abbiamo visto a proposito della presenza o meno della sorella anche in ordine alla presenza nella gioielleria, coincidono le dichiarazioni dei Ciulla e quelle dell'imputato da una parte che sono difformi invece rispetto a quelle rese dalla moglie alcuni giorni prima, cioè prima che l'alibi venisse preparato.

Questa considerazione, le contraddizioni e le inesattezze che caratterizzano tutti i punti in cui si articola l'alibi del 6 e cioè sia la presenza della sorella, sia la visita dell'impresa UGO, sia l'acquisto dei gioielli dai Ciulla, portano quindi ad un'unica conclusione che è quella della mendacità dell'alibi reso, offerto dall'Inzerillo per il giorno 6 agosto e ne abbiamo una ulteriore conferma dalla falsità di un altro punto, di un'altra risposta data dall'Inzerillo ed è quella in relazione al luogo in cui egli ha passato la notte del 6 agosto. Come la Corte ricorderà sicuramente nella prima dichiarazione resa dall'Inzerillo è che egli ha passato la notte fuori casa con una donna; questa è la dichiarazione che rende l'11 agosto, poi modificata in sede di dichiarazioni rese al giudice istruttore Russo quando dice che invece ha passato la notte con la moglie in via Mogadiscio e questo contrasta con quanto riferisce il padre il giorno 7 agosto, come abbiamo visto il padre dichiara invece che ha dormito presso la casa in via Castellana 81 da cui poi è uscito la mattina; ma una considerazione che su questa residenza sulla, dell'Inzerillo sul luogo in cui effettivamente l'imputato abitasse, la moglie, gli altri familiari dell'imputato hanno inoltrato una cortina fumogena diretta chiaramente allo scopo di evitare che la polizia riuscisse a rintracciare il loro familiare. Ma perché questo se l'imputato era in grado di giustificare perfettamente tutti i suoi movimenti? Perché l'imputato si rese latitante nella immediatezza del fatto, ancora prima che venisse a conoscenza attraverso i giornali di essere ricercato per l'omicidio del giudice Costa. Infatti la notizia sui giornali è apparsa il giorno 8 mentre le ricerche che sono state fatte, come abbiamo visto, si riferiscono sino alle prime ore della mattina del giorno 7 e noi non possiamo non collegare questa latitanza a quella di tutti quanti gli altri componenti del clan come viene espressamente indicato dalle relazioni, dal rapporto di denunce del 22 agosto dalle pagine 76 in poi dove si riferisce della inutile ricerca di tutti, di quasi tutti i componenti del clan Inzerillo. Quindi la irreperibilità dell'imputato è coeva a quella delle persone che diversi testimoni indicano come gli autori dell'omicidio del procuratore Costa; preciso che sono, questo riferimento, non soltanto a quelli che erano latitanti per altri motivi cioè della famiglia Inzerillo, i fratelli, ma anche ad altri che non erano



latitanti per questo motivo.

Ricordiamo che l'Inzerillo Salvatore classe '44 fu indicato come autore del delitto Costa da Buscetta e da Contorno e che tale indicazione, con ulteriori specificazioni, viene confermata dal teste Marino Mannoia il quale, nella recente rogatoria internazionale, ha detto che fece parte della spedizione anche il fratello dell'Inzerillo, cioè Inzerillo Francesco e aggiunge, come abbiamo già detto, che l'omicidio del Costa fu un omicidio facile in quanto il Costa era, riferisce testualmente " un poveraccio, nel senso che camminava per la strada indifeso, disarmato e senza scorta".

Ma se questo è vero tale notizia, tale circostanza doveva pure essere controllata, di qui la necessità che qualcuno controllasse i movimenti del Costa, ne segnalasse i movimenti, gli spostamenti a coloro che materialmente dovevano eseguire l'omicidio. E questo era il compito dell'imputato, questo il significato della sua prolungata presenza nella zona dell'omicidio.

... concludendo la rassegna degli elementi di fatto possiamo dire che dagli atti istruttori risulta provato che il procuratore Costa fu ucciso dal clan Inzerillo; che l'imputato era organico del detto clan anche se non ancora affiliato alla data dell'omicidio; è certa la presenza continuata dell'imputato nella zona sia il 4 agosto sia il 6 agosto; che la presenza dell'imputato nella zona era necessaria agli esecutori materiali del delitto per avere una conferma delle abitudini del Costa e del fatto che questo fosse indifeso, tanto che le modalità dell'esecuzione vengono a corrispondere con le abitudini della vittima.

Sono sufficienti questi elementi per emettere il giudizio di sussistenza di colpevolezza nei confronti dell'imputato e giurisprudenza costante e ci riferiamo alla sentenza 30 della prima sezione della Cassazione 30 ottobre 1986 n. 12188 della cosiddetta causalità agevolatrice secondo la quale si ritiene penalmente rilevante non solo il contributo necessario ma anche quello che si limita ad agevolare l'attività altrui, cioè il contributo senza il quale il comportamento degli altri concorrenti sarebbe stato diverso e diversa sarebbe stata in uno dei suoi momenti l'attività che ha portato alla realizzazione della fattispecie criminosa. E poiché il concorso che manifestasse sotto qualsiasi forma di partecipazione che arrechi un apporto causale anche ad una sola delle fasi di realizzazione della fattispecie criminosa si ritiene pacificamente, sono parole testuali della motivazione, che anche la mera presenza sul luogo del reato possa configurare la compartecipazione criminosa se essa è servita a rafforzare il proposito delittuoso. Ma nella specie non si tratta di una mera presenza, come abbiamo visto è circostanza pacifica quella relativa alla presenza dell'imputato prolungata nel tempo il 4 e il 6 alla medesima ora in cui fu commesso l'omicidio e questa circostanza che già potrebbe avere una notevole valenza probatoria da sola, se ricollegata ad una serie di fatti che noi abbiamo già indicato, quali i legami con il clan Inzerillo, delle varie dichiarazioni rese dai pentiti, la irreperibilità assume una valenza probatoria ancora maggiore una volta che l'alibi risulti falso e mendace. Infatti secondo ulteriore giurisprudenza assolutamente costante anche questa, quella secondo cui è legittimo trarre elementi di valutazione dalla offerta di un alibi falso e mendace, perché l'alibi falso e mendace è sintomatico del tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità; secondo tale giurisprudenza la falsità dell'alibi può fornire indicazioni nel senso della colpevolezza, nel senso che esso costituisce un indizio utilizzabile insieme ad altri al fine del raggiungimento della prova.

Ora noi non fondiamo solo su questo indizio l'affermazione di colpevolezza dell'imputato vi sono fatti certi come la presenza, testimonianze Buscetta, Contorno e Mannoia, altri indizi e presunzioni che ho più volte riferito: l'appartenenza al clan, la irreperibilità, la contraddittorietà delle dichiarazioni. Tutte queste circostanze, prove, indizi concorrono in modo univoco nel senso della colpevolezza dell'imputato.

A questo punto, e ho quasi concluso signor Presidente, io vorrei illustrare la richiesta di danni in cui è finalizzata l'azione civile nel processo penale.

Ma Michele mi chiede quale è il danno che lo Stato subisce quando un magistrato viene ucciso e quando viene ucciso per fatti strettamente connessi all'esercizio delle sue funzioni? Nella fattispecie e nei consimili casi purtroppo numerosi non solo e non ogni tanto l'uomo magistrato, l'uomo politico,

l'uomo funzionario, l'uomo carabiniere ad essere colpito ma è la istituzione stessa, lo Stato, il corpo a cui appartiene e questo in termini di immagine perché l'istituzione appare in tutta la sua debolezza di istituzione che non è in grado, non è capace di tutelare i suoi uomini; in termini di forza perché uccidendo un procuratore della Repubblica cioè proprio colui che sta in prima fila nella lotta al crimine la mafia aumenta il suo potere, il suo prestigio, la sua forza nel territorio, in termini di credibilità . Ecco questo è il danno che subisce lo Stato questo e tanto altro ancora, ma soprattutto la perdita di uomini di valore, di grande capacità, di grande onestà, di assoluta dedizione alle istituzioni.

Io non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente il procuratore Costa ma da tutto il processo emerge la figura di un grande magistrato, di un uomo forte, di un uomo di eccezionale preparazione giuridica e di grande carica umana e tale perdita non è facilmente commensurabile, anzi assolutamente impossibile quantificarla. Ecco perché noi non quantifichiamo il danno e ci rimettiamo per la sua quantificazione al giudice della Corte.

In definitiva quindi il Ministero da me rappresentato chiede che l'imputato venga riconosciuto responsabile dei reati ascrittigli e condannato alle pene di legge, chiede che venga condannato al risarcimento materiale della misura risultante dai documenti che abbiamo presentato, che venga condannato al risarcimento dei danni morali subiti dal Ministero nella misura che rimettiamo alla Eccellentissima Corte, sicuri di avere affrontato l'esame in maniera sintetica di questo delicato processo in maniera sintetica ma, diciamo, completa per quello che è la posizione strettamente processuale dell'Inzerillo.

**Catania 2 Aprile 1991**

AVVOCATO PARTE CIVILE

**Giuseppe Zupo**

... perché è morto Gaetano Costa procuratore della Repubblica di Palermo.

Per rispondere occorre ricostruire innanzi tutto il dove, il quando, il come.

... Dove? Quando? Palermo, fine degli anni 70. Palermo è una città difficile, pericolosa, sonnolenta, permeata di mafia in tutte le strutture, Palermo è una città piena di mafia. Così la descrive Rocco Chinnici, in un documento che richiameremo spesso, non solo per l'autorità della persona anch'essa suggellata dalla morte, ma perché in esso, in una lettura attenta e penetrante di alcuni suoi passaggi essenziali riteniamo vi siano le chiavi per entrare laddove a Costa e a Chinnici fu impedito di entrare.

Si tratta dell'audizione del 25 febbraio '82 da parte della prima commissione referente del Consiglio Superiore della Magistratura, nel procedimento che come sappiamo dopo la morte di Costa si instaurò circa il comportamento dei sostituti Croce e Sciacchitano nella riunione del 9 maggio '80; riunione di cui tanto ci siamo occupati nell'istruttoria dibattimentale e di cui parleremo più estesamente in seguito. Piena di mafia, ma quale mafia. La parola è generica e si rischiano equivoci se non la si colloca in un determinato contesto soprattutto economico e politico. Si veda ad esempio l'audizione del dr. Costa dalla Commissione parlamentare antimafia il 28 marzo '69 opportunamente pubblicata dal giornale L'Ora di Palermo il giorno dopo il suo assassinio. Lì egli coglieva con grande lucidità il nesso tra trasformazioni del tessuto economico dell'isola e mutamenti della mafia da agraria ad urbana, dal feudo e dalla guardiania alle mani sulle pubbliche amministrazioni delle città, agli appalti espressamente indicati anche nella tipologia delle possibili procedure truffaldine, ed eravamo ancora nel 1969 pensate

che antiveggenza, che capacità di analisi. Quali erano dunque i connotati salienti della mafia della fine degli anni '70? Il sacco edilizio della città è ormai in gran parte consumato; c'è il filone dei lavori pubblici che dipende dalla forza dei legami con i settori amministrativi e politici per condizionare, innanzi tutto, il flusso del denaro pubblico che dal governo nazionale e regionale si riversa sulla città; e poi l'assegnazione degli appalti; questi ultimi servono anche, sebbene in misura che va attenuandosi, per il riciclaggio del denaro che viene dal filone più recente e più ricco: la droga. La droga ha assunto una tale importanza per l'intensificarsi del traffico internazionale verso gli Stati Uniti da porre, da tempo, problemi nuovi per l'investimento dell'immenso surplus finanziario della mafia.

... Del resto è Buscetta stesso che ... di fronte alle insistenze di Falcone si confessa: tutte le famiglie palermitane sono coinvolte nel traffico degli stupefacenti; so con certezza perché riferitomi da Stefano Bontade e dallo stesso Salvatore Inzerillo che i più attivi nel traffico di eroina sono e qui segue l'elenco nel quale figura lo stesso Salvatore Inzerillo

... Già da tempo dunque il surplus finanziario derivante dal traffico di droga ha imposto nuovi sbocchi e investimenti a più largo raggio, Palermo non basta più e ha un livello, questi investimenti, impensabile ai tempi della torbida economia delle campagne e anche in quella dei primi esperimenti sulle città. Ed ecco, ecco l'uomo, ecco il ruolo di Sindona ...il mago della finanza.

.... al vertice di un impero che sugge linfa dai traffici della mafia; ma per fortuna, e lo possiamo ben dire, a un certo punto il meccanismo si inceppa, qualcosa non ha funzionato secondo le aspettative. Si sono fatte molte ipotesi in proposito, era l'uomo che aveva appunto salvato la lira, l'uomo della provvidenza; una reazione dei vertici sani dell'economia di fronte ad uno strapotere che diventava ogni giorno più invadente e pericoloso; un errore nelle alleanze politiche ... Sta di fatto che qualcosa non funziona e il meccanismo si inceppa. Cuccia e la Banca d'Italia non coprono i giochi, negli Stati Uniti la potentissima banca sindoniana va in fallimento e vanno in fallimento di conseguenza le banche italiane collegate al giro. La reazione è violentissima, almeno in Italia; Cuccia, Cuccia è lui il Gotha dell'industria italiana, Mediobanca è colui che ha fatto il bello e il cattivo tempo nell'economia italiana ma da quaranta anni a questa parte; Cuccia subisce due attentati ... Ambrosoli liquidatore delle banche del finanziere di Patti, uomo integerrimo e competente per tanti versi simile a Costa anche nel destino, viene assassinato il 12 luglio del '79, siamo nei dintorni. Sui vertici della Banca d'Italia si abbatte un ciclone senza precedenti con l'arresto di Sarcinelli e il mancato arresto, ma solo in extremis dello stesso governatore della Banca d'Italia,

... in America non si scherza e lì Sindona viene arrestato senza tanti complimenti e malgrado i graziosi affidamenti di tanti illustri personaggi nostrani tra i quali l'ex Procuratore generale di Roma Carmelo Spagnuolo, anche lui della stessa loggia massonica P2; dietro tutto la regia ... della loggia massonica P2. Una regia presente anche in quella sorta di colpo ad effetto fatale che doveva essere il finto sequestro di Sindona ad opera di un gruppo terroristico di sinistra.

... Un sequestro operato in America dove Sindona il 3 agosto del '79, guardate le date, sparisce dall'hotel Pierre sua residenza in stato di libertà sulla parola e dove ricompare, come Garibaldi ferito ad una gamba, ma molto meno nobile, il 16 ottobre successivo. Nell'intermezzo il 9 ottobre del '79 viene fermato dalla polizia a Roma mentre sta recapitando all'avvocato Guzzi una delle lettere del cosiddetto sequestrato, tale Vincenzo Spatola di professione almeno quella dichiarata, costruttore edile in Palermo. Si accerterà poi che il finto sequestro di Sindona è stato concertato e gestito da ambienti massonici e piduisti che hanno ospitato Sindona a Palermo e dalla cosca mafiosa dei Gambino, quelli americani e quelli italiani, degli Spatola, degli Inzerillo, dei Bontade.

... la messa in scena del finto sequestro mira sicuramente e accertatamente a ricattare ambienti che contano per ottenere finalmente l'avallata ad una operazione di salvataggio con denaro pubblico.

... l'incontro tra Bontade e gli altri Spatola, Inzerillo etc. come è noto, avvenne tra Sindona, Bontade e Inzerillo nell'agosto del '79 sapete dove? negli uffici dell'altro costruttore di famiglia Rosario Spatola. Ecco dunque il livello signori della Corte... a cui si situava all'epoca dell'omicidio Costa il

raggruppamento mafioso degli Inzerillo, Bontade, Spatola, Gambino, Di Maggio.... questa cosca dominante che la fa da padrona forte dell'intreccio con settori importanti, assai importanti dell'apparato politico finanziario espresso da Sindona.

.... Tutto questo era, ci sembra, abbastanza chiaro anche al consigliere Falcone il quale così scriveva nel mandato di cattura del 9 luglio '83: "Per quanto concerne l'Inzerillo" diceva Falcone "basterà richiamare l'ordinanza di rinvio a giudizio nel procedimento penale contro Spatola Rosario ed altri del 26 gennaio '82 che ha trovato autorevole conferma nella sentenza dibattimentale etc. Da tale provvedimento emerge che il predetto Inzerillo era il capo indiscusso della cosca mafiosa di Uditore Passo di Rigano, collegata con quella dei cugini Gambino degli USA e che lo smercio dell'eroina in tale paese era la più lucrosa delle attività illecite di tale organizzazione

... La famiglia di Inzerillo era particolarmente legata a quella di Stefano Bontade... i motivi di tale guerra ormai sono chiari... il predominio nel traffico degli stupefacenti, dalle dichiarazioni di un imputato particolarmente attendibile perché riscontrate etc. risulta in sintesi che Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo consapevoli della forza delle proprie organizzazioni e delle loro alleanze intendevano fare la parte, loro, del leone nella spartizione dei proventi del traffico degli stupefacenti estromettendo le altre organizzazioni e in particolare quella dei corleonesi capeggiati da Riina.... Anzi era intenzione del Bontade e degli Inzerillo di attirare in un tranello i capi delle cosche avversarie per sterminarli. Il tranello però non funzionò e la vendetta contro Bontade etc. fu bestiale."

... Al predominio della cosca Bontade, Inzerillo, Di Maggio, e company fanno da contrappunto per completare il quadro di quella Palermo, di quella città di Palermo primo: un lavoro della commissione antimafia vasto e complesso, ma che ha inciso poco sui nodi essenziali per motivi facilmente intuibili dopo quanto abbiamo cercato di ricordare. Secondo: un mondo politico nazionale e siciliano fortemente intimidito dall'eliminazione brutale ed oscura di uomini come Aldo Moro, è morto nel '78 un anno prima

.... E l'eliminazione di Michele Reina segretario provinciale dello stesso partito assassinato il 9 marzo '79 dopo avere annunciato, appena poche ore prima, di volere aprire il governo dell'isola alle forze sane dell'opposizione.

... Terzo punto: un mondo della giustizia magistrati e polizia giudiziaria fermo quando non acquiescente, nel quale comunque la paura si taglia a fette. L'ultimo processo memorabile alla mafia quello cosiddetto dei 114 si era risolto malgrado gli sforzi del povero giudice Terranova, anche lui ammazzato, prima di Costa, in una memorabile sconfitta davanti ai giudici di Catanzaro e si trattava di fatti vecchi di dieci anni prima e più, poi il vuoto tanto che il consigliere Martorana sentito in questa aula ha dovuto annaspire indietro fino al 1970 per cavare dalla sua memoria un processo di rilievo, e non è che non vi fossero stati delitti e delitti di ogni genere: dagli omicidi di Reina a quello del sindaco di Castelvetro al colonnello dei carabinieri Russo al mafioso Di Cristina, alle decine di confidenti della polizia sistematicamente eliminati come ha ricordato il questore Immordino dando un quadro veramente impressionante della situazione da lui trovata al momento dell'assunzione della carica in Palermo nel dicembre del '79. Ed è la stessa situazione in cui alla Procura della Repubblica di Palermo arriva un uomo dal nome comune in Sicilia: Gaetano Costa.

... Ed un commento ci ha colpito per la sua sobria intensità, un articolo del giornalista Mario Farinella, gettato giù a caldo, come si suol dire, su l'Ora del giorno successivo all'omicidio, leggiamolo:

" Nessuno del resto era meno simbolo di Tano Costa, si può dire anzi che era l'antisimbolo, era l'antisimbolo per cultura, per educazione, per naturale disposizione. Si considerava ed era soltanto un caparbio amministratore della giustizia, un uomo apparentemente comune, disadorno, dalla vita semplice; essenziale nelle parole, nei gesti, nel lavoro e perciò era un magistrato di audace modernità, razionale e puntiglioso, comprensivo, di raro rigore morale ed intellettuale. Lo si è visto nel modo di affrontare e impostare le inchieste sulle cosche e intricate trame internazionali della mafia, quelle che a primo vedere ne avrebbero determinato la morte."

.... un siciliano di razza schietta che viene da una terra, Caltanissetta, dove la mafia agraria aveva espresso le sue massime autorità, un uomo affabile e colto, forte, pacato, schivo e concreto, conoscitore profondo di uomini e cose. Ha combattuto la mafia in altri processi, ne segue l'evolversi la sua audizione dalla Commissione antimafia nel '69, i suoi appunti sul tema, la sua assidua ed attenta partecipazione al convegno di magistratura democratica a Palermo ne sono conferma. Sa come muoversi in un ambiente nuovo, infido e pericoloso come quello di Palermo. - Io ebbi la sensazione che Costa fosse molto, ma molto prudente – esclama il pur prudentissimo consigliere Chinnici, ma questa virtù non ha salvato né l'uno, né l'altro.

... Tra Costa e Chinnici, così diversi tra loro, corre presto intesa e reciproca stima, sanno di potersi fidare l'uno dell'altro, in una città ... in cui non ci si può fidare di nessuno.

... Bisognava dunque essere accorti, agire senza clamori, valorizzare in una situazione per tanti aspetti paurosa, gli elementi positivi che sembravano accennare ad una ripresa. Alla Regione il giovane Presidente Piersanti Mattarella sembra infatti intenzionato ad andare a fondo nel rinnovamento della pubblica amministrazione, a cominciare dal Comune di Palermo, quel Comune dove troppo spesso la mafia ha fatto il bello e il cattivo tempo.

In Questura c'è Immordino, anch'egli siciliano verace, buona tempra che non vuole andare in pensione lasciando lo sfascio che ha trovato. E nel Palazzo di giustizia se Pizzillo Presidente della Corte di Appello ha ritardato di 6 mesi la presa di possesso della carica da parte di Costa e con il Procuratore generale Viola non c'è grande affiatamento, con Chinnici si ragiona, ci si incontra, a volte in gran segreto, si collabora ad instaurare un nuovo clima nei due uffici incoraggiando i giovani magistrati ed educandoli ad una conduzione non superficiale delle indagini più pericolose e difficili.

... Ognuno forte o debole che sia, preparato o meno viene investito di responsabilità messo alla prova, consigliato e sostenuto, non è un pool orrenda parola di importazione, è una scuola, scuola di formazione umana e professionale

... un esercizio di disciplina sui fatti concreti della vita di ogni giorno, quei fatti che per un magistrato inquirente si chiamano inchieste, reati, processi, un esercizio delicato e a Palermo in certi casi assai pericoloso.

Da qui l'insistenza di Costa a non personalizzare l'inchiesta,

... Una sollecitudine invano, disperatamente invocata a Roma, signor Presidente, signori giudici vi abbiamo prodotto quei verbali del Consiglio Superiore che sono un'altra pagina della storia giudiziaria del nostro paese, quelli in cui viene sentito il consigliere Amato, leggetele perché il consigliere Mario Amato dopo poco anche lui stava sul selciato ucciso, guarda caso, dalla stessa parte che oggi viene indiziata dell'omicidio Mattarella.

... Ed è inequivocabile l'accento che Gaetano Costa fa alla giornalista Bartoccelli all'indomani dell'assassinio di Mario Amato ad opera del terrorismo neofascista. "Ultimamente", dice, "un giornale del nord mi chiese di indicare un sostituto della Procura esperto in un particolare settore, dice Costa, mi sono rifiutato e ho detto che tutti i magistrati della Procura sono competenti in tutto"

Avevano capito tutto questo i sostituti della Procura di Palermo? comprendevano il peso che gravava sulle spalle di quell'uomo?

... Ebbene cosa avvenne nella sostanza quel mattino del 9 maggio di 11 anni fa?

... il procuratore già da alcuni mesi stava lavorando su una pista promettente e a lui più congeniale, quella dell'intreccio affari politica che si dipartiva da alcuni appalti truccati del Comune di Palermo, impugnati dal Mattarella e andava su, oltre i nomi dei costruttori che per altro facevano sempre capo alla cosca denunciata da Immordino.

... Costa sapeva dunque che la direzione in cui il Questore aveva mosso le sue forze era quella giusta

... Immordino aveva fatto a lui e a Chinnici discorsi chiari e largamente condivisi.

... Ed insieme a Chinnici avevano stabilito, i tre, di tener duro di non rompere le righe, di fare è testuale la frase – fronte unico – per restaurare l'autorità dello Stato e con essa almeno un minimo di legalità.

Che avrebbe significato in una situazione del genere fare poche convalide come volevano Croce e Sciacchitano: sette-otto su ventotto ha detto Croce al Consiglio Superiore della Magistrature, ma Pignatone che era stato tra i convocati alla riunione a casa di Sciacchitano la sera precedente, dice schiettamente che - noi altri avendo già esaminato detto documento sapevamo che se ne poteva salvare comunque ben poco -. Ha risposto in proposito lo stesso Martorana, fonte insospettabile, nella sua deposizione al Consiglio Superiore della Magistrature,- se le convalide fossero state poche il fatto sarebbe apparso come una clamorosa smentita del rapporto stesso-, con la conseguenza questo non è ancora Immordino questo sono io, che il sostituto Aliquò dice - il Procuratore ebbe ad esplicitare di possibili accuse di connivenza con i mafiosi-, che sarebbero venuti dagli ambienti della polizia a quel punto.

C'erano già. Ma perché la riunione allora, perché la riunione di quel mattino del 9 maggio ?

... non poteva egli, il Procuratore capo, imporsi o trovare vie meno esposte, più diplomatiche per raggiungere l'obiettivo ?

... Fu dunque un errore quella riunione in piena mattina tutti nella stanza del capo con fuori avvocati, parenti e giornalisti e un città dal fiato sospeso ?

No, per come era fatto Gaetano Costa fu un atto di necessità. E occorre dire che questo è il punto più oscuro e più inquietante del comportamento dei due sostituti incaricati dell'inchiesta e di chi come Scozzari, con la sua riconosciuta intelligenza, lucidamente vi dette mano, perché ? se il dubbio circa la tenuta del rapporto poté essere onesto, onestamente andava manifestato e subito al Procuratore capo.

... E qual'era, qual'era l'impedimento a parlare delle proprie perplessità con un capo così sollecito, affabile e comprensivo? e invece no, si va avanti con gli interrogatori, si fa intendere chiaramente o addirittura, si dice ... che si tratta di acqua fresca e tutti saranno fuori in capo a poche ore. Poi la sera ci si raduna in pochi, si guardano le carte, ma non erano coperte da segreto istruttorio ? evidentemente il garantismo di qualcuno funziona a senso unico e ci si galvanizza per l'indomani e tutto questo alle spalle del Procuratore, tradendone la fiducia anzi preparandosi a fronteggiarne la forte personalità in una situazione per lui di obiettiva difficoltà, quale? L'indomani a un'ora, a un'ora e mezza da quando il duo Croce e Sciacchitano gli porta la bella notizia del rifiuto di convalidare i fermi ammantata di scrupoli garantistici, scadevano i termini.

Costa capisce, capisce il detto ed il non detto, intuisce che nella riunione notturna di cui gli si dà notizia ora, si è stabilito un fronte che minacciava di sabotare la prima risposta forte dello Stato alla mafia dopo 10 anni di vuoto. Non è uomo di imposizioni brutali

... Tra i nomi del rapporto vi erano pezzi da novanta, veramente paurosi ha detto Immordino che pur in tanti anni di polizia nell'isola di questi pezzi deve averne incontrati tanti e Costa decide di metterli alla prova quei suoi discepoli ... per sapere su chi può fare veramente affidamento e da chi eventualmente guardarsi. Qui a nostro avviso sta la spiegazione di quel suo atteggiamento ostinato e radicale, convalida globale, che egli contrappone a quello altrettanto globale di Scozzari, scarcerazione globale.

Tra l'una e l'altra sponda dovranno schierarsi, pensa, e qui rivelarsi, scoprire il fondo del loro carattere e quando tutti si saranno dislocati si deciderà, lì, il da farsi con una soluzione che comunque non getti a mare il rapporto. Ed è qui che interviene l'imprevedibile e la situazione va fuori controllo; Croce o Sciacchitano, uno dei due certamente, lo dice Martorana al Consiglio Superiore della Magistratura, con tono ghiattante gli lancia la sfida: a questo punto li convalidi lei. Cosa avreste fatto al mio posto? chiede Costa ai sostituti che silenziosi e sgomenti gli si stringono attorno dopo che la sfida è stata raccolta senza parole, senza questioni, col semplice tratto di quella firma solo un po' più dilatato e grande del solito, come ricorda Geraci.

... Costa dunque era riuscito a tener fermo l'obiettivo di non sfaldare il fronte esterno tra forza di polizia e magistratura inquirente ed aveva raggiunto anche l'obiettivo interno di conoscere e pesare meglio i suoi collaboratori, ma a quale prezzo, a quale prezzo ! lui ormai era un bersaglio, il bersaglio, questo a Palermo lo capivano anche le pietre.

Il modo con cui il duo Croce e Sciacchitano aveva dato la notizia... aveva senz'altro aggravato un'esposizione a quel punto, per altro, inevitabile. Chinnici che la leggeva bene dice al Consiglio Superiore della Magistratura: - allora ebbi la sensazione che ci fosse stata una affermazione come per dire noi non ci entriamo in tutta questa faccenda-. La verità è che chi si chiamava fuori, come i due sostituti, di rischi seri non ne correva perché la questione per la mafia, per quella mafia non era di vendicare un preteso torto, bensì di leggere bene anch'essa la situazione e individuare i punti di forza del campo nemico, come faceva Costa, i soggetti capaci e irriducibili che potevano minacciarla e questi soggetti non si chiamavano certo né Croce né Sciacchitano.

... Facciamo un passo indietro è il 15 ottobre del '79 è già scoppiato lo scandalo a cui abbiamo accennato dell'appalto delle sei scuole, 15 ottobre '79 ancora vivo Mattarella, lo scandalo dell'appalto delle sei scuole a sei ditte apparentemente diverse ma tutte riconducibili agli stessi personaggi di grossa caratura mafiosa. Sei ditte, un unico progetto per ogni scuola, gli altri invitati e partecipanti si sono squagliati come nebbia, il resto è stato un gioco da ragazzi, un gioco obbligato, le sei ditte hanno avuto aggiudicati i sei appalti. Mattarella fa cosa inusitata: dispone una ispezione della presidenza della giunta regionale sulla irregolarità di quegli atti che sono atti del Comune di Palermo.

.. Costa il 15 ottobre '79 firma lui personalmente, vedete il promemoria Pizzuti, una nota che dispone le indagini su quelle ditte nelle quali compaiono, quali nomi ? quelli di Rosario Spatola, Salvatore Inzerillo classe 44, Gambino. La Guardia di Finanza è chiamata ad operare su quel filone nel corso delle indagini si fa una scoperta delicata, assai delicata: presso la ditta, guardate un po', Vincenzo Spatola, un nome che abbiamo già sentito collegata ai Rosario Spatola e ad altri, vengono sequestrati documenti originali del Comune di Palermo, lo abbiamo risentito anche in udienza; non dovrebbero stare lì, dovrebbero essere custoditi negli uffici comunali e invece lì si trova nelle mani degli Spatola. La scoperta e le indagini metteranno capo il 21 marzo dell'80 a una denuncia della stessa Guardia di Finanza a carico di Pietro Lorello, Vincenzo Spatola ed altri per interesse privato in atti di ufficio, lo ha detto Pascucci in dibattimento vedremo poi chi erano questi signori.

Poco dopo questi fatti, il 6 gennaio dell'80 Mattarella viene assassinato. Ma è possibile, è così evidente mah ! va beh ! il 9 gennaio '80, sono passati tre giorni, nell'ambito delle indagini per l'omicidio del Presidente della Regione, il dr. Grasso, incaricato dal Procuratore Costa, contatta la signora Trizzino, capo gabinetto della presidenza della Regione, cioè di Mattarella, chiedendo ulteriori informazioni sulle sei scuole e dando per imminente la convocazione dell'ispettore Mignosi che è quello che ha fatto l'ispezione. Il 12 gennaio, poco giorni dopo, Mignosi su consiglio dell'avvocato Sciortino... va dal Procuratore generale Viola per collaborare, offrire la sua collaborazione con la giustizia, sono parole testuali su quelle circostanze che egli ritiene assai importanti ai fini dell'individuazione del movente dell'omicidio Mattarella.

.. Viola gli dice che su quelle indagini è venuto in urto con Costa, guardate bene, e quindi non per rispetto ma per ripicca è, come nota all'evidenza anche Mignosi, per paura si chiama fuori, io non c'entro gli dice; come si vede poi in fin dei conti Croce e Sciacchitano erano in buona, anzi eccellente compagnia.

Ma se Viola si chiama fuori Costa invece, vedete i caratteri, va più in fondo perché sente che lì è un punto nevralgico sul quale operare mettendo a nudo la trama intricata degli interessi, seguendo il loro dipanarsi dai punti bassi della mafia dei quartieri, agli uffici delle amministrazioni, delle banche, dei boss politici locali e delle loro cordate e da questi più su nelle stanze di cristallo ..perché noi parliamo non dei sei appalti per i sei appalti, non si muore per sei appalti ma per ciò che i sei appalti dicono, per il mondo che sta dietro, per i fili che da quella piccola indagine, tutto sommato, si dipartivano verso su. Egli in persona il Procuratore capo l'uno febbraio .. convoca Pascucci che è il comandante del Nucleo di Polizia Tributaria "con riferimento alle indagine relative all'omicidio Mattarella" davanti a Grasso, Costa prospetta a Pascucci.. la necessità del controllo di ditte invischiate in attività illecite tra cui quelle

di Spatola Rosario. Non viene fatta, dice Pascucci, alcuna precisa puntualizzazione in quanto Costa gli dice che le specificazioni le avrebbe fatte successivamente Grasso, vedete anche il rispetto dell'autonomia. Pascucci constata che sulle stesse ditte sta indagando anche la Questura il capo della mobile De Luca gli chiede la collaborazione di sei sottoufficiali, Grasso intanto effettua alcune perquisizioni presso varie ditte, Pascucci in dibattimento. Questi passaggi collimano perfettamente con quanto detto da Immordino sia al Consiglio Superiore della Magistratura che in dibattimento, ha detto Immordino al Consiglio Superiore della Magistratura: - in quel momento si facevano le indagini per Mattarella e ci fu il caso di Spatola, lì ci fu l'impegno massimo specialmente per il lato finanziario, bancario etc. e vennero fuori altri collegamenti con impresari vari, insomma ci furono indagini attive-, dice Immordino e in dibattimento ha aggiunto cose assai interessanti, assai interessanti, sentiamolo: - Nel rapporto dei 55 noi svolgemmo delle indagini che però necessariamente furono limitate all'aspetto societario, avvertimmo anche la necessità di indagini finanziarie e bancarie ed urtammo contro un muro, ritenemmo necessario quindi parlarne all'autorità giudiziaria. Il dr. Costa al quale ne parlammo era ben consapevole del problema e ne intuiva l'esatta portata – la portata è la capacità del proiettile di arrivare a destinazione signor Presidente – e ne intuiva la esatta portata così come del resto il nostro funzionario dr. Boris Giuliano che forse proprio per questo venne ucciso – .. La Finanza fin dove poté arrivare, dice Immordino, arrivò e dopo attendemmo l'impulso dell'autorità giudiziaria... Immordino aveva detto al Consiglio superiore: - a proposito mi venne spesso qualche perplessità, questi rapporti morivano lungo l'iter giudiziario da qui la visita a Costa, i colloqui sulle due fronde interne alla Questura e al palazzo di giustizia, la necessità del fronte unico con lui e con Chinnici - Ma ecco la novità Costa, l'impulso dell'autorità giudiziaria a dare un pugno a quel muro e a sfondarlo viene, cosa che nessun altro procuratore prima aveva fatto, viene preciso, autorevole, paziente ma senza nulla concedere alla necessità di raggiungere in tempi ragionevoli l'obiettivo. Infatti... l'11 febbraio Costa, è sempre lui in persona.. riconvoca Pascucci .. alla presenza di Grasso rispetto dell'autonomia. Si concorda.. sulla necessità che date indagini bancarie e similari fossero richieste direttamente da Grasso e affidate alla Guardia di Finanza, perché la Guardia di Finanza ha bisogno della cuspide dell'autorità giudiziaria per poter penetrare il muro e sfondarlo.

... Pascucci, ed è questo l'essenziale, capisce che Grasso sostituito non è solo, questo è il dato saliente, che quella è la volontà innanzitutto del capo della Procura e che gli ordini che gli verranno dal sostituto scendono per li rami. E certo questo via vai per la stanza del Procuratore, di quel Procuratore, di personaggi come il Questore il Comandante del Nucleo di polizia tributaria, Grasso che ha l'inchiesta Mattarella, forse Chinnici con il quale alcuni incontri avvenivano anche nell'ascensore bloccato tra piano e piano, non deve essere sfuggito ai molti che nel Palazzo vivono di pettegolezzo ed anche a qualcuno che quei pettegolezzi sapeva ben decifrare per conto degli ambienti politico-criminali, e coglieva tutta la estrema pericolosità di questo via vai, di quanto stava accadendo. Non vi è altra spiegazione infatti a un episodio ben preciso, l'episodio della minaccia.. alla moglie del colonnello Pascucci.

... Una voce alle spalle, per strada, una persona che le intima di non voltarsi e dice: signora raccomandi al comandante di non approfondire troppo le indagini in corso.

... Le indagini in corso, almeno quelle di rilievo erano, come ha detto l'ufficiale della Guardia di Finanza, quelle demandate fin dall'ottobre '79 da Costa sulle sei ditte

... vi è un particolare impressionante e rivelatore insieme in questa minaccia badate bene chi minacciava la moglie del colonnello Pascucci a quel modo, con quelle parole aveva, sebbene con opposte intenzioni, la stessa vivissima preoccupazione di Costa: l'approfondimento delle indagini.

... ma Pascucci che è un ufficiale tutto di un pezzo non disarmò .. e infatti a marzo, il 21 marzo la Guardia di Finanza malgrado le minacce, inoltra un primo rapporto con cui denuncia per concorso in interesse privato, in atti d'ufficio Pietro Lorello, Vincenzo Spatola, Giuseppe Giordano e Giovanni Schemmari in relazione alla costruzione di una palestra ipsia. Chi erano questi signori ?



Pietro Lorello era assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo

...Vincenzo Spatola l'altro denunciato è esattamente il mafioso che viene catturato il 9 ottobre '79 mentre va dall'avvocato Guzzi a recapitare una delle lettere del sequestrato Michele Sindona, lettere che, come abbiamo già notato, erano intese a minacciare e ricattare settori politici ed economici da cui ci si aspetta sostanziosi interventi di pubblico denaro.

... Gli altri erano personaggi minori di questo rapporto denuncia, funzionari del Comune di Palermo.

Maggio, giugno '80 sono i mesi.. sono i mesi in cui dalla Questura arriva il ciclone del rapporto Immordino

... e dei problemi che ne seguirono, è chiaro che questa iniziativa ha gettato un bel po' di scompiglio sul percorso metodico e silenzioso di Costa. Immordino e la Questura vanno avanti con la fanfara dei giornali.. Costa li sostiene anche se questo gli crea una marea di problemi perché lui indagava secondo il suo metodo, in silenzio, avendo già convocato Pascucci e in silenzio chi lo seguiva aveva minacciato Pascucci

... Si è perso forse del tempo dunque e altro tempo si perde nell'aspettare inutilmente l'esito delle indagini che sullo stesso filone stava eseguendo, come sappiamo, anche la Questura. Dice infatti Grasso al pubblico ministero di Catania: - dopo avere esaurito tutte le possibili indagini a mezzo della Questura e dei Carabinieri nei confronti delle ditte in questione – vedete hanno compulsato quei due settori lì – con il dr. Costa concordammo di affidare alla Guardia di Finanza specifici accertamenti sulle medesime ditte e sul loro movimento di capitali. Sul loro movimento di capitali, dichiarazione che collima con quella resa dalla signora Rita Bartoli Costa il 21 aprile '83 al giudice istruttore dalla quale apprendiamo particolari di grande interesse: - mio marito era di solito riservato – e l'abbiamo visto – riservato riguardo alla sua attività d'ufficio tanto che posso dire che in 36 anni di vita coniugale mai mi aveva parlato di affari di ufficio ... mi rimase perciò molto impresso quanto egli mi disse in un giorno della prima quindicina di luglio ..tanto più che non eravamo soli ma vi era anche la presenza di un cugino di mio marito, Aldo Costa giornalista de L'Ora

... Mio marito mi disse precisamente che aveva chiesto ripetutamente alla polizia un rapporto relativo ai sei appalti per la costruzione di scuole e sulle sei società che si erano aggiudicate gli stessi ai fini di conoscere chi stesse dietro il paravento di queste società – aggiunse che qualcuno le aveva fatto il nome di Ciancimino ma come indicazione di massima.

Io gli chiesi perché non sollecitasse la risposta

... mio marito rispose .. che se avesse insistito correva il rischio di avere una risposta fuorviante e che aveva invece pensato di rivolgersi alla Guardia di Finanza e precisamente al colonnello Pascucci di cui aveva stima e fiducia -.

... Vi era dunque qualcuno in Questura non certo Immordino .. che andava sabotando le inchieste più delicate, parola del Procuratore, e questo qualcuno aveva forse qualche corrispondente più in alto presso gli uffici del Ministero tanto da far temere al Procuratore Costa che, che certo sulla istituzione non aveva sospetti pregiudiziali, che il pericolo se avesse insistito di indagine e risposte depistanti era un pericolo reale

... Siamo dunque a luglio, Costa ha chiaro il quadro delle inerzie e delle possibili manovre che si preparano per impedirgli di approfondire quelle indagini.

... Riconvoca allora l'uomo, Costa, l'uomo di cui si fida, il colonnello Pascucci e lo fa anche questa volta con una telefonata personale.. ed una convocazione di pomeriggio in un Palazzo di giustizia che il 14 luglio a Palermo possiamo immaginare pressoché deserto

...E lì nella stanza del Procuratore, Pascucci ci dice che egli insistette.. sulla necessità, non opportunità, necessità di – approfondire le indagini -, quelle indagini che sappiamo; ancora Pascucci – di entrare in profondo anche se i tempi non sarebbero potuti essere brevi – Pascucci al pubblico ministero di Catania.

... Anche nel diligente promemoria del colonnello Pizzuti del 26 aprile '81 si accenna alla volontà del

dr. Costa di svolgere approfonditi accertamenti in proposito e Pascucci quel giorno stesso passa nella stanza del dr. Grasso che redige il verbale delle tre paginette con le precise, precise direttive di indagine della Procura della Repubblica. Quali sono in sintesi queste direttive ?

... si chiedono approfonditi accertamenti.. sui seguenti punti: primo struttura della società, organi sociali, capitale sociale, azionariato e simili cioè le notizie ufficiali desumibili dagli atti che vengono depositati obbligatoriamente alla Camera di commercio, alla cancelleria commerciale etc.; 2 – i soci occulti, occulti! 3 – le attività delle imprese nell'ultimo triennio, l'ultimo triennio è il triennio di Sindona e di tutte le manovre e della P2.. con specifico riferimento agli appalti di tutti gli enti pubblici, statali, comunali e regionali; 4 – in particolare la vicenda dell'appalto delle sei scuole che sono il punto di partenza sulla quale aveva indagato l'ispettore regionale Mignosi per conto di Mattarella; 5 – i collegamenti ed inserimenti in un contesto delinquenziale a sfondo mafioso sul quale abbia potuto incidere l'azione ispettiva disposta dal Mattarella.

Ma la cosa più importante di questo verbale sta al fondo ed è l'autorità, che è anche precisa indicazione, di cui la Procura riveste l'azione della polizia giudiziaria, la cuspide, dandole facoltà di esaminare la corrispondenza e tutti gli atti e documenti in possesso di tutti gli istituti bancari sia pubblici che privati nell'arco dell'ultimo triennio, in relazione a rapporti di qualsiasi natura intercorsi tra i suddetti istituti e i legali rappresentanti delle più volte citate imprese, ma anche quelli che ci stanno dietro, i nomi propri i loro familiari etc.

... ed è una strada pericolosa, quanto pericolosa ! lo sa anche Pascucci questo, non solo per la minaccia che ha già ricevuto esplicita e precisa e lo sa tanto che non mette al corrente di quel mandato neanche i suoi collaboratori, almeno in un primo momento, e dirama i messaggi ai comandi esterni – senza precisarne i motivi

... non ne parla ai collaboratori in un primo momento,

... incarico da ritenersi riservato a lui, al dr. Costa e al pubblico ministero Grasso e al massimo alla segretaria dattilografa di quest'ultimo – da qui la notevole sorpresa, sorpreso ed amareggiato, dirà in dibattimento, perché già l'indomani, all'indomani dell'uccisione di Costa la stampa riportava quella notizia di quelle indagini di cui egli conosceva la estrema pericolosità...

... Falcone la stessa sera dell'omicidio Costa nell'ambito delle possibili ipotesi sul movente di quell'attentato ha un collegamento preciso ed è relazionato da un giudice, Guarino, che poi è quello se non mi sbaglio che si interessa delle prime indagini, quelle urgenti a Costa, nell'ambito di queste possibili ipotesi sul movente di quell'attentato Falcone ebbe a dirgli, sono termini testuali, che quella indagine aveva una vastità, sentite, che poteva coinvolgere anche operazioni estranee al processo dei 55.

... Costa capisce bene che sta camminando sull'orlo di un precipizio, non è un incosciente come non lo era Mattarella e che occorre far presto in una lotta contro il tempo per acquisire risultati che consentano di vibrare un colpo grosso ai centri nevralgici della bestia prima che questa si scateni.

Abbiamo già detto le ragioni del particolare valore da attribuire alle dichiarazioni della signora Rita Bartoli Costa. Il primo accenno della signora Rita in proposito è al pubblico ministero di Catania a chiusura del brevissimo verbale, sei righe, del 29 ottobre '80.

... - Segnalo che mio marito si mostrava in attesa di accertamenti attinenti all'istruttoria dell'omicidio Mattarella -. Ma già il 13 marzo successivo di fronte allo stesso inquirente aggiunge specificazioni di eccezionale rilievo

... - come ho riferito in precedenti occasioni le confermo che mio marito di solito molto riservato, in epoca successiva all'episodio della convalida dell'arresto .. dell'arresto delle persone denunciate dalla Questura per associazione per delinquere, conversando in famiglia si mostrava ansioso .. di avere risposta ad una richiesta di accertamenti ... bancari, non ricordo se questi erano stati da lui chiesti alla Guardia di Finanza e se in riferimento a detto processo o al processo per la morte del presidente Mattarella anzi, anzi posso precisare che di tali accertamenti mio marito parlò con riferimento, sì, sì ai

sei appalti bloccati dal presidente Mattarella -.

... A domanda risponde: - ritengo che la richiesta sia stata fatta al colonnello Pascucci , è da tener presente per quanto possa valere che tali accertamenti vennero richiesti nel luglio - e conclude –ritengo che dovrebbe seguirsi anche la pista che si ricollega con i detti appalti. –

Sentiamola ancora davanti al giudice istruttore nel verbale di cui abbiamo riportato già una parte – dopo una decina di giorni chiesi a mio marito se avesse.. ricevuto il rapporto richiesto al colonnello Pascucci. Mio marito rispose che ancora era troppo presto.–

Il giorno 6 agosto '80..e cioè il giorno del delitto domandai nuovamente a mio marito se avesse ricevuto il rapporto in questione ..mio marito mi rispose testualmente penso,ritengo che lo troverò al ritorno da Vulcano.

... come lei sa mio marito a Vulcano non è nemmeno andato.-

... Ma la storia delle indagini che non si voleva che si facessero non finisce qui, sarebbe finita qui, vi prego di riflettere su questo, spento Costa, se fosse stata una ripicca non avremmo più avuto storia su queste indagini, non ne avremmo avuta, è morto, una ripicca, una vendetta abbiamo saldato il conto sulle convalide dei 55. Eh no vedete la storia su quelle indagini continua, continua e questo significa sulla base logica che Costa non è stato ucciso per la convalida dei 55 fermi; sarebbe finita qui come vorrebbe far crederci quel sant'uomo di Buscetta; ma non è così e infatti si succedono altri avvenimenti che ci aiutano a comprendere il tutto.

... Allora tra il 14 e il 29 agosto, Costa è già morto, Pascucci attiva le indagini bancarie direttamente su tutto il territorio nazionale, risulta agli atti, interessandovi il Nucleo centrale tutti i Nuclei regionali e tutti i gruppi provinciali della Guardia di Finanza, non della Sicilia, d'Italia. Poi le attiva anche sulla piazza di Palermo, promemoria Pizzuti, il che fa capire diverse cose. Primo che in un primo tempo Pascucci aveva iniziato da se con tutto il riserbo possibile.. ci aveva dato sotto proprio con quelle indagini di cui egli conosceva tutto il tremendo significato. Seconda cosa, che quelle indagini come Costa le aveva concepite riguardavano innanzitutto il livello nazionale dove per primi si dirigono i telex di Pascucci e poi Palermo. Quante cose possono dire le carte se le si vuole ascoltare.

E Pascucci, Pascucci che fine fa Pascucci ? Per fortuna è vivo ma un mese dopo è costretto a far valigie, il comando generale dell'Arma retto all'epoca dal generale Orazio Giannini, poi risultato iscritto alla loggia massonica P2 è succeduto per suo conto al generale Giudice anch'esso del pio sodalizio al pari di Sindona, di Miceli Crimi e di tanti altri illustri patrioti gli dà - tempestiva comunicazione telefonica - che è stato trasferito a Bari, telefonica... vi fui costretto perché se volevo diventare generale.. nel partire lascia al suo successore il colonnello Mola un promemoria che come pure ha detto chiaramente si riferiva a che cosa ? anche alle indagini demandate dal dr. Costa e dal giudice Grasso,

.... Arriviamo a novembre, non ci sono più né Costa né Pascucci entrambi allontanati in diverso modo dalle indagini abbiamo visto; la Procura eretta ad interem è dall'eterno aggiunto Martorana, è rimasto in campo il dr. Grasso che a novembre ci riprova, poveretto, convoca il colonnello Mola, risulta dal rapporto dal promemoria Pizzuto, nuovo comandante del Nucleo della polizia tributaria di Palermo, ma Grasso non è Costa e Mola non è Pascucci ed ecco che a comparire è un subordinato,

.. il capitano D'Auria che non è neanche l'affidatario del rapporto che è il capitano Aloï.. il magistrato piuttosto desolato evidentemente decide di formalizzare il processo, cioè di passarlo al giudice istruttore e lo comunica al suo interlocutore.

Dicembre '80, gennaio '81 prontamente la Guardia di Finanza fa l'altra mossa e passa l'incarico dal capitano Aloï al tenente Moscuza con il compito, così si precisa, tutto archivistico di riordinare il materiale in arrivo dagli istituti bancari, perché arrivava su quell'impulso di Pascucci questo materiale, lo vedremo dopo, se ne occuperà Chinnici e morirà anche lui: chi tocca muore, in arrivo dagli istituti bancari e prendere contatti con il magistrato. E a gennaio il tenentino diligentemente si presenta al dr. Grasso che subito lo manda dal dr. Chinnici il quale stando al promemoria Pizzuti gli ordina di

rimanere in attesa sollecitandogli nel contempo questioni diverse da quelle in trattazione. La Guardia di Finanza al 16 gennaio '81 annota la sospensione delle indagini, sospensione delle indagini sull'omicidio Mattarella ! cosa è accaduto ? Chinnici non è uno sciocco ha capito subito il significato di quei colpi esplosi in via Cavour, altro che ripicca del bamboccio Inzerillo, e ha potuto constatare che l'inchiesta della Guardia di Finanza è stata brutalmente degradata dalla prima fase, nella quale Costa aveva voluto ed ottenuto la centralizzazione delle indagini nelle mani del comandante del Nucleo a quella archivistica del tenentino Moscuza. Da persona prudente, che valuta anche lui le forze in campo, prende tempo aspettando l'arrivo del nuovo Procuratore capo con il quale concertare una ripresa di iniziativa su quello che egli sa essere il punto focale non più del solo delitto Mattarella ma anche dell'omicidio del suo collega ed amico Costa. E infatti nominano Paino e questi nella visita di cortesia del generale Vitali, quante cose ci ha detto questo promemoria Pizzuti, comandante generale Vitali comandante di zona della Guardia di Finanza il 27 gennaio '81 gli, testuale, sollecita lo sviluppo delle indagini affidate dal suo predecessore dr. Costa

... Il sollecito sembra avere effetto perché il giorno successivo 28 gennaio il colonnello Mola in persona si reca a conferire con Paino e con Chinnici

... Il 29 gennaio, il giorno dopo come si apprende sempre dal promemoria Pizzuti il colonnello comandante, bellissime queste parole ordina al capitano D'Auria di non trascurare la pratica e capolavoro di ipocrisia, tenersi pronto per le richieste del magistrato.

... Ma quale fosse la reale attenzione che il Mola dedicava a quella pratica così scottante lo apprendiamo dalle sue stesse parole in dibattimento, egli ha detto: - Quanto al contenuto delle indagini affidate al colonnello Pascucci io non ho avuto una conoscenza precisa e dettagliata e neanche del fatto che tale indagine trovasse un suo momento unitario e qualificante in quelle relative all'omicidio di Piersanti Mattarella... aveva il promemoria Pascucci, che gli aveva lasciato Pascucci per dire io me ne vado... ecco queste sono le attività che sono in corso

... io non ho precisa memoria nella sua fisicità del documento o meglio del provvedimento col quale il dr. Grasso conferì preciso incarico al mio predecessore colonnello Pascucci, non escludo di aver preso in visione tale documento, anzi è normale che l'abbia fatto anche se adesso non ho precisa memoria del suo contenuto

... Di lì a pochi giorni precisamente l'1 febbraio '81 anche Mola viene trasferito. Alla domanda del Presidente di questa Corte circa possibili collegamenti tra il trasferimento del Pascucci e l'intento di lasciar cadere quelle indagini sdegnato Mola risponde: - lo escludo particolarmente

... anche se come ha dovuto precisare il suo trasferimento non era stato desiderato ma serenamente accettato ed era avvenuto senza che egli fosse stato interpellato, con brevissimo preavviso, allora si usava così da parte del comando generale-

Contestato a nostra domanda che il suo successore colonnello Pizzuti aveva fatto intendere nella sua deposizione istruttoria che almeno il suo avvicendamento con Mola era avvenuto all'improvviso, tanto che non c'era stato neanche il tempo per le vere e proprie consegne e che quindi questi meccanismi di trasferimento qualche pecca dovevano pure averla, il teste prima è andato in collera poi, quando ha capito che non si trattava di insinuazioni della difesa di parte civile bensì di precise affermazioni del suo collega di corpo, ha dovuto dire: - non riesco a spiegarmi le ragioni per cui il mio collega abbia reso dichiarazioni simili, tali dichiarazioni, ma escludo che esse siano rispondenti al vero - cioè ha dato del bugiardo al colonnello oggi generale Pizzuti. Ed ha continuato ribadendo che certamente le consegne erano avvenute anch'esse secondo regolamento, è un uomo di regolamento questo, mediamente in una giornata è che senz'altro egli aveva avuto modo di rendere dotto il Pizzuti anche dello stato delle indagini relative all'omicidio Mattarella che per la verità poco prima aveva detto che non conosceva per niente insomma non sapeva neanche che quel fascicolo si riferisse a Mattarella.

... La deposizione di Pizzuti ..inizia innanzi tutto dicendo di avere appreso da voci raccolte che il colonnello Pascucci fu indotto a trasferirsi in altra sede per minacce da parte della mafia rivolte alla di

lui moglie; ora noi sappiamo il preciso tenore di queste minacce che non erano rivolte alla moglie di Pascucci bensì a Pascucci stesso attraverso il punto sensibile della moglie e sappiamo anche che quelle minacce risalivano a marzo aprile dell'80, attenzione, mentre il trasferimento è di 6 mesi dopo e anche qui fatto senza preavviso ed in quel lasso di tempo Pascucci non solo non si era fermato con le indagini ma le aveva approfondite così come richiesto insistentemente dal Procuratore Costa

... Il Presidente di questa Corte ha poi insistito per chiarire al meglio questi delicatissimi risvolti della vicenda e ha domandato al teste di indicare.. ove le conosca.. le ragioni ufficiali del trasferimento del colonnello Pascucci;.. Pizzuti ha risposto alla domanda per implicito signor Presidente parlando cioè del suo trasferimento.

... E qual'erano queste ragioni del suo trasferimento leggiamole: - Io sono stato trasferito in maniera del tutto insolita, da un momento all'altro, dal comando di Nucleo polizia tributaria di Firenze a Palermo per ordine delle P2 di Licio Gelli -

... Il Presidente giustamente rimane un po' insomma gli chiede dopo poco gli chiede ragione: - insomma mi specifichi un'affermazione di questo genere - lui continua - le consegna da parte del colonnello Mola - con buona pace di Mola - che comandava il Nucleo di polizia tributaria di Palermo avvennero in mezz'ora e non ho avuto nemmeno il tempo di chiedergli alcunché tra cui notizie sul precedente trasferimento di Pascucci che io conoscevo personalmente in quanto mio compagno di corso... quanto sopra detto circa l'ingerenza della P2 nel mio trasferimento posso motivarlo in relazione al fatto che la P2 di Licio Gelli aveva in Arezzo la sua sede operativa e che il comandante generale della Guardia di Finanza generale Giannini risultò poi essere un'aderente a tale loggia massonica; probabilmente avevo messo le mani su qualche cosa che non andava toccato -

-... Il generale Giannini mi telefonò direttamente ..anche ciò è insolito dicendomi che dovevo andare via da Firenze e proponendomi di andare alla Criminalpol di Roma ... o a dirigere il Nucleo di polizia tributaria di Palermo. ... pur non competendomi tale destinazione in quanto io ero al mio terzo comando di legione mentre di solito a Palermo si mandano dei colonnelli..al loro primo incarico a Palermo, optai per Palermo intendendo restare nell'ambito della Guardia di Finanza ...il passaggio di consegna tra Mola e me avvenne come ho detto in mezz'ora, mi limitai a firmare il registro delle comunicazioni riservate e ritirare le chiavi della cassaforte, per il resto mi disse il Mola te la vedrai con l'aiutante maggiore del quale non ricordo il nome -.

Domandato risponde - il colonnello Mola non mi ha minimamente accennato alle indagini giudiziarie in corso e alla attività demandata alla Guardia di Finanza. Faccio presente che solo da notizie attinte dai miei dipendenti nonché dagli atti d'ufficio, appresi delle indagini delicate e particolari in corso e tra esse quelle relative all'appalto di sei scuole collegate all'omicidio Mattarella. Ricordo che i miei dipendenti brancolavano nel buio - ci ritorneremo fra un momento - non essendo riusciti ad acquisire elementi utili ...Debbo però far presente ...che c'era una situazione alquanto insolita in questo comando ...mentre normalmente in un Nucleo di polizia tributaria vi sono diversi ufficiali superiori quali tenenti e colonnelli, nel Nucleo di Palermo trovai ufficiali giovanissimi il più anziano dei quali era il maggiore Tramet -

... Spiega poi che, e c'era l'indagine più importante d'Italia, spiega poi che in mancanza di indicazioni dal suo predecessore sui più importanti filoni di indagine egli si era messo in diretto contatto e collaborazione con il dr. Falcone, perché non sa a chi riferirsi, e con altri sostituti quale il dr. Sciacchitano svolgendo con loro articolatissime indagini, ed è vero, anche a mezzo di reiterate rogatorie all'estero e principalmente in Belgio dove c'era un pentito sia sul caso Sindona che sul riciclaggio dei narco-dollari che è un'altra cosa. Aveva inoltre accertato che tra i vari soggetti indagati una posizione di preminenza aveva lo Spatola Rosario. A questo punto il signor Presidente poneva questa domanda della difesa di parte civile: - domandansi se a lui generale Pizzuto, risulta che la Guardia di Finanza all'epoca dei fatti in trattazione sia stata richiesta ed abbia dispiegato la sua attività investigativa soltanto o prevalentemente sulle questioni relative al riciclaggio del denaro proveniente

dal traffico di droga o anche sulle connessioni di interessi occulti tra le società inquisite per il processo Mattarella ed ambienti amministrativi, politici e finanziari; oppure se questo secondo ramo di indagine venne assunto e condotto personalmente dal consigliere Chinnici .

Ecco la risposta – Non mi consta che in effetti la Guardia di Finanza si sia occupata particolarmente del troncone di indagini relative ai rapporti societari, ai collegamenti tra i vari soci e le società con ambienti retrostanti. Noi ci siamo limitati a seguire le direttive dei magistrati ... non ho un'articolata conoscenza del provvedimento con il quale lo stesso d'intesa con il procuratore Costa ebbe a dare precise indicazioni sull'omicidio Mattarella e l'appalto delle sei scuole al colonnello Pascucci -. Mola non gliene aveva parlato gli aveva dato le chiavi della cassaforte vai per il resto te la vedi col... questo è quanto ha detto Pizzuti e questa è la realtà dei fatti, una realtà che collima con ciò che sappiamo da altre fonti, non è solo Pizzuti e infatti, poiché Paino e dietro di lui ovviamente Chinnici insisteva su quelle indagini, il 9 febbraio '81 ne aveva riparlato al generale Vitali, Paino, proprio quelle indagini quelle di Costa, quelle di Costa in relazione all'omicidio Mattarella, Paino ci ritorna. Veniva confezionato, confezionato il rapporto 28 marzo '81 che è quello che avete in atti

... esso è la riprova documentale che le indagini commissionate da Costa non furono mai fatte. Tutto il lavoro si è fermato al primo punto quello della struttura illegale delle imprese sulla base degli atti della cancelleria commerciale della Camera di Commercio; ma vi sono anche alcuni fogli interessanti in questo rapporto per il discorso che stiamo svolgendo, intendiamo riferirci alle risposte che le banche avevano cominciato a fare pervenire, ai fonogrammi di Pascucci, risposte zeppe di numeri di conto corrente, di mutui, di garanzie etc. atti che fanno intravedere quale sviluppo potessero avere quelle indagini e non hanno avuto. Del resto lo dice con innocenza quasi disarmante il tenente Silvio Montonati l'ultimo tenentino inviato a Chinnici che non voleva capire Chinnici l'antifona e non disarmava, dice il tenente Montonati – il genere di – interrogato da questa Corte – il genere di indagini che io ho svolto in relazione al mandato conferito dal dr. Grasso al colonnello Pascucci attenero principalmente a riscontri cartolari documentali volti ad accertare l'effettiva titolarità di dette imprese delle quali non ricordo i nomi. Tali indagini comportarono l'acquisizione di atti presso gli enti pubblici e in quegli uffici pubblici quali il Comune, la Camera di Commercio – bravo – la cancelleria commerciale del tribunale e così via – benissimo – in taluni casi ci limitammo a prendere in visione tali atti, utilizzammo anche dei dati dell'anagrafe tributaria a loro informazione – ottimo. Richiesto al teste se è in condizione di fornire precise notizie sull'esito delle indagini riguardanti l'appalto delle sei scuole, cioè in relazione all'omicidio Mattarella risponde – Ricordo che la nostra indagine ci portò al disegno di una mappa di tante società e ditte in ordine ad alcune delle quali accertammo se erano state invitate alla gara d'appalto, cioè con gli atti del Comune, se avendo presentato domanda non avevano poi dato corso alla presentazione di un progetto e perché; se avevano subito delle pressioni volte ad impedire la presentazione dei progetti e con riferimento ad altre se erano collegate alle ditte che avevano ricevuto gli appalti. Il risultato di tali indagini - dice il tenente Montonati – formò oggetto di un rapporto sottoposto alla autorità giudiziaria – ed è il rapporto del 28 marzo '81 di cui abbiamo testè parlato – Di lì a poco – conclude Montonati – la mia collaborazione con il dr. Chinnici finì -. Chinnici non volle umiliarlo, avendo ben capito il perché di quel minuetto di finanziari con progressiva e quasi irridente degradazione delle indagini, reagisce a modo suo, licenzia il buon Montonati e le indagini le fa lui.

Ed è questo l'altro passaggio essenziale, l'altro punto chiave per capire come sono andate realmente le cose e perché siano stati assassinati uomini come Mattarella, Costa, Chinnici e forse altri. Sentiamo le parole che Chinnici dice al Consiglio Superiore della Magistratura il 25 febbraio '82

... Pare che Costa avesse già chiesto un rapporto informativo dopo l'omicidio Mattarella proprio per quei famosi appalti gli domanda un consigliere e Chinnici – C'è la missiva in atti perché del processo mi occupo io – vedete com'è preciso,- più che rapporto informativo lui si rivolse alla Guardia di Finanza per chiedere un indagine molto approfondita sugli appalti.

... Dove Costa venne allo scoperto fu quando andando in contrario avviso dei sostituti convalidò quegli arresti.- La risposta incuriosisce i membri del Consiglio che più in là ritornano sulla questione e uno di loro domanda – Io volevo ritornare su un aspetto che abbiamo toccato, quella richiesta fatta da Costa sugli appalti, le voci riferirebbero di una richiesta fatta da Costa successivamente all'omicidio Mattarella, ma non molto tempo dopo innanzitutto alla Questura, successivamente alla Guardia di Finanza e da parte di Costa ci sarebbe stata una certa difficoltà ad avere con sollecitudine una risposta -

...- voglio dire di questi accertamenti – domanda il Consigliere – sollecitati da Costa ai vari funzionari che si accavallavano perché alcuni magari poi cambiavano ufficio, si trovavano o andavano fuori Palermo e così via e l'ultima, una delle ultime sollecitazioni di Costa all'ufficiale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza sarebbe stato poco prima della uccisione, gli domanda il consigliere, risposta – di una richiesta fatta alla Questura non ho ricordi, invece ho ricordi precisi perché l'ho vista e poi l'ho ripresa io questa indagine – e poi l'ho ripresa io questa indagine – ed è agli atti -. Ed è una richiesta ben precisa formulata ad un ufficiale di Guardia di Finanza assunto a verbale nel corso del quale si dice – l'ufficio che ha mandato al colonnello o al tenente colonnello di procedere ai seguenti accertamenti specificati:... loro si sono giustificati per il ritardo di fatti stanno ultimando, ancora non hanno ultimato le indagini.. già hanno acquisito tutto il materiale necessario sono quintali e quintali di carte –

... noi non le abbiamo viste queste carte, le avete voi viste ? sono in questo processo? c'è un armadio che noi non conosciamo ? no signor Presidente e poi sono le carte per cui sono morti tre uomini: Mattarella, Costa e Chinnici. Domanda – fu fatta dal colonnello Pascucci questa ? - - si si Pascucci. Dopo la morte di Costa venne a trovarmi non ricordo quale ufficiale per dire guardi noi abbiamo questa richiesta,.. se noi dobbiamo acquisire migliaia e migliaia di conto correnti, di assegni di conto correnti a noi ci vuole un anno, lei cosa ci dice ? io risposi intanto di fornire bene una parte cioè le schede attraverso le quali si possano vedere i movimenti ed eventualmente i libretti a risparmio; questo è quello che so io e che mi risulta-

- Pascucci poi rimase lì a Palermo ? –

- No Pascucci fu trasferito subito dopo, ma fu trasferito anche il generale che comandava la legione della Guardia di Finanza –

- e il successore di Pascucci ? –

- il successore di Pascucci è un ottimo ufficiale, è il colonnello Elio Pizzuti che comanda il Nucleo di polizia tributaria investigativa ed è stato il braccio destro di Falcone in tutte queste grosse indagini -.

Ma Falcone non aveva quella, ce l'aveva Chinnici, Falcone aveva l'altro troncone quello dei 55

... Il colonnello Elio Pizzuti è un valoroso ufficiale dice Chinnici impegnatissimo ed è stato con Falcone in Belgio, nell'Italia continentale, ha fatto un lavoro veramente encomiabile; ma c'è anche un ufficiale Mola gli domandano, il colonnello Mola era sì il comandante della legione ma fu trasferito è rimasto solo pochi mesi; e cambiò tutta la guarnigione compreso il generale? cambiò tutto. Si disse qualche cosa gli domandano, su questo cambio della guardia al completo insomma – a livello di diceria come voci, non so da che parte non si voleva che si facessero queste approfondite indagini bancarie, ma noi malgrado tutto le abbiamo fatte -

...- le avete fatte con l'ausilio della Finanza ? insiste - io le ho fatte senza l'ausilio della Guardia di Finanza perché le ho fatte direttamente. Falcone è stato molto, molto aiutato dalla Guardia di Finanza io in minima, in minima parte perché le ho fatte personalmente acquisendo io tutta la documentazione che mi occorreva, facendo venire nel mio ufficio il direttore di banca con la documentazione che mi occorreva, ho fatto a volte sequestro a volte ordine di esibizione -.

... Ma anche a Chinnici come a Costa non si dette tempo, fu fermato il 29 luglio dell'83 quando ormai era arrivato al punto. Chi tocca muore aveva detto Immordino, non era una profezia era una triste consapevolezza. Poi le indagini passarono a Falcone che come ha detto il povero Chinnici era molto, molto aiutato dalla Guardia di Finanza. Le ha fatte lui queste indagini, le ha fatte Grasso cui pure

spettava con preciso obbligo di controllare che le direttive da lui firmate del 14 luglio '80 fossero portate a compimento ? sentiamo – Grasso è apparso tutto preoccupato di rivendicare a sè l'iniziativa delle indagini stesse per sminuire il ruolo di Costa di cui ha detto di non essersi accorto che aveva innovato alcunché; forse non si è accorto neanche che è stato assassinato, certamente non si è chiesto perché. Non sapeva che già dagli atti ci risultava in modo inoppugnabile sia il ruolo di Costa sia il suo ruolo, ma quel che è peggio non ha riflettuto sul fatto che rivendicando a sè l'idea delle indagini se ne accollava con più forza la responsabilità della mancata effettuazione-. Richiesto di che fine avessero fatto, prima parla di rapporti della polizia e dei carabinieri che non c'entrano nulla con l'incarico del 14 luglio, poi è costretto ad ammettere che un rapporto completo in risposta a tutte le indagini conferite al colonnello Pascucci a lui non è stato mai trasmesso né ne ha mai avuto conoscenza.

Falcone sulla stessa domanda ha opposto un no comment, trincerandosi dietro il segreto istruttorio del processo Mattarelle di cui era allora.. in corso di redazione la requisitoria. Abbiamo quindi atteso rispettosi e, perché no, fiduciosi la lettura di quell'atto per vedere se almeno qualche fascio di luce fosse stato gettato nel buio micidiale che aveva annientato uomini coraggiosi e cari alla nostra memoria. Ci dispiace, ci dispiace molto doverlo dire qui oggi pubblicamente ma quelle indagini dopo Chinnici non le ha fatte più nessuno.

... nessuno ha più continuato il lavoro di Costa e Chinnici, nessuno ha esaminato i quintali e quintali di carte ...Nessuno ha indagato su quelle carte, tutta la rumorosa schiera dei successori di Costa e Chinnici si è ben guardata dal mettere le mani sui fili ad alta tensione che da quelle carte evidentemente si dipanavano. Sono andate avanti le inchieste sulla guerra di mafia, sul riciclaggio dei dollari ricavati da alcune partite di droga, sulle raffinerie, le stanze degli orrori

... Sono stati colpiti personaggi del potere politico ed economico locale la cui pericolosità nessuno vuole ora sottovalutare, ma erano personaggi già troppo chiacchierati entrati nel mirino della commissione antimafia e di mille inchieste.

... Nel nostro caso chi può seriamente dubitare che la cosca mafiosa che ha inseguito l'omicidio sia quella degli Inzerillo, Spatola, Gambino e Di Maggio e quindi è ben credibile Buscetta quando ci riferisce, per averlo appreso direttamente dagli interessati, che fu da quella sponda che partì il comando omicida, era la grande cosca imperante, non reggente, imperante in quel momento; e può anche darsi che tra di loro i soci della Inzerillo, Spatola, Gambino e company vi fosse chi come Bontade pensava che quella fosse una decisione sbagliata alla quale comunque non ci si poteva opporre tanto che il delitto fu commesso e non dette luogo a scontri tra i vari componenti della holding mafiosa,

... Ed è altrettanto evidente che nell'uccidere Costa qualcuno di quella masnada si sarà preso pure una soddisfazione personale per via degli incarceramenti di maggio che qualche problema certamente avevano creato, ma se fosse stato solo per questo sarebbe stato una pura scempiaggine uccidere il procuratore della Repubblica di Palermo sia perché la prevedibile reazione delle forze di polizia e degli altri poteri dello Stato, almeno nell'immediato, sarebbe stata violentissima e la mafia quella bassa, quella bassa teme molto queste situazioni turbolente che travagliano la regolarità dei suoi traffici

... quindi Buscetta la favoletta del bamboccio Inzerillo che rivaleggia con Liggio accoppiando persone importanti per dimostrare che è bravo anche lui, la racconti ai suoi bambini e non pretenda di darla a bere a noi. Del resto Mannoia che è parso... più disponibile a collaborare con la giustizia ... ci ha spiegato con ragionamento convincente e dovizia di particolari come su quell'omicidio fossero un po' tutti d'accordo: inzerilliani e corleonesi.... Buscetta dice che...i segreti di Sindona erano piuma a confronto dei segreti che aveva Bontade ...e ce li dica questi segreti, il bamboccio Inzerillo? Non lo voglio sentire più dire e quali gli uomini politici con cui egli, Buscetta, aveva dimestichezza o si incontrava... quante cose, quanti segreti, quanti servigi resi al potere politico nasconde Buscetta e li nasconde non solo col silenzio ma con l'opera attiva di depistaggio, un opera che qualcuno deve avergli ben suggerito... - non si è ancora sufficientemente scavato in tanti gravissimi e sconcertanti episodi criminosi che ancora restano avvolti nel mistero e che fanno intuire quali tremendi segreti ancora



restano inesplorati - scriveva Falcone nell'ordinanza di rinvio a giudizio del maxi processo. Omicidi come quelli di Michele Reina.. di Piersanti Mattarella.. di Pio la Torre ... e per certi versi anche di Carlo Alberto Dalla Chiesa, sono fondatamente da ritenersi di natura mafiosa, ma al contempo sono delitti che trascendono le finalità tipiche di una organizzazione criminale anche se del calibro di cosa nostra... erano parole gravi, parole che nascevano da una profonda conoscenza di tanti atti e di tanti personaggi di quella pur grande inchiesta; parole che esprimevano una consapevolezza di alto profilo, la stessa che ad altra persona a noi tanto cara era costata la vita. Quante croci sempre sulla stessa strada.

In un articolo apparso su Rinascita il 22 agosto '80 subito dopo la morte, subito dopo la morte del procuratore Costa, Pio La Torre scriveva: - La mafia non è un'unica organizzazione centralizzata ma una costellazione di cosche che operano con ampia autonomia e in determinati settori o territori e a vari livelli di responsabilità. Si tratta di capire allora chi ha deciso di dar vita in Sicilia ad un gruppo terroristico mafioso che spara su funzionari di polizia, magistrati, uomini politici e giornalisti. L'ipotesi emergente è che sia stata la grande cosca siculo-americana che controlla il traffico della droga e applica anche al suo interno regole spaventose di violenza e di morte; ma l'indagine promossa dal procuratore Costa e portata avanti dai magistrati dell'ufficio istruzione di Palermo ha messo in evidenza la molteplicità dei legami mafiosi nel triangolo Palermo-Milano-New York con al centro l'impero finanziario di Sindona. È stato sottolineato, giustamente, che ormai molti nodi potranno essere sciolti attraverso l'inchiesta parlamentare sulla vicenda Sindona che non a caso si tenta di ritardare; inchiesta parlamentare sul caso Sindona da cui potranno venire alcune risposte agli interrogativi sui legami politici e le complicità che hanno coperto il terrorismo mafioso -.

Ecco questo è anche il nostro processo si tratta di capire fino in fondo come si svolgono certe trame e che ci sia dietro di esse, sono ancora parole di La Torre nel discorso alla Camera per l'approvazione della legge contro la mafia che porta il suo nome.

... Questo Inzerillo Salvatore, questo Inzerillo Salvatore '57 come siamo stati abituati a conoscerlo per distinguerlo dall'altro morto ammazzato suo parente, è colpevole, è colpevole non c'è dubbio alcuno, non c'è dubbio alcuno.

... Qui non è questione di invocare sol perché si chiama Inzerillo la responsabilità di questo giovanotto; voi avete il rapporto, mi pare, del 13 dicembre '80 non ho portato con me le carte, che vi fa una disamina sapiente, perché è redatto da persone che da decenni stanno presso la Questura di Palermo, di ciò che significa il legame parentale per la forza della cosca mafiosa e del resto ne avete una prova fisica, stanno tutti nelle stesse strade ... ci si raggruppa per interi quartieri; sono vie e luoghi protetti nei quali non conviene né alla polizia né alle altre cosche avventurarsi con legami che non siano di amicitia, di amicizia... spostandosi da una casa all'altra senza avere eccessivo timore di essere fatti fuori. Si potrebbe dire stanno assieme e cadono assieme. E infatti guardate la reazione di cui avete pure prova in atti: ..voi avete prova in atti che subito dopo il delitto Costa via, tutti via, innocenti e colpevoli, purché si chiamassero Inzerillo, Di Maggio, Spatola etc. e dopo il delitto di Inzerillo classe '44 via, via tutti squagliati, tutti via, tutti assieme innocenti e colpevoli.

... E guardate il loro intreccio parentale ..l'Inzerillo sposa la Di Maggio, la Di Maggio sposa La Barbera, .. gli Spatola sono imparentati con i Gambino, gli intrecci è tutto un intreccio; ma se fosse solo per questo noi non vi avremmo ...chiesto la condanna vi sono però altri fattori, ognuno dei quali isolatamente preso ha già un suo preciso valore e tutti insieme concorrono a formare un tessuto di certezze che non vi possono lasciare dubbi in quella Camera di Consiglio.

Quali sono questi fattori ? li elenchiamo brevemente

... primo la condotta sua prima e dopo il reato; secondo il crollo dell'alibi; terzo le bugie costruite.

Vediamo la condotta. Beh lui era lì il 4 agosto ed il 6 agosto, poteva esserci chiunque ma ci stava lui, non ci stavamo né io né voi. Ci stava lui, stava proprio in via Cavour puntava quella zona, quella strada, quel punto.

... agosto a Palermo fa caldo a quell'ora, un uomo di nome Inzerillo, un atteggiamento preciso di quelli

che, si è tentato di ridicolizzare quell'agente di pubblica sicurezza, ma quell'agente .. vede in faccia ..la persona e dice mi sa che proprio questo è un delinquente che sta aspettando qualcosa

... Poi vi è un punto.. di eccezionale rilevanza, eccezionale: l'attività lavorativa. Questo non faceva niente, non faceva niente.

... Noi abbiamo la radiografia precisa di una persona in società, cioè prendeva i soldi,.. non dava nessun contributo a stabilire le commesse e a trattare con l'esterno, non dava nessun contributo nell'amministrazione che era fatta da altri, non dava nessun contributo al controllo degli operai, niente, addirittura Costa dice non lo vedo per settimane e settimane, non lo vedo più, e la sorella dice ..ma questo non è mai stato socio di mio fratello in buona sostanza. E badate bene si aggiunge anche una testimonianza indiretta, diciamo così, e implicita della moglie, la Di Maggio Francesca la quale dice ... - Non so se materialmente mio marito oltre a controllare i predetti operai lavorava anche lui personalmente -.

... E la madre dell'Inzerillo domandata da noi se quel tal telefono presso il quale era costituita la società e quindi doveva squillare in continuazione, e domandata dopo che noi avevamo scavato intorno alla domanda perché non potessero esservi dubbi, era sola lei in casa, rimaneva sola perché tutti gli altri lavoravano, ma quel telefono non ha mai squillato, signora ma ci indica una, ma non lo so non mi ricordo. Il telefono non squillava e allora che cos'era questa società ? ma era quella che ci ha spiegato Mannoia... ci ha detto qualcosa su domanda mi pare proprio del pubblico ministero, ma certo,

... si dava il pizzo, la partecipazione della famiglia mafiosa all'attività vera del povero Costa, del povero Costa che era quello che lavorava seriamente e che pagava il suo socio, il socio che gli avevano dato e se lo teneva, e se lo teneva perché doveva lavorare e se voleva lavorare e lavorava anche fra l'altro c'aveva anche il suo utile perché lavorava con l'impresa Spatola e lì lo aveva conosciuto e lì glielo avevano affibbiato.

Poi nella condotta precedente e successiva al reato c'è questo fatto della sua sparizione dopo il 6.

... Viene assassinato il procuratore Costa beh c'è una preoccupazione che riguarda il fatto che la polizia in qualche modo fa le retate e d'accordo e tu sparisci i primi giorni, capisco l'ha detto ma sapete che succede poi uno va, vallo a spiegare; ma quando hai esatta la nozione, e lo ha detto, che ti ricercano a quel punto e beh se è innocente dice o mettiamo le cose in chiaro qui, perché io non c'entro niente, fino a che io mi devo allontanare perché fanno le perquisizioni mi allontanano, ma quando poi cominciate a dire che sono io no, no, un momento eccomi qua ecco le prove, non c'entro; invece si sguaglia fino a che, fino a che non si costruisce l'alibi, ma su questo fra un momento.

Poi vi è l'emigrazione negli Stati Uniti, quando ?

... Che ragione hai di andartene negli Stati Uniti d'America a fine '81 ? e c'era la ragione era stato ammazzato Inzerillo Salvatore classe '44, ammazzato se non mi sbaglio a maggio dell'81 e allora qui i problemi di squagliamento erano problemi gravi che riguardavano la sicurezza.

... E poi ? e poi? l'inserimento pieno nella cosca mafiosa, pieno perché lui era rinvio a giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di ingenti quantitativi di droga nell'ambito dell'inchiesta Iron Tower. E Mannoia ci ha spiegato questi percorsi in cui si fanno le prove e fatte le prove si ha la promozione

Un percorso chiaro da prima a dopo, basterebbero queste, ma non c'è solo questo c'è il crollo dell'alibi

... È un crollo attivo, attivissimo, pieno di bugie; comincia lui a contraddirsi.. fin dal primo momento comincia a dare già notizie sfalsate come le da chi ha imparato una lezione ma non la tiene ancora ben connessa e poi ne dà un'altra al primo interrogatorio e un'altra al terzo e un'altra qui, le contraddizioni e le bugie sono enormi e badate sono enormi fin dal primo momento non soltanto oggi che sono passati dieci anni. Poi gli vengono meno i pilastri e il pilastro principale

... la moglie l'8 agosto sentita due giorni dopo l'assassinio del Procuratore non accenna alla presenza della sorella mi pare per il giorno 4, non parla dei Ciulla, qui ha ragione la requisitoria del pubblico ministero che nota è una cosa elementare ma come e cioè tuo marito lo sospettano di un omicidio così

grave tu vai lì e non dici ma scusate noi siamo stati dai gioiellieri Ciulla, non può esserselo scordato è una persona accorta istruita, non se ne può essere scordata è andata lì ben consapevole, malgrado lei abbia detto per cercare di giustificarsi qui in dibattimento, come estrema disperata soluzione quando alla fine non teneva più, dice ma io all'inizio non sapevo di che si trattasse, però un attimo prima signor Presidente a sue precise domande, aveva detto che ben sapevano, perché ne avevano parlato col marito che occorreva presentarsi, bisognava andare dall'avvocato a consigliarsi, loro sapevano.

E poi, e poi grazie, grazie ai Ciulla e bisogna ringraziarli, bisogna ringraziare i Ciulla perché i Ciulla sono diventati, loro malgrado, io ritengo la principale prova a nostro favore, insieme con quella del lavoro mancante

... Loro vengono sentiti la prima volta e tutti e tre, vi prego di considerare questo passaggio logico di essenziale importanza, tutti e tre danno un orario di uscita degli Inzerillo e familiari dopo le 19 e 30. È un errore?

... no non può essere un errore perché loro la seconda volta ritrattano davanti al giudice istruttore,..e dicono chiaramente qual è la verità, ma no sono usciti prima su, sono usciti prima mezz'ora prima e passa, tre quarti d'ora, ma allora perché tutti e tre quel giorno sapendo perché erano convocati, perché tutti e tre dicono dopo le 19 e 30. Io ho fatto una domanda a Ciulla figlio se sapesse l'ora dell'omicidio del Procuratore, se avesse non l'ora, se avesse seguito le cronache e lui mi ha detto di sì e sono stato fortunato signor Presidente mi ha detto che le ha lette sul, lui seguiva il Giornale di Sicilia, abbiamo prodotto il Giornale di Sicilia che ha un titolo a caratteri cubitali con l'orario dell'assassinio del Procuratore. E allora non potevano non sapere andando lì in Questura, convocati per quella cosa che dicendo tutti e tre una bugia, questa bugia era funzionale all'alibi di Inzerillo. Questa è la prova che sono tre testi costruiti, può darsi pure che abbiano comprato gli Inzerillo le collanine, ma altri giorni, io non credo che ci fosse andato anche il maschio sono cose di solito che vedono le donne, ma sicuramente quel giorno non andò nessun Inzerillo e i tre furono concertati e la riprova ne è la menzogna che sono venuti a dire qui tutti e tre un'altra volta, tutti e tre concertati, il Ciulla Salvatore che cerca di salvarsi parlando di statistiche perché ha capito che la cosa non tiene e allora questa è una prova essenziale a nostro favore. Grazie signori Ciulla, grazie, grazie.

E poi c'è il valore del cartolino. Beh innanzitutto l'intestazione di questa scheda è un'intestazione sbagliata, anomala perché se l'acquisto è stato fatto com'è risultato pacifico dalla madre di Inzerillo, se i Ciulla sapevano, ed è risultato pacifico che l'acquisto veniva fatto dalla madre di Inzerillo, se il loro sistema era quello che hanno asseverato più volte di intestare la scheda alle persone che operavano l'acquisto, questa scheda doveva essere intestata tra l'altro alle persone che conoscevano di più perché erano quelle con cui avevano frequentazioni di antica data essendo provenienti dallo stesso Passo di Rigano

... E allora perché intestata a Inzerillo Salvatore? perché serviva dargli un alibi con la scheda, e il cartolino? se lo sono dimenticati il cartolino? non c'è il cartolino, e non c'è e allora la madre che è persona intelligente e anche angosciata poverina, noi la comprendiamo, quando le abbiamo domandato ma come signora qui è la stessa cosa della moglie, ma come lei va lì a testimoniare, va sua moglie e non gli date il cartolino, la ricevuta dei Ciulla per asseverare documentalmente eccoli qui, e bò non lo so perché non so spiegare perché non l'abbiamo dato e che fine abbia fatto, bene, no, una madre in quel momento, ed era una madre che telefonava angosciatissima e parlava tutto è stato fatto, se ci fosse stato questo benedetto cartolino l'avrebbe tirato fuori, e che ancora o per meglio dire l'alibi dei Ciulla che era stato costruito col favore di questi antichi amici non era stato costruito alla perfezione, questo è il problema, grazie Ciulla.

C'è poi Sammarco ed è l'ultimo che trattiamo come teste. Sammarco dice che quel giorno, si il giorno 6 l'Inzerillo è andato da lui e poi dà pure una giustificazione dice beh si perché il cantiere era lontano e gli si domanda ma questo lavorava? eh come no l'ho visto vestito con abiti di cantiere, e no la moglie non l'ha mai visto e tu l'hai visto .. non era possibile che lui lo vedesse in abiti di cantiere e la moglie

no. Ma poi il pubblico ministero ha fatto una domanda di straordinaria bellezza gli ha domandato se il giorno che era andato alla polizia si era portato l'agenda appresso, perché questo è precisissimo.. e lui insomma è soprattutto imbarazzato perché la domanda era proprio un siluro tirato giusto, e dice che non ricorda se l'ha portata però aggiunge, anche lui alla disperata, che non sapeva perché era stato chiamato. E allora se non sapeva perché era stato chiamato come sapeva di doversi portare l'agenda se se l'è portata e se non se l'è portata come ricordava a memoria tutti i giorni e le ore e i minuti, ... in cui Inzerillo era andato in azienda? e poi Inzerillo sparisce anche dalla fatturazione di Sammarco e questo è significativo, si fattura solo all'impresa Costa, subito dopo, subito dopo perché Costa a questo punto gli dice e beh sei diventato un po' troppo ingombrante amico mio e chiede alla famiglia, famiglia che gli sostituiscano il soggetto e allora noi abbiamo la serena coscienza della responsabilità di quest'uomo anche se comprendiamo il suo ruolo di apprendista criminale e comprendiamo che questo ruolo lo pone, almeno in questo processo, in una situazione di basso profilo; ma sulla sua responsabilità non abbiamo dubbi di sorta e se ne avessimo avuti signor Presidente, sempre per omaggio a quella figura che indegnamente rappresentiamo, non avremmo chiesto la condanna.

... Signor Presidente noi abbiamo concluso

... e vi saluto con le parole di **Rita Bartoli Costa**, ..in un articolo intitolato “ La giustizia, la mafia, lo Stato” scritto in morte quando fu assassinato un altro giudice, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, è una lettera diretta ai giudici in prima persona:

“È bene che tu mio caro giudice prenda coscienza che per una efficace lotta alla mafia e per la tutela di quelli di voi che sono onestamente e concretamente impegnati in questa difficile lotta hai bisogno più che di macchine blindate o della creazione di altri, se pur indispensabili, strumenti richiesti e non dati, della crescita di una forte tensione ideale fra tutti i magistrati. Una forte tensione che di voi tutti faccia un blocco, un argine sicuro tale che vi renda omogenei di fronte alla società e dinnanzi alla mafia, così che a nessuno si possa guardare da altre angolazioni come un giudice solo, come un giudice diverso.

È indispensabile avere tutti uguale impegno sulla stessa linea, procedere a righe serrate, che sia smessa da qualcuno l'abitudine di celare con eleganti argomentazioni giuridiche e suggestive ipotesi di garantismo un certo sostanziale disimpegno.

Ecco perché non serve più il rituale delle solite parole di sdegno, serve anche onorare i propri morti, serve non farli dimenticare, serve non tentare di sminuire l'opera con elementari maldestri mezzucci.

Serve non dimenticare che a Palazzo di giustizia i morti devono essere presenti quanto i vivi e deve essere valorizzato il patrimonio di giustizia e democrazia che hanno lasciato, è necessario far quadrato intorno ai propri morti leggendo con attenzione fra le loro carte.

Io caro giudice ti seguo, ti seguo sempre con rispetto, con ansia qualche volta, altre con ammirazione, ma queste cose non potevo tacerle, non potevo tacertele perché è tutta una giornata che mi sento vicina ai figli adolescenti di Gian Giacomo Ciaccio Montalto e so quanto e come e per tutta una vita brucerà sulla loro pelle il sangue del loro papà morto assassinato per aver servito la giustizia.

Se tu caro giudice rifletterai sulle cose, sul danno prodotto da chi i rami secchi non sa tagliare e si rifiuta di leggere con passione e intelligenza i fatti così che finisce con l'essere operatore non del fare o del fare appena, allora questa nostra bella e tormentata terra avrà speranza di sopravvivenza.

Scusa la crudezza a volte delle mie parole ma questa è l'ora della verità e quindi delle scelte. Io come donna le mie le ho già fatte”.

**Catania 3 Aprile 1991**

Pubblico Ministero  
**Mario Amato**

... Casualmente un'auto pattuglia dei carabinieri, una pattuglia auto comandata dai carabinieri formata dai, ora non so il grado, Girolamo Gallina e Bartolomeo Barbara trovandosi a passare per la piazza Meli individuano questa autovettura che brucia e subito si crea il collegamento che quella autovettura era stata utilizzata, era quella appunto che già dalle voci popolari raccolte si era detto essere stata utilizzata appunto dai killer per la perpetrazione dell'omicidio, non si ebbe dubbio che appunto bisognava ricondurre la nuova scoperta della autovettura bruciata a ciò che pochi minuti prima, all'omicidio gravissimo ed eclatante che pochi minuti prima era stato perpetrato in via Cavour. E qui ancora una volta la dimostrazione della difficoltà di un processo di mafia. Arena Girolamo, Arena Girolamo è il titolare di una bottega che si trova di presso rispetto al luogo dove venne trovata l'autovettura. Signori non per creare sospetto su alcuno, è una bottega, è una officina, di fronte c'è l'autovettura, una voce di un bimbo dice che coloro che hanno lasciato l'autovettura sono partiti con una motocicletta. Io non voglio creare elementi di sospetto su nessuno però è chiaro che, non sarà il caso del signor Arena Girolamo, ma è chiaro che molto spesso quando si abbandona un'autovettura che è stata utilizzata per la commissione di un reato, di un omicidio e soprattutto di un omicidio così grave, chi lo ha commesso, chi abbandona ha la necessità di un immediato ricambio di altri mezzi che ne consentano l'allontanamento immediato e quindi l'allontanamento da sé di ogni ipotetica individuazione da parte delle forze dell'ordine. Arena Girolamo titolare di questa officina di fronte al posto dove venne rinvenuta l'autovettura nulla sa di quanto è accaduto, dice che si è affacciato perché, dopo che l'autovettura era in fiamme di non aver notato niente. Ancora una volta e speriamo che questa sia, dico è forse la tesi più ottimistica abbiamo la conferma di come in questo tipo di processi nessuno è disposto a collaborare. Probabilmente la collaborazione, la mancata collaborazione dello Arena è la minore delle ipotesi che si possono fare nei confronti dello stesso.

La individuazione della A112 portò subito i problemi inerenti a che cosa? La provenienza dell'autovettura e allora dalle ricerche immediate si individuò che l'autovettura era stata rubata la mattina, anzi alle 14 e 30 si disse in un primo momento perché la denuncia così riportava di due giorni prima; attenzione due giorni prima, valuteremo il perché due giorni prima, cioè la data del 4 agosto è così importante, proprio perché il 4 agosto l'Inzerillo era già sul posto a individuare i movimenti del procuratore Costa. Il 4 agosto l'organizzazione si era già determinata alla commissione del reato e quindi tutto era già stato predisposto perché lo stesso fosse portato a compimento. L'autovettura, denuncia presentata da chi materialmente aveva subito il furto: Randazzo Salvatore che viene, dalla denuncia dice di averla lasciata posteggiata la mattina di non averla trovata alle 2 e mezza, subito sentito dice no signori mi sono sbagliato in effetti molte cose non sono andate così perché è vero che io sono andato in macchina stamattina a lavorare, l'ho lasciata posteggiata per la prima volta in vita mia ho lasciato le chiavi al quadro; è frequente, normale in una città scarsamente caratterizzata dal fenomeno della delinquenza anche comune lasciare le chiavi al quadro, io credo che tutti noi a Catania che purtroppo facciamo le stesse esperienze di Palermo della delinquenza anche comune, anche spicciola siamo soliti lasciare le chiavi al quadro. Quindi dice mi è capitato stamattina di lasciare le chiavi al quadro, poi me ne sono andato a prendere il caffè e al ritorno mi sono accorto che la macchina non c'era più, non mi sono preoccupato più di tanto perché mio fratello Luciano è un po' birichino, a volte viene si piglia la macchina quindi sono tornato a casa e ho verificato che effettivamente questo non era verità, allora mi sono preoccupato e sono andato a fare la denuncia. La denuncia l'ho fatta come se avessi smarrito, se avessi subito il furto nella immediatezza, ma tutto normale.

Questa la prima versione e purtroppo qui una lacuna, cioè un fatto che grazie alla collaborazione del Presidente della Corte tutta abbiamo cercato di sviscerare nel corso del dibattimento chiamando le altre persone che potevano darci dei ragguagli e le cose si sono complicate ma non potevamo farci più niente dopo 11 anni. Si sono complicate perché il proprietario dell'autovettura dice ma quale la macchina è mia cioè io ce l'ho io solo, non la do a nessuno, i miei fratelli mi devono chiedere il permesso, quindi

già il primo dubbio come mai ce l'aveva questo signor Randazzo Salvatore e sul problema di Luciano dice ma anche Luciano, l'altro fratello quello che ipoteticamente l'avrebbe presa all'insaputa del Salvatore, dice ma anche Luciano dice giammai si permetteva di prenderla. Quando poi il teste Randazzo Pietro se non sbaglio, cioè proprietario dell'autovettura ha visto che le cose si stavano complicando dice sì ma effettivamente Luciano era un po' discolo eppure essendo io titolare, proprietario dell'autovettura e quindi colui che disponevo, che avevo, vantavo ogni diritto su questa autovettura per cui se dovevano prenderla dovevano chiedermi direttamente il permesso, pur se ciò avveniva Luciano si era fatto fare un duplicato di chiavi. Allora non si capisce più niente non si capisce uno perché l'autovettura viene lasciata sulla pubblica via con le chiavi attaccate al quadro, non si capisce perché in denuncia si dichiara un fatto che poi viene regolarmente messo in dubbio dallo stesso denunciante sia nel corso delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto e sia ulteriormente; quindi dicevo le chiavi al quadro è già un elemento di sospetto, la denuncia fatta per il furto perpetrato ora e le dichiarazioni successive, il duplicato di chiavi poi è una cosa che non sta né in cielo e né in terra, ma abbiamo fatto uno sforzo ripeto grazie alla Corte, uno sforzo che dopo 11 anni non ci poteva portare oltre e quindi.

Il ritrovamento della A112 si collega poi ad altro episodio di cui si merita, merita appunto trattare seppure brevemente, cioè le dichiarazioni del piccolo Lo Iacono Giuseppe ma non perché Lo Iacono Giuseppe abbia dato un apporto processuale, perché questo probabilmente dà un appiglio a una traccia del processo che si è sviluppato presso Agrigento ma che è nata ed è morta subito per cui conviene appunto trattarla ed esaurirla subito. Il piccolo Lo Iacono Giuseppe forse megalomane ma forse bambino e quindi portato a dire la verità ancora non tristemente caratterizzato dal fenomeno dell'omertà che purtroppo ci caratterizza tutti forse, dice ai carabinieri che gli si avvicinavano in particolare il maresciallo Collura dice io ho visto tutto, ho visto che gli hanno messo le bombette nella macchina e l'hanno bruciata e che hanno preso una motocicletta e si sono allontanati. Io non so che fine ha fatto quella sera quel bambino, fatto sta che all'indomani ai carabinieri ha detto che erano tutte bugie e non ha visto niente, che il padre ha definito infamità le dichiarazioni che il bimbetto spontaneamente e sinceramente aveva reso, ipotizzando una corruzione del maresciallo a suon di caramelle. Dico solo che questa fuga con motocicletta è, presta appunto la possibilità ad aprire un piccolo spazio alle dichiarazioni, alla delazione non scritta, orale, amichevole fatta da un tale Galvano a il maresciallo Guazzelli in servizio non so dove, comunque nell'agrigentino e Galvano il quale appunto era diciamo oggetto di indagini perché anche su quel fatto che poi si ipotizzò la partecipazione a una associazione per delinquere di stampo mafioso, poi lui ci dirà al dibattimento che da quella imputazione da cui ha avuto solo danno per colpa del maresciallo Guazzelli è stato appunto ampiamente assolto, prosciolto non so. Il Guazzelli dice di avere appreso la notizia in effetti gli esecutori materiali del crimine, cioè del delitto del procuratore Costa dovevano individuarsi in due tali Peppino e Tanino e cioè tali Scrafani Giuseppe e Mistretta Gaetano che si erano recati sul posto per conto di Lillo Lauria che era il boss dell'agrigentino il quale Lillo Lauria assieme, grazie appunto a questo prestito di manovalanza fatta appunto ai palermitani per l'eliminazione del procuratore Costa, aveva stretto alleanza con l'altro boss agrigentino Colletti Carmelo e da quel momento si era creata appunto si era rinsaldato questo nuovo vincolo e ci dice appunto il Galvano che proprio la sera dell'omicidio i due Peppino e Tanino a bordo di una motocicletta, quindi la stessa motocicletta con cui erano stati a commettere l'omicidio o che comunque li aveva trasportati, erano tornati da Lillo Lauria e lo avevano tranquillizzato circa appunto il buon esito della operazione.

Non ne sappiamo niente di questa vicenda, è una traccia morta, solo vi è una relazione di servizio fatta nell'immediatezza da parte appunto di un elicottero che si levò in aria nell'immediatezza appunto dell'omicidio del procuratore Costa, che ebbe ad individuare nella strada lungo il tragitto che da Palermo conduce a Villabate effettivamente una motocicletta con a bordo due uomini che venne rintracciata e allorché si vide appunto controllata dall'alto dalle forze di polizia, tornò indietro e fece

perdere le sue tracce. È troppo poco perché si possa appunto fondatamente aprire un discorso probatoriamente significativo in ordine a questa vicenda.

Il movente. Sin dalle prime battute, come si disse, la specchiata personalità del procuratore Costa e soprattutto l'impegno dallo stesso dimostrato negli anni in cui si era trovato a gestire la Procura di Palermo con tratto nuovo, con idee nuove, con forza nuova nei confronti del fenomeno della criminalità organizzata, della criminalità mafiosa non lasciarono dubbi agli investigatori che l'omicidio era di carattere mafioso. Ma vi fu subito un elemento che chiamò, che grande scalpore aveva destato e che quindi come dire evidenziò negli investigatori l'attenzione perché da lì si considerò il probabile movente dell'omicidio. Un episodio che si era verificato nel maggio del 1980 esattamente a cavallo tra il 5 maggio e il 9 maggio allorché la Squadra mobile di Palermo ebbe a sferrare un duro attacco che condusse alla cattura, agli arresti di, se non erro, 28 persone, ma 55 erano denunciati nei confronti della cosca mafiosa degli Inzerillo, Spatola, Di Maggio. Perché questo episodio? E' a tutti noto lo abbiamo trattato diffusamente nel corso del processo, si era verificato una cosa strana in quell'episodio; si era verificato che probabilmente un cattivo funzionamento dei rapporti tra il procuratore Costa e i suoi sostituti, i suoi collaboratori aveva determinato un clima di accesa polemica e questa accesa polemica purtroppo, si dice normalmente i panni sporchi si lavano in famiglia e questo quando ciò avviene probabilmente molte cose solo perché non percepite all'esterno si riescono a risolvere. Qui viceversa il fatto era eclatante e le porte della famiglia, della casa in cui questa famiglia stava riunita non erano così sigillate bene da poter non far percepire all'esterno ciò che era successo e quando si venne al dunque della valutazione, forse un po' troppo tardi, della valutazione complessiva dell'operato della Squadra mobile ai fini di valutare appunto se convalidare o meno, dico quando, forse troppo tardi perché effettivamente rappresentare al procuratore solo un ora e mezza prima i problemi che si erano posti nel merito ai fini della convalida degli arresti è un po' troppo poco perché non consentiva neanche una disamina attenta di ciò che si era verificato, allora quando i sostituti procuratori che di fatto erano incaricati dell'inchiesta si trovarono appunto a riferire al procuratore che le cose non andavano come dovevano andare che in effetti il provvedimento di convalida non poteva essere adottato per tutti, né per tutti, né per nessuno o forse una via di mezzo e il procuratore probabilmente in una situazione appunto complessa, complessa perché lo ha spiegato ieri la parte civile molto bene, lì si trattava di salvaguardare il ruolo del giudice nei confronti dell'opinione pubblica probabilmente, dall'altro forse c'erano problemi di merito del resto nella flagranza di reati di associazione probabilmente avrebbe anche creato dei problemi di carattere tecnico giuridico ai fini della motivazione. Ci sono diversi aspetti da valutare, quel che rimane è il fatto storico: è la riunione del 9 maggio e l'esito polemico, probabilmente le sbattute di porte, la percezione da parte dei giornalisti, degli avvocati di tutti coloro che stavano dietro la porta del procuratore allorché quest'ultimo con tutti i suoi sostituti si era riunito per valutare il da farsi, prendendo su di sé l'esclusiva responsabilità della convalida degli arresti e i resoconti successivi della stampa, perché della stampa e della televisione appunto dell'argomento trattarono. Ripeto l'avvocato Zupo ieri ha tratteggiato il perché e del resto al dibattito è stato molto proficuo in tal senso perché ci ha consentito di sviscerare molto profondamente che cosa era successo, per altro già in questa convocazione erano state oggetto di pregresse indagini anche da parte dell'organo di autogoverno della magistratura.

Rimane la traccia e la individuazione, la personalizzazione esclusivamente sul procuratore Costa di quello che si era verificato. E' inutile richiamare gli articoli di stampa, sono a tutti noti. L'Ora di Palermo del giorno successivo: secondo i sostituti procuratori non c'erano sufficienti indizi ma il procuratore capo ha convalidato tutti e 28 gli arresti. Diciamo è così chiaro ed è solo un giornale ma la stampa anche televisiva ebbe a creare questa eclatanza, ebbe a personalizzare fortemente in capo al procuratore questa vicenda. E' indubbio che questo atteggiamento, gli esiti di quella riunione probabilmente furono pagati a caro prezzo dal procuratore Costa e ciò costituisce rammarico perché chi vi parla lavora in un ufficio di Procura e sa benissimo che la Procura purtroppo molto spesso ciascuno

ha le proprie valutazioni, si presume che tutti siano in buona fede ma ciascuno affronta i problemi a modo proprio, c'è una dialettica molto spesso negli uffici di Procura dove si fa, come si faceva a Palermo probabilmente alla Camera di Consiglio è così bello perché si riecheggia l'idea del tribunale della Corte d'assise dove tutti apportano il loro contributo probabilmente però l'esito è ben diverso, perché l'esito è la volontà della maggioranza, cioè come uno stato democratico ci insegna.

In effetti quello che è successo è stato grave a Palermo perché Palermo non era un Eden in cui non si conosceva l'omicidio. Palermo nell'ultimo anno aveva pagato un prezzo di sangue enorme, basti ricordare l'uccisione di Cesare Terranova il magistrato, avvenuto meno di un anno prima il 25 settembre del '79, poi ancora di Piersanti Mattarella il 6 gennaio dell'80, del capitano Basile il 4 maggio dell'80, di Boris Giuliano il 21 luglio del '79, cioè nell'arco di un anno Palermo aveva pagato un prezzo di sangue enorme per cui quel problema non era un problema teorico di evitare la personalizzazione dell'indagine, era un problema concreto perché a Palermo chi tocca muore, chi sbaglia cioè paga, quindi la individuazione di un uomo solo contro tutti diciamo creava una situazione da cui il procuratore Costa doveva ben guardarsi.

Effettivamente questo era lo stato d'animo cioè di coloro che gli erano vicino ma di tutti, cioè di coloro appunto che apprezzavano la gravità del momento che quello che era successo era una situazione così grave che il procuratore l'avrebbe pagata per sempre. Immordino sentito dalla Corte d'assise dice fa una premessa in ordine, lui dice l'omicidio al capitano Basile cioè perché il rapporto dei 55 venne considerato come una reazione all'omicidio del capitano Basile e dice :- l'omicidio del capitano Basile determinò una reazione come dire presunzionale nonché tra i carabinieri i quali avvertirono la necessità di una risposta immediata per evitare che ci ammazzassero tutti, ed è gravissimo è proprio la rappresentazione dello stato d'animo. All'esterno però la cosa fu recepita in maniera errata e quando dico all'esterno mi riferisco all'ambito del Foro, agli ambienti di mafia e così via; sembrò quasi una risposta immediata e indiscriminata all'omicidio del capitano Basile e ciò in quanto gli arresti furono eseguiti qualche giorno dopo l'omicidio e non il risultato di lunghe e articolate indagini che però è stato già svolto.

Ricordo che gli avvocati interessati erano convinti che non ci fosse nulla di concreto, io appresi se mal non ricordo dai miei funzionari che la convalida degli arresti era stata operata direttamente dal procuratore dottor Costa e ciò mi allarmò enormemente perché contrastava col preciso intento da lui perseguito di spersonalizzare qualsiasi inchiesta anche ai fini di sicurezza personale. Ricordo che ebbi a dirgli che quello era un attentato alla sua persona in quanto al di fuori si recepiva che era lui che aveva firmato.-

Dello stesso tenore le dichiarazioni del consigliere dottor Vincenzo Geraci sostituto procuratore di allora, già nell'immediatezza al giudice istruttore dice ebbi la sensazione che Costa firmò una cambiale in bianco e chiesto nel corso del dibattimento di che cosa aveva detto con quella espressione già di per se significativa dice: - a prescindere da quanto venne pubblicato dalla stampa di cui io non ebbi immediata notizia, già nel corso della riunione io recepii la pericolosità che scaturiva dal fatto che in maniera inusuale fosse lo stesso procuratore a firmare il provvedimento di convalida degli arresti - e ancora - io percepii esattamente una situazione di pericolo che si veniva a creare per il procuratore anche in considerazione del fatto che la convalida di tutti gli arresti appariva effettuata quasi per partito preso - E chiesto del significato, e allorché appunto il Presidente ha chiesto ma cosa vuol dire per partito preso lo stesso risponde: - la possibile attribuzione a un partito preso di un provvedimento quale quello adottato dal procuratore Costa era nella logica della mafia colpa grave. Colpa grave vuol dire che la mafia non perdona, paga e fa pagare a costo gravissimo e cioè con la vita.

Quindi il primo, la prima individuazione riguardò questo processo dei 55 e l'atteggiamento assunto dal procuratore Costa; ma certamente non si limitò lì, le prime indagini fecero breccia anche su un altro fatto, cioè un'altra inchiesta importante che vi era a Palermo e cioè le indagini che erano relative all'omicidio del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella avvenuto il 6 gennaio dello



stesso anno 1980 e in particolare relative ai controlli che lo stesso stava effettuando su appalti relativi con la costruzione di sei scuole e alle indagini relative appunto a sei imprese che poi vedremo nel corso dell'indagine essere tutte collegate tra di loro e collegate cioè a un filone che, badate bene, finisce per corrispondere a quello dei 55, cioè collegate appunto a la persona di Spatola Rosario classe 1937 che è, ha una cointeressenza nel gruppo malavitoso colpito, degli Inzerillo, Di Maggio, Spatola, Gambino colpito dai provvedimenti di arresto della Squadra mobile di Palermo del maggio del 1980. Quindi due tracce che diverse, importanti entrambe sull'indagine dell'omicidio Mattarella torneremo quando si parlerà dei rapporti dello Inzerillo con la famiglia mafiosa, ma due tracce che portano ad una unica conclusione, il mandante dell'omicidio va individuato in questo gruppo che tanto era stato colpito e tanto sarebbe stato colpito qualora il procuratore Costa, che già aveva lasciato una profonda traccia della sua persona nella gestione della Procura, fosse rimasto in vita e non fosse stato colpito.

Questa idea si era fatta avanti sin dal primo momento tanto è vero che abbondanza di controlli e di perquisizioni erano state eseguite già nei momenti successivi all'omicidio nei confronti di tutta la famiglia Inzerillo lato senso. Questa idea poi lo confermano i cosiddetti collaboranti di giustizia, sono d'accordo con l'avvocato Zupo quando dice che i collaboranti della giustizia e soprattutto Buscetta dice quello che vuole, o meglio più che dire quello che vuole dice una parte di verità e si ferma allorché questa verità diventa scottante, va troppo in alto e finisce per colpire personaggi politici, della finanza che verosimilmente avevano legami con questa cosca mafiosa. Rimane il fatto però che questa verità, seppure mezza verità non tutta non completa, probabilmente è una verità che anche c'è, cioè quando il collaborante decide appunto di parlare e quindi di questo discorso riguarda sia il Buscetta che il Contorno che il Marino Mannoia perché tutto sommato tracciano un'idea univoca, cioè sono conformi nella loro ricostruzione del movente dell'omicidio e nell'attribuzione dello stesso alla idea di Inzerillo Salvatore classe 1944, quando parlano proprio di questa attribuzione probabilmente ecco hanno delle riserve mentali che vanno al di là, però cioè proprio perché al di là di coloro che chiamano, loro non intendono fare proprio perché sanno che la posta si fa troppo alta e i rischi si fanno troppo elevati e certamente superiori rispetto al guadagno, ai privilegi che gli stessi possono ottenere allorché saltano la barricata e si mettono dalla parte appunto di coloro che collaborano con la giustizia. Però ciò non vuol dire che quello che dicono non sia da ritenere almeno vero per questa parte di verità che dicono, tanto più che si tratta di tre versioni che tutto sommato si danno, appaiono univoche nella loro ricostruzione.

Qual è la configurazione che danno i tre collaboranti? La configurazione appunto è quella nell'ambito dei rapporti che si erano realizzati all'interno della commissione, brevemente la struttura mafiosa nel 1980 poi sappiamo appunto che Totò Riina, almeno per le dichiarazioni rese ebbe a modificare anche le regole di cosa-nostra, ma nel 1980 l'articolazione era questa, cioè vi era la famiglia come organo di base, il capo famiglia poi il mandamento col capo mandamento e l'espressione del mandamento a livello della commissione che era l'organo che tutto decideva, cioè in particolare soprattutto quando si trattava di omicidi eccellenti era la commissione che doveva pronunciarsi, senza la commissione non si muoveva niente.

Questa la regola, ci dicono i collaboranti univocamente che questa regola cominciò dall'avvento di una personalità incerta come Michele Greco ha vacillato, perché questa regola generale cominciò ad essere soppiantata da una regola di riserva. Regola di riserva che venne introdotta nel momento in cui a predominare all'interno della commissione furono i così detti corleonesi, cioè il gruppo di cui era espressione Calò, Provenzano, Riina cioè si crea una spaccatura all'interno della commissione per cui, alla situazione maggioritaria, per cui all'interno della commissione si decidevano gli omicidi eccellenti non portandoli in commissione ma facendoli ratificare successivamente alla commissione forte di una maggioranza all'interno dello stesso organo che, come dire, non consentiva dubbi sulla ratifica dell'operato di materialmente appunto che era espressione di quel gruppo di maggioranza. All'interno della stessa commissione vi erano due uomini prima dissociati fra di loro, poi riuniti dagli interessi, in

particolare dal traffico della droga: Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo classe 1944. Questi due uomini erano espressione della minoranza cioè erano coloro che secondo quanto ci dicono i collaboranti erano puntualmente pretermessi allorché si trattava di decidere omicidi eccellenti e soprattutto probabilmente il casus belli fu l'omicidio del capitano Basile, lo rammenta Buscetta, credo se non erro anche Contorno, che l'omicidio del capitano Basile fu adottato dal gruppo di maggioranza escludendo appunto questi due che sostanzialmente, secondo indicazioni che ci sono state fornite, dovevano ritenersi perdenti.

Allora la reazione, la reazione che portò per un verso alla istituzione di un sodalizio tra il Bontade e il Salvatore Inzerillo, Totuccio Inzerillo classe 1944 che costoro erano espressione della stessa minoranza quindi della stessa lagnanza, avevano come referente Michele Greco che, da quello che ci viene rappresentato, doveva essere veramente un'anguilla perché sgusciava da tutte le parti nel senso appunto che era amico di Bontade e di Inzerillo e quindi assumeva su di sé le lagnanze di costoro su ciò che non andava all'interno della commissione e pur essendo egli a capo della commissione e quindi come responsabile dell'operato della commissione, garante del corretto funzionamento, di fatto non era in grado di costruire il contrappeso appunto nei confronti dei vincenti o meglio del gruppo di maggioranza per far sì che effettivamente la commissione funzionasse così come doveva.

E questo era il quadro in cui Inzerillo decise il colpo di testa, lo decise per due motivi essenzialmente. Il primo è perché il procuratore Costa gli dava fastidio e lo aveva colpito lui e la sua famiglia in modo grave, pesante e questo lo dice Buscetta al pubblico ministero di Palermo – fece uccidere di sua esclusiva iniziativa il procuratore della Repubblica di Palermo dottor Gaetano Costa al quale si faceva risalire la paternità degli ordini di cattura emessi contro la famiglia di Salvatore Inzerillo – e questo è Buscetta al giudice istruttore di Palermo in data 25.7.84. Ma la stessa conferma l'abbiamo da Marino Mannoia nell'ambito delle tre dichiarazioni che egli rese, che egli ha reso dapprima al giudice istruttore di Palermo, poi al giudice istruttore di Catania e infine a questa Corte in sede di rogatoria internazionale. Quindi la eliminazione del procuratore Costa come atto di iattanza fatto dall'Inzerillo nei confronti del procuratore perché colpevole di aver colpito gravemente e forse ingiustificatamente secondo la prospettiva dello Inzerillo stesso, i suoi uomini con il rapporto dei 55, ancora si riconduce all'eclatanza della convalida degli arresti e alla diffusione della notizia e alla personalizzazione sul procuratore della scelta. Ma vi era un altro motivo che i collaboranti ci hanno manifestato ed è, ed era un motivo strettamente collegato a ciò che non andava nella commissione; dicono i collaboranti ma sembra veramente un minus, è un atto da sprovveduto se fosse stato questo realmente, cioè dicono i collaboranti l'Inzerillo lo ha fatto anche perché voleva la sua autonomia all'interno della commissione, cioè voleva comportarsi come si comportavano gli altri, voleva cioè che anche gli altri capissero appunto che lui era in grado di colpire le persone e di curare i suoi interessi, i suoi interessi appunto commettendo degli omicidi e sotto questo profilo quindi abbiamo una ricostruzione che se pur riconduce l'episodio al genere appunto degli omicidi maturati appunto all'interno di cosa-nostra, lo sminuisce proprio perché è da credere viceversa appunto e ripeto prima di parlare dei collaboranti ho detto che avallo pienamente le considerazioni fatte dall'avvocato Zupo, cioè questa è una giustificazione che appare eccessivamente minimale rispetto al problema che cosa-nostra in generale si poteva porre, dei pericoli a cui andava incontro nella enormità dei suoi interessi che venivano largamente frustrati da nuove tracce, da una nuova linfa che le indagini giudiziarie a Palermo avevano preso all'indomani della gestione della Procura da parte del dottor Costa e qui il quadro ci riconduce nuovamente all'inchiesta Mattarella e a tutto ciò che si è verificato in quell'inchiesta, soprattutto in ordine alle indagini che erano state delegate il 14 luglio del 1980, 14 luglio siamo 22 giorni, 23 giorni prima dell'omicidio del procuratore Costa, dal dottor Grasso sostituto procuratore su delega espressa dal procuratore Costa e riguardante appunto quelle imprese ma non soltanto quelle imprese che erano state coinvolte nell'appalto delle 6 ditte di cui all'omicidio appunto Mattarella ma che colpivano enormemente tutti gli interessi economici finanziari proprio perché attingevano laddove non vi era solo

apparenza ma vi era sostanza e cioè attingevano all'occulto al che indagini che senza dubbio se fossero state portate e seguite con dovizia e cura da parte del requirente e degli investigatori incaricati avrebbero dato risultati assai significativi.

E veniamo a Inzerillo Salvatore.

Capito nell'immediatezza dell'omicidio che una delle tracce possibili dell'omicidio del procuratore era quella che riconduceva al gruppo Inzerillo e in particolare alla famiglia mafiosa Inzerillo, Spatola, Di Maggio, Gambino proprio per i retaggi funesti, gravi più che funesti, dell'attribuzione al procuratore di una scelta, chi tocca muore dice l'avvocato Zupo, e dalle prime indagini si accertò che il giorno 4 agosto, 4 agosto della A112 una pattuglia auto montata della polizia di Stato ebbe a controllare nei pressi del luogo in cui poi due giorni dopo alla stessa ora si celebrò l'omicidio del procuratore Costa, un tale Inzerillo Salvatore classe 1957 odierno imputato. I fatti di quel controllo sono stigmatizzati nella relazione di servizio firmata dal brigadiere Mirenda, dalle guardie Andreozzi e Di Fazio che erano con lui; Inzerillo era lì che leggeva il giornale L'Ora di Palermo, appoggiato sulla sua autovettura una Alfa Romeo 2000 di colore blu targata Palermo e così via; passa questa pattuglia, desta i sospetti della pattuglia l'atteggiamento o forse la pregressa conoscenza dell'Inzerillo da parte di uno dei componenti della pattuglia, cioè il brigadiere Mirenda, la pattuglia torna indietro chiede che cosa l'Inzerillo stesse facendo, lo stesso risponde che stava aspettando la moglie che era andata nei dintorni per acquisti, la moglie, e condotti gli accertamenti si riconsegnano allo stesso i documenti ma quando lo salutano la guardia Di Fazio si accorge che l'Inzerillo è fortemente emozionato per quello che gli è successo. Nell'immediatezza dell'istruttoria si capisce che il controllo, il controllo non fu, non è stato casuale come Mirenda tende a farci capire qui, perché lo stesso Mirenda ci dice che conosceva già Inzerillo dice Mirenda, il brigadiere Mirenda al pubblico ministero di Catania il 28 novembre del 1980, cioè 28 novembre '80 rispetto alla celebrazione dell'odierno processo vuol dire il giorno dopo perché quando è venuto qui a dire che non lo conosceva e che era solo sospetto sono passati undici anni è da credere che al pubblico ministero si sia ricordato meglio della vicenda, del resto è una vicenda talmente eclatante che gli era successa e da cui erano scaturite altre cose significative per cui c'è da credere che appunto abbia focalizzato, abbia cristallizzato il ricordo. Dice a domanda risponde – decisi di procedere alla verifica perché conoscevo di vista Inzerillo e nel dubbio che fosse uno degli Inzerillo perseguito da mandato di cattura. Notatane la presenza mentre passavo con l'auto di servizio davanti a lui proseguimmo per via Cavour svoltammo, tornammo indietro e tutte queste cose -.

E per altro la stessa cosa la dicono gli altri due, Di Fazio e l'Andreozzi, entrambi dicono che non lo conoscevano al che dice – era noto, si trattava di persona nota al brigadiere Mirenda – in particolare Di Fazio conferma certe circostanze dice – effettivamente notai che la persona controllata si dimostrava molto nervosa senza però che lo desse a vedere, anzi ricordo che quando lo salutammo e mi strinse la mano aveva la mano molto sudata – ed è un effetto del caldo, sarà un effetto dell'emozione non lo so lo valuteremo ma non ha importanza questo. Debbo dire che al dibattito ha detto che tutti sono nervosi ed è la verità, lo dirò di qui a pochi momenti.

Dicevo il controllo fu eseguito alle 19 e 15, la posizione assunta dall'Inzerillo era lo ha detto, lo ha ricordato nel dibattito ma emergeva già dalle dichiarazioni precedenti, era all'esterno dell'autovettura, appoggiato sull'autovettura col giornale leggeva, sostava appoggiato all'autovettura leggendo il giornale L'Ora, con una prospettiva che lo poneva dal marciapiede opposto rispetto a quello dove ha sede la bancarella teatro dell'omicidio, in prospettiva appunto di vista così da consentire di guardare proprio il marciapiede opposto, cioè il marciapiede di passeggio.

Qui bisogna fare una premessa come si è detto iniziando il nostro discorso un omicidio non nasce a caso, quando c'è una ripartizione di compiti ciascuno fa il proprio, fa quello che appunto deve fare nell'organigramma complessivo per raggiungere la finalità che è la morte di un uomo.

Nel caso del procuratore Costa il ruolo dell'Inzerillo era particolarmente importante perché bisognava studiare come colpire una persona che, diciamo, era scortata a mezzo servizio; l'abbiamo saputo nel

corso del dibattimento che il Costa aveva una scorta, che questa scorta però non si capisce bene come funzionasse, che gli sarebbe stata attribuita una scorta significativa solo dopo le ferie, troppo tardi non ci è arrivato a godersi della scorta, di fatto però il pomeriggio era libero e il povero procuratore Costa che credo dagli atti si capisca appassionato di cinematografo, molto spesso usciva il pomeriggio andava al cinema e andava da solo, andava a farsi una passeggiata abitualmente, ce lo dice la signora Rita Bartoli Costa e il figlio Michele Costa e ci andava da solo, quindi era una cosa da bambini andare a capire i movimenti di Costa e colpirlo quando lui era solo e sprovvisto di ogni tutela.

Al dibattimento il Miranda che non ricorda più la circostanza di avere quella pregressa conoscenza dell'Inzerillo, al dibattimento dice che non lo fermò perché lo conosceva, non lo fermò neanche perché temeva, cioè all'inizio diceva che pensava che fosse uno degli Inzerillo per cui bisognava notificare il provvedimento restrittivo, dice no nulla di tutto ciò ma aggiunge una circostanza altrettanto importante cioè fermi Inzerillo perché sospetto, perché aveva lo status symbol del malavitoso, era vestito come usavano vestire ed era una circostanza, quindi ci da questa annotazione la consideriamo perché è agli atti, di questo modo di atteggiarsi e di vestirsi dell'Inzerillo che secondo Miranda costituivano appunto elementi di sospetto, dice Miranda – io ho naso tant'è vero che una volta su questa stessa traccia fermi una persona che effettivamente quella era vicino a una banca che stava rapinando, ho evitato la rapina proprio per questo- circostanza fornita di scarso contenuto in verità ma circostanza da valutare in un quadro che è assai più complesso e assai più grave nei confronti della persona odierno imputato.

Quindi nell'immediatezza ci si pone alla ricerca di questo Inzerillo e lì si apre un can-can di vicende, queste si risibili perché già un tratto comune, tutto ciò che ha riguardato quei giorni è stato perfettamente ricordato dai familiari i quali nell'immediatezza sentiti alcuni dalla polizia giudiziaria non ricordavano niente, non ricordavano cioè in ordine alle vicende del figlio dove stesse, dove non stesse, dove se la passava; invece dopo undici anni abbiamo visto, mirabilia delle mirabilie, la moglie, la madre, il padre, la sorella, la cognata tutti qui a ricordare perfettamente tutto ciò che era avvenuto dal 6 agosto all'11 agosto, perfettamente, ripeto anche le cose che erano oggetto di contrasto nell'immediato.

Prima di parlare della fuga mi va ricordare una massima giurisprudenziale della Cassazione dell'87 che dice la fuga di chi non è stato in alcun modo accusato diversamente dalla fuga di chi a conoscenza di provvedimento di cattura vuole sottrarsi alla carcerazione cautelare se non può essere considerata prova di responsabilità tuttavia può essere valutata sotto il profilo del comportamento processuale dell'imputato, come elemento a conferma della prova della sua colpevolezza. La fuga non è niente, chi si sottrae non è elemento di prova, però lo valutiamo, lo dobbiamo valutare in un quadro probatorio anche se questa prova ha supporti indiziari, in questo quadro dice la Cassazione dobbiamo valutare anche questo elemento chi si sottrae volontariamente senza essere perseguito, è il caso del nostro Inzerillo.

E infatti Inzerillo vanifica la sua presenza, bisogna dire che lui dice, al di là che rende diverse versioni nel corso degli anni, nel corso degli anni di questa lunga istruttoria, dice di essere stato cercato nell'abitazione dei suoi genitori il 7 agosto; in verità o i verbalizzanti che sono andati a cercarlo hanno commesso un reato di cui al 328 cioè di omissione di atti di ufficio, o dice una cosa che non è vera, perché l'unico atto che è stato compiuto il 7 agosto esattamente alle 21 dalla Squadra mobile di Palermo è stato l'assunzione di informazioni nei confronti del padre Inzerillo Pietro. Probabilmente al padre avranno chiesto del figlio Salvatore, Totuccio '57, ma una ricerca vera e propria, cioè una attività di ricerca tale come da suggerire all'imputato che la notte tra il 6 e il 7 agosto non si sa che cosa abbia fatto, invece ha fatto tutte le cose di questo mondo e ce le ha centellate nel tempo, una ricerca del 7 agosto tale da giustificare come dire la fuga a cui egli si consegnò successivamente fino all'undici, di fatto non c'è stato. Allora il 7 agosto cosa succede? alle 21 Squadra mobile della Questura di Palermo, non sappiamo come Inzerillo Pietro si sia portato in Questura, cioè non sappiamo appunto se gli sia stata consegnata una cedola come avviene normalmente e si sia presentato spontaneamente, se è stata

una pattuglia che lo ha portato, fatto sta ripeto non c'è una attività, una perquisizione, una relazione di servizio inerente alla ricerca di Inzerillo Salvatore in via Castellana '81. Quindi sotto questo profilo le notizie generiche che Inzerillo Pietro rende nei confronti di tutti i componenti della sua famiglia devono essere considerati come tali, cioè elementi di informazione che coinvolgevano non solo Totuccio Inzerillo, Salvatore Inzerillo classe '57 gli altri componenti della sua famiglia e infatti questo emerge da questo verbale. Inzerillo Pietro si presenta parla della sua situazione, parla dei figli come stanno, come non stanno coniugati con chi, di Salvatore dice Salvatore coniugato con Di Maggio Francesca di Calogero abita con me in via Castellana 81, se non vado errato all'81/d, e poi dice mio figlio Salvatore prende lavori di muratore presso le varie ditte di costruzione; cioè abita con me, cioè non c'è dubbio che il concetto di abitare così come l'ha usato la signora Di Maggio Francesca e verbalizzato dal Presidente nel corso del dibattimento, cioè quando dice ma risiedevo lì ma abitavo, risiedevo in via Castellana ma abitavo in via Mogadiscio 7, abitare vuol dire che di fatto lei domicilia, dorme mangia lì, poi viceversa questo concetto il verbo abitare Inzerillo lo usa probabilmente in modo diverso perché poi alla luce degli anni si ricorda che non abita più con lui, che non è vero che aveva detto questo solo perché formalmente la residenza ce l'aveva ancora in via Castellana, ma mio figlio abitava in via Mogadiscio da quando si è sposato o qualche giorno dopo. E non solo Inzerillo Pietro dice che suo figlio abita con lui in via Castellana 81 dice una cosa, ci da un elemento specifico per dire questo e forse da qui poi la traccia ma elementi che dati su tutti gli altri congiunti, gli altri figli per cui non è una cosa particolare, ci da un elemento sull'ultima volta che ha visto è il figlio, dice mentre, l'italiano non lo consideriamo comunque è letterale – mentre a mio figlio Salvatore quando stamani mi sono alzato era a letto e non l'ho più visto per tutta la giornata – quindi abbiamo lui era a letto, evidentemente diciamo il verbo abitare viene usato in modo pertinente perché chi abita dorme, era a letto, ma non c'è, Salvatore non c'è.

Naturalmente gli inquirenti si insospettiscono di questa situazione e allora cominciano lì si a compiere delle attività di indagine volte appunto ad individuare questo personaggio e allora l'indomani mattina alle 5 e 30 si compie una perquisizione in via Castellana 81, residenza dei genitori di Inzerillo Salvatore e lì notano che Salvatore non c'è, però c'è una cosa in più perché, altamente sospetta dovuto allo stato d'animo, Inzerillo Angela cioè la madre che viene contattata, dice sì mio figlio non c'è se ne è andato, è partito per un periodo di ferie assieme a mia nuora Di Maggio Francesca; allora se fossi stato probabilmente io l'inquirente avrei detto signori è in ferie lasciamoci godere le ferie sarà al sole con sua moglie chissà dove, e quindi qui non c'è alle 5 e mezza è assieme alla moglie abbiamo detto, quindi è in ferie è lontano. Però molto diligentemente i verbalizzanti non si acquietano di fronte a questa indicazione, probabilmente hanno altri elementi di sospetto che riconducono la possibilità appunto di questo appartamento di via Mogadiscio, che per la prima volta figura, e alle 14 e 15 il maresciallo Di Grazia assieme alla propria pattuglia se ne va in via Mogadiscio, va al primo piano e non al pianterreno come si sostiene, perché è verbalizzato ed è nella relazione di servizio, primo piano, Inzerillo in dibattimento ha detto si sono sbagliati sono andati al pianterreno dove abitava Di Maggio Santa e Spatola Giuseppe, no la relazione di servizio parla chiaro, primo piano dove non c'era nessuno, ma preso atto che non c'era nessuno non se ne vanno a casa i verbalizzanti se ne tornano in via Castellana 81, lì non c'è Inzerillo Salvatore ma, sorpresa delle sorprese, era tornata dalle vacanze la signora Di Maggio Francesca, la moglie che la notte era stato detto, la madre aveva detto mio figlio è partito per un periodo di ferie assieme alla moglie, non è vero perché alle ore 14 e 15 Di Maggio Francesca è assieme alla suocera in via Castellana 81. Quindi le indicazioni fornite erano indicazioni errate, di comodo e allora Di Maggio Francesca viene condotta in Questura per chiarire per come andavano le cose e comincia dicendo io risiedo in via Castellana 81, errore. Presidente non mi ha messo e giustamente sotto profilo tecnico quella domanda che io volevo porre a tutti perché qui è diventata una voce comune, cioè abbiamo detto via Castellana 81 perché la residenza non era stata formalizzata, stavamo in via Mogadiscio però siccome al Comune non avevamo dichiarato questo

cambio di residenza, va bene ora valuteremo anche questo elemento , e quindi la Di Maggio dice si io risiedo in via Castellana 81, verrà a dire abitavo lì, avevo la residenza lì e quindi è un atto formale e la Di Maggio ricostruisce quello che si era verificato negli ultimi giorni, in particolare con riferimento all'episodio del 4 agosto dice si che è uscita nel pomeriggio con il marito, dice nel primo pomeriggio – io e mio marito siamo usciti – io e mio marito prepermette la presenza di una terza persona, sua sorella Di Maggio Santa che poi comparirà, non si sa come. Segnalo al dibattimento la signora Di Maggio Santa ha detto che c'era anche la cognata, dopo 11 anni, chissà che cura di fosforo hanno fatto tutti questi signori in questi 11 anni per ricordarsi perfettamente cose che non si ricordavano 3\4 giorni dopo dell'accaduto, dice - nel primo pomeriggio io e mio marito siamo scesi in centro perché io dovevo fare delle compere e più esattamente dovevo andare in alcuni negozi della via Maqueda, siamo scesi in centro città a bordo della vettura di mio marito una alfetta di colore blu e non appena arrivati in centro io sono scesa dalla macchina e mi sono avviata a piedi e da sola – ribadisce ancora una volta e da sola – per andare a fare gli acquisti, mentre mio marito è rimasto ad attendermi con l'auto in una via che non so precisare, ma comunque vicino al teatro Massimo –.

Allora considerazione. Primo pomeriggio il controllo del signor Inzerillo in via Cavour da parte della pattuglia comandata dal Mirenda è avvenuta alle 19 e 15, 19 e 15 non è primo pomeriggio, se non sbaglio.

La Di Maggio dice di essere uscita lei e il marito e da sola va fa gli acquisti e il marito l'attende sull'autovettura e poi una terza cosa, cioè io credo che ciascuno di noi può sbagliare nell'ubicazione delle strade, nel ricordo dell'ubicazione, qui la Di Maggio è veramente inquietante dice è rimasto ad attendermi con l'auto in una via che non so precisare ma comunque vicino al teatro Massimo. Signori via Cavour la conosco io che sono di Catania, la conosce chiunque perché in via Cavour era ad aspettare a bordo dell'autovettura o meglio diceva di aspettare la moglie l'Inzerillo la sera del 4 e via Cavour è una strada che tutti, tutti conosciamo, tutti soprattutto gente che è di Palermo, invece la Di Maggio non lo riconosceva. È andata in diversi negozi, individua quali sono questi negozi dice dopo avere effettuato gli acquisti sono tornata da mio marito e siamo tornati direttamente a casa. Quindi esclude la presenza della sorella dice i negozi e in effetti questi negozi sono stati oggetto di una ricognizione, cioè il negozio Laurino, il Baby-Chic i due negozi Baby-Chic sono stati oggetto cognitivo nell'azione di servizio perché i verbalizzanti sono andati lì con la fotografia , riconoscete la signora è venuta qui? No non sappiamo chi sia, non sappiamo chi sia; poi vedremo appunto che c'è un dato, un tratto diverso in ordine ad altri dipendenti di altro negozio.

Poi mercoledì, mercoledì 6 la Di Maggio ricorda che effettivamente è uscita verso le 5 e si accompagnava con suo marito e con la suocera, sono venuti in centro doveva comprare al solito un vestitino per il bambino e si è recata presso il negozio Baby-Chic in via Maqueda; ad acquisto effettuato siamo tornate dove ci attendeva mio marito con la macchina e tutti e tre abbiamo fatto ritorno a casa giungendovi verso le ore 20 e cioè quando i negozi si apprestavano a chiudere. Molto bene, qui ha detto tutto la Di Maggio non possiamo credere quindi che si sia sbagliata, questo interrogatorio è del giorno 8 agosto, cioè due giorni dopo il 6 agosto Presidente e quindi se non si ricordava il giorno 8 agosto la Di Maggio cosa aveva fatto due giorni prima, come poteva venirci a raccontare tutto quello che ci ha raccontato dopo 11 anni qui, eh ma che cosa dimentica? Uno, non fa riferimento al fatto che giorno 6 c'era con lei la cognata Di Maggio Francesca e il bambino di 5 anni o di 3 anni, dice che il marito si ferma lì ad aspettare che loro ritornino e poi ripigliano la macchina e se ne tornano a casa e poi, mirabilia delle mirabilie, dimentica l'episodio Ciulla che è proprio il fondamento su cui si costruisce successivamente l'alibi dell'Inzerillo allorché egli si consegna al pubblico ministero di Palermo. Dell'acquisto della collanina e del braccialetto per il bambino, che pure stavano comperando per il battesimo, non se ne dice niente, non se ne sa niente.

Successivamente dopo la ricognizione fatta presso i negozi appunto Baby-Chic e Laurino si leva una voce favorevole alla presenza della signora Di Maggio Francesca nel negozio Baby-Chic ed è unica in

un contesto in cui tra le esclusioni e il non so, non ricordo, quella della signora Gristina Pietra che dice si mi pare di riconoscere nella foto della donna che mi mostrate una cliente venuta in uno dei suddetti negozi, non sono in grado tuttavia di precisare con esattezza il giorno in cui è venuta. Si tratta tuttavia di una persona che ha cominciato a lavorare come dipendente dei negozi Baby-Chic dal giorno 1 agosto, quindi dall'1 agosto in giù probabilmente possiamo dire che la signora Di Maggio in uno di questi negozi c'è stata, non sappiamo dire quando. La polizia a questo punto continua nella sua attività di ricerche perché evidentemente è diventato un movente inquietante questo fatto che questo Inzerillo senza motivo, senza motivo signori perché il 4 agosto era stato controllato e verificata la sua posizione l'Inzerillo era assolutamente pulito di fronte alla legge quindi il fatto che se ne sia andato, che si sia volatilizzato non , e il 9 agosto torna da capo il maresciallo Cambria a bussare all'abitazione di via Castellana 81, anche qui non c'era Inzerillo, non c'era la moglie, i familiari dicono che non c'era nessuno ma c'era qualcuno che ci interessa in questa perquisizione, cioè c'era l'Inzerillo Pietro, il padre ma già lo avevamo visto nelle informazioni, c'era Inzerillo Giovanni il fratello e sono sicuro che la difesa dirà ma signori che cercate in questo Inzerillo Salvatore si è volatilizzato come si sono volatilizzati gran parte degli Inzerillo, anzi tutti gli Inzerillo; ma non è vero, non è vero questo perché la famiglia dell'Inzerillo tutto sommato al di là di queste vicende giudiziarie che interessano l'odierno imputato, dico abbiamo risultati che non è che si sia gravemente compromessa quindi chi non aveva da temere è rimasto al suo posto Presidente, signori, e Inzerillo Giovanni fratello di Inzerillo Salvatore classe '57 odierno imputato era a casa sua che tranquillamente dormiva alle 5 del mattino del giorno 9 agosto allorché il maresciallo Cambria e una pattuglia della polizia di Stato si è recato a verificare presso l'abitazione se c'era o non c'era Inzerillo Salvatore, quindi non è vero che tutti si sono volatilizzati per paura di chi sa che cosa, si è volatilizzato chi aveva da temere qualcosa e certamente nella psicologia dell'imputato egli non avrebbe potuto temere niente perché il 4 agosto, ripeto, era stato controllato e la sua posizione era risultata assolutamente pulita nei confronti di ogni controllo della autorità di polizia.

Ma questo alternarsi via Mogadiscio, via Castellana 81 è favorevole all'imputato il quale se non sta lì, sta lì, se non sta lì sta dall'altra parte insomma cioè dove è stato controllato era dall'altra parte e viceversa poi vedremo che anche questo .. questo trova però un elemento che urta assolutamente contro la verità dei fatti. Vi è una relazione di servizio importante che è quella del maresciallo Colasanta della polizia di Stato datata 3 giugno 1981, il 3 giugno 1981 il maresciallo Colasanta accerta che Inzerillo Salvatore classe '57 è ancora residente in via Castellana 81, ma non si limita a questo cioè si limita a fare un discorso a ritroso e dice che Inzerillo fino al 1978 ha risieduto in via Castellana 113, nel '78 si è trasferito in via Castellana numero 8 piano secondo, il 23/11/79 è molto importante questo, il 23/11/79 Presidente, ha trasferito la residenza in via Castellana 81. È molto importante per due ordini di considerazioni, primo perché ci fa capire come sia stato diligente l'Inzerillo ogni qual volta si è trasferito a formalizzare puntualmente presso la risultanza anagrafica al Comune, non lo ha fatto solo quando è andato in via Mogadiscio; dico riferiamo vicende dell'agosto '80 ma sino al 3 giugno '81 lui che abitava dal matrimonio, o di lì a poco, in via Castellana '81 di fatto non aveva formalizzato il trasferimento di residenza. Ma c'è un dato che è importantissimo tutti i parenti magari non ricordano ma lui sì, i parenti dicono dopo essersi sposato si sistemava la casa, come si dice in siciliano, e se ne è andato in via Mogadiscio. Lui è molto più preciso, dice si effettivamente i primi due mesi avevamo problemi dovevamo arredare la casa di via Mogadiscio, però appena via Mogadiscio è stata pronta sono stati compiuti i due mese, da via Castellana siamo andati in via Mogadiscio e lì ho pernottato la notte tra il 6 e il 7 agosto. E non è vero signori, non è possibile, lui si sposa con Di Maggio Francesca il 27 giugno 1979, se effettivamente a tutto concedergli è stato due mesi in questa situazione di precarietà, alla fine di agosto del '79 avrebbe dovuto trasferirsi in via Mogadiscio, che cosa c'entra che il 23 novembre del '79 si trasferisce da via Castellana numero 8 a via Castellana numero 81 ? è un dubbio che rassegnò alla vostra considerazione, la verità è una sola che in via Mogadiscio di fatto né lui né il

suo nucleo familiare vi ha mai abitato.

Finita la tempesta dei primi giorni Inzerillo annunciato si presenta al procuratore della Repubblica di Palermo.

Voglio tornare un attimo indietro per riferire di Cocco Nadia e Sammarco Giuseppe. Di Sammarco Giuseppe mi basta riferire quanto brillantemente ha osservato l'avvocato Zupo ieri, è il ragioniere della ditta Alfano dice che il lunedì intorno alle ore 18 è andato, effettivamente da lui si è recato l'Inzerillo perché doveva percepire delle somme, di fatto però non ricorda se quando ha dato queste indicazioni alla polizia era fornito dell'agenda che è il suo memorandum preferenziale e quindi questa indicazione appunto lascia tutto sommato il tempo che trova così come quella di Cocco Nadia che dice si un pomeriggio è venuto Inzerillo con un bambino ma non so a quando se martedì, mercoledì o giovedì cioè 6,7 o 8 agosto.

Dicevo l'11 agosto annunciato il signor Inzerillo Salvatore si presenta al dottor Guarino procuratore della Repubblica di Palermo e dà una sua versione, dice che lunedì 4 agosto dopo pranzo intorno alle 17 ha accompagnato la moglie e la cognata Di Maggio Santa, l'apprendiamo per la prima volta, in via Cavour all'angolo con via Maqueda dove per fare degli acquisti che lui si è allontanato, prima dice che doveva andare all'impresa Alfano poi corregge e dice no mi sono recato all'impresa UGO e viceversa e che poi verso le 19 tornai in via Cavour rimasi, come ho detto, in attesa di mia moglie e di mia cognata talvolta sedendo l'autovettura e talvolta restando fuori, durante tale attesa venni fermato da un equipaggio che mi chiesero i documenti e le generalità che io fornii. A proposito dell'equipaggio che lo aveva fermato, al di là delle dichiarazioni che abbiamo detto della pattuglia, lo stesso Inzerillo come dire ha confortato l'idea primigenia del Mirinda di una pregressa conoscenza quando spontaneamente, dopo l'udienza, si è presentato e ha detto ricordo che gli agenti che mi fermarono, anzi uno degli agenti che mi fermò al mio interrogativo di spiegare le ragioni per le quali lo aveva fatto mi disse che gli ricordavo qualcuno e poi insistette nel richiedere i dati soprattutto relativi alla data di nascita contenuta nella mia patente di guida; mi chiese se fossi imparentato con Inzerillo Salvatore del '44.

Aveva ragione Mirinda la prima volta quando disse mi sembrava di conoscerlo e non è il dato risibile come sostiene il difensore dell'imputato del modo di vestirsi, del modo di atteggiarsi. Lo conosceva, conosceva costui e ce lo conferma anche se Mirinda non ha buona memoria in tal senso ce lo conferma l'imputato nelle sue dichiarazioni spontanee rese dinnanzi a questa Corte credo, il foglio non so se ma a seguire rispetto all'intervento dei verbalizzanti in questo dibattimento. Quindi tornando appunto all'indicazione fornita dal pubblico ministero dice appunto che la moglie si è recata con la cognata in questi negozi che lui le ha attese, che alle 19 e 15 mentre lui aspettava, non si parla di appuntamento comunque ammettiamo questa circostanza, che mentre aspettava fu controllato e successivamente tornati la moglie si ritirarono appunto presso la loro abitazione. Circa il 6 agosto dice appunto che con la moglie e con la madre e con il piccolo Giuseppe di tre anni, che poi sapremo essere il figlio della sorella Inzerillo Francesca, si portarono al centro cioè accompagnò la madre in piazza Massimo poi assieme al bambino si portò presso l'impresa UGO di via Amari dove attese invano il titolare, tornò indietro e tornando indietro ecco la novità assoluta, dice tornai indietro verso le ore 19, dice posteggiavi a piazza Massimo posteggiando accanto al teatro sul marciapiede di rimpetto al cinema Rouge et Noire e ciò avvenne verso le 18 e 40, 18 e 45 io rimasi fin quando alle 19 fui raggiunto da mia moglie e mia madre, a questo punto chiusi la macchina andai loro incontro insieme al mio nipote Giuseppe e tutti insieme andammo nella gioielleria Ciulla dove comprai un braccialetto, spendendo un milione e trecento mila pagando l'anticipo e così via; mi trattenni fino alle 19 e 45 nel negozio Ciulla. Cosa che è un nuovo assoluto, la moglie pur essendo stata chiamata a dire che cosa aveva fatto il 6 come abbiamo detto non ricorda l'episodio Ciulla, ma non solo l'episodio Ciulla non venne ricordato dalla moglie nelle sommarie informazioni testimoniali rese l'8 agosto dell'80, la moglie non lo ricorda, o meglio lo ricorda solo su incitazione quando viene sentita dal giudice istruttore di Catania nel 1984; e dà una giustificazione che è veramente assurda che non sta né in cielo né in terra, di fronte al giudice istruttore



che le contesta se è vero che la sera del 6 agosto andarono nel negozio Ciulla dice sì è vero ma, e dice perché non l'ha detto? E perché non mi è stato domandato, come se l'interlocutore che in quel caso è una persona che è ignara, ignara di tutto e che quindi chiama la persona appunto il referente a interloquire su tutto ciò che ha fatto quindi a discolpa del suo interesse, a discolpa sua e delle persone che in questo caso appunto della persona cara avesse avuto se avesse visto nella lampada magica tutti i movimenti di questa persona e quindi capace di fare domande sui posti dove la stessa si poteva essere portata.

Quindi nell'interrogatorio del pubblico ministero di Palermo si osserva che uno, ribadisce la residenza in via Castellana 81 l'Inzerillo, due, dice di essere uscito il 4 agosto con la moglie e la cognata Di Maggio Santa e qui bisogna cominciare a stare attenti a questi personaggi, sono nuovi ma sono altamente interessanti, gli estranei che partecipano all'alibi dell'Inzerillo sono persone che sono almeno sospette, oltre al rapporto di parentela la cognata, la sorella, hanno dei legami di parentela con soggetti molto inquietanti: Di Maggio Santa sorella di Di Maggio Francesca è sposata con Spatola Giuseppe, Spatola Giuseppe è figlio di Spatola Rosario classe 1937 come si dice un nome una garanzia. La stessa cosa Di Maggio Francesca, Di Maggio Francesca è sposata con Santino Inzerillo ce lo chiama Marino Mannoia, fratello di Totuccio Inzerillo 1957. Sono personaggi che sono collocati molto in alto nella gerarchia di una struttura familiare e qui il familiare sta per famiglia nel senso più grave del termine, che indubbiamente di per sé costituiscono momenti di grossa riflessione per tutti noi.

In ordine alla sera del 6 agosto dice che c'è il nipotino ma premette la presenza della sorella, dice che si è recato presso la gioielleria Ciulla intorno alle ore 19, dopo essere stato raggiunto dalla moglie e dalla madre e lì di essersi intrattenuto fino alle 19 e 45, questo non è vero assolutamente non può essere mai, perché anche nell'abbondanza e nella generosità dimostrata dai Ciulla nell'immediatezza dei fatti su cui potremo tornare abbondantemente e successivamente, le 19 e 45 è un orario che assolutamente è oggetto di invenzione, è semplicemente la necessità di posporre il proprio impegno con i Ciulla, il proprio incontro con i Ciulla al di là dell'orario faticoso le 19 e 25 dell'omicidio del procuratore Costa. E poi una cosa importante dice alla domanda dove aveva trascorso la notte tra il 6 e il 7 dice eh l'ho trascorsa con una donna. Inzerillo Salvatore signori forse non è uomo d'onore, Marino Mannoia non lo conosce come tale, ma è uomo d'onore in altro senso perché mai si permetterebbe di disonorare una donna, la donna con cui si era intrattenuto la sera, ma qui non è la posizione assunta dall'Inzerillo dinnanzi al pubblico ministero di Palermo che ci inquieta, è proprio quello che hanno fatto gli inquirenti in questo caso qui, cioè è come se si aspettava una qualsiasi giustificazione, l'Inzerillo poteva dire di essere stato da qualsiasi parte e l'inquirente si è limitato a recepire supinamente le dichiarazioni date dall'Inzerillo anche quando sono dovutamente di comodo, sono stato con una donna, ho trascorso la notte tra il 6 e il 7 con una donna di cui non voglio indicare le generalità e dire va bene ti comprendo che tra noi uomini, ti comprendo che tu non puoi dire il nome della signora galante, della dama con cui ti sei accompagnato e mi acquieto a tanto. Signori in quel momento non si è fatto neanche lo sforzo di prendere il verbale stringato reso al pubblico ministero di Palermo e compararlo con le dichiarazioni rese dalla moglie Di Maggio Francesca 5 giorni prima, si è limitato semplicemente a verbalizzare, a prendere atto che effettivamente quello che stava dicendo Inzerillo tutto sommato poteva essere vero, era verosimile che effettivamente i Ciulla come se la costruzione di un omicidio non fosse anche non mettesse, ma questo non riguarda la mafia riguarda tutto, chi commette un omicidio si va a precostituire prima l'alibi nel caso in cui sfortunatamente viene individuato, è una cosa normale, il Presidente non mi ha consentito di fare questa domanda con riferimento a cosa-nostra a Marino Mannoia ma dico ha fatto bene perché non è una cosa che riguarda la mafia, è una cosa che riguarda tutti cioè chi va a commettere un omicidio temendo di essere visto in faccia da ipotetici coraggiosi testimoni oculari si prefigura appunto la propria giustificazione, il proprio alibi.

Quindi in questo momento non si fa niente, ma non solo non si fa niente ma capisco che Palermo è una città calda d'estate e che quindi l'estate porta sonnolenza ma qui ci si limita semplicemente a sentire la

presentazione annunciata delle dichiarazioni rese dall'imputato annunciato e a delegare tutto il resto all'inquirente. Sono sbalordito e lo devo dire da quanto dichiarato dal consigliere Martorana, insigne magistrato ha fatto una grossa carriera però in quel momento mi ha sbalordito. Gli ho posto questa domanda lei era a capo della Procura, ricorderà lei Presidente, e quindi nel momento, nelle fasi successive alla morte del procuratore Costa come capo della Procura cosa avete fatto, dico sapeva di qualcosa, di questo Inzerillo, si era presentato, ne avevano parlato i giornali. Dice sì il collega Guarino mi disse sì doveva presentare e ho detto senti ascolta io credo che questo è un atteggiamento che purtroppo succede negli uffici di Procura, io posso portare la mia testimonianza molto spesso arrivano i soliti fascicoli di ignoti, dei soliti morti che ci fanno trovare quasi quotidianamente per le strade e obiettivamente molto spesso l'ignoto è ignoto, cioè il 98% degli omicidi rimangono ignoti per cui c'è quella sorta di lassismo coniugata bene appunto col fatto con cui ormai abbiamo fatto tristemente l'abitudine a questi episodi qui; ma lì no signori, lì c'è un personaggio che si presentava, era stato presentato dalla stampa nei due giorni precedenti come colui che aveva partecipato all'omicidio, palo, addirittura qualcuno parlava di altri ruoli e lì la vittima era il procuratore della Repubblica di Palermo signori e non è possibile che con tale lassismo si sia trattato questo argomento, a me spiace essere anche duro però purtroppo i dati e gli atti sono questi e le considerazioni sono conseguenze appunto dell'esame degli atti e superato il confronto Paladino Lombardo tutti gli atti sono stati compiuti dalla polizia giudiziaria.

Si prosegue, Inzerillo dà una indicazione importante su quello che ha fatto il giorno 5 all'inizio sottovalutato; dice il giorno 5 io sono andato a prendere mio zio Giovanni che usciva dall'Ucciardone, bravo, nessuno a chiedergli ma chi è tuo zio Giovanni. Signori lo zio Giovanni è una delle "vittime" del procuratore Costa arrestato il 5 maggio del 1980 dal procuratore Costa o meglio dalla Squadra mobile, il cui arresto è stato convalidato dal procuratore il 9 maggio, quel famoso episodio è inutile richiamarlo; e con lo zio Giovanni è ampia frequentazione dell'Inzerillo, esso lo va a prendere, lo conduce a firmare il cartellino e ci dice al dibattimento che hanno fatto una festiccioia si sono visti la sera, poi capisce appunto che il concetto di festiccioia è un po'.. dice no ma una mangiata la Inzerillo Angela la sorella di Inzerillo Giovanni si è fatto una mangiata in famiglia. L'indomani è passato con lui perché lo conduce.. ebbene signori l'Inzerillo di fronte alla richiesta se conosceva persone coinvolte nell'omicidio e quale reazione soprattutto aveva avuto alla vicenda degli arresti è quasi stralunato, non so se tutti i miei lontani parenti, non conosco, cioè appresi questa vicenda come una qualsiasi cosa, la stampa ne parlò, certo ne abbiamo parlato in famiglia e poi scavando, scavando accertiamo che anzi anche la Di Maggio Francesca dice la stessa cosa ma si non mi interessa cioè la cosa si effettivamente furono fatti degli arresti forti me lo sta dicendo lei e allora che cosa vediamo che al di là della parentele lontane, anche con Inzerillo Salvatore classe '44, nei 55 o meglio nei 28 arrestati erano molti questo Inzerillo Giovanni zio materno e il rapporto di intima frequentazione con l'Inzerillo Salvatore e Calogero Di Maggio signori, padre di Di Maggio Francesca la moglie dell'odierno imputato, come fa la signora Di Maggio Francesca a dire che ha appreso così come un qualsiasi fatto di cronaca la vicenda degli arresti dei 55 quando suo padre è stato coinvolto in questa vicenda, come fa, me lo chiedo.

Nel quadro di queste dichiarazioni rese dall'Inzerillo quindi poi si valuta se effettivamente quello che ha detto è vero, lo si valuta diciamo forse col beneficio di inventario perché solo dopo 11 anni noi abbiamo avuto il piacere di sentire la madre, la sorella Francesca, la cognata Santa, solo dopo 11 anni, è vero lo abbiamo fatto però e non abbiamo lasciato nulla di intentato. E quindi in ordine ai due episodi l'Alfano, il teste Sammarco attendibile, preciso, ma è attendibile perché dice sì me lo ricordo cioè dice non ricordo se ci avevo o meno il, allorché diedi queste indicazioni in Questura, se potei consultare perché non ricordo se ci avevo con me il mio memorandum la mia agenda e la Cocco che dice sì è venuto Inzerillo con un bambino è stato qualche minuto poi se ne è andato; il bambino capita a fagiolo perché quando rende dichiarazioni Inzerillo al pubblico ministero dimentica la sorella ma mette il bambino; comunque la Cocco dice che c'era un bambino ma non lo colloca nel tempo dice mercoledì,

giovedì o venerdì non sappiamo né mercoledì né giovedì né venerdì, non possiamo mettere elementi di certezza in tal senso. Comunque sia dopo 5 giorni l'Inzerillo viene sottoposto al guanto di paraffina, inutile guanto di paraffina sia per il tempo trascorso dopo 5 giorni è un tratto comune, è un dato di comune esperienza quali sono i trattamenti che si può fare appunto per vanificare ma sia perché l'ho detto sin dall'inizio mai nessuno ebbe il sospetto di poter pensare che colui il quale era andato lì a seguire le mosse del procuratore, della vittima predestinata potesse essere anche colui al quale avevano armato la mano per colpire il povero dottor Costa; quindi il guanto di paraffina da esito negativo ma prima di o meglio mentre Inzerillo si presenta al pubblico ministero di Palermo vi è una telefonata inquietante che viene, e che è oggetto di intercettazione ed è una conversazione tra due persone che sono apparentemente ignote a questo processo una tale Maria, verosimilmente Maria Inzerillo coniugata con La Barbera Michelangelo sorella dell'imputato e una signora che non si sa chi è. Abbiamo avuto un informale riconoscimento della paternità da parte della Inzerillo Angela nel corso dell'audizione, la stessa nel dibattimento, non possiamo essere certi prendiamo il contenuto per quello che poi la Corte lo valuterà; nel corso di questa telefonata si fa riferimento al fatto che Totuccio si è presentato dice che doveva fare ormai si doveva presentare, dice che cosa succede? dice sta 24 ore fanno tutti i controlli, tutto a posto e poi una domanda e una risposta assolutamente inquietanti signori, dice Maria - ma dai avete parlato con quello? - E l'altra - con tutti, tutte cose fatte sono -. Avete parlato con quello ,le cose fatte sono, chi è questa persona con cui avevano parlato, chi è questa persona che certamente da legare eziologicamente con la posizione dell'Inzerillo che aveva la capacità di risolvere tutti i problemi dell'Inzerillo allorché si sarebbe presentato al procuratore della Repubblica annunciato ed accolto. Io non lo so, si possono avere dei dubbi, questa persona può essere non lo so, la Corte dovrà rispondere penso a questo interrogativo certo che l'inquietante situazione che da qui a poco andremo a vedere e cioè la posizione assunta dai gioiellieri Ciulla probabilmente conducono ad individuare in questo quello in colui che è stato individuato con l'accezione quello, colui il quale doveva contribuire a viva forza affinché Inzerillo Salvatore ne fosse scagionato dalle imputazioni e dalle accuse che gli venivano rivolte; peraltro la giustificazione che nelle domande che sono state rivolte all'Inzerillo Angela è significativa non ha detto niente dice si probabilmente è mia, io parlo con la verità mi volevo riferire forse al fatto che tutto era andato bene, il guanto di paraffina era andato bene, che ormai stava uscendo, ma che cosa il guanto di paraffina? – avete parlato con quello? Sì, si tutte cose fatte sono – Dopo le dichiarazioni rese al pubblico ministero di Palermo l'11 agosto 1980 e le verifiche che consistite nell'audizione a sommarie informazioni dei gioiellieri Ciulla e nel guanto di paraffina per quanto come si è detto questo atto doveva ritenersi assolutamente inutile se non altro appunto per il tempo trascorso dall'episodio, il processo nei confronti dell'Inzerillo assume una situazione quasi di quiescenza, le indagini vanno avanti abbondantemente ma inutilmente.

Inzerillo nel frattempo decide di lasciare l'Italia e si reca negli Stati Uniti d'America, valuteremo poi il significato di questa fuga, perché di fuga si è trattato, perché Inzerillo è andato lì nella più assoluta clandestinità. Fatto sta che frattanto le cose si sono cambiate, sono cambiate perché per motivazioni diverse i Ciulla tornano indietro, non gli forniscono più l'alibi, il giudice istruttore di Catania emette mandato di cattura nei confronti dell'Inzerillo, l'Inzerillo dopo quattro anni viene catturato e si presenta al giudice istruttore di Catania, sono trascorsi 8 anni e più dall'episodio, dall'omicidio del procuratore Costa quando viene interrogato dal giudice istruttore di Catania a Roma il 28 dicembre del 1988. Nel corso di questo interrogatorio Inzerillo rettifica alcune cose, le corregge ripensa meglio per lui a come erano andate le cose e comincia col dire appunto che effettivamente il 6 agosto è uscito ma qui non è uscito più con la moglie ha il denominatore comune della madre e associa alla madre la sorella Francesca, dice - si sono uscito con mia madre e con mia sorella per andare a comprare la collanina in quanto dovevamo battezzare di lì a poco il bambino e quindi ho trovato opportuno uscire con mia madre e mia sorella -. Constatato dal giudice che la collanina poteva comprarla due giorni prima, posto che si trovava sui luoghi lo stesso dice - ma perché era mia madre che doveva comprare la collanina in

quanto madrina di battesimo quindi dovevo portarmi con lei, quindi con mia madre e mia sorella sono andato il 6 agosto a comprare la collanina ... ed individua solo questo come motivo dell'uscita del 6 agosto mentre in effetti come si ricorderà in precedenza i motivi erano diversi c'è la madre, la moglie, diversi acquisti poi l'incontro e la visita tutti assieme presso la gioielleria Ciulla. Torna indietro in ordine ad una indicazione che nell'immediato ci aveva dato se vi ricordate aveva detto sono arrivato dinnanzi al cinema Rouge et Noire intorno alle 18 e 45 alle 19 ero dai Ciulla, mi sono intrattenuto fino alle 19 e 45 e capisce che questa dichiarazione non la può più rendere perché frattanto i Ciulla si erano impegnati individuando la sua presenza nel loro negozio alle 19 e 30 e allora torna indietro dice che effettivamente è andato dai Ciulla ma ci è andato verso le 18 e poi dà una indicazione importante dice quando sono uscito ho sentito le sirene. Le sirene ? in quel posto lì? I Ciulla 225 metri, come abbiamo appreso dalla piantina dei luoghi, dal luogo dell'agguato, le sirene riecheggiano un episodio molto grave che frattanto si era celebrato in via Cavour e quindi intorno alle 18 è uscito c'erano le sirene praticamente e abbondantemente al di là della prima indicazione dice che appunto non più un ora ma si è fermato un ora e mezza in compagnia della madre e della sorella in quel negozio lì.

Poi chiesto sull'episodio della notte tra il 6 e il 7 dice si effettivamente ho detto una bugia non è vero che l'ho trascorsa con una donna di cui, in effetti l'ho trascorsa in via Mogadiscio dove io abito effettivamente. Si fa presente che ancora nel verbale, il verbale del 28 dicembre 1988 Inzerillo interrogato su dove risiede indica ancora via Castellana 81 e dice il vero, di via Mogadiscio non ne sappiamo niente. Quindi sappiamo appunto che ha detto una bugia nel fornire e lui dice si effettivamente ho detto una bugia, in effetti ero in via Mogadiscio e là in via Mogadiscio fornisce quell'indicazione, cioè l'indicazione di star lì dice dopo meno di due mesi mi sono trasferito, dal momento in cui mi sono sposato cioè 27 giugno 1979 mi sono trasferito in via Mogadiscio abbiamo visto come la relazione di servizio di cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi era di Colasante, nega questa circostanza perché colloca il suo trasferimento di residenza in data comunque successiva. Disdegna da sé ogni rapporto di conoscenza con le persone che erano state coinvolte nella vicenda dei 55 e aggiunge, proprio per allontanare da sé il sospetto, un elemento di conoscenza ma di quella conoscenza che può riguardare l'osservatore indifferente di fronte a questo episodio, dice non posso escludere che all'interno del mio nucleo familiare si sia parlato, si sia parlato, così come di un qualsiasi fatto di cronaca degli arresti del maggio '80 nei quali furono coinvolti alcuni Inzerillo, i commenti non andarono oltre gli accenni generici che di solito si fanno in discussioni di questo genere. È un osservatore comune, uno che accende la televisione e vede la notizia lì se non fosse che lì c'era il suocero, c'era lo zio e c'erano altri prossimi congiunti. Ammette di essere andato a lavorare, di essere espatriato clandestinamente negli Stati Uniti e lì, tratto importante, di essere stato coinvolto in un processo per traffico di droga, chiarisce ma in Italia non c'era niente, è un traffico di droga che si è celebrato all'estero; anzi ha dubbi come mai per un fatto accaduto lì il processo si sia celebrato qui e sia stato catturato per un provvedimento presso l'autorità giudiziaria italiana. Dice infine appunto che quando era in Italia lavorava in società con un tale Costa e dà una annotazione importante nel senso che poi ricollegheremo alle considerazioni che si faranno da ultimo, a proposito del collegamento dice questo Costa io l'ho conosciuto quando si lavorava per conto di Spatola Rosario, in effetti questa società ha lavorato, oggetto ponteggi metallici, ha lavorato per conto di Spatola Rosario classe 1937. Come si vede signori si torna agli antichi nomi Spatola Rosario.

Spatola Rosario padre di Spatola Giuseppe cognato di Inzerillo '57 e qui praticamente il processo di istruttoria formale si chiude per Inzerillo perché recependo queste dichiarazioni e valorizzando come ultimo atto o meglio recependo come notai le dichiarazioni del Marino Mannoia il processo viene chiuso con la requisitoria per iscritto del pubblico ministero e il rinvio a giudizio in altra Corte.

L'ultimo atto di queste varieghe dichiarazioni lo hanno reso i parenti dell'Inzerillo e l'Inzerillo stesso nel corso del dibattimento a cominciare appunto da quella osservazione che si era fatta poc'anzi cioè tutti ricordano perfettamente bene quello che è avvenuto il 4 e il 6 agosto, cioè a un certo punto mentre

nell'immediatezza del fatto e soprattutto la Di Maggio Francesca incerta dimentica e quando di fronte a contestazione dice ma non mi è stato chiesto, che volete signori se non me lo avete chiesto che cosa ho fatto certamente non vi potevo rispondere; viceversa tutti assieme vengono qui in passerella citati appunto, anche a distanza dal pubblico ministero che voleva chiarire e tutti assieme sono concordi.

Ieri l'avvocato Zupo concludeva dicendo grazie Ciulla per il vostro comportamento processuale, il pubblico ministero non può che dirvi grazie prossimi congiunti di Inzerillo Salvatore per quello che avete fatto nel corso del dibattimento perché tutti assieme, non si sa come, che nell'immediato alcuni dei protagonisti diretti di questi episodi non ricordavano niente e improvvisamente hanno trovato come ispirati appunto e proprio e chissà da quale lampada di verità, hanno trovato la strada univoca e allora apprendiamo che effettivamente il 4 agosto Inzerillo si è comportato come tutti hanno detto cioè che è uscito con la moglie e la cognata, che li ha lasciati, che li ha incontrati successivamente che se ne sono tornati a casa; che il 6 agosto ha fatto altrettanto e lì si è portato dietro una serie di persone la madre, la moglie, la sorella, il bambino, col bambino si è allontanato è tornato è andato da Ciulla tutto a posto, perfetto e il ritorno a casa.

Ma come possiamo credere a queste dichiarazioni, come possiamo credere a gente che nell'immediatezza dei fatti ha dimenticato anche circostanze importantissime come poteva essere la visita nel negozio Ciulla per la Di Maggio Francesca nell'esame le sommarie informazioni rese in data 8 agosto cioè due giorni dopo, e viceversa, apprezzarne la veridicità quando dopo 11 anni la stessa torna qui a ricordare i particolari di quella circostanza. Anzi è proprio la Di Maggio Francesca che ci dà un campanello di allarme della incredibilità complessiva di tutte le dichiarazioni che sono state rese. La Di Maggio Francesca interrogata su domanda del difensore ricorda una circostanza importante, ricorda che quando uscirono tutti assieme dal negozio dei Ciulla lo leggo testualmente dice a domanda del difensore dice – quando siamo usciti dal negozio dei Ciulla per prendere la macchina che si trovava posteggiata di fronte al cinema Rouge et Noire in effetti notai che c'era una certa confusione il rumore di sirene – e contestato dal Presidente, correttamente, come mai non avesse fatto presente questa circostanza prima, la stessa risponde – non so perché non l'ho detto sicuramente non mi è stata rivolta domanda al riguardo -.

Come vedete c'è una uniformità di comportamento processuale della Di Maggio Francesca, aveva dato la stessa risposta se vi ricordate al giudice istruttore di Catania quando il giudice istruttore chiedendole come mai non avesse detto appunto che col marito si era recata presso il negozio dei gioiellieri Ciulla la sera tanto importante del 6 agosto, ha detto ma nessuno mi ha fatto la domanda e probabilmente i due componenti togati hanno esperienza delle domande, forse un po' meno i giudici popolari, però la domanda in ordine ai comportamenti, alle condotte tenute dai soggetti non presuppone una conoscenza nella lampada al solito di ciò che hanno fatto e quindi una domanda lei è stata dai Ciulla presuppone il fatto mi dica che cosa ha fatto il pomeriggio del giorno tal dei tali e quindi è il referente che deve impegnarsi in uno sforzo di memoria che soprattutto quando questa domanda gli viene rivolta nell'immediato 8 agosto, 6 agosto o dio è talmente semplice che non può fornire dubbi diciamo in ordine alla memoria. Il dubbio in ordine a ciò che si ricorda viceversa deve essere come dire apprezzato quando viceversa questi ricordi vengono e vengono dopo tanto tempo. Ma perché questa indicazione è importante? Eh perché quando con riferimento inequivoca alla confusione delle sirene che certamente caratterizzarono la via Cavour la sera del 6 agosto in esito alla efferata eliminazione del procuratore Costa, questa collocazione temporale non è più giustificata, perché non è possibile né ora né mai che il gruppo Inzerillo si sia allontanato dal negozio appunto dei Ciulla compatibilmente all'orario in cui vi furono le sirene che delle auto della polizia e dell'ambulanza che si recò sul posto per ciò che era avvenuto al dottor Gaetano Costa perché? Ma perché nel frattempo, nel frattempo come vedremo di lì a poco i gioiellieri Ciulla avevano rettificato abbondantemente la loro posizione e l'avevano rettificata confermando sostanzialmente, poi l'indicazione che daranno al dibattimento quando sono stati sentiti dalla Corte, che le indicazioni in origine fornite delle 19 e 30 è un'indicazione sbagliata, che il gruppo

degli Inzerillo era stato lì ma che in ogni caso da lì era andato via intorno alle ore 19, 19 e 10 certamente non prima delle 19 ci diranno al dibattimento mentre prima erano oscillanti, comunque anche a voler concedere quello che siano andati via, ma solo in questo momento poi vi ritorneremo, alle 19 e 15 i due minuti che separavano lo spazio tra il negozio dei Ciulla e il luogo dove vi era appunto l'autovettura era incompatibile con l'audizione delle sirene. Questo viceversa è un momento in più è qualcosa c'è un ricordo, una indicazione che mai la Di Maggio ha fornito che pur sentita alla Corte di Assise era la terza volta che deponeva su fatti inerenti il procedimento nei confronti del marito; e viceversa l'ha aggiunta alla Corte come e la Corte non può che considerare questo come un momento fortemente sintomatico della incredibilità, cioè delle dichiarazioni che tutti assieme sono venuti univocamente a rendere alla Corte e proprio la difficoltà di credere sia al ricordo così preciso e puntuale, sia a questa abbondanza di elementi assolutamente inconciliabili, incompatibili con le altre risultanze certe processuali.

Tutti assieme poi disdegnano le amicizie e ogni rapporto con gli Inzerillo coinvolti nel procedimento e Inzerillo Pietro ci dà un tratto interessante perché a Inzerillo Pietro, credo su sollecitazione del pubblico ministero, è stato chiesto se conoscesse Inzerillo Giovanni suo cognato dice sì lo conosco e poi dice, il pubblico ministero chiede circa e il Presidente ammette, dice se specificava le ragioni per le quali era stato tratto in arresto suo cognato Inzerillo Giovanni fratello di sua moglie e lui risponde – senza motivo, hanno fatto tutta una serie di arresti che riguardavano anche mio cognato – con il che manifesta pienamente quello che era lo stato d'animo della famiglia Inzerillo allorché si ebbero a verificare questi episodi, gli arresti del maggio del 1980. Perché è incredibile credere a quello che loro ci vengono a dire che non si sono accorti, che avevano osservato, si erano limitati a osservare a prendere in considerazione come un qualsiasi fatto di cronaca la vicenda degli arresti che avevano coinvolto componenti della famiglia Inzerillo; non è vero perché ripeto non è mai eccessivo ricordare il coinvolgimento del suocero dell'odierno imputato, dello zio Inzerillo Giovanni e poi di altri parenti lo vedremo ulteriormente cioè non è possibile dire che non l'hanno considerato e l'hanno considerato un qualsiasi fatto di cronaca, l'hanno apprezzato e l'hanno apprezzato nei termini in cui ci riferisce con tratto di spontaneità Inzerillo Pietro padre dell'odierno imputato, senza motivo non c'era motivo per cui mio cognato fu tratto in arresto, fu un atto di soverchieria, non lo dice lui è una considerazione mia ma il senso emotivo così deve essere, deve intendersi. Senza motivo e poi si continua ancora si fa una successiva domanda si chiede ma lo sa chi è stato la persona che materialmente ebbe ad adottare questi provvedimenti insomma suo cognato è stato vittima, senza motivo arrestato ma ci vuole dire noi sappiamo, sappiamo chi è stato e lui risponde anche qui in modo assai significativo – non sacciu niente – è verbalizzato così e così lo rendiamo al processo.

Il velo di omertà soprattutto la necessità di separare se stessi dall'episodio degli arresti del processo dei 55, del provvedimento adottato dal procuratore Costa, di quel provvedimento che dobbiamo credere lo condusse, anche assieme ad altre alla forte personalità che gli aveva manifestato, lo condusse a morte, trova nei componenti della famiglia Inzerillo viceversa un velo di separatezza non conoscono nessuno, non sanno niente, senza motivo sono stati adottati questi provvedimenti e allora è tutto chiaro, è tutto chiaro come lo sforzo risulti vano, risulti vano a chi criticamente secondo i criteri della logica deve valutare queste dichiarazioni che sono cristallizzate al processo.

Poi la conoscenza coi gioiellieri Ciulla sì, dice sì lo conoscevamo entrambi venivamo dalla zona Passo di Rigano amici, ci serviamo da loro non ci sono problemi e Inzerillo Pietro una circostanza particolare, lo conoscevo ma non l'ho più visto, cosa vi dice in Corte d'Assise dopo dieci anni io sto vedendo qui i Ciulla per la prima volta ed escludo che dopo il 6 agosto abbia avuto occasione di incontrarlo. Erano assieme che aspettavano il turno per deporre, ma questa circostanza perché non è vera? Perché tutti hanno detto che proprio Inzerillo Pietro era colui il quale doveva andare a saldare, a saldare il conto dell'acquisto di quella collanina famosa e di quel braccialetto di cui era stato dato l'anticipo; acquisto che verosimilmente è stato effettuato e noi lo crediamo anche se nella collocazione di spazio e di tempo

certamente non nei termini in cui ci si vuole far credere per costituire un alone di protezione dell'imputato in ordine alle sue precise disposizioni, dopo dieci anni lo sto vedendo adesso come quindi separare nettamente le due posizioni.

Lo stesso comportamento viene da Di Maggio Francesca abbiamo già fatto riferimento come la Di Maggio non ricorda gli arresti del maggio '80 in cui rimase coinvolto il padre Di Maggio Calogero, dice che le notti dal 6 al 9 agosto le ha trascorse col marito in via Mogadiscio e questo non è vero o meglio non si sono messi d'accordo su questo punto perché il marito ha detto che vero che ha trascorso in via Mogadiscio la prima notte tra il 6 e il 7 e che non era con una donna come prima ci voleva fare credere, ma ha detto che subito dopo siccome il 7 i suoi genitori gli hanno detto ti sta cercando la polizia ha preferito scappare per evitare di essere anch'egli vittima di errori giudiziari che purtroppo così ricorrenti solo nei nostri termini, quindi ho preferito tagliare la corda e poi tornare quando le acque si sarebbero calmate, certo dopo 5 giorni non credo ma probabilmente dopo che già si era costituito gli elementi per calmare le acque.

Poi la Di Maggio dice una cosa interessante è la parte civile che la sollecita e dice mi sono, sulle vicende che avevano riguardato il marito e lei con uno sprazzo di sincerità dice mi sono trovata in una situazione difficile e preciso meglio che soprattutto io e i miei figli, a causa del processo che pende da dieci anni, abbiamo avuto un situazione difficile mi riferisco soprattutto al fatto che sia io sia i miei figli da dieci anni siamo turbati per l'accusa che viene mossa a mio marito; e qui certo il processo pende da dieci anni però in effetti non è possibile non ci sono elementi per poter dire che in quella fase di quiescenza che si diceva cioè tra il momento in cui Inzerillo va via dalla Questura di Palermo per gli accertamenti conseguenti alla sua presentazione spontanea l'11 agosto al momento dell'emissione, dico emissione del mandato di cattura, ci fossero stati elementi che abbiano turbato la Di Maggio se non elementi tutto sommato di scarso contenuto e in particolare il fatto appunto che la Di Maggio il 17 maggio dell'84 era stata chiamata dal pubblico ministero dove aveva reso quella dichiarazione cioè aveva confermato sostanzialmente tutto, tutto, aveva confermato quello che aveva reso le dichiarazioni appunto che aveva reso in data 8 agosto '80 dinnanzi alla Questura di Palermo. E qui vi è una cosa importante se noi leggiamo ora la verbalizzazione del giudice istruttore dice – confermo integralmente le dichiarazioni da me rese alla Squadra mobile di Palermo l'8 agosto '80 dopo averne avuto integrale lettura dalla Signoria Vostra – cioè la Di Maggio il 17 maggio dell'84 non sente di dover modificare alcunché in ordine a quella dichiarazione che aveva reso l'8 agosto e che sappiamo essere assolutamente come dire fare a pugni completamente con le dichiarazioni che già nell'immediato ebbe a rendere il marito. Allora lì è il giudice istruttore che la stuzzica e insomma lei mi conferma tutto, lasciamo perdere le ampie contraddizioni che cammin facendo comparando le due cose si possono avere, ma qui c'è qualche cosa, dice non ho nulla da aggiungere perché, continua, perché le dichiarazioni di allora rispecchiano l'andamento dei fatti di quei giorni e poi è il giudice istruttore che la sollecita a rendere chiarezza in ordine all'episodio dei Ciulla e lei dice si effettivamente adesso che mi ricordo bene eravamo, il giorno 6 agosto sono andata con mio marito dai Ciulla e dà la giustificazione dicendo appunto che non l'ha detto perché non le è stata fatta la domanda, ci siamo già soffermati.

Dico che tutto sommato questo episodio, questa dichiarazione che è stata resa al giudice istruttore dalla Di Maggio è l'unico incidente di percorso per la famiglia Di Maggio nel corso dell'istruttoria del processo a carico di Inzerillo Salvatore dopo il momento in cui l' Inzerillo Salvatore fu rilasciato dalla Squadra mobile di Palermo non c'è più niente sino all'emissione del mandato di cattura; eppure c'è un dato inquietante e il dato inquietante è dato da una delle intercettazioni telefoniche che proprio avviene in un periodo ripeto non è successo più niente; l'11 giugno 1984 l' Inzerillo Salvatore che pure è da ritenere che abbia mantenuto i contatti qui. E' una cosa significativa Inzerillo Salvatore non contatta mai direttamente dall'America, dagli Stati Uniti dove è clandestinamente espatriato, la moglie lo fa sempre per il tramite del telefono dei genitori, del padre e in una di queste conversazioni frattanto

scoperte come dire ha avuto come elemento di sospetto in questa circostanza anche il telefono dei genitori viene sottoposto a appunto alle intercettazioni telefoniche, in una di queste conversazioni l'11 giugno '84 quando di nuovo c'era sotto il cielo almeno lui non doveva conoscere nulla è da dedurre appunto che se non la formalizzazione di quegli atti da parte del giudice istruttore c'è questa conversazione tra Franca, Di Maggio Francesca, e Totuccio che parla da fuori e dice, e Franca dice che ha confermato la prima dichiarazione sarà in fase di chiusura non preoccuparti non c'è niente lo sanno anche loro. Cioè ancora una volta si torna a discutere del processo e qui emerge perché Inzerillo è andato via assieme all'altra circostanza della morte di Inzerillo Salvatore del 1944, è andato via perché mantiene ancora la gravissima preoccupazione di ciò che è successo, non si è acquietato come una qualsiasi persona normale avrebbe fatto di fronte alla attestazione della propria innocenza e agli elementi di prova che sono stati acquisiti, che egli ha addotto, sa che quegli elementi non sono corrispondenti a verità e quindi si preoccupa e quindi chiede continuamente conferma di come vanno le cose alla moglie ricevendone preoccupazione. La moglie che naturalmente nulla può dare se non un giudizio, una valutazione a titolo personale, io non so neanche se la moglie sia cosciente di quale giro, di quale sistema è entrato il marito probabilmente lo è, ma non ne sono sicuro, la moglie naturalmente rende partecipe di ciò che è avvenuto il marito, lo tranquillizza non ti preoccupare effettivamente non sta succedendo nulla è inutile che torni sempre al solito discorso non sta succedendo niente io ho confermato la prima dichiarazione e loro lo sanno appunto che la situazione si è cristallizzata, i Ciulla hanno detto a suo tempo quello che hanno detto, non ti preoccupare. 11 giugno 1984 non c'è niente, il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Catania nei confronti di Inzerillo Salvatore odierno imputato è del 23 luglio 1984 quindi questa preoccupazione che l'Inzerillo manifesta delle sorti che potrà avere avviene proprio in un momento in cui anche in considerazione del tempo trascorso, ormai quattro anni dall'episodio dell'agosto del 1980, quando ormai avrebbe dovuto considerare come definitivamente chiusa la partita e quindi tale da acquietare il proprio animo in ordine a tale episodio; così non è e quindi ciò giustifica la signora Di Maggio Francesca dice si è dieci anni che portiamo il peso e dieci anni sono dieci anni effettivamente perché il peso di questo episodio non è solo il peso processuale vero e proprio il mandato di cattura, la latitanza, la carcerazione successiva è anche quei quattro anni, Presidente e signori è anche quei quattro anni in cui Inzerillo è stato costretto ad andare a rendersi uccel di bosco in piena clandestinità negli Stati Uniti perché qui non poteva più stare, perché probabilmente aveva il sospetto che anche i Ciulla lo avrebbero abbandonato come poi lo hanno abbandonato puntualmente allorché è morto Inzerillo Salvatore del 1944 da cui egli pienamente dipendeva e da cui soltanto poteva chiedere e ottenere protezione in ordine a questo episodio. Se ne va clandestino, le cose gli vanno male ci diranno successivamente, sul piano dell'attività lavorativa, ma perché clandestino? Quanti sono gli italiani che vanno in America e trovano riparo nella piena legalità del loro approdo e perché lui va in clandestinità?

E così criticamente non possono che considerarsi le dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato Inzerillo Angela a proposito del solito problema ormai trito e ritrito di via Mogadiscio; diceva il figlio si è sposato è andato subito in via Mogadiscio giustifica la diversa indicazione dalla mancata formalizzazione della residenza con dovizia di particolari, ricorda l'episodio del 6 agosto c'erano tutti e alla madre si chiede poi contezza di quell'episodio che abbiamo già trattato della conversazione con la Maria Inzerillo coniugata La Barbera, lei dice si effettivamente può darsi ma sono indicazioni che soprattutto erano indicazioni vere ma avrò voluto dire che era stato fatto tutto è andato bene non ci sono problemi. E poi la madre dice una cosa interessante, dice una cosa interessante sempre su sollecitazione del Presidente cioè o della parte civile ma lei abita in via Castellana 81 vero? Sì, e ma allora in via Castellana 81 c'è la sede della società Costa-Inzerillo lei avrà ricevuto telefonate di clienti - assolutamente, assolutamente -.

Via Castellana 81 che risulta ufficiale sede della società Costa-Inzerillo è una sede fittizia, non esiste niente, il numero telefonico ufficiale che è quello relativo all'utenza dei genitori dell'Inzerillo non è



vero, non è quello, poi chiariremo il perché. E poi finalmente si chiarisce come sono andate veramente le cose dai Ciulla attraverso la madre, perché? Perché la madre ci da un elemento che è peculiare, è veramente significativo perché ricorda tutto la madre di come andarono le cose dai Ciulla, ricorda che pagò lei, ricorda che pagò un anticipo e rimase a dare dei soldi e ci dice che lì a fronte del residuo di denaro relativo all'acquisto della collanina e del braccialetto per il battesimo del nipotino i Ciulla ebbero a darle una ricevuta, cioè un cartolino come l'ha chiamato la signora. Il cartolino che doveva essere intestato a Inzerillo Salvatore perché doveva essere intestato a Inzerillo Salvatore? Perché quando valuteremo la dichiarazione dei Ciulla ci accorgeremo che nelle schede sequestrate presso il negozio troviamo effettivamente l'indicazione dell'operazione compiuta da Inzerillo Salvatore il 6 agosto 1980 sotto il profilo dell'anticipo e del residuo prezzo ed è intestato a Inzerillo Salvatore quindi bisogna credere che l'operazione, anche se di fatto il denaro venne sborsato dalla Inzerillo Angela, fu Inzerillo Salvatore a curare l'affare, a intestarsi tutta la documentazione inerente. Se ciò è vero bisogna ritenere che anche questo cartolino che venne rilasciato dai Ciulla al fronte del residuo prezzo che doveva essere pagato venne consegnato a Inzerillo Salvatore, ma in ogni caso se non consegnato a Inzerillo Salvatore doveva portare la denominazione Inzerillo Salvatore e allora, ve lo ha già anticipato ieri la parte civile, ma allora qual'era miglior riscontro obiettivo e documentale di ciò che si era verificato per presentare già direttamente al pubblico ministero di Palermo questo cartolino? Il cartolino non c'è, non è stato presentato dal pubblico ministero, non è stato presentato da nessuno, non esiste a domanda dov'è finito? Non lo ricordiamo. Ma come si fa a non ricordare, come si fa a non dare riferimento su un documento talmente importante, ma non in quanto tale, noi abbiamo tutti quanti un dato di comune esperienza e di diligenza media quello appunto di conservare le ricevute che ci vengono rilasciate per tutte le operazioni che facciamo. Quindi le ricevute notoriamente si conservano, ma lì non era una qualsiasi ricevuta era la prova, il riscontro documentale del fatto che Inzerillo Salvatore era andato lì, aveva compiuto tutte le operazioni che formalmente risultavano presso il negozio Ciulla compiute e che da questa attività era stato rilasciato anche un attestato che era nella disponibilità degli Inzerillo stessi; come si fa a non portare questo documento al pubblico ministero di Palermo quando o anche nelle fasi successive nel processo a carico di Inzerillo. La verità è che il cartolino non c'è, non c'è mai stato perché non c'è mai stata l'operazione o se c'è stata l'operazione è stata in termini diversi, in luoghi diversi, in momenti diversi rispetto a quella che ci si vuole addurre come momenti idonei a costituire una copertura alla reale responsabilità dell'odierno imputato.

Tutto ciò riguarda quindi la ricostruzione che dell'episodio è stato fatto dai prossimi congiunti dell'Inzerillo. Tutto, ciò giova dirlo, è stato fatto in questi termini di assoluta certezza e univocità a fronte di una incertezza e mancanza assoluta di univocità nel corso dell'istruttoria con l'introduzione, con l'ingresso di personaggi come, si ripete, la Francesca Inzerillo e la Di Maggio sorella della Di Maggio Francesca che di per sé sono elementi di sospetto proprio perché strettamente collegati ai personaggi che sicuramente erano coinvolti ma a un livello certamente di vertice nell'organigramma della famiglia mafiosa a cui deve farsi riferimento, deve riferirsi il movente dell'omicidio.

Ma veniamo ai Ciulla perché tutto sommato è qui la chiave del discorso. La posizione dei Ciulla, l'incredibile posizione dei Ciulla, già l'avvocato Genovese vi ha prospettato il quadro sinottico delle diverse dichiarazioni, io mi consentirò di tediarevi ancora di più perché voglio come dire approssimare il discorso alla luce cioè di quanto effettivamente hanno dichiarato questi signori e non senza evidenziare che il gruppo Ciulla, Ciulla Giuseppe, Ciulla Salvatore e Caruso Salvatore è come vi ha evidenziato ieri la parte civile un gruppo assolutamente omogeneo cioè si comportano processualmente e dichiarano processualmente esattamente le stesse cose nelle tre fasi processuali in cui sono chiamati a rispondere perché? pongo l'interrogativo, la Corte certamente valuterà e risponderà a questo interrogativo.

Cominciamo col dire che la collocazione del negozio dei Ciulla è quanto mai ideale per fornire una copertura in ordine a questo episodio. Si dirà, probabilmente la difesa, l'imputato Inzerillo Salvatore vero che è stato scoperto il 4 agosto del 1980 in via Cavour perché è passata una pattuglia, è stato

controllato quindi la sua presenza in via Cavour il 4 agosto '80 non può essere appunto, non può essere negata; si dirà altrettanto signori ma che cosa volete da Inzerillo Salvatore se è stato lui ad ammettere che era presente il 6 agosto del 1980 in via Cavour se non lo diceva lui certamente voi altri non ci sareste arrivati né ora né mai. E invece non è vero, non è vero per un semplice motivo perché è chiaro che l'imputato ha dovuto dire di essere stato presente in via Cavour il 6 agosto per mettersi al riparo dalla possibile ricostruzione della sua fisionomia che poteva essere fatta, che poteva venire aliunde, che poteva venire dalla possibilità di testi oculari che lo individuassero e che la ricostruissero appunto la sua fisionomia e conducessero appunto alla sua individuazione. Quindi non è una scelta, non è una scelta di campo di sincerità, è una scelta di campo ben determinata cioè quella di collegare, non negare la propria presenza fisica in quel posto lì nel momento del delitto e successivamente di giustificare la propria presenza attingendo alla collaborazione appunto di terze persone e chi più dei Ciulla poteva fornire questa occasione. Signori dalla planimetria risulta che il negozio dei Ciulla, che è in via Orologio a Palermo, dista soltanto 225 metri dal luogo in cui venne ucciso il procuratore Costa, quindi una localizzazione perfetta per potere addurre i motivi che poi sono poi stati adottati a giustificazione ma che vedremo essere assolutamente privi di significato, privi di rilievo.

Ciulla Giuseppe viene sentito il 12 agosto 1980 in Questura a Palermo sommarie informazioni testimoniali e dice - il signor Inzerillo Salvatore è un mio cliente giacché suo padre è mio conoscente da diversi anni per essere originario della zona di Passo di Rigano ove abitano gli Inzerillo. Il signor Inzerillo ha acquistato una collanina con crocetta e un braccialetto in oro per una somma complessiva superiore al milione, lasciandomi in acconto lire 550 mila. Ricordo bene detta vendita perché me ne sono occupato io personalmente con mio figlio Salvatore -. Non è vero il figlio Salvatore successivamente dirà che non si è interessato di questa vendita essendo egli impegnato in altra trattativa con altri clienti altrove, di essere chiamato solo per la formazione del cartellino, quindi è perché la trattativa e la scelta è stata particolarmente lunga,- ritengo che l'Inzerillo era in compagnia della madre, della moglie, della sorella e di un bambino -. Qui dei Ciulla signori è la prima persona che introduce nel processo la compagnia dell'Inzerillo con la moglie, la madre, la sorella e il bambino; prima di quel momento nessuno aveva fornito queste dichiarazioni neanche Inzerillo Salvatore sentito dal pubblico ministero di Palermo. Inzerillo Salvatore dinnanzi al pubblico ministero di Palermo aveva parlato della madre e della moglie e del bambino, aveva pretermesso la sorella, Ciulla Giuseppe è la prima persona che introduce quattro persone e il bambino a fare l'acquisto. - E che si è intrattenuto nel mio negozio per circa un ora andando via all'ora di chiusura serale e cioè intorno alle 19 e 30 -.

Perfetto, intorno alle 19 e 30 l'omicidio è alle 19 e 25 non è possibile che Inzerillo fosse lì, non ha il dono della ubiquità non l'abbiamo nessuno di noi, quindi se alle 19 e 30 era dai Ciulla non poteva essere alle 19 e 25 sul... (cambio nastro).

... informazione del 12 agosto Questura di Palermo - ero impegnato con un altro cliente -, quindi non è vero che collaborava il padre nella vendita, - nella prima stanza sono stato chiamato per registrare l'acconto e per impiantare un cartellino personale, ricordo che l'Inzerillo era accompagnato dalla madre e dalla moglie e che è venuto nel nostro negozio intorno alle ore 18 e 30 trattenendosi sin dopo le 19 e 30 - La madre, la moglie sin dopo le 19 e 30, perfetto anche qui ci siamo, l'alibi regge. Ricordo con precisione gli orari dice Ciulla Salvatore aggiunge , aggiunge una circostanza che poi sarà importante anche nelle successive dichiarazioni al giudice istruttore dice ricordo con precisione gli orari di arrivo e di uscita dell' Inzerillo nonché l'orario di chiusura da noi effettuato intorno alle 19 e 45 del 6 agosto poiché proprio quel giorno cade il mio onomastico ed eravamo attesi in casa. Quindi non si può sbagliare, Ciulla il 12 agosto ricorda la circostanza con grande precisione perché riferisce circostanze di una settimana fa e non di un giorno comune riferisce circostanze che riguardavano il giorno del suo onomastico, quindi è perfetto.

Ma non è finita Presidente e signori, non è finita perché c'è la terza voce, il coro a tre voci ed è quella del Caruso Giuseppe il nipote di Ciulla Giuseppe anziano che collabora dice, sempre alla Questura di

Palermo insomma le informazioni sempre in data 12 agosto dice – ricordo che per fare tale acquisto nella stanza di mio zio si portarono diverse persone – qui non abbiamo indicazione – che si fermarono nel nostro negozio – però l’indicazione è certa in ordine all’uscita dice - che si fermarono nel nostro negozio per oltre un ora andando via poco dopo l’ora di chiusura e cioè qualche minuto dopo le 19 e 30 – il quadro è fatto signori l’Inzerillo, hanno detto tutti la verità i Ciulla e company hanno detto la verità, Inzerillo è libero se è uscito alle 19 e 30 dal negozio dei Ciulla e per di più accompagnato da persone che solo Ciulla Giuseppe individua per la prima volta processualmente in tutte le persone che poi alla fine dell’odierno dibattimento sapremo essere coloro che si resero protagonisti di quegli acquisti, lo dobbiamo credere che effettivamente poverino era lì casualmente si è ritrovato casualmente sul luogo del delitto, è un povero diavolo , ci scusi signor Inzerillo e lo lasciamo andare perché è così. E del resto la documentazione contabile devo dire che era di questo tenore qui, la documentazione sequestrata effettivamente dava resoconto di questo acquisto, ma è una documentazione di parte, da quella stessa parte che univocamente si era resa consegnata alla giustizia in questa univocità di dichiarazioni dopo le 19 e 30, fuori da ogni sospetto è la stessa parte che ha pensato perché naturalmente la costruzione non è solo orale, ricordiamoci che le dichiarazioni testimoniali sono dichiarazioni critiche che vanno verificate, viceversa come meglio si poteva costruire un alibi che costruendo appunto una documentazione contabile in cui si facesse riferimento al 6 agosto con la spesa fatta dell’Inzerillo Salvatore; solo che Inzerillo Salvatore loro dicono tutti è l’ultimo che è uscito dal negozio la sera del 6 agosto e mentre in effetti non so per un errore di collocazione lo troviamo al penultimo posto nell’elenco delle persone che vengono notate in queste schede contabili a cura dei Ciulla stessi lo stesso giorno, sarà un caso, non hanno dubbi i Ciulla nel dire che è l’ultima persona , nella scheda contabile non è l’ultimo, c’era un altro cliente successivamente, anche questo è un elemento.

E va bé finite queste dichiarazioni poi solo l’attivismo , libero attivismo del giudice istruttore di Catania poteva evitare di acquietarsi , ma il giudice istruttore di Catania lo conosciamo personalmente è una persona molto attiva e allora ripensa di andare a risentire queste persone che tanto avevano convinto gli inquirenti nelle prime battute del processo e li richiama ad uno ad uno.

Attività istruttoria del dicembre del 1983 e, clamoroso a dirsi, il gruppo Ciulla cambia radicalmente la propria versione dei fatti in ordine all’episodio del 6 agosto. Cambia radicalmente. Signori basta dire questo per dire che l’alibi fornito dai Ciulla è caduto, cioè un alibi si costruisce e si realizza soprattutto per quelli che sono gli effetti dell’immediato del processo e delle indagini, costruito un omicidio e l’alibi giova a tirare per i capelli la persona che per caso eventuale, ipotetico malaugurato per chi perpetra tali efferati omicidi dovesse essere collocato in situazione di spazio di tempo tale da essere sospettato dell’omicidio allora l’alibi giova nel primo momento per allontanare, cioè e questo materialmente è stato realizzato perché i Ciulla lo hanno fatto il loro intervento, le loro informazioni rese il 12 agosto sono giovate a questo, a dire signori ci siamo sbagliati l’ Inzerillo non è lui, non può essere lui uno degli autori, dei partecipanti all’omicidio del procuratore Costa perché alle 19 e 30 era lì e quindi basta. Quando vengono sentiti dal giudice istruttore di Catania i Ciulla hanno, si trovano in una situazione psicologica particolare e perché si sono verificate nel frattempo diverse cose, almeno tre. La prima ma certamente non la meno importante in ordine di queste vicende è il fatto che proprio è passato tanto tempo e come dire il loro impegno, il loro sforzo psicologico di venire in aiuto a questo soggetto si è un po’ diluito col fatto che nel tempo non era successo più niente, cioè le inchieste soprattutto degli omicidi se non si fanno nel caldo, cioè le indagini serie che conducono alla ricerca nel tempo poi insomma lasciano il tempo che trovano, noi lo sappiamo soprattutto chi ha esperienza di attività giudiziarie si sa che nell’immediato, come si dice il ferro si batte quando è caldo poi la cosa comincia a intiepidire, poi si raffredda e verosimilmente dopo tre anni le cose sono fredde, la situazione è chiusa definitivamente. Quindi questa è la situazione psicologica dei Ciulla che impegnati psicologicamente nell’immediato a dare un’ancora di salvezza nei confronti di questo Inzerillo , passato il tempo ritengono di evitare appunto sulla propria persona eventuali conseguenze spiacevoli,

anche giudiziarie da un contributo di questo tipo e quindi allentano la corda, ma non è solo questo vi sono almeno altri due elementi.

Il primo è il fatto che i Ciulla sanno bene che è venuto meno al signor Inzerillo Salvatore classe '57 l'appoggio nell'ambito della famiglia. L'11 maggio 1981 è stato ucciso Inzerillo Salvatore, Totuccio Inzerillo che doveva considerarsi il naturale referente nei confronti di questo Inzerillo Salvatore alla costruzione, alla sua partecipazione alla famiglia; veniva meno il supporto, la protezione all'interno della famiglia mafiosa attraverso cui egli era stato consegnato alla perpetrazione di questo omicidio assieme agli altri, ma al tempo stesso gli veniva garantita anche la possibilità di tirarsi fuori; ma non solo signori c'è un altro fatto che è assolutamente significativo: Inzerillo Salvatore classe '57 non c'è più, non c'è più se ne è andato negli Stati Uniti, non ne sappiamo più nessuno niente e negli Stati Uniti non è ufficialmente presente, è clandestino negli Stati Uniti chi lo deve andare a pescare più, perché bisognerebbe prenderlo? E in effetti così sarebbe stato, si sarebbe realizzato se non fosse stato messo dentro come Al Capone per un problema fiscale, per una vicenda appunto proprio di immigrazione clandestina dovuta a un controllo del tutto casuale Inzerillo Salvatore avrebbe fatto, si sarebbe gestito la propria pizzeria e poi vedremo che pizzeria.

Sarebbe stato tranquillo, la vicenda Costa sarebbe stata ormai seppellita negli anni, il tempo passava tranquillo; questo lo stato d'animo con cui i Ciulla si presentano dinnanzi al giudice istruttore di Catania, 11 dicembre '83 sentiamo allora, Ciulla Giuseppe dice – Inzerillo veniva nel mio negozio, era conosciuto dal personale e cioè da mio figlio e da mio nipote Caruso Giuseppe – perché il giudice istruttore dice diligentemente ma com'è che tutti quanti vi siete ricordati bene di questo Inzerillo? dice no, ma lo conoscevamo tutti come mio figlio, mio nipote, tutti quanti. Ciulla Salvatore, contemporaneamente il giudice istruttore gli rivolge la stessa domanda, ma com'è dice - ah io non lo conoscevo, non conoscevo Inzerillo, dice l'ho visto dice, esattamente dice – io prima di quella sera del 6 agosto '80 non conoscevo Inzerillo Salvatore e i suoi familiari anche se qualcuno lo aveva visto non lo so precisare, se conoscevo qualcuno non so precisare se era la sorella o la zia – Quindi Salvatore che quando viene chiamato dalla Questura di Palermo il 12 agosto, come Inzerillo Salvatore è stato da noi, tutti i suoi familiari tutti a posto, tutti tranquilli, viceversa al riscontro giusto fatto dal giudice istruttore anche se avanti nel tempo e alla verifica, alla dichiarazione dell'Inzerillo Giuseppe che per dare una credibilità generale a quanto dichiarato nell'immediato dice tutti lo conoscevamo tutti, lo conoscevo io, lo conosceva mio figlio, lo conosceva.. no dice ma io non lo conoscevo, io non lo so chi è.

Continua Ciulla Giuseppe dice – di solito vado a casa – e qui cade – di solito vado a casa prima dell'orario di chiusura e cioè verso le 18 e 45, 19 –

Siamo molto prima del dopo 19 e 30 in cui avevano collocato l'orario di chiusura – e anche quella sera chiusi il negozio un po' prima dell'orario di chiusura e cioè alle ore 19 e 30 orario di chiusura ,quindi gli Inzerillo saranno andati via poco prima che io chiudessi preciso perciò che come ho detto alla Signoria Vostra in realtà il mio orario di chiusura serale è anticipato rispetto a quello normale e quindi anche quella sera in cui vennero gli Inzerillo io chiusi il negozio un po' prima come tutte le sere, pertanto devo desumere che gli Inzerillo siano andati via pochi minuti prima e cioè un po' prima delle ore 19 –

Quindi prima dice dopo le 19 e 30, adesso dopo tre anni dice prima delle 19. Poi viene richiamato perché aveva dato una indicazione sull'orario di chiusura formale effettivamente dice ma come 19 e 30 il figlio aveva detto 20, che era le 20 l'orario di chiusura in estate e dice – si in effetti l'orario di chiusura estivo ufficiale sarebbe fissato per le 20, ma io non lo rispetto mai e anzi come ho detto a Signoria Vostra chiudo il negozio tra le 18 e 45 e le 19 e 15 e comunque prima delle 19 e 30, salvo in casi eccezionali . La sera in cui venne Inzerillo Salvatore me ne andai al solito orario e cioè verso le ore 19 –

In ogni caso comunque sia 18 e 45, 19 e 15 comunque sia Ciulla Giuseppe rende una dichiarazione che vanifica l'alibi prestato nell'immediato. Aveva detto dopo le 19 e 30, no torna indietro, intorno alle 19,

un po' prima un po' dopo. Non mi interessa, non mi interessa né 18 e 45 né 19 e 15 so soltanto che quando nell'immediato era stato sentito ed era il momento essenziale per verificare se questo signore Inzerillo Salvatore era lì o non era lì al momento della commissione dell'omicidio avvenuta alle 19 e 25, egli si è prestato anima e corpo a dire dopo le 19 e 30.

Successivamente viene sentito Ciulla Salvatore sempre il giudice istruttore di Catania 12.12.83 si pensa Ciulla Giuseppe chissà cosa sta pensando, Ciulla Salvatore adesso tornerà indietro, no Ciulla Salvatore ribadisce quello che aveva detto il padre e dice – in realtà l'indicazione data del 6 agosto va modificata – quindi chiude completamente il quadro ogni rapporto con quanto aveva detto il 6 agosto; dice il 6 agosto ho detto una cosa ma va modificata perché non è così e ci dice lui particolarmente perché non è così. Era quello che si ricordava dell'orario delle 19 e 45 perché era la sera del suo onomastico signori il 6 agosto e dice – io intendevo dire che chiudiamo il negozio un po' prima dell'orario ufficiale e poiché l'orario ufficiale era fissato per il periodo estivo alle ore 20 io ho indicato le 19 e 45 ma in realtà, come mio padre ha chiarito, noi chiudiamo sempre prima delle 19 e cioè intorno alle 19, un po' prima e un po' dopo; quella sera in particolare era il mio onomastico, eravamo attesi a casa e quindi abbiamo chiuso un po' prima del solito –

E' fatta anche Ciulla Salvatore fa come i gamberi e ritorna indietro e lo fa con dovizia di particolari perché ricorda che era il suo onomastico, ricorda con precisione la circostanza, modifica in pieno e lo dice in premessa, la dichiarazione del 12 agosto va modificata, non c'entra ho detto questo e già questo probabilmente avrebbe costituito elemento per poter procedere a nuovi controlli.

Ma poi interviene anche Caruso Giuseppe che è il nipote, cioè diciamo lo spurio della famiglia ma che comunque è dentro l'organigramma della ditta, sempre al giudice istruttore di Catania dichiara – chiarisco che anche se l'orario di chiusura ufficiale è fissato alle 20 noi chiudiamo sempre prima, e di solito chiudiamo intorno alle ore 19 – un'altra voce, un altro di quelli che aveva detto sicuramente dopo le 19 e 30 – poco prima o poco dopo, ciò per motivi di sicurezza – ed è vero, che è credibile io non conosco la via dell'Orologio sarà una piccola via ma in ogni caso signori il 6 agosto a Palermo con quel caldo che fa chi deve andare a comprare, cioè diciamo ci sono anche situazioni climatiche che conducono a questo lassismo; l'80 per cento dei negozi sono chiusi soprattutto in gioielleria io credo che come dire sia molto più verosimile questa ricostruzione - in conclusione quella sera – conclude sempre Caruso Giuseppe – gli Inzerillo andarono via all'orario in cui siamo soliti andare via e cioè intorno alle ore 19, poco prima o poco dopo –

E' finita, cioè tutti e tre omogeneamente seguono l'andazzo, il flusso dei movimenti che riguardano Inzerillo, corrono dietro lui e lo salvano per i capelli nel momento in cui egli rischia qualcosa, quando capiscono che pover'uomo ha già fatto il proprio destino è andato via, vivrà nella clandestinità probabilmente la sua vita allora dicono va bè a questo punto perché rischiare in prima persona e lo abbandonano, lo abbandonano tutti.

Dopo di che i Ciulla e il Caruso si presentano in Assise e la situazione è ulteriormente cambiata perché qualcuna delle proposizioni non si è più realizzata, allora abbiamo un Inzerillo in catene processato, per questo processo rischia grosso e loro rischiano poco perché tutto sommato come dire lo sforzo che gli si può chiedere è quello di dire ci siamo espressi male al giudice istruttore al più come per qualcuno di essi si realizzerà, si può ipotizzare una calunnia, ma rispetto a una pena sostanziosa come è quella che rischia il povero Inzerillo in catene evidentemente è uno sforzo da poco al più anche negoziabile e allora li vediamo tutti e tre tornare puntualmente alla carica e venirci a propinare un'altra verità che non è né quella del 6 agosto, né quella del 12 dicembre '83. Chi è più furbo come Ciulla Salvatore motiva con riferimenti temporali nel senso che quando rese la dichiarazione del 12 dicembre era inverno e quindi i suoi punti di riferimento erano gli orari invernali dice appunto che non è vero che l'istruttore ha verbalizzato il falso semplicemente si sono intesi male e tutto sommato dice si avevo detto intorno alle 19 ma mai prima delle 19, 19 e 10, 19 e 15 anche quella sera fu così. L'altro Ciulla Giuseppe dice ma che è mio figlio cosa ha dichiarato al giudice istruttore questa cosa, ma mio figlio che è a casa sua?

Io sono a casa mia e io mi devo curare gli affari quindi giammai avrei chiuso prima delle 19 ora non ricordo neanche l'orario che ha detto perché è talmente irrilevante la deposizione resa dai Ciulla alla luce di questa ricostruzione storica dinnanzi alla Corte a voi signori della Corte di Catania che non merita neanche ulteriore approfondimento, la caratteristica è quella l'uniformità 6 agosto, 12 dicembre Corte di Assise di Catania e alla luce di questa uniformità dovranno essere valutati i contributi che i signori Ciulla hanno reso a questo processo. Certo che chi è meno furbo di tutti è Caruso Giuseppe risponde con un no secco alla domanda che il Presidente gli aveva rivolto se per caso aveva reso quelle dichiarazioni cioè con il che implicitamente ha detto che il giudice istruttore ha verbalizzato il falso, che aveva forzato le proprie indicazioni e quindi corroborando nei suoi confronti determinate ipotesi di reato per cui il pubblico ministero valuterà se procedere, va anche valutato se procedere o meno, rimane il fatto che questa ricostruzione nei termini in cui è stata resa è assolutamente inattendibile. Confermano tutti i Ciulla il rilascio del cartolino e confermano la circostanza che effettivamente con gli Inzerillo c'era una vecchia conoscenza; conferma il Ciulla Giuseppe che dopo il 6 agosto il padre di Inzerillo Salvatore odierno imputato ebbe a recarsi nel negozio per pagare gli acconti e così negando chiaramente quanto aveva detto Inzerillo Pietro nel senso che aveva detto no è dal 6 agosto non l'ho visto più, lo sto vedendo adesso qui nell'aula della Corte di Assise .

Questi sono i Ciulla signori ma la disamina della loro posizione non può, non può non chiudersi con elementi che sono di considerazione, di valutazioni sulla personalità di questi soggetti: primo la conoscenza, la pregressa conoscenza quindi il punto di riferimento la provenienza da Passo di Rigano che, come ha detto l'avvocato Zupo ieri, è il centro, il nucleo territoriale in cui si sviluppa la famiglia mafiosa degli Inzerillo, Spatola, Gambino.

Non dimentichiamo che Inzerillo Salvatore era il capo al momento dell'omicidio Costa, era il capo mandamento della famiglia del quartiere Uditore – Passo di Rigano. Passo di Rigano ha dato le natività sia agli Inzerillo sia ai Ciulla, ma vi sono altri elementi , sono di sospetto, forse irrilevanti ma bisogna anche dirla in un rapporto di azione complessiva. Si dice che, lo dice Impallomeni al procuratore di Palermo che i Ciulla furono anche oggetto di attività di indagine riguardante una attività, quindi l'Impallomeni dice di ricordare che effettivamente Ciulla è stato oggetto di indagini da parte del vicequestore Contrada riguardante il duplice omicidio avvenuto a Torretta, non se ne fece più niente, non si portò avanti e poi Marino Mannoia ci dà un'altra indicazione nel corso dell'istruttoria ma, ripeto sono elementi così, molto fragili per la verità ma da valutare. Marino Mannoia ci dice che effettivamente aveva sentito parlare di una gioielleria che doveva costituire cioè oggetto di una rapina e che, ai danni di un rappresentante di gioielli, e che proprio la base di questa gioielleria cioè le indicazioni fondamentali per la organizzazione e la perpetrazione di questo delitto dovevano essere fatte, dovevano essere date proprio dal gioielliere stesso. Sono elementi neanche sospetti sono le dichiarazioni in sé che sono sospette e che vanno disattese Presidente proprio perché non reggono a nessun vaglio critico e di logica e come tale si rassegnano alla considerazione della Corte.

L'ultima sezione di questo lavoro riguarda i rapporti tra Inzerillo Salvatore e la famiglia mafiosa dello Inzerillo, Spatola, Gambino e qui il primo spunto ce lo dà Buscetta. Buscetta aveva reso dichiarazione al pubblico ministero di Palermo a proposito di coloro che erano stati coinvolti nell'omicidio o meglio a proposito di Salvatore Inzerillo a cui egli riconduceva l'omicidio da una indicazione importante, recito a memoria, non leggo, una indicazione importante dice secondo il suo teorema al solito torniamo , l'Inzerillo Salvatore lo fece autonomamente dice per farlo autonomamente dovette certamente giovare di quelli della sua famiglia e lì dà una esemplificazione che è bellissima perché richiama personaggi che sono assolutamente legati anche nel rapporto di parentado appunto con l'odierno imputato. Indica nei personaggi della sua famiglia innanzitutto il fratello Santino, Santo Inzerillo, e noi abbiamo visto che Santino è il cognato dell'odierno imputato perché ha sposato Francesca Inzerillo che è la sorella dell'odierno imputato poi indica Rosario Di Maggio, non vorrei sbagliare il nome del battesimo e dice Rosario Di Maggio fratello di Calogero Di Maggio anche lui della famiglia, Calogero

chi è Calogero Di Maggio? Ma non è il suocero dell'odierno imputato, non è il padre della moglie Di Maggio Francesca! Quindi già nell'elencazione che Buscetta fa delle persone che proprio erano strettamente legate a Inzerillo Salvatore a cui bisognava riferire per avere l'idea chiara in ordine alla organizzazione e alla determinazione di commettere l'omicidio e anche alla manovalanza a cui riferirsi per la commissione dell'omicidio, troviamo dei personaggi che non sono personaggi della famiglia, perché l'avvocato Zupo aveva tentato nel corso del processo di fare, di mettere assieme tutte queste parentele e un giorno ho visto che aveva un grafico dove non si capiva niente; qui no, qui è molto semplice qui i legami più stretti di Inzerillo Salvatore del Totuccio Inzerillo del '44 sono con personaggi che sono strettamente legati da rapporti parentali e anche più probabilmente non solo con Inzerillo Salvatore, Santino cognato, Calogero Di Maggio suocero. E allora! Poi Buscetta fa un'altra considerazione è una valutazione probabilmente non andava neanche verbalizzata ma c'è al processo dice ma io non lo so se questo qui è stato oggetto di, utilizzato per la commissione dell'omicidio, certo era giovane, come giovane poteva anche essere insomma ai giovani la famiglia Salvatore Inzerillo '44 deve attingere alla famiglia questo è giovane, è possibile. E allora perché la sua indicazione è importante? perché è proprio l'elemento che cementa le dichiarazioni di Buscetta con le dichiarazioni di Marino Mannoia.

Marino Mannoia nell'interrogatorio reso nel corso dell'istruttoria apparentemente crea un elemento favorevole alla difesa dell'imputato, dice io non conosco Inzerillo Salvatore 1944 come uomo d'onore e la difesa dice ah visto, non è uomo d'onore. Nei successivi interventi nel corso del suo processo di Marino Mannoia egli corregge un po' il tiro dice ma io, io non lo conosco come uomo d'onore è possibile che lui sia uomo di onore, non lo è Inzerillo Salvatore del '44 uomo d'onore e lo dice il pubblico ministero che rappresenta l'accusa e non lo è perché non poté divenirlo mai uomo d'onore, ma perché proprio gli tarparono le ali l'episodio che riguardavano la sua famiglia. Le vicende giudiziarie prima e gli omicidi successivi a cominciare da Totuccio Inzerillo del 1944, le eliminazioni di queste persone, la vanificazione di quelli che erano i suoi referenti, di coloro che, a cui egli si era dato per avere, per ottenere attraverso la scalata ai posti, alle gerarchie delle famiglie mafiose il rango di uomo d'onore di fatto non riuscì a realizzarlo mai, tanto vero è che morto Inzerillo Salvatore del '44 l'odierno imputato, altro uomo d'onore, prende la fuga e si dedica, sempre nell'ambito della famiglia, ad altre attività ma fuori dal rischio e dal sangue che in quei giorni coinvolgeva la sua famiglia in Sicilia e anche negli anni successivi.

Ma Marino Mannoia ci dice una cosa importante Presidente ricordo che la domanda era quella se nella gerarchia fosse, vi fossero solo gli uomini d'onore, già ci aveva detto che non lo conosceva come uomo d'onore, non escludeva che potesse esserlo ma che non fosse conosciuto, ma la seconda indicazione che ci fornisce è molto più importante, la domanda era quella ma lei sa per caso se nella famiglia esistono uomini d'onore oppure se cosa-nostra o l'organizzazione cosa-nostra prima di fare arrivare a diventare uomini di onore utilizza questi giovani cioè diciamo le nuove leve chiamiamole così un termine, e per attività come fiancheggiatori come in aiuto in supporto alle attività delittuose che vengono commesse e poi per elevarle cioè per meriti guadagnati sul campo, per elevarli ai più alti ranghi sino a divenire ai massimi livelli. E Mannoia risponde questa è una consuetudine di cosa-nostra perché prima di diventare uomini d'onore si deve partecipare a date azioni cioè si deve svolgere una specie di militanza per difendere gli interessi di cosa-nostra e non necessariamente per commettere delitti; ci sono varie qualifiche attribuite alla diversa persona ma se a qualcuno viene imposto di commettere un delitto non si può opporre.

Quindi l'omicidio è maturato in casa di Inzerillo Salvatore come ci dicono tutti. Ma Inzerillo Salvatore per farlo lui certamente ha bisogno di utilizzare forze della sua famiglia, chi meglio di Inzerillo Salvatore classe 1957, Inzerillo Salvatore '57 che ha una personalità molto fragile, propensa al delitto, lo ritroveremo invischiato nell'Iron Tower non appena egli varca l'oceano. E quindi sebbene impegnato in questo eccellente omicidio non diventa uomo d'onore perché fugge subito, dopo la morte

di Inzerillo risparmiandosi al sangue che colpì la famiglia mafiosa.

L'8 agosto del 1981 c'è una relazione del dirigente della Squadra mobile di Palermo che ci dice che nella sua abitazione dove egli abitava in via Castellana 81 di fatto è disabitata, non c'è più nessuno. In effetti l'imputato sinceramente ha ammesso che già nel giugno del 1981 era andato via, era andato, era espatriato clandestinamente attraverso il Canada negli Stati Uniti, ripeto l'omicidio Inzerillo Salvatore '44 è dell'11 maggio 1981. Per giustificare la sua fuga egli apparentemente non dice niente cioè dice che le cose gli andavano male allora per motivi di lavoro se ne è andato all'estero. Eh si ma uno che va per motivi di lavoro all'estero certamente soprattutto in una struttura sociale statale così accogliente nei confronti della immigrazione non vedo perché debba trovare necessità di andarsene all'estero munendosi di un permesso di soggiorno in Canada di durata precaria, credo 20 giorni, per poi passare negli Stati Uniti e da lì vivere nella clandestinità più assoluta. Certo che questo si giustifica come una necessità che ancora una volta lo riconduciamo al nostro processo e alle indagini che lui sapeva aver fatto il suo corso e che in animo suo sapeva non essere possibile essere state chiuse così, in modo così semplice nell'arco di un controllo durato appena 48 ore o poco di più. Sapeva che la pendenza con l'autorità giudiziaria italiana non era chiusa perché la verità dei fatti erano altre e allora se ne va negli Stati Uniti e vive nella clandestinità negli Stati Uniti, sintanto che non viene riconsegnato alla giustizia. La clandestinità è sostenuta dal fatto è sostanziale irreperibilità perché se Inzerillo Salvatore avesse deciso di immigrare dall'Italia agli Stati Uniti formalizzando la sua presenza negli Stati Uniti evidentemente sarebbe stato costretto a dare conto all'autorità italiana, ma soprattutto alla autorità statunitense, egli viceversa vive nell'oblio questo periodo, consapevole che il suo conto con la giustizia, con la giustizia italiana relativamente a questo processo era tutt'altro che chiuso. E ma negli Stati Uniti lui dice che si dedica, fa le pizze poi si sposta in Virginia poi da un'altra parte e non è che quello che fa negli Stati Uniti è un elemento da sottacere perché a un certo punto negli Stati Uniti viene arrestato, arrestato per la immigrazione clandestina ma subito dopo arriva il colpo dell'autorità giudiziaria italiana che non è l'istruttoria dichiarata per il processo Costa, arriva un colpo di un giudice autorevole, del dottor Falcone di Palermo che spicca mandato di cattura per associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti. Alle pagine 45, 46 di questa ordinanza si vede bene come il coinvolgimento nell'ambito delle pizzerie che riecheggiano le pizze connection istitutarie di tutt'altra attività se non quella appunto di impastare la pasta e metterci su pomodoro e mozzarella per servirla alle persone, ma dedite a transazione di ingentissimi quantitativi di eroina e qui possiamo vedere, potrete vedere perché vi è consegnato agli atti il ruolo assunto da questo Inzerillo così come potrete vedere dall'esame dell'ordinanza di rinvio a giudizio perché per questo processo il signor Inzerillo Salvatore sarà chiamato a rispondere dinnanzi ai giudici palermitani. È un tratto simpatico dovrei dire quasi sfortunato il signor Inzerillo agli atti abbiamo un articolo del giornale Panorama, del settimanale Panorama che riguarda proprio l'operazione Iron Tower e se voi esaminate attentamente le fotografie il signor Inzerillo che pure proclama la sua innocenza all'Iron Tower e compare una serie di fotografie impressionanti cioè come se fosse lui il vero perno su cui ruota tutta l'organizzazione, sarà un dato occasionale ma lì le ricognizioni fotografiche sono a fondamento del sistema e le fotografie sono a vostra disposizione, non so se avete in fotocopia però si capisce bene attenzionando si capisce.

Poi i rapporti di parentela coi 55, i 55 del processo di Costa e qui, questo è il foglio originariamente consegnato dagli inquirenti, io ho dovuto annotare i personaggi. Durante le indagini si diceva che era imparentato con Inzerillo Salvatore del '57, con Inzerillo Giuseppe padre di Salvatore del '44 con lo stesso Inzerillo Salvatore e con Inzerillo Salvatore ma ho dovuto, ma dico è una risultanza acquisita dagli atti che la parentela con questi uomini di grande valenza certamente significativa relativamente a Inzerillo Salvatore che oltre a essere parente è anche fratello del cognato, dico accresce di altri personaggi che pure sono coinvolti nell'inchiesta dei 55 il Di Maggio Calogero suocero, l'Inzerillo Giovanni zio materno, l'Inzerillo Salvatore stesso perché non perché parente alla lontana ma perché



cognato del fratello perché la sorella ripeto ha sposato Santino, il famoso Santino, Spatola Rosario classe del 1937 in quanto padre di Spatola Giuseppe sposato con Di Maggio Santa dice che è la sorella di Di Maggio Francesca e questi Spatola, Spatola Giuseppe e Di Maggio sapete chi sono? Sono coloro che prestarono ricovero o meglio quelli dall'appartamento di via Mogadiscio in cui non si capì, non si capiva nell'immediato se abitavano l' Inzerillo Salvatore o abitavano questi altri. Proprio in via Mogadiscio abitavano al piano terreno, al piano rialzato dove il signor Inzerillo dice di non abitare e di essere stato oggetto di un errore, abitavano Spatola e Di Maggio, figlio di Spatola Rosario del '37 famoso ormai echeggiato dall'avvocato Zupo nella sua brillantissima arringa di ieri e Di Maggio Santa la stessa Di Maggio Santa che il giorno 4 nell'immediato non si ricordava che il giorno 4 era con Inzerillo e sua moglie a fare acquisti.

E questo è il rapporto di parentela e poi c'è la società col Costa che è veramente uno dei tratti più inquietanti, già l'avvocato Zupo ieri ha detto, ha usato mirabili parole; un tratto inquietante perché non esiste la società con Costa è una finzione è semplicemente la rappresentanza da parte dell'Inzerillo Salvatore della famiglia mafiosa nell'ambito di questa struttura societaria e soprattutto riecheggia l'idea del sub appalto. Noi sappiamo benissimo tra l'altro è inutile soffermarci in queste vicende come molto spesso gli appalti dovendo sia per problemi fiscali sia per problemi di smistamento di centri di interessi e di affari la necessità di creare società fittizie che sempre dipendono dall'impresa appaltatrice ma e di cui sono sotto il diretto controllo. Noi la società Costa-Inzerillo la conosciamo come una società che ha lavorato per conto di Spatola Rosario, fratello di Spatola Vincenzo entrambi costruttori edili in partenza; costruttori edili perché poi li conosciamo per le vicissitudini giudiziarie e per i rapporti con autorità finanziarie e politiche ben più elevate dalle caratteristiche dei personaggi di questo processo. Costa Girolamo importante quello che ci dice il suo, l'odierno imputato nel corso del dibattimento. Della società Costa e Inzerillo si sa attraverso una perquisizione fatta in casa, nell'abitazione di Costa Girolamo e lì si forniscono delle indicazioni significative si sa che questa impresa siciliana montaggi e ponteggi Inzerillo e Costa ha residenza in via Castellana 81, il numero telefonico è quello dell'utenza dei genitori del signor Inzerillo; se verificiamo le dichiarazioni rese da Inzerillo Angela l'abbiamo detto già poco fa, la signora Inzerillo non ne sa niente di questa impresa e tam quam non est, quindi questa indicazione ma di solito si sa che questa imprese lavorano, la sede non è significativa. Quello che è significativo viceversa sono altri elementi ed è innanzi tutto quanto ci dichiara lo stesso imputato al dibattimento. Al dibattimento grazie a una pertinente domanda della parte civile su che cosa avesse conferito in questa società l'imputato ci dice io non ho conferito denaro, del resto è povero e pazzo, scusi il pazzo lo elimino, il povero e dice ho conferito il mio lavoro io contribuisco con il mio lavoro. Costa sommarie informazioni rese alla questura di Palermo è uccel di bosco poi e quindi, dice da quando la società è stata costituita abbiamo effettuato diversi lavori tra i quali i più importanti per l'impresa di Spatola Rosario già lo conosciamo nei cantieri dello Sperone, di via degli Albanesi e così via, devo aggiungere che sono io a seguire con particolare attenzione i lavori poiché come ho detto prima sono particolarmente competente; anche l'Inzerillo ogni tanto si attiva girando nei cantieri nei quali siamo impegnati, accade però che per diversi giorni e anche settimane con Inzerillo non ci vediamo. Non è vero che Inzerillo conferisce nella società come si dice in termini tecnici il suo lavoro, perché Costa ci dice di no dice io sono competente seguo i lavori lui ogni tanto gira e se gira certamente non può, il fatto stesso di girare non è conferimento, non conferisce uno che gira, gira a vuoto o meglio controlla, se controlla vuol dire che nella società è entrato contribuendo con denaro e invece no . E poi ancora sulle indicazioni formali via Castellana 81 utenza telefonica dei genitori lo stesso Costa ma confermando le dichiarazioni dei suoi prossimi congiunti che, si è fatto tardi vi risparmio di leggerli, dice - per le comunicazioni che riguardano il lavoro dell'impresa ricevo le telefonate all'utenza telefonica 409038 che si trova installata nella via Falconara 86 nell'abitazione occupata da mia madre, mia sorella e mio cognato. Non mi risulta che al mio socio pervengano telefonate riguardanti le nostre attività anche perché come ho già detto sono io che tengo i contatti con

le varie imprese - e il discorso è chiuso, signori che faceva Inzerillo Salvatore in questa società con Costa? Non conferisce denaro perché non ne ha, non lavora perché non sa lavorare, perché non ha capacità specifica, la sede societaria a casa sua è solo fittizia perché il Costa fa tutto e allora i dubbi, ci sono i dubbi su questa società e arriva Montonati, il capitano Montonati che magari non avrà eseguito con scrupolo e pertinenza tutti gli incarichi da lui espletati ma almeno qui ci dà una indicazione splendida, Montonati al dibattito di fronte alla domanda delle osservazioni e delle valutazioni sulla società dice ma società Costa-Inzerillo, ma chi è Inzerillo? Da tutta la documentazione risulta che la società era gestita di fatto solo ed esclusivamente da Costa, Inzerillo non faceva niente. Allora che ruolo ha avuto Inzerillo in questa società? E quando il pubblico ministero si è preoccupato di dire al capitano Montonati ma scusi quand'è che lei ha fatto questi accertamenti perché lei capisce se gli accertamenti sono datati fine '81 e poverino Inzerillo nell'81 era negli Stati Uniti, per i fatti suoi, quindi non poteva effettivamente, Montonati dice no, no da sempre tutta la documentazione a disposizione della Guardia di Finanza riguarda solo ed esclusivamente il Costa, Inzerillo non ne sa niente; e poi uscito di scena l'Inzerillo il Costa prosegue per i fatti suoi come ben sappiamo. La verità è che questa società nasce come appendice delle imprese gestite da Spatola, la verità è che questo comincia ad essere un altro segnale ed è il segnale del coinvolgimento che ancora era ai primi gradini ma che via, via si sarebbe maturato in termini ben più gravi e più consistenti di questo Inzerillo Salvatore nell'organigramma della famiglia dove oltre ai ruoli attivi, la partecipazione a delitti anche se in chiave non di massima rilevanza come chi materialmente chiamato a eseguire, la stessa cosa viene sul piano delle attività, degli interessi finanziari economici, via, via lo si inquadra vi si comincia a partecipare. Del resto la stessa costituzione della società – incontrai l'Inzerillo - dice il Costa - allorché lavoravo per conto di Spatola Rosario e lui mi propose di fare società – questa è la società che abbiamo visto che cosa gli propose quale tipo di società, quale tipo di partecipazione e qualcosa della società che egli stesso aveva proposto di fare a Costa, non esiste è solo il controllo in quella società, in quella società imprenditoriale del Costa da parte della famiglia mafiosa per il tramite di questo Inzerillo Salvatore. E poi il coinvolgimento e qui il collegamento fra le società Costa-Inzerillo con gli Spatola Rosario richiama e le considerazioni che non posso che rifarmi appunto alle brillanti osservazioni fatte appunto ieri dall'avvocato Zupo circa gli interessi dello Spatola che certamente andavano al di là e che finivano appunto per coinvolgere una serie notevolissima appunto di imprese operanti in diversi settori a cominciare dalle 6 imprese collegate tra di loro, come risulta dai rapporti della Guardia di Finanza in atti, che partecipavano seppur con apparente separatezza agli appalti per le 6 scuole di cui oggetto appunto dell'inchiesta dell'omicidio del Presidente Mattarella e che ebbero un colpo determinante allorché il procuratore Costa, dopo rapporti informali con i vertici della Guardia di Finanza, decise di sferrare l'attacco decisivo conferendo per il tramite del sostituto dottor Piero Grasso quel mirabile mandato alla Guardia di Finanza proprio perché troppo mirabile mai eseguito appieno che coinvolgeva, che costituiva la ricerca di una radiografia dello scheletro di queste società e non dell'apparenza formale. Siamo al 14 luglio del 1980 come si è detto poc'anzi dopo solo tre settimane, poco più di tre settimane il procuratore Costa moriva ammazzato.

E allora signori il quadro mi sembra che sia esauriente e chiaro: presenza dell'imputato sul luogo dell'omicidio il 4 e il 6; vanificazione assoluta dell'alibi fornito dai signori Ciulla nell'immediato; immotivata fuga da parte dello stesso in regime di clandestinità negli Stati Uniti; rapporti di affari e di parentela con la famiglia mafiosa a cui bisogna attingere l'omicidio; il movente.. (cambio nastro)

.. dell'operatore tra la famiglia Inzerillo, Spatola, Gambino, Di Maggio operante nell'ambito di cosa-nostra siciliana e la famiglia che opera a New York e nel cui ambito si svolge e si sviluppa l'operazione così detta Iron Tower.

Mi pare che il quadro probatorio possa ritenersi significativo e completo a carico di questo odierno imputato. Rimane la valutazione in ordine alla pena da applicare nei confronti dello stesso e questa valutazione postula due eventi diversi; per un verso si potrebbe ritenere che chi fa il palo ha una

misvalenza nei confronti appunto della perpetrazione dell'omicidio e quindi tutto sommato non è diciamo così coinvolto, ma il palo di quale omicidio signori? Il palo di quale omicidio? Il procuratore Costa assieme a coloro che con lui tristemente hanno perso la vita a Palermo: Mattarella, Basile, e tutti gli altri, La Torre, e tutti gli altri costituivano una speranza, costituivano un uccello di speranza che volava su Palermo a cui tristemente sono state tarpate le ali. Questa, questa destinazione dell'omicidio, dell'attività delittuosa posta da questo, assieme ad altri, da questo imputato fa sì che egli sia meritevole della pena appunto più grave prevista dal nostro ordinamento e alla luce delle considerazioni sin qui fatte si chiede appunto che vada affermata la responsabilità dell'imputato Inzerillo Salvatore, condanna dello stesso è ritenuta la continuazione tra i reati a lui ascritti condannarsi lo stesso alla pena dell'ergastolo, al pagamento di lire 1 milione e mezzo di multa, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale, decadenza dalla potestà dei genitori e pubblicazione della sentenza di condanna.

## **Catania - 5 Aprile 1991**

Avvocato Difesa  
**Cristoforo Fileccia**

Eccellentissimo signor Presidente, signor giudice a latere, signori giudici del popolo della Corte di Assise di Catania, non è una manifestazione di iattanza, né un atto fideistico se io affermo in questa sede e in questa aula che Inzerillo Salvatore di Pietro è vittima della più grande delle ingiustizie, è vittima della più mostruosa delle accuse. Quindi ripeto non è un atto di iattanza, né un atto fideistico ma la consapevolezza profonda e responsabile della conoscenza degli atti processuali che, nonostante tutto quello che si è detto, che, nonostante tutto quello che è avvenuto in questo dibattimento, nonostante i clamori della piazza e dei mass media la verità è nelle carte processuali e soltanto da queste carte processuali voi dovete attingere la verità.

Vi ha detto ieri il pubblico ministero ... che questo è un processo indiziario, processo indiziario vuol dire che non vi sono prove contro Inzerillo Salvatore in ordine al grave, gravissimo reato che a lui viene addebitato. Ma noi facciamo un processo penale e il processo penale postula la esistenza di prove ai fini di affermare o di assolvere l'imputato dai fatti che gli si contestano... Ma qui noi egregio ... rappresentante della pubblica accusa possiamo dire che non abbiamo neanche indizi, perché si sono confusi i sospetti con gli indizi. Sospetti legati soltanto al nome perché se noi non ci chiamassimo Inzerillo forse non saremmo qui, in questa aula.

... Ho avuto l'onore ed il piacere di conoscere il procuratore della Repubblica di Palermo il compianto dr. Gaetano Costa .. e mi ha colpito la cortesia, la signorilità di questo uomo, ma soprattutto mi ha colpito la modestia del suo comportamento non disgiunta dalla fermezza del suo impegno nobile, del suo impegno professionale e sento pertanto di esprimere alla famiglia Costa.. i miei sentimenti di solidarietà al loro dolore che non avrà mai fine, che nessuna sentenza potrà mai riparare e lenire. Ma debbo fare anche un'altra premessa... esprimere la mia solidarietà ai magistrati che sono venuti qui, che da dieci anni a questa parte vengono additati quali responsabili morali dell'omicidio del procuratore della Repubblica... tocca a me .. spendere.. una parola in favore di questi giovani

magistrati... si è parlato contro il dr. Sciacchitano ingiustamente... che se c'è un uomo che si rese conto, responsabilmente conto di quello che poteva avvenire quest'uomo è il dr. Giusto Sciacchitano, che quando la mattina del 9 maggio 1980 si era diffusa la voce nel corridoio... della Procura della Repubblica che vi era un certo dissenso... si percepivano anche le voci, perché non è vero quello che dice il dr. Nicastro.. e lui mette un diaframma tra la stanza del procuratore della Repubblica e il corridoio mette una saletta d'aspetto, non è vero.. la stanza del procuratore della Repubblica immetteva direttamente nel corridoio dove noi stavamo: avvocati interessati a quel processo e giornalisti e televisione pubblica e private e quando io ho capito quali erano le intenzioni del dr. Nicastro di portare a conoscenza dell'opinione pubblica quello che stava avvenendo all'interno del gabinetto del procuratore della Repubblica io .. entrai nella stanza del dr. Sciacchitano e lo informai della stampa che si accingeva a dare notizia di questo e il dr. Sciacchitano che si rese conto della gravità del fatto, del pericolo a cui si esponeva il procuratore della Repubblica, uscì come un fulmine dalla sua stanza e prese per il bavero il dr. Nicastro dicendogli che cosa intende pubblicare lei? Questa è la verità, per altro è una verità che trova riscontro anche nelle parole del nostro giornalista Franco Nicastro.

... e in questo processo ..non è vero che si è proceduto disinvoltamente, non è vero che si è proceduto superficialmente; la magistratura di Palermo e le forze dell'ordine di Palermo e i carabinieri, e la Questura fecero di tutto perché si venisse a capo della verità e perché si arrestasse subito il colpevole di questo barbaro ed efferato delitto. Non è vero che non è stato fatto niente, è stato fatto tutto anche quello che sembrava inutile ... sono stati sentiti finanche tutti gli autisti dell'AMAP che avevano quel giorno attraversato, prima e dopo il delitto, la via Cavour.

Sono stati sentiti tutti gli impiegati del negozio Miraglia, dei negozi Baby - chic di tutti i negozi Prenatal ed era una indagine inutile, ma anche quella è stata fatta ...

.. Se ci sono altre piste ... da seguire ditele, indicatele ... perché la giustizia deve colpire il colpevole, non certamente l'innocente Inzerillo Salvatore.

... è stato scritto, ingiustamente scritto dalla stampa e non soltanto dalla stampa che Inzerillo Salvatore è l'assassino .. per una vittima illustre si è portato qui un delinquente qualunque, un palo, un presunto palo, vedremo che non è neanche questo. Lascio immaginare a voi il clima e l'atmosfera che si era venuta a creare immediatamente dopo il barbaro assassinio nella città di Palermo ... polizia, carabinieri, guardia di finanza tutti.. percorrevano le vie della città e dei borghi dalla via Cavour a Passo di Rigano... nell'affannosa ricerca di trovare qualche segno che potesse ricondurre alla cattura degli efferati e sanguinari esecutori di quel barbaro delitto. Tutto era giustificato dicevano, perché era stato ucciso un uomo autorevole e responsabile quale Gaetano Costa. E si scelse a seguito di quella relazione di servizio del brigadiere Mirenda , si imboccò quella strada, la pista Inzerillo! ..

...Ebbene i carabinieri ... a seguito di quella segnalazione del brigadiere Mirenda .. con quella atmosfera .. si presenta nell'abitazione, nelle abitazioni, addirittura viene invaso il borgo Passo di Rigano da forze di polizia e carabinieri che avevano il diritto di indagare anche in quel senso in quel momento. E a questo punto si rese conto Inzerillo e si resero conto i suoi familiari quale ingiusto pericolo egli correva. E scompare, legittimamente scompare.

... lo si cercava per farlo responsabile dell'omicidio del procuratore della Repubblica pena che era prevista, così come drammaticamente è stata ripetuta ieri l'altro in questa aula, rischiava la pena dell'ergastolo! .. quindi...si nasconde, non si dà alla fuga, si nasconde e non dorme nella sua casa di via Mogadiscio, perché egli abitava in via Mogadiscio..

... io ho avuto qui un estratto dell'ENEL di Palermo dal quale risulta che Inzerillo Salvatore in data 18 giugno 1979 ha stipulato un contratto per l'energia elettrica di via Mogadiscio.. non era stato fatto il trasferimento anagrafico, ma di fatto egli abitava lì con la moglie..

...e Inzerillo ... vive ore di grande angoscia, di paura, di terrore per una accusa incredibilmente ingiusta... e sabato 9 agosto questo difensore viene avvicinato dai familiari di Inzerillo Salvatore e più precisamente da uno dei fratelli di Inzerillo e dal padre Pietro Inzerillo... con la ferma intenzione di

Inzerillo Salvatore di costituirsi al giudice ed io il sabato 9 agosto vado alla Procura della Repubblica di Palermo, parlo col dr. Martorana, espongo la volontà di Inzerillo di costituirsi ed il dr. Martorana mi dice si metta d'accordo con il dr. Guarino magistrato di turno.. e con lui concordo la costituzione di Inzerillo per il giorno 11 ... alle ore 17. E il pomeriggio del giorno 11 - 1980 Inzerillo accompagnato dal sottoscritto ... si presenta al dr. Guarino .. e comincia il suo interrogatorio.

Da quell'inafausto 6 agosto sono trascorsi 10 anni e mezzo.. in questo lungo arco di tempo nessun atto istruttorio nuovo tale da modificare l'originaria posizione di Inzerillo è stato compiuto..

.. che cosa è avvenuto dal 6 agosto 1980 come fatto nuovo? Sono avvenuti due fatti: le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e più recentemente ...quelle del pentito Francesco Marino Mannoia.. Buscetta interrogato dal giudice istruttore dr. Falcone dice di avere appreso che l'omicidio del procuratore della Repubblica di Palermo dr. Gaetano Costa era stato voluto e deciso da Inzerillo Salvatore classe 1944 per dimostrare alla asserita commissione la sua validità, la sua autonomia e per dimostrare ad essa che era capace di commettere anche da solo delitti eccellenti... quindi Buscetta dice che fu voluto in aperto contrasto, in dissenso della commissione e non dice altro...

... viene interrogato Marino Mannoia e Marino Mannoia si pone in perfetto contrasto con quello che dice Buscetta. Marino Mannoia dice che avendo deciso Inzerillo Salvatore la soppressione del procuratore della Repubblica di Palermo si reca da Stefano Bontade , suo interlocutore privilegiato, gli espone il suo piano infernale... e lei Presidente eccellentissimo .. ha più volte ripreso questo punto chiedendo a Marino Mannoia : ma lei da chi ha appreso queste notizie? Io le ho apprese così, si parlava tra di noi le ho apprese da Stefano Bontade. Che è morto...

E allora cosa dice Marino Mannoia? Marino Mannoia ponendosi contro la deposizione di Buscetta ... dice: .. Inzerillo Salvatore si recò da Buscetta per avere l'appoggio, per avere l'avallo di questo incredibile e assurdo proposito e Stefano Bontade gli ha detto no io non sono d'accordo, anzi cercò di dissuaderlo e allora che cosa fa Inzerillo? Se ne va da Michele Greco e da Pippo Calò, secondo Marino Mannoia, i quali non solo danno l'assenso alla commissione del fatto, ma addirittura gli danno gli uomini per la realizzazione materiale del delitto ed è quel Giovannello Greco. Ma come è finita allora? Buscetta che dice che è stato fatto tutto all'insaputa, qui addirittura viene portato avanti il discorso del coinvolgimento dell'intera commissione..

... dice ancora di più Marino Mannoia che non soltanto il gruppo di fuoco era costituito da Inzerillo Salvatore classe 1944, da Inzerillo Francesco il più giovane dei fratelli Inzerillo, ma anche da Giovannello Greco.. spesso la verità ..salta fuori da una circostanza che può sembrare inutile: un delitto eccellente si va a commettere con una A 112, con due sportelli alla cui guida Marino Mannoia pone il giovane, il ragazzo Inzerillo Francesco, seduto a destra Giovannello Greco e dietro Inzerillo Salvatore. Inzerillo Salvatore classe '44 era un uomo corpulento.. che doveva fare là dietro visto come risulta dalla dinamica dei fatti che fu uno solo a sparare e quindi secondo Marino Mannoia fu Giovannello Greco; che doveva fare là dietro ?.. se fosse stata presente la polizia il signor Inzerillo Salvatore rimaneva intrappolato.. in un sedile angusto...

... ma dice ancora di più Marino Mannoia che non solo non era presente, e non poteva essere presente, ma che non lo conosce neanche come uomo d'onore, cioè come facente parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano.. non l'ho mai visto né prima né dopo il delitto...

... a noi non interessa Buscetta, a noi imputato non interessa Marino Mannoia anche se Marino Mannoia smentisce Buscetta, anche se ci discolpa ...

..la posizione processuale di Inzerillo Salvatore può essere riassunta soltanto in quattro, cinque fogli di tutto questo mastodontico processo e mi riferisco alle dichiarazioni di Ciulla Giuseppe, di Ciulla Salvatore, di Caruso, di Nadia Cocco; questi sono i capisaldi del processo e a questi e soltanto a questi voi dovete fare riferimento nella stesura della vostra sentenza.

E quindi noi abbiamo il dovere di guardare le carte del processo.. le carte che riflettono e che attengono soltanto ed esclusivamente dell'omicidio del compianto dr. Gaetano Costa e che riguardano la

posizione processuale di Inzerillo Salvatore...

... ma prima... devo ricordare a voi che in questa vicenda processuale.. ci sono degli aspetti che non possono non essere trascurati .. e sono: primo la sua spontanea costituzione; secondo il suo alibi che ha resistito, graniticamente resistito... ; la mancanza assoluta come terzo elemento del ben che minimo stralcio di prova, non c'è una sola voce accusatoria che dice Inzerillo è responsabile dell'omicidio; soltanto ipotesi, soltanto congetture, soltanto sospetti ma le sentenze si costruiscono su prove e prove certe.

... Si è detto che lui è fuggito dall'Italia.. noi sappiamo che .. non si è dato alla fuga, lui non si è reso latitante perché contro di lui nel 1980, né '81, né '82, né '83, né '84 era stato emesso nessun provvedimento restrittivo della sua libertà personale; lui si allontana dalla Sicilia soltanto in aprile o giugno del 1981, lui va negli Stati Uniti d'America.. e non parte sotto falso nome.. con il suo passaporto Inzerillo Salvatore di Pietro e si reca in Canada, dal Canada egli passa negli Stati Uniti d'America e passa clandestinamente.

... e negli Stati Uniti d'America come, sotto falso nome? No egli vive negli Stati Uniti d'America con il suo nome... e quando viene tratto in arresto non gli vengono trovati nomi, passaporto o carta di identità false egli dice io sono Inzerillo Salvatore. E allora si è detto .. che negli Stati Uniti d'America si era reso responsabile di essersi inserito nel mondo del traffico della droga; non è vero e noi questo lo abbiamo provato con una documentazione ineccepibile ed insospettabile... benché l'istante sia stato trattato come fosse un criminale il suo arresto negli Stati Uniti d'America è per un processo civile, cioè per la violazione alle norme sulla immigrazione.. la custodia serve a garantire un processo civile e non si è parlato, e non si parla di alcun procedimento di astrazione penale dicono i giudici americani. E continua nessuna accusa penale fu mai posta a carico dell'istante da qualunque agente, da qualunque ente, da qualunque ufficiale di stato o federale.

Quindi noi abbiamo la prova.. che non soltanto lui non è fuggito, che non è entrato clandestinamente negli Stati Uniti se non attraverso il Canada, violando la norma di natura civilistica, la norma sull'emigrazione; ma che contro di lui negli Stati Uniti d'America non pende nessun procedimento penale... e tanto meno per traffico di stupefacenti. Ma loro vi hanno prodotto, una sentenza, una ordinanza di rinvio a giudizio per traffico di stupefacenti ed io a questo punto... devo fare una considerazione si può essere responsabili di una associazione per delinquere per fatti consumati in Italia stando anche negli Stati Uniti d'America.. però .. ci vuole un elemento che evidenzi una attività dagli Stati Uniti d'America in Italia, anche una attività a livello telefonico.. ebbene non c'è niente.. i telefoni di tutta la famiglia Inzerillo sono stati posti sotto controllo non c'è uno straccio di una sola conversazione che possa essere ricondotta al ben che minimo sospetto di un inserimento di Inzerillo nel traffico degli stupefacenti in Italia. Ma c'è di più nel processo Iron Tower non c'è nessuna telefonata di Inzerillo Salvatore con elementi imputati in Italia.. Inzerillo è partito dall'Italia nel 1981 ed è ritornato in Italia sia pure in vincoli nel 1988, quindi restando assente dal territorio nazionale per qualcosa come 6\7 anni e allora non mi venite a parlare di Inzerillo Salvatore come responsabile di traffico di stupefacenti. È un argomento che tratteremo quando inizierà quel processo là.. purtroppo si è cercato di far pesare in quel processo questo processo e in questo processo quel processo..

...e allora Inzerillo l'11 agosto del 1980 rende al pubblico ministero dr. Guarino il suo primo interrogatorio... dice il giudice dove, il 4 agosto dov'eri tu? Ed egli.. il 4 agosto io ero fermo ero uscito con mia moglie e mia cognata e mi ero recato al centro, posteggiato la macchina in via Cavour e mia moglie è andata in giro per i negozi ed io mi sono fermato ad attendere "duoco" mia moglie e leggendo il giornale, in ciò concordando con la relazione di servizio del brigadiere Miranda.

... dice un'altra cosa di fondamentale importanza: io il 6 agosto... mi trovavo in piazza Verdi, cioè nelle immediate vicinanze della via Cavour, lo dice lui questo, non lo sapeva nessuno... se fosse stato un mafioso ...non avrebbe detto io mi trovavo in piazza Verdi .. avrebbe portato un alibi.. e certamente non avrebbe detto io mi trovavo lì.. e il pubblico ministero ha detto: si ma siccome lui ha pensato che

qualcuno avrebbe potuto vederlo in quel contesto temporale e in quel contesto di luoghi allora ha messo le mani avanti... l'argomento del pubblico ministero non merita altro commento.

E allora la polizia alla quale si rimprovera di non avere fatto niente...invece fa tutto, fa tutto, non trascura niente... quella fragile donna la signora Di Maggio Francesca moglie di Inzerillo viene portata di peso nei locali della Questura.. e sottoposta ad interrogatorio.. e sulle omissioni della signora si è tentato di costruire una cosa assurda, ma tu non hai detto che sei andata anche nel negozio dei Ciulla... ma proprio le sbavature.. le omissioni involontarie danno la prova della sincerità delle dichiarazioni.. il fatto storico rimane ..tutti i testi hanno detto che il 4 agosto lui si è fermato in via Cavour e il 6 agosto Inzerillo, Inzerillo Angela, Inzerillo Francesca e la Di Maggio Santa tutti hanno detto, hanno confermato; ci sono delle contraddizioni .. che non spostano la storicità dell'accadimento...non mi venite a sostenere che Inzerillo ...atteso che è certo che essi entrarono nel negozio Ciulla il pomeriggio del 6 agosto, intorno alle ore 19.. si sia allontanato per un momento: scusatemi mi allontano un momento, vado a fare che cosa? il palo, vado a fare il palo.. fare il palo significa arrivare il primo ed andarsene l'ultimo, non muoversi di lì perché lui rischia di fare compromettere l'esito del delittuoso proponimento; quindi deve essere lì e deve essere lì da parecchio tempo se è vero, come è vero, che il povero dr. Costa aveva l'abitudine di uscire prima dell'ora in cui è uscito il 6 agosto. Perché il 6 agosto lui ritarda perché stava facendo i preparativi per la partenza delle vacanze a Vulcano e quindi Inzerillo si doveva trovare lì prima delle cinque e andarsene via dopo la commissione del delitto. Ebbene non c'è nessuna sfasatura, nessuna contraddizione, nessuna omissione che possa giustificare questo ragionamento. Egli non c'era.

Il 6 agosto e prima di raggiungere i familiari in via Cavour di fronte al cinema Rouge et Noir egli viene dall'ufficio dell'impresa U.G.O. e la testimonianza eloquente .. dell'impiegata Nadia Cocco.. dice è venuto e circostanza la testimonianza la circostanza con la presenza del bambino, presenza del bambino che viene poi ripresa da tutti i testi riguardante l'episodio del pomeriggio del 6 agosto. E allora.. come si può parlare di alibi, si era detto i Ciulla hanno detto 19,45 poi sono tornati indietro alle 19,30.. per potersi parlare di responsabilità di Inzerillo Salvatore sia pure a livello di palo noi dovremmo avere l'assenza di Inzerillo Salvatore dalle ore 17 fino a circa le ore 20, data della commissione del delitto.

E poi.. tutta la famiglia lo ha dichiarato.. che quando uscirono sentirono il rumore delle sirene..

..e viene interrogato anche Sammarco Giuseppe impiegato dell'impresa Alfano.. e vengono interrogate tutte le commesse.. sono state interrogate decine e decine di testimoni.. perché la signora ha detto che io sono andata in giro per questi negozi e ha dato i nomi dei negozi. La polizia... mostra alle commesse, ai titolari dei negozi la fotografia della signora.. ebbene vi ha detto il pubblico ministero ... e anche la parte civile che tutti gli impiegati del negozio hanno escluso di aver visto.. di non ricordare il viso della signora.. non è vero questo.. io glielo leggo ..dice la teste Fedelini Wilma impiegata al Settebello: - non ricordo di aver mai notato nel negozio la cliente della quale mi viene mostrata una foto in Questura ... tuttavia non posso affermare con sicurezza che la suddetta sia effettivamente venuta nel negozio ed in particolare la sera del ecc. - .. interrogata la teste Arrì Giovanna, impiegata del Settebello - non conosco la persona che mi mostrate in fotografia, né posso affermare od escludere se la stessa sia stata più o meno nel negozio Settebello. Io mi interessò del reparto donna e sono sicura di non avere trattato con tale donna la vendita di qualche capo di abbigliamento, è possibile- dice - che tale persona sia entrata nel negozio solo per guardare, ma io non l'ho vista.-

Interrogata la teste Giglio Carmela del settebello - non ricordo di avere mai visto nel negozio ed in particolare il pomeriggio la donna di cui mi mostrate la foto, tuttavia non potrei escludere categoricamente che la stessa sia potuta venire, ma io non lo ricordo dato il grande movimento giornaliero dei clienti e in particolare il lunedì pomeriggio ecc-

Non li leggo tutti, ma sono tutti così.. ma è venuta una teste.. Cristina.. che dice, impiegata del Baby-chic - mi pare di ricordare di riconoscere nella foto della donna che mi mostrate una cliente venuta in

uno dei suddetti negozi, non sono in grado tuttavia di precisare con esattezza il giorno in cui è venuta, né in quale negozio si è presentata. Sono sicura che è venuta in un giorno successivo al primo agosto dopo cioè che ho iniziato il mio lavoro nei negozi.-

... Inzerillo ha caratterizzato i suoi interrogatori con la sincerità.. non ha mai mentito; ma si dirà, si potrebbe dire ma i familiari nella immediata commissione del fatto hanno mentito e si fa riferimento alla dichiarazione di Inzerillo Pietro, alla dichiarazione di Inzerillo Angela i quali avrebbero detto che il figlio la sera dormiva, che il figlio abitava lì e hanno mentito.

Ma sono venuti qui, è venuto qui questo galantuomo il genitore di Inzerillo Salvatore e vi ha detto con estrema sincerità.. allora ho mentito, ma la verità è questa che mio figlio.. aveva il suo domicilio in via.. Mogadiscio.. e finalmente siamo riusciti ad avere ..questa fotocopia dell'ENEL dalla quale risulta che Inzerillo in data 18 giugno 1979 aveva stipulato un contratto per l'energia elettrica in via Mogadiscio.

...Inzerillo si trova nella famiglia e nell'abitazione dove è stato celebrato quel trattenimento relativo al battesimo del figlio e noi abbiamo... una fotografia del battesimo, quindi non è che si era nascosto.. era reperibilissimo bastava cercarlo, allargare il raggio di azione.

E poi ancora interrogati i Ciulla... interrogato Ciulla Giuseppe dalla squadra mobile il giorno 12 mentre Inzerillo è ristretto nei locali della Squadra mobile.

...Ciulla Giuseppe dice: -nonostante il periodo estivo sino ad oggi ho osservato regolarmente gli orari di apertura al pubblico sia la mattina che nel pomeriggio. Per la precisione gli orari osservati sono 9\13 e dalle 16 alle ore 19,30 - e più avanti dice - ho provveduto come mia abitudine ad annotare nelle schede che vi ho dato in visione il nome dei clienti che hanno acquistato ecc.- più avanti - il signor Inzerillo Salvatore è mio cliente giacchè suo padre... è un mio conoscente da diversi anni per essere io originario della zona di Passo di Rigano ove abitano gli Inzerillo. Il signor Inzerillo ha acquistato una collanina con crocetta e un braccialetto in oro per una somma complessiva superiore al milione, lasciando un acconto di 550 mila lire; l'Inzerillo era in compagnia della madre, della moglie e della sorella e di un bambino.. e per un ora andando via alla chiusura serale cioè intorno alle ore 19,30... ricordo che gli Inzerillo erano in possesso di scatole e pacchi come se avessero fatto degli acquisti prima di venire nel mio negozio.-

...c'è questa dichiarazione di Ciulla Salvatore la quale dice : la somma di circa 550 mila e Salvatore si riferisce all'acquisto di una collanina, una medaglia e un crocefisso, - non so se oltre alla citata catenina hanno acquistato, io ero nella prima stanza sono stato chiamato per registrare l'acconto... ricordo che l'Inzerillo era accompagnato dalla madre, dalla moglie e che è venuto nel nostro negozio intorno alle 18,30 trattenendosi sin dopo l'ora delle 19,30, ricordo pure che contemporaneamente alla presenza dell'Inzerillo e dei loro cari carichi di pacchi.. c'erano diversi altri clienti dei quali però non ricordo il nome. Ricordo con precisione gli orari di arrivo e di uscita degli Inzerillo nonché l'orario di chiusura da noi effettuato intorno alle 19,45 del 6\8 corrente anno, perché proprio quel giorno cade il mio onomastico ed eravamo attesi in casa.-

...e poi subito dopo viene richiamato il padre Ciulla Giuseppe al quale si fa la stessa domanda, quindi domandato risponde: - nessuno degli Inzerillo è uscito dal nostro negozio prima delle ore 19,30, ma sono andati via tutti assieme non appena concluso l'affare e ritirato il pacco.-

Viene interrogato poi l'altro, Caruso Giuseppe - Inzerillo Salvatore ha acquistato degli oggetti d'oro direttamente da mio zio. Ritengo che gli oggetti siano una collanina ecc. ecc. Diverse persone, ritengo quattro, ricordo pure che tali persone erano cariche di pacchi..e che si fermarono.. nel nostro negozio per oltre un ora andando via poco dopo l'ora di chiusura e cioè qualche minuto dopo le ore 19,30... il signor Inzerillo non si è allontanato dal nostro negozio e neppure alcuni dei familiari che erano con lui. Ricordo che le persone che lo accompagnavano erano tutte donne.-

E a questo punto viene richiamato dalla polizia il signor Ciulla Giuseppe, il padre, che era stato interrogato per primo e dice .. - nel corso della vendita che personalmente ho effettuato al signor



Inzerillo la sera del 6 nessuno di loro si è allontanato dal mio negozio e tutti sono andati via insieme come ho già detto, come ho detto prima poco dopo le ore 19,30.- E poi vengono interrogati dal dr. Cardace .. e ripetono le stesse cose. Poi dice - ricordo che gli Inzerillo si trattennero parecchio tempo perché si consultarono a lungo tra di loro prima di scegliere la collanina. Di solito vado a casa prima dell'orario diurno cioè verso le ore 19.. anche quella sera chiusi il negozio poco prima dell'orario di chiusura, cioè prima delle ore 19,30, quindi gli Inzerillo saranno andati via alcuni minuti prima che io chiudessi.-

...si sono confermate tutte le dichiarazioni rese il 12 agosto alla Squadra mobile.. è il giudice istruttore a domanda risponde - confermo che nessuno degli Inzerillo si allontanò fino alla conclusione dell'acquisto allorché si allontanarono insieme dal mio negozio -

...poi viene interrogato il signor Ciulla Giuseppe al dibattimento .. - faccio presente che l'orario di chiusura invernale nel nostro negozio è alle ore 19,30 mentre quello estivo è alle ore 20.- Presidente si è detto hanno chiuso prima alle 18,45..come si può legittimamente sostenere che i Ciulla chiudessero il negozio alle ore 18,45; giustamente ha detto il signor Ciulla Giuseppe tanto valeva non aprire..

...si è parlato non hanno portato il cartoncino, perché allora si dava il cartoncino sul quale erano segnati gli acconti che man mano venivano lasciati ai signori Ciulla.. me l'hanno portato stamattina : Inzerillo Salvatore debito unmilionetrecentocinquanta 6 agosto '80 poi 6 agosto '80 versati 550mila, il 24 settembre versate 300mila, il 4/3, sarà dell'anno successivo, versate altre 300mila, questo è il famoso cartellino di cui si parlava ..e noi lo mettiamo a vostra disposizione.

... i Ciulla hanno detto la verità e allora nella quasi contestualità delle loro dichiarazioni rese alla Squadra mobile.. si fa incarico al tenente della Guardia di finanza dr. Luigi Ciro De Lisi per andare a controllare se quello che avevano detto i Ciulla era vero, se era stato annotato il pomeriggio del 6 agosto 1980 la vendita. Il tenente Luigi Ciro De Lisi che ha presentato una relazione di servizio e ha detto: - Presentatomi al proprietario - cioè il giorno 12 mentre Inzerillo era fermo, mentre i Ciulla erano ancora alla Squadra mobile per essere interrogati, questo si reca là in compagnia di uno dei Ciulla.. - presentatomi al proprietario signor Ciulla Giuseppe ho chiesto la esibizione del registro IVA corrispettivi, il signor Ciulla mi presentava un registro IVA dei corrispettivi riportanti sull'ultimo foglio trascritti introiti relativi al 31 luglio '80 e faceva presente che non aveva ancora provveduto a procurarsi un nuovo registro per trascrivere i corrispettivi relativi al corrente mese di agosto.. esibiva quindi .. alcune schede di prima nota sulle quali erano riportati i corrispettivi relativi ai primi undici giorni di agosto e distinte per singole operazioni e con l'annotazione a fianco di ciascuna del nome della controparte. Sulla scheda relativa alla data 6 agosto 1980 era infatti riportata la seguente annotazione: Inzerillo Salvatore lire 550mila, di tutte le schede veniva fatto un estratto fotocopia consegnato al dr. Cassarà della Squadra mobile... successivamente ho esaminato lo schedario metallico contenente le schede intestate a tutti i clienti della ditta, risultava regolarmente inserita una scheda intestata a Inzerillo Salvatore nella quale erano riportate in data 6 agosto 1980 le note cifre cioè lire 1.350mila, lire 550mila. Quest'ultima scheda è stata consegnata al predetto dr. Cassarà.-

... ed allora come si vede quindi dalla relazione di servizio non solo è stata provata la circostanza storica del fatto, ma quel che più è importante è il fatto che della circostanza è stata acquisita la prova documentale. Quindi non soltanto la parola dei Ciulla ma anche la prova documentale: la scheda inserita nello schedario.

Tutto quello che sino ad ora abbiamo detto riguarda l'attività istruttoria svolta dalla polizia e dai carabinieri sotto il controllo della Procura della Repubblica di Palermo che si è conclusa con il rapporto della squadra mobile di Palermo del 22 agosto 1980 che io non leggerò ma che limito soltanto a leggere le conclusioni del rapporto del 22 agosto '80 a firma del dottor, il capo della Squadra mobile, dr. Impallomeni :- Inzerillo pertanto atteso il riscontro delle sue dichiarazioni non essendo emerse ulteriori circostanze a suo carico in ordine all'omicidio del magistrato e non avendo fornito risultato positivo lo sviluppo del guanto di paraffina.. veniva rilasciato nella mattinata del giorno 15 in ordine comunque

alle quali continuiamo.. le indagini.-

Questo è il rapporto conclusivo, ma c'è di più, si era detto all'inizio che il signor Inzerillo poteva essere uno degli esecutori materiali del delitto stesso e allora si interrogarono diversi testi, nessuno di questi testi ha dato un ben che minimo elemento di riscontro alle caratteristiche somatiche di Inzerillo Salvatore... e poi la polizia in base a tutti questi elementi forniti dai vari testi.. fa un identikit e così lo riassume, la Questura scrive: immagine grafica del volto del presunto autore dell'omicidio consumato in questa via Cavour in data 6 agosto '80 in persona del procuratore della Repubblica di Palermo dr. Costa. Elementi annotati: età 20 anni, altezza 1 metro e 70, corporatura media, colorito chiaro, capelli biondi tendenti al rossiccio, occhi chiari.

... questa tesi dell'omicidio, dell'esecutore materiale è stata abbandonata e allora che cosa resta? ... tutte le interrogazioni che io non ripeterò ...e allora queste sono le pagine che contano, il resto come dicevo prima sono chiacchiere, l'alibi è rimasto fermo, graniticamente fermo.

E allora se questi sono i fatti ... io ritengo che a nessuno sia lecito ipotizzare una responsabilità a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo di Inzerillo Salvatore per il delitto del dr. Gaetano Costa perché Inzerillo Salvatore nel momento e nei momenti anteriori e successivi alle ore 19,25, ora presunta in cui sarebbe stato attinto il dr. Gaetano Costa non era in via Cavour... non poteva essere in via Cavour per tutte quella serie di testimonianze Ciulla, Caruso, Nadia Cocco e gli Inzerillo... quindi non lo sparatore e neanche il palo.

... se fosse vero il fatto che Inzerillo Salvatore di Pietro il 4 agosto è stato fermato, come è vero... se fosse stato Inzerillo Salvatore partecipe della associazione mafiosa ...avrebbe certamente avvisato il cugino: guardate che io sono stato fermato in via Cavour... non fate niente... certamente l'intelligenza della organizzazione mafiosa non avrebbe commesso il delitto subito dopo a distanza di 48 ore, proprio in quel posto dove è stata annotata la presenza di un Inzerillo Salvatore.

Un ultima considerazione si è detto che Inzerillo Salvatore non era un uomo d'onore ma era parente di tizio, di martino di tutto quello che volete voi e che significa questo? Se il mio vicino di casa è un delinquente devo essere delinquente pure io?.. anche questo.. va al merito di Inzerillo Salvatore che pur vivendo... in un contesto malavitoso, mafioso, lui pur vivendo in quel contesto, la sua famiglia suo padre e i suoi fratelli mai ebbero a che dire con la giustizia, mai può rimproverarsi a loro un pregiudizio penale, questo è un elemento a favore.

... Affido a voi signori della Corte di Assise di Catania la sorte di questo mio infelice, sciagurato fratello il quale il più delle volte quando io sporadicamente andavo a trovarlo al carcere mi diceva: ma avvocato perché sono qui?...

...quando voi vi ritirerete nella Camera di consiglio certamente vi porrete degli interrogativi e gli interrogativi che io posso riassumere dico Inzerillo Salvatore è innocente perché il 4 il 6 agosto si trovava in via Cavour e nelle immediate vicinanze di via Cavour e voi dovrete dire e per questo è colpevole?

Voi dovete dire ancora è colpevole perché si allontanò dalla propria abitazione di via Mogadiscio, perché è stato taciuto questo indirizzo, questo domicilio?

Perché i familiari hanno taciuto il domicilio di via Mogadiscio? Inzerillo Salvatore è colpevole per le irratorie e irrilevanti discrepanze delle varie testimonianze. O dovrete dire , cosa che non farete perché ripugnerà alle vostre coscienze di uomini e di giudici, noi ti condanniamo perché ti chiami Inzerillo Salvatore.

Questi sono gli interrogativi che noi poniamo a voi giudici del popolo... perché voi quando emetterete il vostro giudizio... dovete avere la certezza assoluta, non dovete mai più essere assaliti da nessun dubbio per la vita futura.

... perché qualsiasi argomento è stato fatto, qualsiasi insinuazione è stata fatta, niente potrà scalfire le dichiarazioni dei Ciulla, le dichiarazioni degli Inzerillo, la dichiarazione di Nadia Cocco perché tutti hanno depresso davanti a voi sotto il vincolo del giuramento. E queste testimonianze.. costituiscono gli

argini contro cui si infrangono inutilmente i marosi dei sospetti e della congettura e proprio in quegli argini è scolpita la innocenza di Inzerillo Salvatore.

...e io qui a conclusione di questa mia breve fatica vi chiedo l'assoluzione di Inzerillo Salvatore per non avere commesso i fatti e ve lo chiedo...per la consapevolezza profonda che ho dalle risultanze processuali.

Per condannare un uomo ci vogliono delle prove.. qui c'è il vuoto più profondo, qui c'è soltanto conclamata la più assoluta innocenza di Inzerillo Salvatore. Contro di lui c'è soltanto il sospetto, l'infernale sospetto che non può trovare ingresso in questa aula dove entra soltanto la verità.

... e in nome di questa innocenza io sono certo che voi emetterete una sentenza di assoluzione, una sentenza di assoluzione che è affermazione di verità e di giustizia.

Una sentenza che certamente non ripagherà Inzerillo dalle lunghe notti, dai lunghi mesi, dai lunghi anni che egli ha sofferto ingiustamente in vincoli... ma certamente potrà dire i giudici di Catania mi hanno giudicato con onestà e giustizia.

E in nome di questa giustizia.. in nome soprattutto di un uomo giusto, ingiustamente trucidato, in nome di Gaetano Costa io vi chiedo l'assoluzione di Inzerillo Salvatore per non aver commesso il fatto.

**Catania 6 Aprile 1991**

Avvocato Difesa

**Enzo Trantino**

...E cominceremo signori della Corte di Assise con una proposizione che nasce quasi come una sfida dialettica: questo processo nasce in offesa al giudice Costa, non certamente ne difende la memoria e perché? Si è detto, secondo verità, Costa uomo schivo, onesto, capace, un vero giudice.

Se egli è idealmente presente, io non so se egli fosse credente o no, mi auguro per la sua anima perché io lo sono, che egli ci guardi da altro posto dove gli uomini appaiono nella loro infinita fragilità, sa egli più di tutti che questo processo è l'ulteriore offesa alla sua memoria.

Egli sa che sono seduti in molti sul muro basso, Inzerillo Salvatore classe 1957 perché nessuno ha voluto alzare alto lo sguardo là dove volano le aquile sporche di fango. E per aquile intendo gli impuniti, i riveriti, i nemici di Costa, quelli ai quali Costa non piaceva da vivo.

La requisitoria Mattarella depositata nei giorni scorsi ne è squarciante conferma. Appalti, scuole, potentati economici, P2, potere che verminaio c'è stato in questo processo. Avete assistito, e noi in un angolo rifugiati quasi cronisti di questa vicenda più che protagonisti, sgomenti pensavamo da cittadini: ma è possibile che questo sia un paese senza verità, ma è possibile che tutto debba avvenire nel silenzio opaco, ottuso, beccero di molti che fanno finta di non vedere e, se vedono, si volgono dall'altra parte; è possibile che questo sia un paese dalla verità fabbricata.

Signori io vengo dalla esperienza allucinante del processo per la strage di Bologna, dove ho toccato con mano come si possa artificialmente fabbricare la verità, come la verità non è più storia di una vicenda ma chimica di un avvenimento pilotata dai servizi, pilotata da altre forze oscure, pilotata da un insieme di serpenti che vengono alimentati e concimati a spese del contribuente italiano; perché questo è uno dei pochi paesi dove la menzogna viene pagata dal contribuente. Nel caso che ci occupa non vi sono servizi certo, ma vi sono iniziali omissioni e finale eccesso di zelo.

... un giudice non può restare, se assassinato, senza colpevoli ma proprio per questo non può essere sacrificato un innocente, lui non ve lo consentirebbe se fosse chiamato a darvi un consiglio.

Ecco allora ci intratterremo sulla storia di un processo inutile ... importante tutto quello che avete acquisito, ma inutile nel momento in cui si devono tirare le reti e stabilire quali elementi militano

buttati contro il signor Inzerillo Salvatore e se egli in questo processo c'entri come può entrarci ogni cittadino, chiunque voluto dal codice penale o se vi siano stimate caratteristiche particolari che vi possono consentire di guardare in direzione della sua presunta responsabilità.

Ma che questo processo sia inutile ve lo dicono le anime di questa vicenda, le due anime di questa vicenda. Una quella legittimata alla rabbia, la famiglia Costa, l'avvocato Michele Costa io lo conosco per letteratura, per avere amici comuni con lui e so dell'integrità dell'uomo; ma soprattutto so dell'inquietudine dell'uomo, della non rassegnazione dell'uomo. E Costa parla ai giornali e confida a Repubblica il 2 giugno del 1990: - L'inchiesta sulla morte di mio padre ha svelato un complesso di piste investigative: il traffico di eroina, il ritorno di Sindona in Sicilia, l'assassinio di Piersanti Mattarella. Nessuno di questi sentieri è stato esplorato dai giudici di Catania - parlava dell'istruzione - il processo che si aprirà tra breve avrà un unico imputato - attenzione parla un avvocato - il presunto palo del delitto.- quasi a dire stiamo andando a caccia di farfalle mentre gli ippopotami scorrazzano nella prateria.

E poi l'altra anima del processo, perché se dobbiamo arrivare a definire questa vicenda le due anime simboleggiate così: chi attacca , il figlio del giudice assassinato; chi si difende il dr. Martorana, magistrato in Palermo il quale a L'Ora di Palermo del 9 dicembre dell'89 dichiara: - posto ciò ritengo destituite di qualsiasi fondamento le accuse rivolte a me e al dr. Guarino circa la conduzione delle prime indagini sull'omicidio del procuratore Costa; poiché per una adeguata valutazione devono essere presi in considerazione gli elementi di cui si era effettivamente in possesso nell'agosto dell'80 - attenzione gli elementi dell'agosto dell'80 - e non quelli artificiosamente attribuiti. Proprio sulla base degli effettivi elementi a carico dell'Inzerillo nell'agosto '80 la Procura della Repubblica di Palermo ponderatamente ritenne che non sussistessero gli estremi per il promovimento dell'azione penale con l'accusa di omicidio.

Questa fu e continua ad essere anche la mia opinione, sempre con riferimento agli effettivi elementi emersi nell'agosto dell'80, che poi a qualcuno possa far piacere definirla strana o tingerla di un colore comodo è questione che non mi interessa. Mi importa molto invece che anche su questa trincea contro la delinquenza mafiosa la responsabilità penale derivi sempre dalle prove e le prove siano fondate sui fatti.

La mafia è una tremenda piaga da combattere con tutte le forze secondo le possibilità ed i ruoli di ciascuno; si combatte però con il diritto, applicando la legge. Abbandonare la legge anche se con le migliori intenzioni apre la strada all'arbitrio, fa scivolare in una china dalla quale è impossibile risalire. Abbandonare la legge può anche suscitare l'approvazione di molti, ma ciò non giova al diritto né ad una seria lotta alla mafia; giova se mai proprio alla delinquenza o al padrone del momento.

Mi auguro che anche chi mostra di ignorare queste regole di civiltà o di proporre la violazione possa tuttavia continuare a beneficiarne come lei egregio direttore, me, i nostri figli, i suoi lettori, i cittadini. Confido nella sua personale attività per potere manifestare sul suo giornale quanto mi sembra necessario per il ristabilimento della verità. Firmato Giovanni Martorana.-

Il quale voi sapete è il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Palermo all'atto in cui scrive questo.. Allora mi domando si dice i fatti dell'agosto '80... dobbiamo tutti assieme vedere se dopo l'agosto del 1980 ci sono stati fatti così sconvolgenti, di tale certezza, di tale spessore che hanno indotto qualcuno a poter dire quello che nell'agosto del 1980 non c'era, ora, finalmente, c'è.

... a che titolo imputato Inzerillo Salvatore?

...chi è Inzerillo Salvatore processualmente parlando come figura? È l'esecutore materiale? È il palo? È il concorrente morale? Nessuno ce lo ha detto.

... perché quando si dice che Inzerillo Salvatore è il palo se mi si contesta di essere il palo ... il palo resta indenne dall'operazione di fuoco.

..E perché imputato?

... - l'ipotesi accusatoria posta a carico dello imputato non necessariamente prevede né che egli sia stato

l'autore materiale dell'omicidio, né che abbia fatto parte del gruppetto cui apparteneva il killer allontanatosi a bordo della A112, la funzione dell'Inzerillo – udite, udite - va individuata nei compiti inerenti alla predisposizione dell'agguato e al controllo dell'esecuzione di esso secondo le aspettative del mandante, compiti da svolgersi sia anteriormente che contemporaneamente al delitto -.

... E che cosa sono i compiti inerenti alla predisposizione dell'agguato

... ambiziosamente pretendiamo di rispondere a tutti i quesiti che sono rimasti in piedi, anche quelli più larvati, più eterei abbiamo il dovere di farlo perché non si possa dire in Camera di Consiglio davanti a questo tema non c'è stata una risposta

... Il dottor Costa .. non era un abitudinario e perché, avete sentito i familiari del dottor Costa e vi hanno detto che in genere, se si può chiamare un abitudine, egli era solito uscire alle 18 per ritornare alle 20 e 30.

... Quindi quel giorno del 4 agosto, non sarà stato il primo giorno, ma il giorno in cui egli viene “ scoperto “ il signor Inzerillo, giornale avanti agli occhi ma questo significa poco perché si possono alzare gli occhi dall'apparente lettura, si trova a controllare quel portone da dove deve uscire il dottor Costa. Io ho qui davanti a me una pianta che io ho interrogato più volte per concludere che dal punto dove si trova il signor Inzerillo non è possibile controllare l'uscita del dottor Costa, parlo dove si trova con la macchina dove viene trovato dagli agenti,

... Bene signori Inzerillo improvvisamente senza che egli lo volesse si imbatte nella pubblica sicurezza; attenzione egli da quel momento è un palo bruciato, perché vedete il passaggio è fondamentale se egli fosse stato impiegato nel ruolo di killer .. non possiamo noi improvvisare un killer da un momento all'altro ..il killer non si improvvisa ebbene in una situazione del genere io non sono nelle condizioni di potere, io Inzerillo Salvatore mandante classe '44 sostituire dall'oggi al domani un killer, ma il palo no, il palo è un soggetto qualunque fidato si intende, che deve stare lì ed annotare con gli occhi i movimenti e visto che tu sei stato controllato ... dalla polizia, da lì a qualche giorno domani dopo domani ci sarà l'omicidio e voi volete che io mi prenoti per l'ergastolo? E quindi un biglietto verso l'inferno non piace a nessuno e in una situazione del genere viene mollato ma soprattutto si molla da sé, si scarica un soggetto intercettato il 4 ..viene posato e smesso, il signor Inzerillo non può essere più utile alle indagini.

... e questo è un punto dove non abbiamo sentito un solo argomento avversativo del perché il signor Inzerillo non venne né smesso né abbandonato una volta che era bruciato perché intercettato e annotato. .. il rischio è grosso, e l'altro Inzerillo avrebbe detto, visto che dobbiamo seguire questa traccia dell'accusa, mettiti da parte ormai tu sei inutile, anzi fatti un bel viaggio perché abbiamo bisogno che tu sia il più lontano possibile in quanto in ogni momento puoi dire bene il 4 mi avete visto ma che mi raccontate il 6 mi trovavo in Svizzera in vacanza con la famiglia.

Perché allora, secondo momento, egli fugge?

... c'è una sventagliata sugli Inzerillo, c'è un raid che si abbatte, sirene, macchine blindate, cellulari, non i telefoni di oggi che sono cosa più grave, ma quelli che una volta trasportavano gli inquisiti e vengono tutti assicurati alla pubblica sicurezza coloro i quali o affini o conoscenti si trovassero nelle condizioni di essere portatori del cognome Inzerillo. Il pubblico ministero.. dice ..ma se il fratello che è giovane quanto lui, approssimativamente della stessa età, resta tranquillamente tanto che la pubblica sicurezza lo sorprende a letto, che senso ha che Inzerillo 1957 si dia alla fuga mentre il fratello resta?

... il fratello non è stato identificato il 4 ... del fratello non parlano i giornali.

... che nei giornali dell'epoca si legge che un Inzerillo è stato identificato in quella piazza, in prossimità del luogo dove avviene poi la mattanza e che quindi uno che legge un fatto del genere, che si sa identificato ma cosa dovrebbe fare via, aspettare che arriva la pubblica sicurezza per portarselo dentro nel momento in cui lui ha assistito ad una moria di libertà dei propri parenti arrestati con quel mandato generalizzato nei confronti di tutti che poi è l'ordine di cattura firmato dal pubblico ministero dottor Costa ... e in una situazione del genere che la paura si impossessi di un cittadino è la più elementare

delle regole.

... a quel punto veniva indicato come l'elemento principale perché era l'unico identificato il signor Inzerillo a questo punto si dice – non è trovato nel momento in cui viene ricercato -.

...E quindi il gruppo Ciulla, l'uso spregiudicato che si è fatto dei Ciulla

.. Intanto incominciamo a storicizzare i signori Ciulla. I Ciulla vengono setacciati dalla Guardia di Finanza, signor procuratore della Repubblica lei sa quanto me che la Guardia di Finanza riscontra la scheda di quell' acquisto che si riferisce agli oggettini destinati al battesimo.

...Ma i signori Ciulla perché dovrebbero essere compiacenti procuratore della Repubblica?

... quello che impressiona sapete qual è? Che i Ciulla che si attestano sulle ore 19 e 30, 19 e 45 che è l'ora ordinaria di chiusura dei negozi, soprattutto in estate, questi Ciulla sono Ciulla compiacenti e quindi questi Ciulla sono portatori di vasi nei confronti del signor Inzerillo Salvatore. I Ciulla invece che davanti al giudice istruttore dicono ma a pensarci bene quel giorno abbiamo chiuso in anticipo e siamo andati via alle 18 e 45, quelli sono Ciulla tutti d'oro, non sono gioiellieri per niente e perché alle 18 e 45 tu vai dal gioielliere alle 19 e 20 e 25 c'è il delitto, hai voglia di fare il delitto; ma il giudice istruttore ha dimenticato il particolare che egli è palo, eh non è esecutore materiale, non ci interessa l'ora prossima immediata all'esecuzione .. più retrodatate l'ora di chiusura, più ci fate un involontario favore signori dell'accusa ... collocate la famiglia Inzerillo all'interno della gioielleria Ciulla all'ora che volete il problema non solo non ci sfiora, ma più viene adulterato questo tema da parte degli inquirenti, più ci troviamo nelle condizioni di ricevere quegli aiuti involontari di cui vi parlo.

... Ecco allora che nel caso di specie il signor pubblico ministero non tralascia l'argomento e dice – davanti al giudice istruttore Cardaci l'alibi Ciulla cade perché Inzerillo è negli Stati Uniti e Totuccio è morto e non può esercitare pressione -. Non la seguo...perché è un uomo senza famiglia? I familiari non potevano esercitare pressioni sui Ciulla? E dire attenzione che visto che tu hai fatto la compiacenza dobbiamo andare sino in fondo, insisti e sono i familiari. Signor pubblico ministero ella è dell'opinione e l'ha spiegato che questo è un delitto di mafia... E che fa la mafia abbandona un elemento così importante, che è stato nevralgico perché così lo considerate, dell'eliminazione di un giudice scomodo e improvvisamente lascia i Ciulla, eh no, no la mafia a quel punto pianta le tende attorno ai testimoni da controllare e i Ciulla sono importanti ... siccome i Ciulla appartengono al processo io non posso tralasciare i Ciulla, e allora l'uso spregiudicato ci offende; viva i Ciulla quando i Ciulla dicono 19, 18 e 45, a morte i Ciulla se i Ciulla parlano di 19 e 30.

Martorana ..dice tutto quello che c'era nel 1980 non consentiva di sfiorare il signor Inzerillo e uno pensa e dice beh non l'hanno sfiorato nell'80 ma improvvisamente alla fine dell'80 sorge qualcosa contro Inzerillo, nell'81, nell'82, nell'83. Procuratore della Repubblica si deve aspettare il 1984 ... Dopo 4 anni, improvvisamente, ci si ricorda nel 1984 del signor Inzerillo Salvatore classe '57.

... c'è chi dice non abbiamo ancora noi uno straccio di indiziato, non abbiamo un sospettato serio, ma non abbiamo quel bel Inzerillo che fu trovato il 4 di agosto con la macchina, lì piantato perché palo in prossimità dell'abitazione del dottor Costa? E che stiamo aspettando?

... tutto quello che era apparso inutile fino a quel momento senza che fosse maturato nulla, se non il tempo che lo allontanava ulteriormente da quella che poteva essere la indagine, improvvisamente nel 1984, come fulmine in piena estate, appare l'indizio nei confronti del signor Inzerillo. E c'era stato un elemento nuovo ... c'erano state le intercettazioni

.. Sapete l'intercettazione più rilevante qual è? Quella dell'undici di giugno del 1984 non c'è niente e lo sanno anche loro, lui parla con la moglie e dice – che notizie abbiamo, questa storia continua ancora? – dice – ma non hanno capito che non c'è niente, lo sanno anche loro che non c'è niente –

... cioè il signor Inzerillo viene radiografato a sua insaputa il laser gli penetra dentro e che cosa scopre? La sua estraneità, loro lo sanno quanto me che sono innocente, loro gli inquirenti. Intercettazione? Non se ne parla più il giudice istruttore le dispone, noi facevamo pellegrinaggi, che notizie ci sono? Stiamo aspettando le intercettazioni, arrivano le intercettazioni, vengono depositate, giudice ma non c'è niente,

dice beh e con questo?

... Un bel giorno viene sentito a Catania il dottor Sciacchitano... voi lo conoscete è uno dei sostituti procuratori alla Procura della Repubblica di Palermo.

... il giorno dopo che viene ascoltato Sciacchitano a Catania comincia la grancassa di stampa, Inzerillo ancora è fuori dal processo. Il giudice istruttore che ha in mano le indagini viene quasi sorpreso di questo accanimento della stampa: interrogativi, delitto senza autore, che è successo a questo punto di quello originario fermato il 4 di agosto nel pomeriggio? E visto che c'è il deserto delle indagini usa come bersaglio lo spaventapasseri, mandato di cattura contro Inzerillo Salvatore classe 1957. Che cosa si era verificato da allora ad oggi? Un elemento a favore per la difesa: le intercettazioni, nient'altro che queste, e scatta il mandato di cattura. Elementi? ..Presenza nel luogo e fallimento dell'alibi, presenza due giorni prima allo stesso orario in atteggiamento sospetto appartenenza al clan di Inzerillo, giudici seguitemi, presente nel luogo e se lo sappiamo fin dal 4 agosto che è presente nel luogo, appartenente al clan Inzerillo perché? Perché si chiama Inzerillo, lo sapevamo sin dal 4 agosto .. fallimento dell'alibi e qual'è l'alibi che avrebbe opposto? Il fatto che si sia recato dai signori Ciulla o altrove e che quindi non c'è elemento che conduce a comprovare l'affermazione difensiva del signor Inzerillo.

... Parla Sciacchitano – Costa ribadì che anche dando per scontato, come egli faceva, che nei confronti di alcuni degli arrestati non vi fossero elementi sufficienti per la convalida, tuttavia si trattava di vedere se era opportuno, per motivi di politica giudiziaria, procedere ugualmente alla convalida -.

... il pluricitato rapporto giudiziario della questura di Palermo 15 dicembre 1980 .. definisce .. l'omicidio come vendetta di Inzerillo contro i provvedimenti di Costa e che quindi si parte da quella apparente causale e cioè che Costa viene ucciso in quanto ha sottoscritto quei provvedimenti così sottoscrivendo la propria sentenza di morte. Attenzione al passaggio – non potendo nulla trovare contro in tema di elementi indiziati si punta sul movente.

... quando mi dite che il signor Totuccio Inzerillo del 1944 aveva un movente e vedremo come questo movente è contraddetto dalla stessa fonte, dai pentiti, avete soltanto avanzato una ipotesi di lavoro; voi dovete collegarmi il movente all'Inzerillo imputato.

... sapremo che non è un movente unitario per bocca dei pentiti, quando non mi date la prova che lui abbia con questo movente un collegamento diretto, univoco, organico, non contraddetto per cui si possa dire questo è il movente, dal movente si arriva a te quindi abbiamo tutto in questo processo. No, qui è rovesciato il problema, siccome non potete arrivare all'indiziato, perché nulla vi è in termini di indizio e allora mi è facile irrobustire il movente che non mi interessa perché contro il dottor Costa vi erano mille nemici, più occulti che palesi, che potevano avere un movente e non perché Costa fosse fonte di moventi obliqui ma perché c'erano tante cattive coscienze che dovevano temere l'opera del dottor Costa e mille ragioni degli impuniti, dei riveriti ancora di quelli che passano attraverso i carabinieri costretti a salutarli invece di fare scattare le manette.. ai quali impuniti non piaceva da vivo...

... E allora noi ci troviamo a interessarci di questi pentiti e vedere come sia importante utilizzare il teste moviola di tutta la vicenda, l'unico che ha parlato che è il signor Marino Mannoia.

... – certo se fosse stato presentato come uomo d'onore sicuramente me lo ricorderei e non ho avuto occasione di conoscere Inzerillo Salvatore del '57 nemmeno successivamente all'omicidio Costa. Con i vari Inzerillo Salvatore del '44, suo fratello Francesco etc. ci vediamo e così via –

.. Presidente .. c'è una domanda insidiosissima sua: - ma proprio si serviva di soldati in pianta organica questa mafia? Non c'erano i fiancheggiatori? –

.. Eh beh ma un fiancheggiatore se lo fa, intanto viene prelevato da un mondo contiguo e poi lo deve fare per uno scopo e qual è lo scopo? Quello di ricevere poi successivamente all'incarico andato .. a buon fine perché il dottor Costa è stato massacrato e quindi chi ha collaborato utilmente a questa egregia impresa, a questo maledetto pomeriggio in cui viene offesa prima che l'istituzione la ragione stessa del vivere civile eh l'autore, il collaborante, il palo fate voi deve essere premiato, e come può essere premiato? Nella mafia si fa per far carriera, il delitto, con le insegne dell'uomo d'onore: la

iniziazione.

... E allora nel caso di specie il signor Inzerillo Salvatore ha finalizzato la sua azione, ha rischiato l'ergastolo e beh se questo ha fatto un premio lo deve avere, deve diventare uomo d'onore. E non diventa uomo d'onore e perché Marino Mannoia che conosce tutto non l'ha mai annoverato tra le proprie conoscenze come uomo d'onore.

... ci sono i festini, che sono meno della qualifica di uomo d'onore, è possibile che questo signor Inzerillo non ha la fortuna di essere né conosciuto dai presenti, né riscontrato da indizio certo né attenzionato dei mandanti perché la mafia non l'invita neppure ai festini, ma che uomo è questo Inzerillo Salvatore io me lo sono chiesto, insomma perché l'ha fatto?... e Marino Mannoia è perentorio – non l'ho mai visto in questi festini .. Totuccio Inzerillo '57 non è uomo d'onore ... Nelle varie occasioni – domandato risponde – durante le quali abbiamo avuto occasione di festeggiare qualcosa o comunque quando ci incontravamo e anche solo per stare assieme lo Inzerillo Totuccio classe '44 era solito accompagnarsi al fratello Santino, al fratello Francesco, ad Angelo La Barbera, ad Alfonso Gambino; il padre di Inzerillo Salvatore Giuseppe si vedeva raramente ed è venuto solo in quelle occasioni nelle quali c'era anche il Buscetta –

... e questo disgraziato non ha mai l'onore né di una citazione, né di un invito, né di una presenza ma che carriera deve fare, ma è un mafioso idiota!

...Come, fa un delitto eccellente, collaborandovi in modo così importante ... e nel caso in cui si deve raccogliere una conclusione, la conclusione è di tal fatta negativa che a questo punto il signor Marino Mannoia diventa un teste della difesa.

Il signor pubblico ministero a questo punto avendo notato che il signor Marino Mannoia snocciola una serie di nomi siccome coinvolti nell'omicidio del giudice Costa chiama gli atti al suo ufficio...questi nomi non sono nuovi procuratore della Repubblica perché ci sono questi nomi e altri e altri ancora, 11 anni di silenzio e si doveva andare proprio in America per scoprire che questi nomi sol che si fossero sfogliati gli atti da parte dei suoi predecessori, già c'erano nel processo...

Attenzione perché come sfondo si è realizzata una sola certezza: uno scenario squallido di gelosie, di tradimenti, di viltà, di P2, di trucchi e di agguati

... Aspettavamo le intercettazioni: fallimento. Aspettavamo ad un certo punto la utilizzazione dei Ciulla: fallimento. Aspettavamo che l'America col nuovo piano Marshall ci desse ulteriori rifiuti: fallimento.

.. 29 persone, 18 di queste sono state scarcerate quindi le indagini volgono al meglio degli indiziati. Mi volete dire in una situazione del genere che interesse c'era a sopprimere il giudice Costa quando il giro di vite inevitabile, susseguente come è avvenuto, avrebbe portato pregiudizio ai restanti e avrebbe a questo punto lanciato ombre sinistre sul processo instaurando. Se 18 dei 29 sono scarcerati Inzerillo Salvatore, se mandante, deve a questo punto aspettare il processo e quindi poi consumare la vendetta se il processo non si fosse orientato secondo le sue aspettative.

... sapeva 18 su 29 sono stati scarcerati beh ne restano 11, per 11 c'è speranza di scarcerarli e se io ammazzo chi li ha arrestati .. Inzerillo Salvatore se dotato di una modestissima intelligenza criminale deve sapere, Inzerillo '44, che se c'è un soggetto che in quel momento non deve essere toccato, dico in quel momento è proprio il giudice Costa. Si voleva estremizzare, ebbene che si aspettasse il processo, che la vendetta si mangia fredda

... Inzerillo queste cose le sapeva perché sono la filosofia “della mafia”.

... e non vi dice nulla che Inzerillo Salvatore imputato va a rilevare all'uscita dal carcere l'innocente zio Giovanni

... Egli non può dire di essere nell'ignoranza totale di quello che sta avvenendo a Palermo ... Sa di questa vicenda, aspetta l'innocente zio Giovanni all'uscita dal carcere e non partecipa al festino dell'uscita del padre del dante causa, da Tommaso Spadaro a Zagarella quando era una occasione



importante per sentirsi in quel momento vicino, non mi interessa se ancora uomo d'onore, ma vicino a quello che deve essere poi il suo mandante.

E non vi dice nulla signori... che il testimone contro Inzerillo imputato è Inzerillo imputato. Presidente ma chi si colloca il 6 di agosto in quel punto, c'è un solo elemento signori dall'accusa e questa si è una sfida dialettica, dimostratemi che c'è un solo elemento in processo in forza del quale si può ricavare che Inzerillo giorno 6 si trovava in quei paraggi! Perché il 4 è storicizzato, non si discute del 4. Inzerillo aveva tutto l'interesse a svanire il 6 perché il 6 è il giorno nevralgico

...Inzerillo sa che il pomeriggio del 6 è un pomeriggio tragico e lui deve cercare le distanze, le più lontane possibili da quel pomeriggio.

... Perché Inzerillo il 6 è da solo, da solo chiamato in causa da se stesso perché nessuno gli ha mai detto ma lei il 6 è stato visto dall'agente x, dal giornalista y, dal mendicante z, il 6 è stato visto in quei pressi che faceva?

... nessuno gli ha contestato dove fosse il 6.

E allora, se posso permettermi, la chiave dell'innocenza di Inzerillo Salvatore imputato è proprio questa dichiarazione perché se coinvolto non solo mai ammetteva la presenza in quel pomeriggio in quel posto, ma nessuno, attenzione ecco il secondo passaggio, ha ancora parlato dei Ciulla. E perché viene rimproverato alla moglie, ma come lei va dai Ciulla e non parla

... La signora invece non ha mai parlato dei Ciulla, e tanto che viene contestato questo elemento, e allora Inzerillo non è radicato in quel posto da nessuno, da nessuno se non da se stesso. Egli ci tiene signor Presidente senza che ci fosse un solo elemento che lo portava in quel posto a collocarsi..in quel posto e voi sapete più di me che al complice si offre l'alibi prima della proposta e quindi trovare un posto fittizio dove Inzerillo doveva dichiarare di essere o di trovarsi in quel momento era la cosa più semplice.

... Quali prove vi dobbiamo dare ulteriormente per l'innocenza di Inzerillo Salvatore? Basterebbe già questa sua affermazione, basterebbe considerare, il dominio della prova logica, e la prova logica respinge un indiziato che ci tiene a collocarsi in quel posto quando nessuno glielo contesta per dire il contesto è chiuso e invece si raschia il fondo del barile e in fondo a questo barile sapete cosa spunta? Un avverbio: comunque, cioè comunque colpevole.

... E che la moglie, signori, tutto poteva dimenticare, è stato detto e lo ribadisco io, tranne i Ciulla, è una circostanza preziosa e perché? per un innocente significa chiamare in causa persone che non bisogna disturbare se è possibile ... la signora viene interrogata sui movimenti del marito, attenzione, e il marito non è stato né fermato, né trattenuto, né arrestato, e che importa alla signora allargare il fronte della indagine, dare prova di innocenza di uno che non viene considerato colpevole ...non vi dice nulla che ricercato il signor Inzerillo per editto pubblico, perché appare sui giornali, che legge e non cerca latitanze; .. e invece che cosa fa? Va dall'avvocato, delitto mercoledì, venerdì appare il nome sul giornale, venerdì pomeriggio va dall'avvocato, siamo in agosto, avvocato io voglio chiarire la mia posizione. Ci sono due spiegazioni, una data da Fileccia con interpretazioni autentiche c'è sabato, ti cerchiamo, andiamoci lunedì, e un'altra umana, che non è stata detta nel processo ma che io voglio anche individuare: c'è il battesimo del figliolo di domenica si doveva battezzare, si è battezzato il figliolo poi noi vi presenteremo come memorie difensive e il certificato di battesimo e le fotografie a comprova.

... si fa il battesimo e l'indomani si presenta. Ah già perché si presenta lunedì? ... perché deve fare sparire le tracce... l'autore aveva i guanti e che tracce doveva lasciare? Quindi poteva andarci un secondo dopo se egli era l'autore e che importanza ha se lui è il palo e ritorno all'argomento principale. Se lui è il palo che significato ha, che deve fare sparire quali tracce, quelle di essere palo? E beh non credo che il palo lasci tracce, quindi in una situazione del genere se il signor Inzerillo non si presenta nell'immediato è perché c'è un'intercorrenza di due giorni morti e perché solo quando legge sui giornali che il suo nome sta circolando immediatamente in contestualità si reca dall'avvocato e viene

rinvio di due giorni perché giorni inagibili, siamo in agosto non lo dimenticate. E non vi siete accorti parlando di movente, così come è stato detto, che è grottesco parlare di un riscontro incrociato dei pentiti, ma di quali pentiti e di quale riscontro signor Presidente? Quando i tre hanno parlato in udienze pubbliche in epoche diverse, l'uno controllando l'altro, eh signor Presidente non ci sono tre pentiti che vengono interrogati in contestualità, ci sono tre pentiti che a lunghi intervalli di tempo attraverso i maxi dichiarano ognuno utilizzando l'argomento altrui quello che hanno sentito e che è diventato addirittura il giornale di Palermo, il Giornale di Sicilia faceva la pubblicazione di un paginone col testo stenografico della udienza mi pare che è secondo verità, e quindi ognuno sa quello che sta avvenendo è che i tre sono stati sicuramente più professionali di altri, non citando mai, non indicando mai, non puntando mai il dito contro l'odierno imputato perché sanno tutti e tre, per loro logiche, che si giocavano la testa nel senso della loro credibilità. Ma non è che gli hanno voluto fare un favore i tre signorini Buscetta, Contorno e Marino Mannoia sanno che qui c'è un'ombra e vestire le ombre viene difficile anche a Pirandello. Nel caso di specie se loro puntavano su Inzerillo Salvatore odierno imputato e Inzerillo Salvatore sapevano che non era riscontrato da nulla, siccome questi hanno un conto aperto con la giustizia, hanno un'affidamento, gestiscono un capitale di libertà, di privilegi, di vantaggi e così via e non si sarebbero giocati tutto? Sicché i tre di concerto stabiliscono, questa è una mia interpretazione, ma la logica del processo la impone, dice ma perché dobbiamo noi sparare a zero sul signor Inzerillo Salvatore del '57 quando non abbiamo nulla di nulla che possa chiamare lo stesso in causa e se questo alla fine esce dal processo come pareva anche a loro la nostra immagine che fine ha fatto, per le altre carte di credito che loro hanno in corso con la giustizia, perché non sono i soggetti i testimoni di questo solo processo, ma sono testimoni in pianta stabile.

... andiamo alla qualità della causale è una causale ritorsiva o è una causale preventiva? ritorsiva significa .. tu giudice Costa ti sei permesso di sventagliare sui miei "amici" bene io ti punisco perché io sono la giustizia laica firmato Inzerillo, editto di morte.

E se fosse quella preventiva? .. di qualcuno che voleva che il giudice Costa non nuocesse più, non per aver nuociuto io ti elimino ma perché non nuoccia dopo io ti elimino. E c'erano quei sei appalti miliardari, e c'erano quei personaggi avvolti nell'ombra .. tutti questi elementi che fantasmi non sono, ma sono oggettive, monumentali, faraoniche ipotesi illecite che si verificavano a Palermo tra la indifferenza generale ma non quella del dottor Costa.

... rapporto del 1980 ... a foglio 751 di questo rapporto si legge: - assassinio necessitato da una esigenza di difesa - cioè preventivo, allora non siamo noi più e no perché il "guaio" Costa l'ha fatto quelli sono in galera che preventivo è? a questo punto il preventivo si rivolge per messaggio ad altri, cioè a quelli che devono sapere che in questa vicenda deve essere intercettato il dottor Costa non per quello che ha fatto se no non è preventivo, - per impedire che una iniziativa, un proposito, una volontà manifesta etc. questa ipotesi non trova riscontro in fatti obiettivi, non risulta che il dottor Costa nella sua qualità intendesse prendere iniziative o adottare provvedimenti specifici tale da costituire pericolo documento per il crimine organizzato e tale da rendere indispensabile, necessario ed utile la sua eliminazione. Unico dubbio sull'argomento potrebbe essere la questione portata a conoscenza dell'opinione pubblica e dalla stampa locale relativa alla volontà manifesta o concretizzata in atti ufficiali su ciò che questi uffici non sono in grado di riferire per mancanza di dati precisi, di sollecitare un intervento degli organi di vigilanza della banca d'Italia sugli istituti di credito siciliano o su alcuni di essi per acquisire elementi di conoscenza o di prova circa operazioni bancarie, movimento di denaro, concessioni di fidi interessanti la mafia o su complicità o connivenze tra banche locali od organi di esse o gruppi di esponenti di mafia -.

Ed è questa una cosuccia da niente? Si c'è qualche cosetta, ci parla di un panzer divisione, ci parla di accertamenti della banca d'Italia, sulla banca d'Italia, si parla di personaggi che vengono da altro pianeta, gli Stati Uniti per organizzare all'interno della struttura il salto di qualità, si parla di appalti, si parla di tutte queste cose ma questo noi, il rapporto, ve lo diciamo perché ne teniate conto. Come ne

tenete conto e questo non è un argomento che può coincidere col precedente. Non so se sono chiaro Presidente , cioè la mia impostazione è la seguente: se siamo in presenza di una causale preventiva questo è l'argomento che funziona, se siamo in presenza invece di una causale ritorsiva questo argomento non funziona. E l'immagine, scomodando un istituto giuridico, della confusione che mi sono permesso di richiamare e mi pare la dimostrazione che il discorso non funziona più. Né si può dire che vi è una integrazione fra i due moventi perché bisogna dimostrarle le cose, non bisogna solo dirle diventa una tavola rotonda sul possibile e il processo penale questo non ve lo consente. Ma arriviamo ad un momento in cui la frenesia delle indagini signor Presidente e so quel che dico, dico frenesia, si rivela per intero, sapete che cosa si dice: - il gruppo mafioso non identificato non poteva non apparire all'operazione di polizia del 5 maggio a distanza di 24 ore dell'omicidio dell'ufficiale dell'Arma, omicidio Basile, quale una indiscriminata azione di ritorsione per un crimine commesso da un altro gruppo di mafia -.

Il gruppo opposto la mafia di Altofonte, cioè il gruppo opposto compie un omicidio e l'altro gruppo nemico, rivale, va a fare la ritorsione per quel omicidio che ha fatto il gruppo opposto.

... in tema di causale non avete ancora acquisito nessuna certezza perché se in rotta di collisione entrano i due possibili moventi e vale a dire quello preventivo da quello ritorsivo siamo ancora lontani sideralmente dalla verità.

... E allora noi correggiamo una topica istruttoria.. con gli appalti pubblici il signor Inzerillo Salvatore imputato ... con gli appalti pubblici non ha niente a che fare perché la sua è un'impresa bagattellare, cioè un'impresa che opera nel modesto

...Montonati riferisce le indagini della Guardia di Finanza – se mal non ricordo ebbe occasione di accertare l'esistenza di una società di fatto Spatola, Costa e Inzerillo società avente un peso marginale nell'inchiesta nelle sei scuole in quanto sub appaltanti di alcune forniture di infissi metallici ... Degli accertamenti eseguiti se mal non ricordo accertammo che la società Costa-Inzerillo era una società di modeste dimensioni e quindi poteva partecipare eventualmente, non fornendo sufficienti garanzie attese la dimensione, a gare di appalto di modesta entità-

... Le piste alternative sono tutte inesplorate.. E dire che vi era stato un imputato metallico e l'aveva dato l'avvocato Costa al giudice istruttore quando aveva dichiarato, 26 di febbraio del 1985 signor Presidente – ritengo altresì interessante ai fini dell'indagine prendere conoscenza dei procedimenti penali condotti all'epoca da mio padre ed in particolare quello relativo all'omicidio di Giuseppe Impastato, quello relativo all'assessore comunale Castro, quello relativo alla costruzione della diga Garcia – avete sentito più una parola di quelle cose durante il processo? Sparite nel nulla

.. il signor Inzerillo Salvatore sapete di che cosa è responsabile? Di un reato gravissimo, di essere nato ... il giorno in cui fu ucciso il giudice Costa c'era un via vai per certo latitante eccellente che dipendeva dal dominio di Colletti e che poi diventa il successore di Colletti perché i successori sono gli eliminatori come nelle dinastie di un tempo. E che quindi dei giovani in motocicletta partirono quel giorno e tornarono. In motocicletta? In motocicletta di grossa cilindrata, di grossa cilindrata, due giovani? Due giovani. Viene il ragazzino, quello delle caramelle, io ho visto due giovani che si allontanavano in motocicletta. In motocicletta? Un aereo, un elicottero intercetta due giovani, due giovani, due soggetti in motocicletta che vistesisi intercettati, si dice a questo punto, invertono la rotta e ritornano a confondersi con la folla.

E questa è una cosa da niente?

C'è questo tipo di indagine che doveva essere svolta Agrigento attenzione, Agrigento, Lumia, Colletti queste persone che stanno agitandosi intorno a questa data fatidica del 6 i due giovani che tornano e riferiscono e si parla dell'omicidio Costa, perché nella tana del latitante si parla dell'omicidio Costa ed erano soddisfatti si arrivava ai brindisi, perché era stato eliminato un nemico loro. Onore delle indagini? Nessuno eh c'è lui che dobbiamo fare di tutti gli altri.

... Ecco allora la calligrafia del signor giudice istruttore – c'è stata in questa vicenda una fusione

operativa – vale a dire una cooperativa, chi vuole metta il proprio conferimento l'oggetto è l'uccisione del giudice Costa, Agrigento va benissimo prendiamo questo più l'altro, tanto questo è amico dell'altro ed essendo amico dell'altro basta questo per potere dire che c'è stata una fusione operativa.

Inzerillo '44, attenzione, che non voleva utilizzare picciotti di Palermo quindi si rivolge ad Agrigento se si cercano i fiancheggiatori che c'è di meglio, più lontani sono meglio sono, si rivolge ad Agrigento e si riduce a questo punto ad un parente palermitano, perché così vuole la rubrica, che gira come fidanzato in provincia, signor Presidente al seguito di parenti, pacchi .. tutti assieme dietro a questo Inzerillo che deve fare il palo e mentre c'è si porta la famiglia a spasso tanto fare il palo comporta anche queste divagazioni.

Ma signor Presidente è stato detto che egli si avvale a questo punto di gente di fuori perché gente di fuori non possa avere la faccia dei noti di dentro e lui noto non è. Ma io mi permetterei dire al signor giudice istruttore ma perché Giovannello Greco è di Agrigento? Gliel'ha chiesto agli atti, gliel'ha chiesto in direzione di quello che hanno detto i pentiti, e se c'è Giovannello Greco nel gruppo di fuoco allora non è vero che si avvale di elementi estranei. E se questi due invece c'entrano che vuol dire che è vero? Beh rispettate a questo punto i vostri pentiti. Si dirà ma Sclafani, è uno dei giovani, viene ucciso; Mistretta è un desaparacido ma perché Bontade e Inzerillo del '44 non sono morti? Ma io aggiungo un'altra osservazione se Sclafani, parlo dei due agrigentini, viene ucciso e di Mistretta non si sa più nulla perché lo ha inghiottito la polvere, motivo di più per chiedersi e perché mai se lui fa parte del gruppo non è stato eliminato?

... Quando Buscetta snocciola nomi nell'album di famiglia degli Inzerillo ricorda Santo che è il fratello, Calogero e Rosario che sono gli zii, ricorda persino un estraneo certo Buscemi Salvatore, di Inzerillo presente una sola parola mai stata detta, uno sconosciuto.

.. Marino Mannoia e ribadisco siamo stati noi a volerlo in processo, riferisce che ci sono vari autori confessi Vincenzo Puccia, Leoluca Bagarella, Pino Greco si parla delle competenze topografiche che deve svolgere un certo soggetto a cui è preposto quel mandamento, si parla di Inzerillo del '44

... Ecco allora la svolta nella causale, Marino Mannoia varia la causale in contrasto con Buscetta egli dichiara – preciso meglio che Salvatore Inzerillo come ebbe modo di precisarmi non ce l'aveva affatto contro Costa .. non ce l'aveva affatto contro Costa per i provvedimenti emessi nei confronti della sua famiglia, ma che intendeva avvalersi di tale occasione per dimostrare di essere tanto forte anch'egli. In buona sostanza l'omicidio Costa non fu altro per stessa ammissione di Salvatore Inzerillo che il mezzo per dimostrare ai suoi avversari la forza e la potenza della sua famiglia –

... non abbiamo detto finora che questo è un omicidio nato da quella emissione sciagurata per loro dei così detti provvedimenti di rigore emessi dal dottor Costa in contrasto con l'intera Procura, non abbiamo detto questo finora?

.. Se ad un certo punto questa è la causale, questa è una causale oppositiva all'altra perché si è detto finora che l'Inzerillo Salvatore del '44 dice come tu dottor Costa ti sei permesso di fare, .. davanti a questa affermazione Contorno media, Buscetta lo vuole mandante, Inzerillo del '44, Marino Mannoia esecutore materiale

.. il successo che aveva conseguito la malavita organizzata sapete qual'era? Che si erano messi i magistrati l'uno contro l'altro, che c'era l'inferno, che c'era Babele; era questo il successo. A questo punto tutto si doveva fare tranne che sfiorare il dottor Costa, perché il dottor Costa era l'occasione per continuare all'interno di quella Procura della Repubblica, l'occasione di scontro e quindi tutto avveniva come favore inevitabile e involontario agli inquisiti... l'eliminazione di Costa era una ulteriore occasione di perdizione dei vantaggi che si erano conseguiti senza che loro addirittura l'avessero previsto per quello scontro all'interno della Procura della Repubblica che, non certamente in modo commendevole, venne definito faida.

.... Si è detto quando abbiamo parlato di assenti topografici, vale a dire la zona è divisa in famiglie in mandamenti e così via, che ci voleva l'assenso di Calò ed è una stranezza di condotta che lascia

veramente esterrefatti. L'omicidio viene commesso in zona che fa capo al mandamento del nominato, non poteva questi non sapere. Dice Buscetta a Falcone – nessuno omicidio può essere compiuto nella zona di una determinata famiglia senza il benessere del capo della famiglia stessa – così Contorno, così Marino Mannoia. E quello non era un omicidio comune, era un omicidio eccellente quindi non poteva sfuggire alle regole dei controlli.

...finora si è detto che questo è un omicidio commesso da cavallo pazzo, io vi devo dimostrare che io me ne frego della commissione io sono Totò Inzerillo e chi mi può fermare, avete fatto i vostri comodi con Basile e con gli altri e con altri ancora, bene ora io metto nel mio carriera la mia vittima illustre, ora faccio ammazzare il procuratore Costa. Questo problema il signor Inzerillo non lo riferisce alla commissione, si è detto che è una decisione spontanea “ad opera dell’Inzerillo”.

Ebbene in una situazione del genere questa spontaneità doveva fare i conti con l’assenso della commissione e visto invece che tutto è fatto all’oscuro della commissione non è possibile neppure che se l’autorizzazione non fosse stata chiesta e prestata, Calò si sia potuto abbandonare a questa blanda considerazione – mi disse che Salvatore Inzerillo era un bambino – questo è Bontade che lo dice – e lo aveva dimostrato con l’uccisione per ripicca di Gaetano Costa -.

.. la commissione doveva sapere e doveva sapere sapete perché? questo perché lo sto dicendo io signori, per distruggere il così detto delitto ritorsivo, la causale ritorsiva, perché a mio modo di vedere ed è un contributo ultroneo forse ma utile, è la causale questa alternativa come editto nel senso la causale che vuole impedire altri “guasti” del dottor Costa, ebbene in una situazione del genere la commissione non poteva non sapere perché Giovannello Greco viene descritto come l’esecutore materiale e Giovannello Greco era nipote di un dante causa importante nella commissione e quindi la conoscenza preventiva esclude l’azione selvaggia ... Giovannello Greco non può permettersi di partecipare a una decisione quale quella della eliminazione del dottor Costa perché se questa decisione è operata da Inzerillo e si avvale di collaborazioni sue proprie dell’interland suo ha un senso, ma se questa decisione richiama in causa Giovannello Greco e Giovannello Greco a sua volta chiama in causa, sono cerchi concentrici, la commissione e quindi la commissione deve sapere.

... se la commissione sapeva finisce la storia della iniziativa a soggetto e quindi il signor Inzerillo non può costituire in questa vicenda il personaggio che decide di propria iniziativa e senza dar conto a nessuno della eliminazione del dottor Costa.

... sapete perché è responsabile Inzerillo Salvatore perché io giudice decidente, perché io pubblico ministero requirente della requisitoria scritta non ho saputo trovare altro movente e altro autore ... lo dice il giudice istruttore: - non appalesandosi altro serio movente da cui possa essere derivata la decisione di uccidere Costa -.... attenzione, non si arriva a Inzerillo Salvatore, si parte da Inzerillo Salvatore e ci si ferma lì, questa è la chiave del processo Presidente.

... E allora signori andiamo al contesto. Il contesto impone di considerare i verbalizzanti del 4 di agosto. - Il sottoscritto brigadiere Mirenda Francesco all’ingresso dell’albergo Madison procedeva a controlli e alle identificazioni del nominato Inzerillo Salvatore nato a Palermo etc., lo stesso sostava appoggiato alla propria autovettura, attenzione, leggendo il giornale L’Ora; alla nostra richiesta su che cosa stesse facendo in quel luogo rispondeva che stava aspettando la propria moglie che stava facendo degli acquisti nei dintorni. Di Fazio mi faceva notare che l’Inzerillo era molto nervoso –

E io mi posso permettere di dire e se fosse vero che era nervoso che vuol dire? Era nervoso perché sua moglie non era ancora arrivata? Era nervoso perché il caldo lo rendeva tale? .. Era nervoso.

.. Di Fazio Lucio – l’auto era ferma lungo il marciapiede destro di via Cavour per chi proviene dal teatro Massimo, in quel punto vi è la fermata dell’autobus e vi è un piccolo bar – quindi fermo in un punto che è visto da tutti coloro i quali accedono o scendono dall’autobus, quindi un punto ideale per essere controllati anche dai curiosi.

-Dopo uno o due giorni dall’uccisione del procuratore Costa fummo nuovamente di pattuglia con il brigadiere Mirenda e l’appuntato Andreozzi; il brigadiere ci disse che aveva redatta la detta relazione

perché riteneva – Presidente attenzione – che potesse avere affinità nelle indagini per l'uccisione del dottor Costa –

Ecco a questo punto dice hanno ammazzato Costa, ora che ci penso, vi ricordate quello che abbiamo fermato? Vede da dove nasce Inzerillo e dove muore Inzerillo processualmente parlando.

... Siamo all'interrogatorio del 28 di novembre signor Presidente davanti al dottor Rosario Scalia che si reca in Palermo – effettivamente notai che la persona controllata si dimostrava molto nervosa senza però che lo desse a vedere ... anzi ricordo che quando lo salutammo io gli strinsi la mano che l'aveva molto sudata – sei d'agosto ... perciò il sei agosto uno a cui sudano le mani Dio ci guardi!

- L'auto era parcheggiata vicino al marciapiede per chi viene dal teatro Massimo proprio davanti a un piccolo albergo – e quindi Mirinda Francesco sentite ancora – notata la presenza mentre passavamo con l'auto di servizio davanti a lui, proseguimmo per via Cavour svoltammo per la prima strada a destra che credo sia via Valenti, tornando verso il teatro Massimo in via Atterusa girammo attorno al teatro Massimo dati i sensi obbligati, ritornammo su via Cavour ove trovammo ancora nella stessa posizione l'Inzerillo e procedemmo alla verifica –

... Quindi questo è il palo, si trova lì viene fregato perché viene la pattuglia della polizia, sta la pattuglia gira lui ha tutta la possibilità vieni via, tanto che devono identificare, si trovano a questo punto a dirgli tu ti trovavi lì, si mi trovavo lì e me ne sono andato.

... piantato lì viene controllato dalla polizia, la polizia fa un giro piuttosto impegnativo ritorna.. e lo trovammo nella stessa posizione.

..L'udienza del primo marzo 1991 ancora Mirinda davanti a voi -preciso che inesattamente ho riferito che io conoscevo di vista l'Inzerillo, in effetti io non lo conoscevo ... e solo successivamente quando l'ho controllato avendo constatato che era un Inzerillo ho svolto più precisi accertamenti attraverso la centrale operativa della Questura –

...Quindi la tragedia di quest'uomo sin dall'origine e quindi sino alla fine è di chiamarsi Inzerillo, perché non lo conosceva ...allora visto che si chiamava Inzerillo facciamogli gli accertamenti – mi colpirono .. tanto l'atteggiamento che l'abbigliamento del soggetto il quale indossava una camicia di seta a strisce che solitamente nell'ambiente palermitano veniva usata da soggetti appartenenti ad un certo ambiente, di soggetti cioè che operano alle soglie della legalità – cioè era in divisa, divisa di palo appartenente a clan malavitoso

... continua – il tipo di camicia che mi colpì era simile ad altra camicia che in precedenza ebbi modo, sempre per il mio intuito – meno male che lo chiama così – a vedere indossata a soggetti che fermati nei pressi di una banca e controllati risultavano in possesso di armi con le quali si accingevano a consumare una rapina. Probabilmente l' Inzerillo era in una zona che non poteva posteggiare, non ricordo se , etc.-

... come se non bastasse non solo il signor Inzerillo ci tiene a farsi vedere perché : notato dalla polizia resta dov'è, si appoggia con i gomiti alla macchina perché se c'è qualcuno che ha dubbi invece di farsi una passeggiata solitaria e dare una occhiatina, ci tiene, gomiti piantati a farsi notare leggendo il giornale; è in divisa e ci tiene a farsi vedere in divisa e come se ciò non bastasse, signor Presidente, egli si trova davanti ad una Alfetta blu che richiama l'attenzione ... ove non bastasse lui ci tiene a mettersi in zona vietata perché in quella zona potevano anche contravvenzionarlo e così restava traccia, e per ultimo signor Presidente e concludo sul punto, Di Fazio Luciano – il motivo per il quale procedemmo al controllo dell' Inzerillo fu costituito dal fatto che lo stesso era conosciuto da uno di noi e precisamente dal brigadiere Mirinda – falso eh. .. come se ha detto Mirinda dice ma chi lo conosceva io sono andato per intuito... - Abbiamo proceduto ad un normale controllo chiedendogli i documenti, in effetti confermo che io notai l'Inzerillo che era molto nervoso però non posso non precisare che in genere le persone che vengono da noi controllate anche se non hanno motivo di preoccuparsene sono nervosi -... egli si trova in una condizione in cui ci tiene ...a sottoscrivere la propria presenza.

E allora signori andiamo a questo punto a controllare l'altro passaggio, l'alibi del signor Inzerillo

...Sammarco Giuseppe non è meno importante di Nadia Cocco signor Presidente perché ha il puntuale ricordo della visita dell' Inzerillo l'uno e il quattro di agosto negli uffici ... lunedì 4 agosto alle ore 18 in altro giorno successivo compreso tra il mercoledì 6 agosto e il venerdì 8 dello stesso mese è venuto il signor Inzerillo – è Sammarco che parla – con esattezza ricordo che in occasione di tutte le visite il signor Inzerillo è venuto nel nostro ufficio-

-Non ricordo esattamente il giorno ma il pomeriggio di mercoledì – è Nadia Cocco –o giovedì o venerdì ..il pomeriggio di mercoledì, giovedì o venerdì della settimana scorsa negli uffici della predetta impresa venne il signor Inzerillo Salvatore. Ricordo che l' Inzerillo – attenzione – era insieme ad un bambino di circa quattro anni. Ricordo ancora che ricevetti un'altra telefonata da uno dei fratelli Macaluso ai quali disse, al signor Inzerillo, si fermi perché stanno venendo, poi si sono messi d'accordo dice va bene ci vediamo dopo le ferie ... preciso che io seppi nei locali dell'impresa UGO che avevo avuto modo di conoscere l'Inzerillo in data precedente a quella della visita da lui fatta insieme ad un bambino della quale parlo nella dichiarazione sopra confermata. Io non conosco personalmente l'Inzerillo, l'afflusso delle persone estranee agli uffici della UGO era una costanza di 4\5 persone al giorno. Quella sera essendo venuto il solo Inzerillo ed avendo l'Inzerillo la compagnia del bambino di cui abbiamo detto è un ricordo preciso che la stessa ha-

... Ecco signori attenzione perché il bambino diventa a questo punto un gigante nella costruzione non del teorema ma della dimostrazione che vi stiamo offrendo.

... Egli non si fa trovare e l'abbiamo spiegato, era identificato nei pressi il 4, apprende il nome suo dai giornali, troppo sa in ordine a un cognome che potrebbe danneggiarlo e quindi giustamente teme. Deve sparire, il padre che ha vissuto la tragedia di propri familiari che per mesi sono stati ristretti, cominciare dal Giovanni e poi scarcerati senza neppure le scuse perché del tutto estranei ai fatti, il padre mente è umano, qualunque padre in quelle condizioni avrebbe mentito, perché alle 14 e 15 di giorno 8 la pubblica sicurezza si reca in via Mogadiscio numero 7, attenzione giorno 8, giorno 8 è venerdì, 14 e 15 e allora a questo punto bisogna affrettarsi andare dall'avvocato, voglio costituirmi, voglio dimostrare la mia innocenza, il costituirmi è una frase generica, io direi voglio presentarmi e quindi va dall'avvocato il venerdì, sappiamo per quale ragione ci troviamo in presenza del signor Inzerillo davanti al magistrato di turno il lunedì successivo.

...E quindi la prova consiste nella nostra dimostrazione nel pregiudizio, nella utilizzazione dei signori Ciulla di cui abbiamo parlato double face , sentite perché è istruttiva che cosa dice il giudice istruttore – la spiegazione più plausibile del comportamento della Di Maggio si può individuare nell'intento di evitare di fornire particolari su un fatto di per sé vero in attesa che il marito decidesse il da farsi e che cosa dichiarare per chiarire la propria posizione agli inquirenti –

... Il marito non ha bisogno di alibi ecco la convinzione dell'innocenza, è uno dei tanti interrogati tant'è vero che torna subito a casa; altro discorso se fosse stato fermato e arrestato e se la signora fosse stata chiamata successivamente

... È la presenza del bambino il timbro di cera lacca di tutta la vicenda. Noi vi stiamo fornendo i riscontri, l'accusa non è arrivata a tanto, il bambino viene notato nell'impresa UGO dalla signora Cocco, il bambino viene notato da Ciulla, il nipote Caruso Giuseppe che lavora nella gioielleria dice quattro adulti e un bambino.

... quattro adulti e un bambino, faccia il conto e veda che i quattro adulti corrispondono esattamente alle persone dette o non dette ma nel totale questi sono e il bambino diventa come vi dicevo, quel timbro che noi cercavamo.

... sentite che cosa dice il giudice istruttore – a riguardo si può anche dare atto al requirente di avere le sue ragioni nel mettere in dubbio la veridicità della testimonianza Ciulla potendo la stessa essere interpretata al pari della testimonianza Cocco e Sammarco – cioè tutti sospetti quelli che non ci convincono e allora per favore signori magistrati dateci conto e ragioni del perché sono sospetti, voi avete questo dovere.. Voi dovete darci conto e ragione perché Cocco, Sammarco, Ciulla sono un

insieme di bugiardi

... restano i testi dell'immediato, beh i testi dell'immediato ve ne risparmio la lettura e perché? Lombardo Giuseppe, Panarello Angelo, Civiletti Giuseppe e Montalto Franco Maria, il brigadiere Cosenza Natale riferiscono: Lombardo esclusione totale dell'accostamento anche lontano, ricorda la Corte esile ... col collo magro, alto mah! Lui tutto può essere tranne che esile col collo alto e magro. Il brigadiere Cosenza conferma Lombardo e aumenta le distanze e parla di quel posteggio momentaneo che ulteriormente aggrava la tesi dell'accusa. Montalto parla dei guanti delle precauzioni eh come il palo con i guanti sembrerebbe improbabile, l'esecutore materiale con i guanti allora non è il palo, fate voi. L'identikit poi diventa una pietra che benché nell'identikit signor Presidente c'è un giovane che tutti descrivono con gli occhi azzurri, avrà le lentine a contatto si sarò tramutato, avrà cambiato colore cosa non sanno fare questi mafiosi nel tempo della detenzione, certo che il signor Inzerillo Salvatore per sua fortuna, perché gli occhi azzurri sono graditi da noi normanni, non ha gli occhi azzurri. Ah se avesse avuto gli occhi azzurri

... un omicidio non si prova dalle contraddizioni ma dalla prova positiva signor Presidente che se è tale deve essere univoca ... certo ci sono state menzogne ma chi di noi in una situazione del genere non avrebbe detto ...e in una situazione del genere Inzerillo ha motivo di preoccupazione, menzogne il parentado che lo vuole salvare per quei due giorni di assenza, menzogne perfetto, più contraddizioni, non una perfetto, ma così non è per la prova positiva ... qui non si discute se il fatto costituisca bugia, ma se il fatto costituisca reato e il reato è un fatto criminoso che si verifica, si controlla e si storicizza attraverso la prova. Mi direte ma non ci sono anche i processi indiziari? ..ma dov'è questa serie di indizi? Qui non c'è neppure uno ... non si fondono tra loro, non si coagulano ..e quando gli indizi sono frange sparse, diventano soltanto lampi che possono preludere a una tempesta se si addensano le nuvole, se seguono i tuoni e tutto il resto ma se c'è un lampo fuggitivo o più lampi fuggitivi si dice passaggio d'aria e nient'altro, passaggio d'aria è stato finora però questo passaggio d'aria ha portato un sequestro di persona perché di questo si tratta per tutto questo tempo.

Allora avviamoci alla parte conclusiva, il palo non è un killer, se controllato dalla pubblica sicurezza abbiamo detto si cambia, si butta ... e allora signori che cosa resta da discutere che sebbene sconosciuto e incensurato a guardia di abitudini inesistenti ...il giudice istruttore invece di rassegnarsi all'evidenza incalza – la contestualità del furto dell'A112 avvenuta il 4 è contestato pure Inzerillo perché risponde anche di questo Presidente così, bene ha una spiegazione allucinante e perché sentite come viene descritto - la mattina di lunedì quattro corrente mese alle ore 8 e 15 circa - è il proprietario dell'auto – sono arrivato al posto di lavoro, una macelleria, con l'auto anzidetta che lasciai parchata in seconda fila vicino alla macelleria col proposito di spostarla non appena davanti alla macelleria si fosse liberato un posto. Infatti lasciai l'auto con gli sportelli accostati ma non chiusi a chiave, le chiavi stesse inserite nell'apposito alloggiamento per la messa in moto. Appena parchata l'auto entrai nella macelleria che mio zio aveva già aperto e tutti e due ce ne siamo andati nel vicino bar ove abbiamo preso un caffè, siamo tornati subito in macelleria e constatato che durante la mia breve assenza la mia auto era sparita – alla polizia giudiziaria signor Presidente il 6 d'agosto dell'80 nell'immediatezza..e cosa voleva era un invito, la macchina con le chiavi inserite in seconda fila, il ladro quasi, quasi ha fatto un'operazione di bonifica per il traffico se l'è portata e basta. E in una situazione del genere c'è l'organizzazione della mafia? Davanti a un topo d'auto qualunque, forse la topica deriva da questo, davanti a un topo d'auto qualunque che vede la macchina invitante, si appropria della macchina e se la porta, noi abbiamo a questo punto una organizzazione che vuole significare le cose che si è detto quando, in un fatto del genere, altre spiegazioni dovevano essere date e nessuno le ha cercate.

... la premessa data dal requirente è falsa, dico requirente della requisitoria scritta – i movimenti abituali del dottor Costa hanno agevolato l'opera oltre alla notizia che di lì a poco sarebbe andato fuori sede – bene controlliamo chi può riferire di più, moglie e figlio, passeggiate normali intorno dalle 18 in ora, intorno alle 18 e sino alle 20 e 30. Giornalaio Cusimano 14 agosto del 1980 – di pomeriggio non lo



vedevo quasi mai mentre la mattina lo vedevo rilevato dalla scorta -. Allora non è vero che era un abitudinario e quel giorno di fatti non era un abitudine uscire perché esce alle 19 e 25, 19 e 20 e non alle 18. E allora chi poteva saperlo che lui doveva andare via, che doveva essere in ferie? si poteva sapere dall'interno del Palazzo ma non certamente all'esterno ma è possibile, certo è possibile che qualcuno sapesse il dottor Costa sta per andare in ferie, è possibile anche che si sapesse che doveva andare a Vulcano, bene e che cosa impediva alla mafia di seguirlo? ... e perché non aspettarlo al ritorno? Che cosa c'era di strano ma perché ancora insisto in un tema che nessuno ha risolto, ammazzare proprio Costa visto che stavano cadendo uno dopo l'altro gli ordini di arresto con le successive scarcerazioni.

... qual è il ruolo del giorno 6? Nessuno lo vede sotto casa Costa, deve indicarlo ai killer? Ma non ha bisogno il killer di avere indicato un volto noto quale il procuratore della Repubblica

...Qual è l'attività del signor Inzerillo il 6? Nessuna, perché il signor Inzerillo il 6 si trova in quel raggio assieme ad altri mille, duemila, diecimila palermitani... che il dottor Costa deve essere identificato ai killer è un problema assolutamente risibile in quanto nota l'immagine dello stesso e nota l'abitazione dove egli risiedeva.

E infine signor Presidente l'ultimo argomento,

... giudice istruttore, sentite – che l'imputato consapevole di essere stato casualmente individuato in via Cavour la sera del 4 agosto abbia ciò nonostante partecipato al delitto del giorno dopo conferma questa dichiarazione aprioristica né va obliterato come gli organizzatori del crimine primo fra tutti l'Inzerillo Salvatore classe 44 – il boss per intenderci – avevano il massimo interesse a non perdere tempo per studiare altre modalità dell'agguato poiché da eventuali remore poteva sorgere pregiudizio per quella necessità di circoscrivere al massimo nell'ambito della famiglia Inzerillo l'intera operazione –

... Perciò Inzerillo ci tiene a fare un delitto per farsi riconoscere quale mandante del delitto, guai eh se non si fa riconoscere che gusto c'è. Il dottor Costa che non era trasferito in Africa ma che alla fine doveva tornare nel suo lavoro, deve essere eliminato perché non si può frapporre questo tempo ...Non potevate seguirlo, non potevate aspettarlo?

... Questo processo nasce da una coda di paglia ricordatevelo, lo Stato sapeva che Costa era solo e bersaglio, solo e scomodo, solo, scomodo e se eliminato certamente comodo a molti. Ecco perché la sua eliminazione noceva alla mafia e giovava al potere che dà appalti, noceva alla mafia per il giro di vite, per le scarcerazioni che si stavano a questo punto susseguendo, giovava al potere perché bisognava intercettarlo mentre aveva messo le mani col fiammifero acceso su una polveriera, appalti di Stato e vicino a quella polveriera cadranno in tanti. Ecco allora che è giudizio dei potenti si sperava di chiudere questo caso non con una sentenza ma con una vendetta. Si diceva c'è uno straccio di innocente il quale pagherà per tutti e hanno fatto i conti male perché speravano che qualcuno si prestasse a questa perversa e ignobile operazione.

...voi dovete condannare per le prove che avete raggiunto, non ce ne sono? .. un uomo senza prove deve essere restituito con una sentenza, attenzione ecco la sfida alla conclusione, riparatrice perché egli avrà tempo, perché tornando a casa sappia che una malattia incurabile, qualcosa di più grave nella logica della relatività avrebbe potuto costituire oltraggio maggiore, lo consideri come un contributo dato all'umana fallace, ma c'è un limite a tutto, perseverare sarebbe diabolico e voi decidete all'ombra di quel Cristo che fu la prima vittima delle cosiddette prove indiziarie.

... la difesa chiede l'assoluzione di Inzerillo Salvatore per non aver commesso il fatto

## **Replica Avv. Zupo**

... beh per quanto riguarda le cose che abbiamo oggi sentito due osservazioni.

... mi dispiace ribadirlo, il diritto si regge ancora sul sillogismo logico non sull'opinabilità individuale che è principe rispetto a qualsiasi altra prova.

In breve alcuni argomenti che in qualche modo ci hanno fatto riflettere per il modo con cui venivano offerti alla Corte, perché di per sé non sarebbero neanche argomenti, come dire, degni di particolare attenzione ma l'abilità dell'avvocato Trantino ha teso a presentarli come argomenti dirimenti, cioè argomenti che a un certo punto oppongono alla vostra logica qualsiasi altra compatibilità con gli indizi così larghi che avete a disposizione.

Beh il primo che ha affrontato con grande intelligenza dei fatti è quello della contestazione, perché ha detto non c'è una contestazione precisa quindi non si sa che cosa, di che cosa è accusato quest'uomo. Il Presidente vi leggerà l'interrogatorio del giudice istruttore in cui c'è precisa contestazione del ruolo in cui lo si avvisa che non è accusato di far parte del gruppo di fuoco, ma è accusato di fare neanche il palo, è un palo particolare è il controllore di una certa situazione per conto di terzi.

... poi vi ha agganciato l'altra sua osservazione quella in cui si dice ma scusate il 4 se lui era il palo della situazione, il controllore etc. il 4 agosto essendo stato controllato lo avrebbero sostituito. E l'argomentazione è degna di riflessione ma non vale per come l'avvocato Trantino ve l'ha portata che cioè questo sia un fatto che logicamente esclude tutti gli altri e perché? Perché innanzi tutto il controllo era stato un controllo meramente verbale e non c'era stato nessuno rapporto scritto

... E questo lo sapeva bene l'Inzerillo ma c'è anche un'altra considerazione su cui occorre fare attenzione, che l'omicidio Costa come abbiamo cercato di dimostrare e come risulta dagli atti è un omicidio di necessità e di urgenza tanto è vero che lui viene ammazzato, poveretto, all'ultima ora della sua attività lavorativa; il giorno dopo e questo è sintomatico scatteranno misure imponenti mai adottate prima si dice, dice sia la signora Costa che Immordino, questo ci ha fatto pensare che la polizia avesse avuto qualche segno, scatteranno misure imponenti che senza soluzione di continuità lo accompagneranno fino al luogo di vacanza. Quindi è l'ultimo momento per ucciderlo, utile, perché poi arriva il famoso rapporto e allora non si cambiano i ruoli di un programma che ha bisogno di diverse persone, non sono così intercambiabili

... E quindi il 4 agosto la persona controllata con un controllo assolutamente veloce e informale .. non era possibile sostituirlo dall'oggi al domani anche perché Costa in quei giorni, Costa sempre così regolare, in quei giorni fu irregolare e quindi occorre una particolare osservazione perché il 4 lui, lo dice la moglie, andò in ufficio il pomeriggio cosa che non faceva, il 5 andò al cinema e tornò molto tardi la sera, la sera del 6 stava quasi per non uscire, uscì alle ore 7 e qualche cosa quindi l'argomentazione è degna di riflessione ma non come ve la porge l'avvocato Trantino come un argomento che toglie valore agli indizi.

Il secondo argomento che vi ha portato quello del 6 agosto, dice ma se lui era un palo non poteva allontanarsi. A parte, ripeto, che lui è un palo particolare che fa un controllo del territorio

...viene conclamata da tutti gli atti del processo che noi consideriamo i Ciulla totalmente falsi, non falsi soltanto sull'orario, totalmente falsi e così pure il Sammarco; ma che i Ciulla siano totalmente falsi non c'è dubbio per le cose che abbiamo detto e non ve le ripetiamo. Del resto è un classico lo spostamento di fatti realmente avvenuti da un giorno all'altro per costituire alibi, noi ci crediamo che probabilmente solo le donne sono andate a comprare la catenina, ma è stato spostato il giorno e questa era la necessità a cui si sono prestati i Ciulla sapendo fin dal primo momento che costruivano un alibi falso.

Poi terzo ed ultimo argomento, beh il sei agosto ma l'ha detto l'imputato, questo è stato usato anche nella memoria difensiva fatta in istruttoria, ma l'ha detto l'imputato della sua presenza il 6 agosto e chi mai avrebbe potuto sospettarlo ecco un innocente che vi offre addirittura armi contro se stesso, eh no non è così. Perché innanzi tutto non l'ha detto l'imputato per primo, l'ha detto la moglie che viene sentita l'8 agosto a domanda e l'8 agosto ancora l'alibi non lo avevano ben costruito tanto che, abbiamo saputo qui, che l'8 agosto dopo che con la moglie avevano parlato e lo ha detto la moglie qui in dibattimento, che si erano sentiti sulla necessità di andare dall'avvocato perché lo stavano cercando, l'8

agosto lui va dall'avvocato, due giorni dopo l'8 agosto la moglie trovata, casualmente quindi senza ancora preparazione, dalla madre, viene portata in Questura e l'8 agosto la moglie rivela il particolare che lui era lì insieme dice a me etc. però non dice dei Ciulla, perché i Ciulla ancora non erano nati nella costruzione dell'alibi.

Ultima cosa .. beh qui si continua a parlare di moventi in rotta di collisione e no, riteniamo di avere già speso troppe parole per spenderne altre sul fatto che il movente alto, diciamo così, l'alta ispirazione di questo delitto non solo è perfettamente compatibile, ma è profondamente intrecciato e complementare alla soddisfazione di togliersi di mezzo Costa da parte di quella cosca Inzerillo, Spatola, etc. che aveva poi un suo interesse immediato e diretto anche di soddisfazione spicciola, di vendetta se volete in tutto questo, ma che non avrebbe agito se non fosse venuto il nulla osta, di questo siamo abbastanza convinti. Grazie.

### **Replica Avv. Trantino**

... non un solo argomento che egli ha portato può resistere ad una veloce risposta che viene dai fatti e non dall'abilità dialettica di alcuno.

Egli ha opposto alla prova logica la opinabilità no, no questo è l'errore, la prova logica è la opinabilità, il contrario della prova logica è la prova storica e la prova storica risiede, perché mentre la prova logica è un'invenzione convenzionale di noi operatori di diritto, la prova storica conviene cercarla là dove si trova, al suo posto nel 192 là dove vuole che gli indizi devono essere precisi, puntuali e concordanti.

Voi avete in questo processo un solo indizio accostabile all'altro che non derivi, attenzione, dalla opinabilità cioè dalla raffinata prospettazione che contrabbandata da prova logica vi viene presentata, sapete come si chiama quello? Non è prova logica si chiama virtuosismo dialettico ... ma veramente ... possono pensare che c'è anche oltre il palo e oltre l'esecutore materiale, il supervisore cioè quello che ha in potere il controllo del territorio ... e quindi in questa situazione vorremo sapere in che cosa consiste il controllo del territorio perché se il giudice mi contesta di essere il palo io so qual'è il ruolo ben definito, se il giudice mi contesta di essere esecutore materiale so che sono quello che ha premuto il grilletto, se il giudice mi contesta di essere concorrente morale per avere agevolato il proposito col ruolo di mandante ... è un ruolo; ma questa del supervisore mi sembra veramente nuova cioè il supervisore è colui che sovrintenderebbe a che cosa? A dire che l'omicidio era stato fatto? ... che cosa doveva fare il supervisore? Ce lo spiegherete in sentenza

... Il controllo del 4 si dice, lui non sa che c'è un verbale, e chi ha detto mai che lui sa che c'è un verbale, ma lui sa che è stato controllato, è lui che è stato controllato ... e lui più di tutti sa che in questo momento per fare un piacere a qualcuno rischia la testa, perché rischia l'ergastolo. Ed è il primo a presentarsi, perché se fosse avvenuto il 4 potremmo dire bene gli eventi premono doveva avvenire. Si presenta a questo punto alla cosca, al mandante per dire signori miei qui c'è un cambio di direzione mandatemi il più lontano possibile perché io sono bruciato e non può essere questo una mancanza di accortezza sua ... rischia lui, non rischia la organizzazione, perché si tratta di un omicidio che deve avvenire da lì a qualche momento vale a dire a distanza di due giorni. E si dice che c'erano due requisiti ... necessità ed urgenza ... quando si tratta di necessità ed urgenza si deve a questo punto provare che il signor Inzerillo mandante classe 44 sapeva che Costa stava andando via eppure avendo l'interesse a rinviare, per le cose che abbiamo detto perché comprometteva l'esito in corso, deve farlo per forza; ebbene e allora io mi aspetto che uno dei tanti pentiti che avete sentito avesse detto c'era una talpa all'interno della Procura della Repubblica; mi aspetto che uno dei tanti pentiti avesse detto si sapeva che era inevitabile che avvenisse quel giorno perché doveva andare via, beh se tutto questo avesse un solo momento ci domandiamo e perché visto che era inevitabile che avvenisse quel giorno, il bruciato, quello del 4, deve essere in piazza?

... ma egli è nel ruolo di particolare osservatore e ci forniscono un altro elemento che noi avevamo

trascurato ma di cui rendiamo grazie: il 5 era andato al cinema, o senti, senti e che c'era di meglio al cinema è l'occasione ideale per uccidere un uomo che si vuole eliminare ... nella sala buia puntare una pistola col silenziatore e sparare addosso al procuratore della Repubblica ... Il cinema è la zona ideale ... confusione, uscita secondaria, vallo a trovare l'autore. E se lui è al cinema il sovrintendente cosa deve fare? Deve controllare gli umori se il film è gradito o meno? mi pare un argomento non debole ma suicida perché ridonda a favore delle tesi che abbiamo prospettato.

E poi è molto facile dire Ciulla falsi, Sammarco falso e .. come avete dimostrato che Ciulla è falso, che Sammarco è falso avete tentato per coinvolgere i Ciulla imparentati che non c'entrano niente, avete tentato con Sammarco neppure questo avete tentato, ma perché dovrebbero essere falsi in che cosa dovrebbero essere falsi? E allora se sono falsi i Ciulla mi volete dire perché anticipano l'orario dicendo no, no attenzione c'è forse un errore nel nostro ricordo non sono usciti alle 19 e 30 ma alle 18 e 45, perché noi abbiamo chiuso alle 18 e 45 e quindi essendo gli ultimi clienti sono usciti alle 18 e 45 e i Ciulla falsi a questo punto si dice, evidentemente è fabbricato, fanno trovare il cartellino alla Finanza perché sapevano di essere riscontrati in questo; bene se sapevano di essere riscontrati allora sin dal primo momento doveva scattare questo nome perché entravano nella vicenda già pilotati e quindi se c'era il cartellino prefabbricato tanto che lo trova nel brogliaccio la Finanza secondo il brogliaccio dei giorni, secondo il diario delle vendite e allora a questo punto i Ciulla c'erano e se i Ciulla erano della brigata non c'era motivo di tacerne il nome, perché voi vi sbarazzate con un sol tratto di penna dei Ciulla e di Sammarco. La Cocco? e la Cocco non si parla della Cocco, e il bambino visto a che titolo c'è? perché il bambino è il riscontro che c'è stata la visita, silenzio assoluto e allora a questo punto volete che noi vi forniamo ancora la prova dell'innocenza? E quale giorno viene spostato perché si dice c'è stata la visita ma è spostato il giorno e quando dovrebbe essere questo giorno? una volta che c'è stata la visita e spostato il giorno noi sappiamo che l'11 è lunedì, 10 è domenica deve essere il 7, l'8 e il 9, e il 7, l'8 e il 9 non c'è un pellegrinaggio di agenti di pubblica sicurezza che lo cerca? E volete che se lo cercano gli agenti di pubblica sicurezza egli si presenta in piazza con moglie ed altro e si trova nella condizione proprio nell'occhio del ciclone di farsi notare, in piazza al centro di Palermo una volta che ha deciso per un momento di defilarsi? E l'8 agosto la moglie, si dice, ecco il crollo, a domanda risponde eh signori qui sono due le circostanze o introduce i Ciulla o nega la presenza del marito e perché se ammette la presenza del marito, non contestata a domanda, non sposta niente perché che l'abbia detto lui o che l'abbia detto la moglie che cosa cambia?

... Perché signori è un mestiere tremendo quello dell'innocente. Non so se è chiaro il mio ragionamento Presidente, introduce il marito senza parlare dei Ciulla perché non vuole scomodare nessuno, perché che deve dare conto? Il 6 la donna e che ci voleva ingegno ma questo è il primo concerto familiare oh mi raccomando di tutto parla, il 6 non esisto io, il 6 sono sepolto, sono in un buco, sono a Mondello abbiamo fatto una passeggiata assieme, invece la donna dice il 6 mio marito si trovava in piazza dove da lì a qualche momento viene ucciso il giudice Costa. Mi pare che signori c'è un eccesso d'opera a nostro favore, non chiedevamo tanto.

E in ultimo il movente. E il movente è intrecciato e complementare ecco allora che la logica diventa virtuosismo dialettico e voi dovete grandemente diffidare; visto che non c'è un movente che regge perché Mannoia collide con Buscetta, Buscetta non le dice le stesse cose di Mannoia, allora dice prendiamo tutto quello che può combaciare, lo uniamo e facciamo a questo punto la prova intersecata ai fini del movente s'intende che resta inerte per noi, o così detta complementare; ma questi sono elementi inomogeneizzabili ... non riusciamo a capire perché, non credo che a voi torni utile signori della parte civile e rappresentante dell'accusa avere un colpevole comunque; ma che ve ne fate di un ergastolo ingiusto ammesso che ci sia una Corte disponibile a questo ... la giustizia signor Presidente reclama in questa vicenda che voi condanniate secondo le prove che nessuno vi ha offerto ... l'accusa nulla ha provato e non per scadenza di talenti, ma perché nulla poteva provare.

Questo ripeto e concludo, è un processo inutile che ha bisogno soltanto che il buon Dio irradi tutta la

luce possibile perché in breve tempo definate una Camera di Consiglio dove tanti sono i perché ma non riguardano lui, perché che riguardano il contorno, l'affresco storico, il come di tante omissioni, il come di tante compiacenze, di tanti ammiccamenti, ma non certamente sfiorano Inzerillo Salvatore che resta graniticamente innocente, ora soprattutto dopo che l'attacco dei contraddittori è valso soltanto ad alzare ancora la soglia di salvaguardia della sua innocenza. Grazie.

**IMPUTATO**  
**Inzerillo Salvatore**

Signori della Corte certo .. di queste sofferenze ne ho fatto io e la mia famiglia principalmente diciamo definizione, un tesoro interno praticamente, un esperienza che abbiamo acquistato spiritualmente cosa significa la sofferenza per altre persone e tutte queste cose. Niente, cos'altro, non mi viene più.. comunque reclamo la mia innocenza, sono all'oscuro dei fatti che mi sono contestati, certo si chiede giustizia ma giustizia per tutti non per chi subisce e anche per chi è accusato ingiustamente o indiziato di qualche reato e anche questa chiedo giustizia che venga riconosciuta la mia innocenza. Grazie signor Presidente

Sentenza  
Corte di Assise di Catania

**SENTENZA N. 8**  
**UDIENZA DEL 8.4.1991**  
**n. 16\90 Reg. Gen.**

**Depositata in Cancelleria il 11 Novembre 1991**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**PRIMA SEZIONE**  
**La Corte di Assise di Catania,**

composta dai signori:

- |          |                   |            |
|----------|-------------------|------------|
| 1. Dott. | Vincenzo Salluzzo | Presidente |
| 2. “     | Carmela La Rosa   | Giudice    |
| 3. “     | Maria Formica     |            |
| 4. “     | Angelo Barbarino  |            |
| 5. “     | Maria Barbarossa  | Giudici    |
| 6. “     | Paolo Blanco      | popolari   |
| 7. “     | Maria Bellino     |            |
| 8. “     | Vincenzo Gagliano |            |

Con l'intervento del Pubblico ministero dott. Mario Amato Sostituto procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Segretario Sig. D. Genovese ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**  
nel procedimento penale

**C O N T R O**  
Inzerillo Salvatore n. a Palermo il 28.3.1957 ivi res. via Castellana n. 81 (d.d.) arrestato il 19.12.88 - scarcerato il 8.4.1991 - detenuto presente -

**I M P U T A T O**

A) del delitto di cui agli artt. 110.575.576 n. 2 C.P. per avere in concorso con altri ancora non identificati, cagionato con premeditazione la morte di COSTA Gaetano, contro il quale venivano esplosi dei colpi d'arma da fuoco corta cal. 38 tre dei quali lo attingevano. In Palermo il 6.8.80.

B) del delitto di cui agli artt. 110.697 C.P. e 10.14 Legge 14.10.1974 n°497 per avere, in concorso con altri correi ancora non identificati detenuto un arma da fuoco corta cal. 38.

In Palermo in epoca antecedente e fino al 6.8.1980.

C) del delitto di cui agli artt. 110.699.61 n°2 C.P., 12.14 Legge 14.10.1974 n°497 per avere, in concorso con altri correi ancora non identificati, portato fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa al fine di perpetrare il delitto sub a), un arma da fuoco corta cal.38, nonostante sprovvisto della prescritta licenza.

In Palermo, il 6.8.1980.

D) del delitto di cui agli artt. 110.624.625 n°2 e 7 61 n°2 C.P. perché in concorso con altri correi ancora non identificati, s'impossessava, al fine di trarne profitto e di perpetrare il delitto sub a), dell'autovettura "A.112" targata PA - 437087 che veniva sottratta, previa effrazione ed uso di mezzo fraudolento per avviarne il motore, a Randazzo Salvatore che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via lasciandola temporaneamente incustodita e, quindi, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Palermo, il 4.8.1980.

Proc. Pen. n.16\90 R.G. Corte Assise

## INDICE PARTE 1°

Par. 1): Il fatto e le immediate risultanze investigative.  
(pag. 104)

Par. 2): L'individuazione dell'imputato Salvatore Inzerillo (classe 1957) e le prime indagini sul suo conto.

(pag. 107)

Par. 3): La presentazione dell'Inzerillo, l'alibi da lui fornito ed il controllo dello stesso.

(pag.108)

Par. 4): Le altre indagini eseguite nell'immediatezza del fatto.

(pag. 110)

Par. 5): L'attività istruttoria svolta dopo la rimessione degli atti del procedimento al Tribunale di Catania

(pag. 111)

Par. 6): L'interrogatorio reso dall'imputato al G.I.

(pag. 112)

Par. 7): Le indagini traenti origine dal rapporto "Guazzelli".

(pag. 113)

Par. 8): Le testimonianze di Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Francesco Marino Mannoia.

(pag. 114)

Par. 9): L'ordinanza di rinvio a giudizio e il dibattimento.

(pag. 116)

INDICE PARTE 2°

Par. 1): Il quadro ambientale in cui maturò il delitto.

(pag. 116)

Par. 2): La ricostruzione del fatto.

(pag. 119)

Par. 3): Il movente.

(pag. 121)

Par. 4): Il ruolo attribuito all'imputato e gli elementi di accusa a suo carico.

(pag. 126)

Par. 5): I criteri di valutazione della prova: art. 192 C.P.P.

(pag. 131)

Par. 6): Valutazione della prova e conclusioni.

(pag. 132)



## Parte 1°

### Svolgimento del processo

#### 1) Il fatto e le immediate risultanze investigative.

Nel tardo pomeriggio del 6 agosto 1980, in orario compreso tra le 19,20 e le 19,30, il dott. Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo, mentre passeggiava nella centralissima via Cavour di detta città, sul marciapiede antistante al cinema "Excelsior", veniva fatto segno ad alcuni colpi d'arma da fuoco esplosigli da tergo che lo attingevano alla regione postero-laterale destra del collo (uno) ed all'emitorece posteriore destro (gli altri due) causandone la morte che interveniva, nonostante l'immediato ricovero presso l'ospedale "Civico e Benfratelli", intorno alle 20,12.

L'esame autoptico e la perizia medico - legale consentivano di accertare che la vittima era stata appunto attinta da tre proiettili trapassanti di grosso calibro esplosi da breve distanza (meno di 40 - 45 centimetri, come dimostrato dalla presenza di nitrati sulla cute e sugli indumenti intorno ai fori d'entrata); che l'andamento dei colpi faceva ragionevolmente presumere che il primo fosse stato esploso verso la testa e gli altri due, in rapida successione, mentre la vittima cominciava già ad accasciarsi, alla regione toracica; che il decesso era stato causato da shock emorragico da lesioni epato - polmonari.

Sul luogo del delitto venivano rinvenuti soltanto due dei tre proiettili che dall'esame di un esperto balistico nominato in istruttoria risultavano essere di calibro 38\357 magnum del tipo "semi - jacked e soft point" di fabbricazione americana. E dalla presenza sugli stessi di cinque impronte di rigatura destrorse era possibile risalire all'arma che veniva appunto individuata in un revolver "Smith & Wesson".

Nonostante l'omicidio fosse stato consumato in una centralissima via di Palermo certamente frequentata, data l'ora, da numerosissima gente, gli unici possibili testimoni oculari vicini (soltanto pochi metri) al punto in cui era caduto il dott. Costa venivano identificati in Panarello Angelo, titolare di un chiosco di rivendita di libri (La Bancarella) ed in un cliente dello stesso, tale Lombardo Giuseppe.

Il primo, subito interrogato dalla polizia, dichiarava che nel momento in cui si era verificato il fatto egli si trovava chinato dietro il bancone intento a riordinare dei libri; che aveva sentito due colpi in rapida successione provenienti dal tratto di marciapiede compreso tra la bancarella ed il cinema Excelsior; che, rialzatosi, guardando in direzione degli spari, aveva visto un uomo steso per terra ed intuito trattarsi di un assassinio; che non aveva visto chi aveva sparato né altri individui in atteggiamento di fuga.

Il secondo affermava di essere fermo dinanzi all'edicola, intento a sfogliare un libro, quando aveva sentito una forte detonazione alle proprie spalle; che, voltatosi istintivamente, aveva visto un uomo che cadeva per terra, nello spazio compreso tra la bancarella ed il cinema, e contemporaneamente altro individuo che, con una rivoltella brunita a canna lunga, esplodeva un secondo colpo all'indirizzo della persona già immobile al suolo; che subito dopo lo sparatore si era allontanato di corsa in direzione della via Roma, scomparendo alla sua vista, di talché non era in condizioni di precisare se avesse proseguito la fuga a piedi o a bordo di qualche automezzo; che lui lo aveva visto solo di spalle e non era perciò in grado di descriverne i lineamenti del viso e di riconoscerlo; che aveva notato trattarsi di un giovane dell'apparente età di 18\23 anni, alto m. 1,60\1,65 circa, di corporatura magra, indossante uno scamicciato azzurro a mezze maniche, pantaloni scuri - forse blu - jeans, con il capo coperto da un berretto di colore blu con visiera.

Venivano anche escussi nell'immediatezza del fatto numerosissimi testi, per la più gran parte impiegati negli uffici, nei negozi e in genere negli esercizi commerciali della zona, ma anche privati cittadini e autisti dell'AMAT di Palermo che avevano transitato su via Cavour nell'ora del delitto, i quali per la

loro quasi totalità non apportavano alcun particolare contributo, salvo a consentire di collocare temporalmente l'omicidio come verificatosi in un arco di tempo compreso tra le 19,20 e le 19,30. Frattanto i poliziotti intervenuti sul luogo raccoglievano, tra la folla di curiosi formatasi dopo la consumazione del delitto, la voce secondo cui il killer si sarebbe allontanato a bordo di una autovettura Autobianchi A 112 di colore azzurro - celeste.

Tale voce trovava conferma nel ritrovamento, a breve distanza di tempo, ad opera di una pattuglia dei Carabinieri, di una vettura A 112 di colore azzurro metallizzato, appena bruciata, nei pressi della piazza San Giacomo alla Marina, nel vecchio centro di Palermo.

Detta vettura, targata PA 437087, risultava rubata il precedente 4 agosto a tale Randazzo Salvatore che ne aveva la disponibilità.

Uno dei sottoufficiali prontamente accorso sul luogo del rinvenimento - il m.llo Biagio Collura - riferiva, in relazione di servizio al proprio comando, che un bambino di cinque anni che si trovava nei paraggi, tale Lo Iacono Giuseppe, gli aveva rivelato di aver visto poco prima la A 112 giungere sul posto, discenderne il guidatore che si era allontanato di corsa mentre due giovani (uno dei quali molto basso), dopo aver collocato due ordigni sotto l'autovettura che prendeva subito fuoco, si allontanavano, probabilmente a bordo di una motocicletta.

Altro sottoufficiale, il vice brigadiere di P.S. Cosenza Natale, con relazione di servizio datata 7 agosto 1980 comunicava una serie di notizie utili per le indagini. Riferiva così che egli, all'epoca in servizio presso la Squadra Mobile della Questura, il giorno prima, mentre era in turno di riposo, transitava per la via Cavour a bordo della propria macchina standosene sulla sinistra, quando, all'altezza della rivendita di libri posta dinnanzi al cinema Excelsior, una A 112 di colore scuro, parcheggiata sulla sinistra (la via Cavour è a senso unico) usciva improvvisamente dalla posizione di parcheggio, obbligandolo a frenare bruscamente per evitare il tamponamento. Aggiungeva che a bordo di detta auto vi erano almeno tre persone e che egli aveva avuto per pochi attimi la possibilità di guardare l'individuo seduto a destra del guidatore che appunto descriveva come giovane dell'apparente età di anni 20\25, di carnagione chiara, occhi chiari, capelli biondi tagliati corti, con la fronte alta e probabilmente un poco sfrontato, leggermente esile, alto presumibilmente poco meno di m. 1,70.

Precisava ancora che la A 112, completata la manovra di brusca immissione nel flusso veicolare, si era allontanata verso la via Roma (cioè seguendo il senso unico obbligatorio); che qualche metro più avanti, nello stesso senso di marcia, guardando nello specchietto retrovisore, lui si era accorto che una piccola folla si stava radunando sul marciapiede, all'incirca all'altezza del punto dal quale poco prima si era mossa l'auto che gli aveva tagliato la strada; che soltanto la sera del 6 agosto 80, apprendendo tramite la televisione la notizia dell'omicidio del dott. Costa, lo aveva collegato all'episodio occorsogli nello stesso posto e alla stessa ora; che, nell'occasione, egli non aveva udito alcuna denotazione.

Ulteriori elementi utili alle indagini venivano forniti dai testi Civiletti Giuseppe e Montalto Franco Mario. Il primo, che lavorava in un negozio di abbigliamento ubicato al 110 di via Cavour, di fronte al cinema Excelsior, dichiarava che intorno alle 19,25 del giorno 6, mentre era intento a rassettare della merce, aveva sentito quattro colpi d'arma da fuoco esplosi in rapida successione; che il rumore proveniva dalla via Cavour; che istintivamente si era portato sulla strada per vedere cosa fosse successo e, guardando in direzione del marciapiede opposto ed esattamente verso la bancarella di libri ubicata di fronte al Supercinema, aveva notato una autovettura A 112, di colore celeste metallizzato, che si allontanava lentamente in direzione della via Roma; che aveva seguito con lo sguardo per qualche attimo tale autovettura senza però rilevare il numero di targa e senza notare quante persone vi fossero a bordo non avendo attribuito particolare rilevanza alla circostanza; che subito dopo, notato che numerose persone venivano nella sua direzione alquanto spaventate, aveva attraversato la strada portandosi direttamente davanti l'ingresso del negozio "Prenatal" ubicato accanto al Supercinema ed aveva visto per terra, nel tratto compreso tra la bancarella di libri ed il cinema, il corpo di un uomo sanguinante; che immediatamente si era formata intorno al corpo dell'uomo una ressa di curiosi e lui

era tornato al negozio.

Il secondo, contitolare di altro negozio di abbigliamento sito al 78 di via Cavour, affermava che verso le 19,15 del 6 agosto, mentre si trovava alla cassa dell'esercizio, aveva sentito nettamente tre colpi di pistola provenienti dalla via Cavour; che quasi immediatamente dopo a tali esplosioni era entrata in negozio una ragazza di circa 18 anni, la cui madre si trovava all'interno del magazzino per degli acquisti, la quale, con fare molto concitato, aveva raccontato di aver visto nel marciapiede di fronte, all'altezza del negozio "Prenatal", un giovane fuggire con un arma tra le mani; che il fatto che l'aveva colpita era che la mano del giovane che teneva la pistola era guantata; che detto individuo era salito a bordo di un'autovettura di colore celeste.

Soggiungeva il Montalto che, uscito a sua volta dal negozio, aveva potuto solo notare sul marciapiede opposto, vicino alla bancarella del libro all'altezza del cinema Excelsior, un folto numero di persone; che nessun elemento poteva fornire per la identificazione della ragazza in quanto trattavasi di una cliente occasionale.

## **2) L'individuazione dell'imputato Salvatore Inzerillo (classe 1957) e le prime indagini sul suo conto**

Sin dalle prime fasi delle indagini di polizia apparve chiaro agli investigatori che il delitto, e per le modalità di esecuzione dello stesso, e per la personalità della vittima - integerrimo e stimatissimo magistrato che conduceva una regolarissima vita privata - non potesse avere come causale che l'attività professionale del dott. Costa.

Tra i vari moventi, uno dei più probabili venne ipotizzato nell'atteggiamento da lui assunto nel precedente mese di maggio 1980, allorquando aveva convalidato l'arresto, effettuato dai Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, nell'ambito di una operazione interforze (crd. rapporto dei 55) di un gruppo di persone accusate di appartenenza ad un clan mafioso facente capo a Spatola Rosario e alla famiglia Inzerillo. Tanto in considerazione del fatto che era stato proprio il dott. Costa, quale Capo dell'Ufficio, a far prevalere la propria opinione su quella di altri magistrati della Procura della Repubblica di Palermo ed a firmare personalmente i provvedimenti di convalida; che a tale determinazione egli era pervenuto dopo accese discussioni con i componenti l'Ufficio il cui tono non poteva non essere stato percepito da quanti sostavano nel corridoio del Palazzo di Giustizia vicino al gabinetto del Procuratore; che le indiscrezioni inevitabilmente filtrate verso l'esterno e gli ampi resoconti giornalistici sugli sviluppi dell'operazione forniti dai quotidiani avevano finito per attribuire definitivamente alla fermezza del Procuratore capo l'emissione dei provvedimenti di convalida degli arresti.

E proprio avendo riguardo a tale probabile movente particolare rilevanza veniva attribuita all'occasionale controllo, effettuato il precedente 4 agosto alle ore 19,15 dall'equipaggio di una volante della P.S., di un giovane, visto appoggiato ad una vettura Alfa Romeo di colore blu parcheggiata in via Cavour di fronte al cinema Excelsior e cioè proprio nel luogo ove due giorni più tardi sarebbe avvenuto l'omicidio del dott. Costa.

Detto giovane, identificato per Inzerillo Salvatore nato a Palermo il 28.3.1957, omonimo e lontano parente del ben più celebre Totuccio Inzerillo (classe 1944) era stato rilasciato sul posto non essendo emerso nulla a suo carico.

Venivano posti in essere, come dettagliatamente riferito nel rapporto giudiziario della Squadra mobile della Questura di Palermo del 22.8.1980, reiterati tentativi ai fini di rintracciarlo, tutti però andati a vuoto. Così veniva inutilmente ricercato presso il suo domicilio di via Castellana 81 (ove risultava anagraficamente censito ed ove risiedevano i suoi genitori) e presso un'abitazione sita in via Mogadiscio 7 della quale si aveva motivo di ritenere avesse la disponibilità.

Nel corso di tali ricerche veniva rintracciato e sentito (il 7.8.1980 alle ore 21) il padre, Inzerillo Pietro,

il quale dichiarava che il figlio Salvatore, coniugato con Di Maggio Francesca, abitava con lui in via Castellana 81; che quando la mattina si era alzato lo stesso era a letto e poi non lo aveva più visto per tutta la giornata.

Nella prima mattinata (alle ore 6,30) del successivo 8 agosto, durante una perquisizione domiciliare in via Castellana 81, veniva anche sentita la di lui madre, Inzerillo Angela, la quale affermava che il figlio, unitamente alla moglie, si era allontanato per un periodo di tempo dall'abitazione per ferie e che sconosceva la località dove si era recato.

Nel pomeriggio della stessa giornata però la Di Maggio veniva trovata a casa dei suoceri (in via Castellana 81) e sommariamente interrogata, dopo aver premesso di essere residente in via Castellana 81, dichiarava che nel primo pomeriggio di lunedì 4 agosto lei ed il marito erano scesi in centro per fare degli acquisti; che, parcheggiata l'auto in una strada vicina al teatro Massimo, il marito era rimasto ad attenderla mentre lei era andata in giro per alcuni negozi di via Maqueda; che subito dopo, tornata dal marito, erano rientrati immediatamente a casa.

Quanto al mercoledì 6 agosto, affermava che verso le ore 17, assieme al marito e alla suocera, erano andati in centro con l'auto del marito, sostando sempre nei pressi del Massimo; che il marito si era fermato ad attenderli mentre lei e la suocera si erano recate presso il negozio "Baby chic" di via Maqueda presso il quale avevano comprato un vestitino per il suo bambino; che ad acquisto effettuato erano rientrati tutti e tre a casa giungendovi verso le ore 20.

Taceva, e ciò a parte le numerose incongruenze e contraddizioni con la versione dei fatti che sarà poi fornita dal marito, e di cui si dirà, una circostanza importantissima sulla quale si fonderà l'alibi dell'Inzerillo e cioè quella di una visita alla gioielleria Ciulla protrattasi per un notevole lasso di tempo.

### **3) La presentazione dell'Inzerillo, l'alibi da lui fornito ed il controllo dello stesso.**

Lunedì 11 agosto 1980, cinque giorni dopo il delitto, lo Inzerillo, accompagnato dal difensore di fiducia, si presentava spontaneamente ad un magistrato della Procura della Repubblica di Palermo e veniva interrogato.

Premetteva anche lui di essere residente in via Castellana 81 e precisava di essersi presentato spontaneamente avendo appreso attraverso la lettura dei giornali che la polizia lo cercava per avere chiarimenti in ordine alla presenza di una persona, nella quale si era riconosciuto, che si sarebbe trovata nei giorni precedenti la morte del Costa nei pressi dell'abitazione dello stesso.

Ricostruendo poi i suoi movimenti dei giorni precedenti dichiarava che il 4 agosto, intorno alle 17,30, unitamente alla moglie e alla cognata Di Maggio Santa, si era portato, a bordo della sua auto, al centro di Palermo; che, lasciate le due donne che dovevano fare degli acquisti per il figlioletto di due mesi, sulla via Cavour angolo via Maqueda, lui si era recato presso l'impresa Alfano nei cui confronti vantava dei crediti che non era riuscito però ad esigere per l'assenza del titolare; che verso le 19, ritornato sulla via Cavour, rimaneva in attesa della congiunta e nell'occasione veniva controllato da una volante della polizia; che, ritornate le donne, erano rientrati a casa dove lui si era fermato senza più uscire.

Il 6 agosto affermava di essere uscito verso le 17 con la moglie, con la madre e con un nipotino di tre anni e che, lasciate le donne che dovevano fare degli acquisti per il battesimo del suo figlioletto, si era recato con il bambino presso l'impresa U.G.O. di via Amari per riscuotere un credito; che lì aveva parlato con la segretaria e dopo avere atteso inutilmente il titolare per circa un ora, ricevuta assicurazione telefonica che il pagamento gli sarebbe stato effettuato dopo le ferie, era tornato in piazza Massimo posteggiando accanto al teatro (cioè verso le 18,40\18,45); che verso le 19 era stato raggiunto dalle donne assieme alle quali e al nipotino si era recato in una gioielleria in via Orologio dove aveva comprato una collanina d'oro ed un braccialetto (spendendo la somma di £. 1.300.000 e versando un anticipo di £. 550.000); che presso il gioielliere, che precisava chiamarsi Ciulla, si erano trattenuti più

di mezz'ora, più o meno fino alle 19,45, e quindi subito dopo erano rientrati a casa.

Aggiungeva che la notte tra il 6 e il 7 agosto l'aveva trascorsa fuori casa con una donna (della quale non specificava il nome) e che avendo appreso successivamente dai suoi familiari che era ricercato, pur non avendone motivo si era nascosto.

Sottoposto al prelievo di guanto di paraffina, il cui esito risultava negativo, veniva rilasciato.

Si procedeva quindi al controllo delle dichiarazioni rese dalla Di Maggio e dell'alibi dello Inzerillo.

Nell'ambito di tali indagini venivano sentiti numerosi impiegati di negozi che sarebbero stati visitati dalla Di Maggio nel giro effettuato il 4 ed il 6 agosto i quali tutti, in una foto della stessa loro sottoposta, dichiaravano di non riconoscere l'effigie di una cliente che avesse recentemente visitato i loro esercizi.

Solo tale Gristina Pietra, impiegata dei negozi Baby-Chic e Baby-Shop, affermava che le sembrava di riconoscervi una cliente venuta in uno dei due negozi nei primi giorni dell'agosto.

Eseguito (in data 12.8) un controllo della documentazione contabile della ditta "Ciulla Giuseppe" (titolare dell'esercizio di orologeria-gioielleria sito in via Orologio 50) si prendeva visione, acquisendole in fotocopia, di alcune schede di prima nota contenenti le indicazioni dei corrispettivi delle operazioni commerciali relative ai primi undici giorni dell'agosto e si aveva modo di riscontrare che su quella recante la data 6.8.80 era contenuta la seguente annotazione: "Inzerillo Salvatore - £. 550.000".

Nello schedario dei clienti veniva poi trovata, ed acquisita anch'essa in fotocopia, una scheda intestata "Inzerillo Salvatore via Castellana 81" contenente l'annotazione, accanto alla data 6.8.80, delle due cifre 1.350.000 e 550.000.

Venivano escussi (nella stessa giornata del 12.8) Ciulla Giuseppe, il di lui figlio Ciulla Salvatore e i due impiegati Caruso Giuseppe (nipote del titolare) e Dell'Aria Pietro.

Il primo dichiarava che Inzerillo Salvatore era suo cliente essendo il padre suo lontano conoscente in quanto entrambi originari della zona di Passo di Rigano; che nel pomeriggio del 6.8 lo stesso, unitamente alla madre, alla moglie, alla sorella e ad un bambino si era intrattenuto nel suo negozio per circa un ora andando via all'ora di chiusura e cioè intorno alle 19,30; che ebbe ad acquistare una collanina con crocetta ed un braccialetto d'oro per un importo superiore al milione, lasciandogli in acconto £. 550.000; che tali oggetti, secondo quando riferitogli, servivano per il battesimo di un figlio dell'Inzerillo.

Precisava ancora di essersi occupato personalmente della vendita insieme al figlio Salvatore; che gli Inzerillo erano in possesso di scatoli e pacchi come di chi veniva da precedenti acquisti; che la trattativa e la scelta era stata particolarmente lunga.

Il secondo confermava la circostanza della venuta dell'Inzerillo intorno alle 18,30 del 6.8 e della sua permanenza in negozio sin dopo le 19,30. Affermava che lo stesso era accompagnato dalla madre e dalla moglie.

Dichiarava di ricordare con precisione gli orari di arrivo e di uscita degli Inzerillo e di chiusura del negozio, effettuata quel giorno intorno alle 19,45 perché era il suo onomastico ed erano attesi a casa. Aggiungeva che nessuno degli Inzerillo era uscito dal negozio prima delle 19,30 e che, concluso l'affare, essi erano andati via tutti insieme.

Il Caruso, nel confermare quanto riferito dai primi due testi circa la venuta dell'Inzerillo, l'ora in cui si era verificata, l'acquisto effettuato etc., parlava di quattro adulti ed un bambino o bambina e ribadiva che erano andati via poco dopo l'ora di chiusura e cioè qualche minuto dopo le 19,30.

Infine il Dell'Aria, nel precisare che le sue mansioni erano quelle del fattorino - puliziere, dichiarava di non essere in grado di ricordare i suoi movimenti quel pomeriggio del 6.8 e quindi di riferire alcunché.

Venivano ancora escussi – lo stesso 12 agosto – sempre nell'ambito delle indagini volte al controllo dell'alibi dello Inzerillo, Cocco Nadia (impiegata presso l'impresa di costruzione U.G.O. – Ufficio Grande Organizzazione - s.p.a.) e Sammarco Giuseppe (ragioniere amministrativo presso l'impresa

edile Alfano Rosario).

La prima dichiarava che lo Inzerillo si era recato negli uffici della impresa, alle cui dipendenze lei lavorava dal decorso 22 luglio, nel pomeriggio di una giornata tra il mercoledì e il venerdì della settimana precedente in orario oscillante tra le 17 e le 19; che con lui c'era un bambino di circa quattro anni; che lo stesso, venuto probabilmente per riscuotere un credito, non avendo trovato nessuno dei titolari si era fermato per circa un quarto d'ora, quando era sopraggiunta una telefonata di uno dei titolari che lei gli aveva passato e dopo di che lui era andato via.

Il Sammarco affermava di ricordare con esattezza che lo Inzerillo si era presentato negli uffici dell'impresa, fra l'altro, il lunedì 4 agosto alle ore 18 e che scopo della visita (come di altre effettuate dallo stesso e dal suo socio) era stato quello di sollecitare il pagamento di un credito per dei lavori di scagliolatura e coloritura di un edificio ricevuti in appalto dalla ditta Alfano ed eseguiti in società con tale Pezzino. Aggiungeva che lo stesso era ritornato nella mattinata di altro giorno successivo compreso tra il mercoledì 6 agosto ed il venerdì 8.

#### **4) Le altre indagini eseguite nell'immediatezza del fatto.**

Nei giorni immediatamente successivi a quello dell'omicidio, oltre alle indagini alle quali si è prima accennato, veniva posta in essere tutta un'altra serie di articolate indagini volte ad acquisire elementi utili al processo ed a meglio delineare e chiarire la posizione dell'Inzerillo, la personalità dello stesso, l'attività da lui svolta e più in generale a riscontrarne l'alibi e ad accertare gli eventuali suoi possibili collegamenti con i clan Spatola-Inzerillo-Gambino ai quali si faceva risalire la matrice del delitto. Nell'ambito delle più ampie indagini, oltre a ricordare un relevantissimo numero di perquisizioni domiciliari presso le case di abitazione dei soggetti pregiudicati, di interrogatori degli stessi e dei familiari e di inutili ricerche di altri (gran parte dei quali ritenuti orbitanti nell'ambito del clan Inzerillo) appare utile fare un cenno agli interrogatori di tale Randazzo Salvatore (che aveva la disponibilità dell'auto A112 tg. PA 437087 che si riteneva essere stata usata per il delitto) e alla relazione di servizio fatta da un equipaggio del comando sezione elicotteri della P.S. di Palermo levatosi in volo subito dopo l'omicidio.

Il Randazzo, che in data 4.8.1980 (alle ore 16,30) aveva denunciato alla stazione dei CC. di Porte Montalto il furto di detta auto (che diceva essere di proprietà del fratello Pietro e in sua disponibilità) precisando di averla parcheggiata, alle ore 8,15 della stessa giornata, aperta e con la chiave inserita nel quadro, sulla via Falcando Ugo, sentito in s.i.t. (il 6.8 ed il successivo 8 agosto), modificando parzialmente e specificando la precedente versione dei fatti, dichiarava che in effetti il 4.8 era giunto sul posto di lavoro (la macelleria di una zia) intorno alle 8,15 ed aveva parcheggiato l'auto in doppia fila sulla via Falcando Ugo con gli sportelli accostati e le chiavi inserite nella messa in moto, riproponendosi di spostarla non appena si fosse reso libero un posto; che si era allontanato recandosi nel vicino bar ed al ritorno non aveva più trovato l'autovettura; che solo nel pomeriggio però aveva presentato regolare denuncia. Chiariva poi che l'inesattezza sull'ora della scoperta del furto contenuta in denuncia era dipesa dal fatto che in un primo tempo aveva ritenuto trattarsi di uno scherzo ai suoi danni, magari ad opera del fratello Pietro come accaduto in altre circostanze.

La richiamata relazione di servizio contiene la segnalazione dell'avvistamento, verso le ore 20,15, all'inizio dell'autostrada per Villabate, di una moto di grossa cilindrata con due persone a bordo, il cui conducente, uscito dallo svincolo di Villabate, accortosi dell'elicottero, dopo aver imboccato lo scorrimento veloce per Agrigento, era rientrato dallo stesso svincolo con direzione Palermo e che raggiunta, a velocità sostenuta, la periferia della città (all'inizio del viale della Regione Siciliana), era stata perduta di vista.

Quanto alle indagini sull'Inzerillo meritano di essere particolarmente ricordati gli esiti di una perquisizione domiciliare eseguita nella casa di abitazione di Costa Girolamo (socio dell'Inzerillo),

l'interrogatorio di quest'ultimo ed il contenuto di una intercettazione telefonica dell'utenza n. 552445. Nel corso della perquisizione anzi detta venivano rinvenuti e sequestrati (e successivamente restituiti), tra l'altro, buste, modelli vari, fatture ed altri documenti intestati "Impresa Siciliana Montaggi Ponteggi" Inzerillo e Costa via Castellana n. 81 – Palermo – tel. 552445 – 409038.

Il Costa, sentito in s.i.t., dichiarava che circa un anno e mezzo prima aveva casualmente conosciuto in un cantiere dell'impresa Spatola lo Inzerillo Salvatore che gli aveva proposto di costituire una società per la messa in opera di ponteggi edili; che, avendo ritenuto conveniente tale proposta, aveva accettato per cui avevano costituito la "Inzerillo e Costa" con sede in via Castellana 81, indirizzo presso il quale abitavano i genitori dell'Inzerillo; che da quando la società era stata costituita avevano effettuato diversi lavori, i più importanti dei quali per l'impresa di Spatola Rosario (in vari cantieri) e per l'impresa SICIS; che era lui, particolarmente competente in materia, a seguire con particolare attenzione i lavori mentre lo Inzerillo si limitava, ogni tanto, a girare nei cantieri nei quali erano impegnati, di guisa che capitava che per giorni e a volte per delle settimane non aveva occasione di vederlo; che normalmente era esso Costa a portare all'Inzerillo o a consegnare al padre dello stesso la quota di guadagno a lui spettante.

L'intercettazione telefonica cui si è fatto cenno, (che tra le tante eseguite in quel periodo su varie utenze telefoniche collegate all'Inzerillo è l'unica a rivestire un certo interesse) risulta effettuata alle ore 20,05 dell'11.8.80 sulla utenza n. 552445 (sede della società Inzerillo e Costa e casa di abitazione dei genitori dell'Inzerillo) e contiene la conversazione tra una donna (utente chiamante) ed altra donna di nome Maria (che risponde all'apparecchio chiamato n. 311337 intestato a La Barbera Michelangelo abitante in via Castellana 346). La chiamante (presumibilmente la madre dell'imputato, Inzerillo Angela, come implicitamente ammesso dalla stessa in sede dibattimentale) pronuncia la frase "lui è là anco Totuccio" e in risposta a una domanda dell'interlocutrice aggiunge "Non è la verità, non ci doveva andare? Non pareva l'ora anzi che andava". Quindi afferma "ah 24 ore deve stare" e precisa "si per interrogarlo 24 ore" e alla domanda di Maria "ma dai, avete parlato con quello?" risponde "con tutti, tutte cose fatte sono".

Nell'ultima parte della discussione infine dichiara testualmente "L'avvocato ce lo portò ora lo devono interrogare".

E' di tutta evidenza che tale discussione aveva ad oggetto la presentazione dell'Inzerillo al magistrato della Procura e l'attività che l'aveva preceduta.

## **5) L'attività istruttoria svolta dopo la rimessione degli atti del procedimento al Tribunale di Catania.**

Con ordinanza in data 26 settembre 1980, emessa ai sensi del poi abrogato art. 60 C.P.P., la Corte Suprema di Cassazione rimetteva il procedimento al Tribunale di Catania dichiarando la validità di tutti gli atti sino a quel momento compiuti.

Il procedimento – contro ignoti – veniva quindi inizialmente istruito, con rito sommario, dalla Procura della Repubblica di Catania. Nel corso di tale istruttoria veniva disposta ed espletata perizia balistica (altre perizie e quella medico -legale in particolare erano state eseguite nella fase degli atti urgenti), venivano ripetutamente sentite le parti lese (la moglie del dott. Costa signora Bartoli Rita ed i figli Costa Valeria e Costa Michele) ed altresì sentiti alcuni magistrati della Procura di Palermo (che riferivano di una riunione tenutasi nel gabinetto del dott. Costa il 9.6.80 nel corso della quale si era animatamente discusso dei provvedimenti di convalida di numerosi arresti eseguiti dagli organi di polizia – c.d. rapporto dei 55 interessante i clan Spatola\Inzerillo\Gambino – ed erano state registrate delle differenze di opinioni che avevano indotto il Procuratore a firmare personalmente tali provvedimenti, ma parlavano anche della personalità dell'ucciso, del suo grande impegno professionale, dei vari procedimenti – tra i quali, in ordine di tempo, quello relativo all'omicidio del

Presidente della Regione Siciliana Pier Santi Mattarella – che aveva seguito con particolare interesse e della grandissima sensibilità che dimostrava nelle indagini relative a reati contro la P.A. e di criminalità organizzata), funzionari di polizia, ufficiali delle varie armi e della G. F..

Venivano acquisiti numerosissimi atti e rapporti, effettuata la ricostruzione di un identikit del killer del dott. Costa; escusso un rilevante numero di testi e conclusivamente avanzata, con atto 27.12.1982, richiesta di formale istruzione.

Proseguita pertanto l'istruttoria con il rito formale venivano disposte numerose perizie balistiche (su varie armi, sequestrate in occasione di diversi omicidi, aventi le stesse caratteristiche di quella usata per l'omicidio Costa) ulteriori intercettazioni telefoniche ed acquisiti altri atti e rapporti.

Particolarmente rilevante, tra le deposizioni dei numerosissimi testi escussi in questa fase, risultavano quelle di Ciulla Giuseppe, Ciulla Salvatore, Caruso Giuseppe e Di Maggio Francesca.

I primi tre, pur confermando nel resto le precedenti dichiarazioni, precisavano, dopo qualche iniziale titubanza e reciproche contraddizioni con particolare riguardo all'orario nel quale gli Inzerillo si sarebbero allontanati dal negozio, che in effetti in quel periodo loro non rispettavano l'orario ufficiale di chiusura che anticipavano intorno alle ore 19 e che proprio quella sera erano andati via qualche minuto prima detta ora.

La Di Maggio, dopo aver confermato le precedenti dichiarazioni e dichiarato di non aver null'altro da aggiungere, affermava, solo dopo le sollecitazioni del magistrato, che si in effetti il pomeriggio del 6.8.80 il marito si era recato in una gioielleria ed aveva acquistato ("le pareva di ricordare") una collana ed un bracciale. Non forniva altri particolari e richiesta di precisare perché non ne avesse parlato prima dichiarava testualmente: "non so dire perché non l'abbia detto, forse perché non mi fu chiesto".

Veniva quindi emesso, in data 23 luglio 1984, mandato di cattura nei confronti dello Inzerillo e venivano disposte ricerche, anche tramite la Interpool, risultando lo stesso essere emigrato da qualche anno in località imprecisata degli Stati Uniti d' America.

Nel corso della ulteriore istruttoria venivano acquisite le dichiarazioni rese nell'ambito di altri processi dai collaboranti Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno che fornivano appunto notizie sull'omicidio Costa.

Di tali dichiarazioni come di quelle successivamente rese al G.I. e alla Corte di Assise di Appello di Catania (in altro processo ed acquisite agli atti) si parlerà in prosieguo in separato paragrafo.

Nel dicembre 1988 Salvatore Inzerillo veniva espulso dagli Stati Uniti e condotto in Italia ove gli venivano notificati il mandato di cattura per l'omicidio del dott. Costa ed altro mandato di cattura per un traffico di sostanze stupefacenti commesso in concorso con immigrati siciliani negli "States" e con esponenti della mafia americana (c.d. operazioni "Iron Tower").

Contro di lui frattanto effettuava rituale costituzione di parte civile il Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro pro tempore, mentre, le parti lese Rita Bartoli, Michele Costa e Valeria Costa, pur esprimendo identica volontà, non formalizzavano la costituzione di parte civile.

## **6) L'interrogatorio reso dall'imputato al G.I.**

Immediatamente dopo la sua espulsione e l'avvenuto arresto lo Inzerillo veniva interrogato (il 28.12.88) dal giudice istruttore precedente.

Nel prendere atto che l'accusa che gli veniva mossa non era quella di aver utilizzato le armi nell'esecuzione materiale del delitto ma bensì di avere predisposto la fase esecutiva onde facilitare il compito del killer, protestava la propria innocenza e confermando le dichiarazioni rese al P.M. di Palermo l'11.8.80 affermava che il 4.8 si era recato al centro città per accompagnare la moglie Di Maggio Francesca e la cognata Di Maggio Santa a fare degli acquisti e che si trovava appunto sulla via Cavour, in prossimità dell'angolo con la via Maqueda (appoggiato all'auto ivi posteggiata), in attesa delle due donne, quando viene controllato da una pattuglia automontata della P.S..



Riferiva poi che il mercoledì 6 agosto era ritornato nella stessa zona (posteggiando questa volta l'auto nel parcheggio di piazza Teatro Massimo) con la madre e con la sorella Francesca assieme alle quali si era recato in una gioielleria per l'acquisto di una collana e di un braccialetto per il battesimo del proprio figlioletto; che madrina designata era appunto la propria madre (e ciò spiegava la ragione per la quale tale acquisto non era stato effettuato il 4.8 richiedendosi la di lei presenza); che il battesimo era già fissato per la domenica successiva, giorno nel quale venne regolarmente celebrato.

Asseriva ancora che, ritornato in via Castellana, nell'abitazione dei suoi genitori presso i quali erano rimasti la moglie e il figlioletto, avevano cenato tutti assieme dopo di che lui e la sua famiglia erano rientrati nella loro abitazione di via Mogadiscio; che in tale abitazione, assieme alla moglie, aveva trascorso la notte tra il 6 e il 7 agosto e che la diversa affermazione fatta al magistrato di Palermo era una bugia che non aveva alcuna ragione d'essere.

Chiariva che, pur risultando anagraficamente censito in via Castellana 81, da un paio di mesi dopo il matrimonio (celebrato il 27.6.1979) abitava in un appartamento sito in via Mogadiscio e sosteneva che nei giorni successivi al 7.8 si era nascosto per il timore, alimentato anche dalla lettura dei giornali nei quali si parlava di lui come basista dell'omicidio, di essere sospettato in quanto individuato, due giorni prima del delitto, in luogo assai vicino a quello in cui fu consumato.

Affermava infine che poiché le attività delle quali si occupava a Palermo verso la fine degli anni 70\inizio anni 80 (lavori di pittura edile e in genere di " rifiniture per interni ", in società con tale Pezzino Costantino e realizzazione di ponteggi esterni per costruzioni edilizie, in società con Costa Girolamo) non erano più soddisfacenti sotto il profilo economico, tant'è che si era trovato impelagato in una complessa situazione debitoria, aveva deciso di emigrare e così nel giugno 1981, dopo essere transitato per il Canada, era entrato clandestinamente negli Stati Uniti; che in tale paese, dopo aver inizialmente lavorato in una pizzeria di Brooklyn di uno zio materno (tale Inzerillo Salvatore) e successivamente in Pennsylvania in altra pizzeria (di tale Mannino Antonino), era riuscito a mettersi in proprio allestendo una pizzeria in Virginia; che durante tale sua permanenza all'estero la moglie era venuta a trovarlo un paio di volte e per il resto avevano mantenuto solo contatti epistolari e telefonici.

## **7) Le indagini traenti origine dal rapporto "Guazzelli"**

Altro filone di indagini seguito nella fase conclusiva dell'istruttoria al quale occorre far cenno è quello che trae origine da alcune relazioni di servizio e del successivo rapporto del m.llo Giuliano Guazzelli comandante il N.O. dei CC. di Agrigento. Quest'ultimo riferiva al giudice istruttore presso il tribunale di Agrigento (che opportunamente trasmetteva copia degli atti – dei quali veniva pertanto disposta l'acquisizione in processo – alla autorità giudiziaria catanese precedente) che nel corso di indagini relative ad altri procedimenti aveva ricevuto, da parte di soggetto nei cui confronti era stata eseguita una perquisizione domiciliare che aveva consentito il rinvenimento di appunti e indirizzi definiti interessanti (un insegnante elementare di Raffadali a nome Galvano Giuseppe Antonio che si aveva fondato motivo di ritenere molto vicino a un personaggio di spicco della mafia agrigentina, tale Calogero Lauria, ucciso in un agguato mafioso) tutta una serie di rivelazioni interessanti anche l'omicidio del dott. Costa.

A dire del Galvano la sera di tale omicidio lui si trovava insieme al Lauria in contrada Cattà di Agrigento (presso delle case coloniche dove questo aveva trovato rifugio) quando erano sopraggiunti tali Tanino (Mistretta Gaetano) e Peppino (Sclafani Giuseppe), a bordo di una moto di grossa cilindrata, per informare il Lauria che l'opera era stata compiuta. L'omicidio, sempre secondo quanto riferito dal Galvano, sarebbe stato materialmente eseguito dal Mistretta e dallo Sclafani insieme a tale Garofalo Luigi e ad altri due e dopo la sua consumazione il Lauria ed i suoi accoliti, prima considerati dei cani sciolti, erano entrati a far parte del clan di don Carmelo Colletti. Quest'ultimo, infatti, era stato interessato all'omicidio tant'è che qualche giorno prima dell'uccisione del Costa si sarebbe recato in

contrada Cattà dal Lauria per definire i particolari dell'azione da compiere. Interrogato dal G.I. di Catania il m.llo Guazzelli confermava integralmente i propri atti e forniva ulteriori notizie su quanto riferito dal Galvano. Quest'ultimo negava invece di avere rivelato alcunché al predetto sottufficiale.

## **8) Le testimonianze di Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Francesco Marino Mannoia.**

Particolare ed articolato riferimento va quindi fatto alle testimonianze rese dai c.d. collaboranti Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, cui si è prima accennato, nonché, nella fase conclusiva dell'istruttoria, da altro personaggio di spicco nel gotha mafioso, Francesco Marino Mannoia. Quanto alle dichiarazioni del Buscetta è necessario premettere e puntualizzare che la loro utilizzabilità ai fini della decisione non è contestabile sulla base del rilievo che lo stesso, sentito al dibattimento, ha rifiutato di deporre e anche solo di confermarle.

Giusto quanto autorevolmente affermato dalla Suprema Corte (v. Cass.6.12.1986 n.13925), infatti, "l'utilizzabilità, mediante la lettura in dibattimento, delle deposizioni testimoniali ricevute in istruttoria, permessa dall'art. 462 n. 1 cod. proc. pen., purché il pubblico ministero e le parti private vi consentano, i testimoni sono indicati nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione, anche se non sono comparsi, deve ritenersi estesa (a maggior ragione) alla lettura della testimonianza di chi, regolarmente citato e comparso, si rifiuti di deporre in pubblica udienza".

Tommaso Buscetta parlava per la prima volta dell'omicidio del procuratore della Repubblica di Palermo dott. Costa nel corso di una amplissima deposizione resa al G.I. di Palermo dott. Falcone (nel luglio 1984) nella quale faceva dettagliata descrizione del fenomeno "mafia", della organizzazione chiamata "cosa nostra" in particolare, delle rigide regole che vi presiedono, del suo organigramma, delle lotte intestine tra i vari gruppi per il predominio dell'uno sull'altro, del graduale deterioramento dei canoni originari e conseguente trasformazione della organizzazione in una struttura criminale determinata da interessi economicamente sempre più lucrosi ed accennava anche ad alcuni omicidi eccellenti (quali quelli del Presidente della Regione siciliana Pier Santi Mattarella, del v. Questore Boris Giuliano, del Cap. Basile e di altri ancora) consumati principalmente nel decennio compreso tra il 70 e l'inizio degli anni 80.

Riferiva così che il Costa sarebbe stato ucciso su mandato di Salvatore Inzerillo di Giuseppe il quale si sarebbe determinato a tale omicidio principalmente per reagire allo strapotere dei corleonesi che avevano deciso ed eseguito alcuni omicidi all'insaputa di esso Inzerillo (e di altri componenti la commissione quali Stefano Bontade e Rosario Riccobono) e dimostrare così la forza del proprio gruppo e la sua capacità di agire autonomamente, ma anche perché al Costa faceva risalire la paternità degli "ordini di cattura" emessi contro i componenti la propria famiglia. Ed affermava che tanto avrebbe appreso da Stefano Bontade e direttamente dallo stesso Inzerillo.

Nel 1° interrogatorio reso in istruttoria (il 19.12.1984) aggiungeva che l' Inzerillo gli avrebbe riferito che la commissione era all'oscuro dell'omicidio e che, informata dopo la sua consumazione, non aveva reagito in maniera decisa perché aveva i suoi "torti"; che il delitto era stato commesso in una zona di Palermo il cui rappresentante era Ignazio Gnoffo; che nulla aveva saputo a livello esecutivo per cui riteneva che l'Inzerillo doveva essersi servito di elementi della sua famiglia quali il fratello Santo Inzerillo, lo zio Rosario Di Maggio, il fratello di quest'ultimo Calogero Di Maggio e di qualche estraneo quale Buscemi Salvatore; che non ricordava di avere conosciuto Inzerillo Salvatore del 1957 anche perché questo era troppo giovane.

Nei successivi interrogatori (il 19.1.87 al cons. istr. In rogatoria negli Stati Uniti e il 22.3.87 alla Corte di Assise di Appello di Catania, nell'ambito di altro processo e sempre in sede di rogatoria negli U.S.A.) si limitava a confermare le precedenti deposizioni e a ribadire che il caso dell'uccisione del

procuratore dott. Costa fu dovuto ad iniziativa di Inzerillo Salvatore senza l'autorizzazione della commissione.

Anche Salvatore Contorno, che in una prima deposizione resa al G.I. di Palermo (il 4.10.84 ed acquisita agli atti) si limitava a parlare dell'organizzazione verticistica di "cosa nostra", dei componenti la commissione (della quale, a suo dire, faceva parte Salvatore Inzerillo di Giuseppe), dell'obbligo di informare la commissione e di ottenerne l'assenso nel caso di decisione di consumare un omicidio, specie se eccellente, etc. forniva anch'egli notizie sull'omicidio Costa nel corso di un interrogatorio al cons. istr. di Catania (il 19.1.1987, in rogatoria negli Stati Uniti).

Dichiarava così di aver appreso che autore dell'omicidio era stato Salvatore Inzerillo "per bocca di Stefano Bontade" il quale gliene aveva parlato in seguito alla violenta reazione che tale fatto aveva scatenato nei corleonesi e nella commissione confidandogli che essa traeva origine dall'aver egli agito senza informare previamente la commissione e chiederne l'assenso; che, sempre a dire del Bontade, l'Inzerillo avrebbe deciso l'eliminazione del dott. Costa perché questo aveva convalidato gli arresti ed emesso ordini di cattura nei confronti di componenti la sua famiglia e quindi che alla base della sua decisione vi erano motivi di vendetta.

Aggiungeva di non potere escludere che nella determinazione dell'Inzerillo di consumare il delitto potesse essere presente anche la volontà di dimostrare alla commissione di potersi determinare autonomamente pur ribadendo che, a suo avviso, la circostanza che egli avesse preso come obiettivo proprio il Costa e non un altro personaggio influente dimostrava che aveva agito principalmente per vendetta.

Asseriva infine di non sapere chi fossero stati gli autori materiali dell'uccisione del Costa.

Per ultimo, in ordine di tempo ma non di importanza nell'ottica processuale, rendeva dichiarazioni sull'argomento Francesco Marino Mannoia.

Sentito per la prima volta dal G.I. di Palermo dott. Falcone (il 18.10.89), oltre a riferire, negli stessi termini degli altri collaboranti prima ricordati, delle rigide regole di "cosa nostra", dei contrasti tra i vari gruppi, di numerosi fatti delittuosi a sua conoscenza etc. accennava anche all'omicidio del procuratore della Repubblica di Palermo dott. Costa.

Confermava che tale omicidio era avvenuto ad opera di Salvatore Inzerillo aggiungendo però che esso non poteva essere commesso senza l'assenso di Pippo Calò essendo stato consumato nel territorio della famiglia di Palermo centro della quale appunto quest'ultimo era capo mandamento e cioè nel suo territorio.

Quanto agli esecutori materiali affermava che Stefano Bontade gli aveva riferito che essi erano stati lo stesso Salvatore Inzerillo e Giovannello Greco, asserendo ancora di ritenere molto probabile che nell'omicidio in questione avesse avuto un ruolo anche il fratello minore di Salvatore Inzerillo a nome Francesco, uomo d'onore della famiglia di Passo di Rigano.

Precisava ancora che per la consumazione del delitto era stata utilizzata un'autovettura A112 e circa i moventi asseriva essere notorio nella famiglia di sua appartenenza che essi "erano riferibili alla testardaggine del Costa nella emissione di provvedimenti di cattura riguardanti la famiglia di Salvatore Inzerillo".

Ed infine, parlando dell'omonimo Salvatore Inzerillo, imputato dell'omicidio in questione, affermava non risultargli nulla perché nessuno gliene aveva parlato e non risultargli fosse uomo d'onore.

Sentito poi dal G. I. di Catania (il 18.1.1990) forniva più dettagliate notizie sulle circostanze nelle quali aveva appreso dell'omicidio Costa, dei primi commenti fatti con il Contorno (che come lui si trovava a villeggiare sul lungomare di Trabia) e di quanto riferitogli il giorno dopo da Stefano Bontade il quale, mostrando di essere al corrente di tutto e di essere stato previamente informato, gli aveva comunicato che il crimine era stato voluto fortemente da Salvatore Inzerillo, tanto che egli stesso aveva fatto parte del gruppo esecutivo; che il killer era stato Giovannello Greco, uomo della famiglia di Ciaculli; che il Bontade gli aveva fatto il nome anche di una terza persona che lui non ricordava con certezza ma che

riteneva dovesse essere Francesco Inzerillo, fratello di Salvatore.

Parlava quindi diffusamente della organizzazione di cosa nostra, delle sue rigide regole, della commissione, della degenerazione del funzionamento della stessa dovuta all'arroganza dei corleonesi, della posizione di Michele Greco, dello avvicinamento dell'Inzerillo al Bontade.

Accennava ad una festa, ("una mangiata") tenutasi nell'estate dell'80 nella proprietà Magliocco del Bontade alla quale avevano partecipato, tra gli altri, Salvatore Inzerillo, il fratello Santino, il padre Giuseppe e Tommaso Buscetta. E commentando poi i fatti osservava che la partecipazione al delitto di Giovannello Greco, uomo della famiglia di Ciaculli ed uno dei più validi, dimostrava, a suo avviso, che anche Michele Greco fosse stato informato del progetto dell'Inzerillo e che dovesse esserne al corrente anche Pippo Calò, capo mandamento della zona e rappresentante della famiglia di Porta Nuova nel cui territorio l'omicidio era stato consumato.

Forniva ancora tutta un'altra serie di notizie (alcune delle quali riferibili ai gioiellieri Ciulla, indicati come possibili basisti di una rapina ad un rappresentante di gioielli che era stata programmata) e parlando infine dell'odierno imputato confermava che in effetti nessuno gli aveva mai accennato alcunché sul giovane Salvatore Inzerillo.

## **9) L'ordinanza di rinvio a giudizio e il dibattimento.**

A conclusione della lunga e laboriosa istruttoria alla quale si è accennato, con ordinanza in data 9 aprile 1990, il G.I. accogliendo identica richiesta del procuratore della Repubblica disponeva il rinvio dello Inzerillo al giudizio di questa Corte di Assise per rispondere dei reati ascrittigli in rubrica, mantenendo il di lui stato di custodia cautelare.

Iniziatosi il dibattimento, ancor prima che si completassero le formalità di apertura il figlio della vittima avvocato Michele Costa formalizzava la propria costituzione di parte civile mentre la di lei madre, Rita Bartoli ved. Costa e la sorella Valeria Costa producevano due lettere, indirizzate al presidente della Corte, in cui spiegavano le ragioni della loro volontà di non costituirsi parti civili e delle quali veniva disposta l'acquisizione agli atti e la lettura.

L'imputato avanzava richiesta di definizione del processo allo stato degli atti ma non accordando il P.M. il proprio consenso questa Corte disponeva a procedersi con rito ordinario.

Nel corso del dibattimento l'Inzerillo veniva ampiamente sentito nel pieno contraddittorio delle parti e venivano escussi le parti offese, numerosissimi testimoni, verbalizzanti e periti.

A richiesta delle parti erano disposti vari accertamenti ed acquisita copiosa documentazione relativa sia ai fatti oggetto di imputazione sia all'imputato. Il tutto come documentato nei relativi verbali.

Per l'audizione poi dei testi Tommaso Buscetta e Francesco Marino Mannoia che si trovavano negli Stati Uniti d'America essendoci opposizione alla lettura delle deposizioni rese in istruttoria, la Corte disponeva rogatoria internazionale delegando ad assistervi il Presidente ed il giudice a latere. Espletata tale rogatoria ed esaurita la istruttoria dibattimentale si procedeva alla discussione, in esito alla quale le Parti Civili, il P.M. e la Difesa concludevano come da verbale in atti.

## **Parte 2°**

### **Motivi della decisione**

#### **1) Il quadro ambientale in cui maturò il delitto.**

L'episodio delittuoso per cui è processo, le cui connotazioni sono state giustamente ritenute, sin dalle

prime indagini, tipiche del delitto di “mafia”, non può essere esaminato e capito ove non lo si consideri nel contesto ambientale nel quale è maturato.

Si impone a tal uopo una breve premessa ed un succinto esame di quel fenomeno inteso col termine “mafia”, che negli anni in questione (fine anni ‘70/inizio anni ‘80) permeava di sé una gran parte della società siciliana e di quella palermitana in particolare (e che sfortunatamente tutt’oggi continua ad allignare e a penetrare sempre più profondamente nel tessuto connettivo di questa nostra terra).

Senza addentrarci in un’indagine storica e sociologica, che esula dal nostro compito, occorre accennare che la “mafia” intesa come fatto esterno (cioè come fatto organizzativo) è sorta e si è diffusa da oltre un secolo quasi esclusivamente nella Sicilia occidentale e principalmente nel palermitano (ma da parecchi decenni anche la Sicilia orientale ha assistito ad una profonda penetrazione, anche se con diverse forme, del fenomeno) caratterizzandosi come potere di fatto che si contrapponeva a quello formale e si prefiggeva di riparare i torti e le angherie subiti dalle classi meno abbienti ad opera dei potenti.

Tale potere, sorto ed impostosi come potere spontaneo ed autoctono, per reazione all’inerzia e all’assenza di poteri costituiti razionalmente organizzati, affondava le sue radici in un sentimento o “spirito di mafia” molto diffuso tra i siciliani secondo cui non si può essere “omu” per antonomasia senza essere capaci di far valere le proprie ragioni contro chiunque, evitando il ricorso alle autorità costituite e “nell’omertà”, del pari avvertita come regola di vita, secondo la quale si disonorava chiunque aiutasse la giustizia alla ricerca dei colpevoli di quei reati alla cui composizione la consuetudine giudicava invece competenti solo le parti direttamente interessate; aveva un’ampia ed articolata diffusione territoriale; imponeva ai propri adepti un suo codice, proprie regole, uno statuto cioè non scritto ma vivo nell’animo e nel comportamento dei mafiosi.

Aspetto particolare della “mafia” in tale suo originario modo di essere era quello che i soggetti che gestivano tale potere di fatto evitavano di entrare in conflitto con i rappresentanti del potere formale così come del resto facevano costoro.

Gradualmente però, con l’avvento dello Stato unitario, il potere di fatto cui si è accennato si è radicalizzato come “potere mafioso”, non più parallelo ma contrapposto al potere di diritto che non intendeva rimanere formale, come per secoli era avvenuto, ma bensì affermare in pieno la propria istituzionalità.

In epoche più recenti, poi, svanita ogni falsa idealità come struttura criminale determinata da interessi illeciti economicamente sempre più lucrosi, per nulla disposta a riconoscere la preminenza dei poteri legali sulla propria logica delinquenziale.

Tale organizzazione criminale, la cui odierna denominazione, mutuata dall’analogia struttura delinquenziale operante negli Stati Uniti d’America e sorta in quel paese nel periodo delle grandi emigrazioni dal sud d’Italia (fine anni ‘800/inizio ‘900) è “cosa nostra” era appunto presente ed operante nel periodo in questione nell’intero territorio palermitano con forme che potremmo definire “monopolistiche”.

Principale connotazione di tale struttura che si distingue da altre analoghe (anch’esse rientranti nell’ampio genus della criminalità di “stampo mafioso” presa in considerazione dall’articolo 416 bis c.p.) diffusa quasi esclusivamente nella parte orientale dell’isola, solo per la maggiore forza organizzativa e l’assoluta drasticità delle proprie decisioni, è data dalla capacità pressoché totalizzante delle attività criminali nelle zone di sua presenza. Tanto le è consentito, come le vicende giudiziarie degli ultimi decenni ci hanno insegnato e le dichiarazioni dei pentiti (che ci hanno permesso di conoscere più intimamente l’interna natura ed il modus operandi) confermato, da una particolare e ramificata presenza nel territorio che le rende possibile un assiduo e costante controllo dello stesso attuato attraverso una vera e propria organizzazione verticistica (i pentiti, completando per altro un quadro generale già ampiamente noto ci hanno parlato di famiglie, mandamenti, province e cupola) capillarmente diffusa nel territorio e con precise zone di influenza di ciascun gruppo, connotata dalla segretezza e da precise regole che vincolano gli aderenti in totale antitesi con l’ordinamento

istituzionale dello Stato.

Altro particolare carattere, tipico di cosa nostra, è quello di considerare i comportamenti e le iniziative dei rappresentanti dello Stato nei confronti dei propri adepti e comunque configgenti con i suoi interessi nei termini di offesa (“sgarro” secondo il linguaggio di tali strutture criminali) anziché espressioni operative di un potere legittimante costituito che, come tale, la vecchia mafia rispettava. Da qui tutta una serie di iniziative culminanti nei c.d. “omicidi eccellenti” (di magistrati, di uomini politici, di funzionari di polizia, di ufficiali dei carabinieri) attuati con modalità tipiche del modo di essere dell’organizzazione (luogo pubblico anche frequentato e uso di killers specializzati) tali da non lasciare adito a dubbi sulla loro matrice e da raggiungere un duplice scopo: eliminare un soggetto scomodo ed intimidire gli altri rappresentanti dello Stato ed i cittadini (ai quali viene opposto, con la teatrale affermazione del proprio strapotere, un assoluto rispetto del senso di omertà).

La “mafia” operante nel palermitano nell’anzidetto periodo, abbandonata ogni falsa idealità e rinnegati tutti quei principi e quelle prassi comportamentali ricollegatesi alle origini storiche del fenomeno, si prefiggeva quindi come unico scopo quello di lucrare ricchezze in qualsiasi modo ed a qualsiasi costo, dedicandosi, come le più recenti e non esperienze giudiziarie, le innumerevoli inchieste i vari rapporti degli organi di polizia (tra i quali anche quelli in atti), le dichiarazioni dei pentiti etc. ci hanno confermato, a tutta una serie di attività delittuose tra le quali certamente primeggiava il traffico di sostanze stupefacenti in tutte le sue fasi: procacciamento all’estero ed importazione in Italia di materie prime, lavorazione e trasformazione (specie eroina), esportazione all’estero (principalmente USA e Canada) del prodotto raffinato.

Da tale attività essa ricavava lucri incalcolabili per cui si poneva la necessità da un lato, del riciclaggio della valuta estera corrispettivo delle partite di droga esportate, dall’altro, del reinvestimento del denaro proveniente dal crimine e da qui l’accertato fenomeno di una sempre più massiccia presenza in vario modo di imprese mafiose nel settore dell’edilizia privata e degli appalti delle opere pubbliche.

Tale grande flusso di ricchezza per altro (ed è un dato al quale bisogna accennare riverberando esso – come si avrà occasione di meglio precisare in seguito – i suoi effetti anche nel presente processo) finiva per incidere negativamente sulla unitarietà del fenomeno mafioso e per far scardinare ogni regola. Si assisteva così ad una serie di lotte intestine condotte da quei gruppi quali una volta acquiescenti al vincolo unitario, successivamente avevano ritenuto il vincolo stesso penalizzante e, al contempo, la propria forza sufficiente per imporre il predominio all’interno dell’organizzazione o, comunque, per affermarvi la propria supremazia.

Questo, con estrema sintesi e con comprensibili enormi lacune, il quadro ambientale nel quale maturò l’omicidio del dottor Gaetano Costa. Tale quadro non può però ritenersi completo ove non si accenni ai vari delitti eccellenti consumati proprio nel periodo di sua reggenza della Procura della Repubblica di Palermo.

Va così ricordato che:

il 26.1.1979, alle ore 21, in viale Campania veniva ucciso a colpi di rivoltella il giornalista del “Giornale di Sicilia” Mario Francese;

il 9.3.1979, alle ore 22,15 in via Principe di Paternò veniva ucciso a colpi di rivoltella, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici il dottor Michele Reina, segretario provinciale della D.C. di Palermo;

il 21.7.1979, alle ore 6, in via Francesco Paolo di Blasi, nei pressi della sua abitazione, veniva ucciso a colpi di pistola il dottor Boris Giuliano, vice Questore, dirigente della Squadra Mobile di Palermo;

il 23.9.1979, alle ore 8,40, in via Mario Rutelli a breve distanza dalla sua abitazione, veniva ucciso, con numerosi colpi di carabina e di pistola Cesare Terranova. Magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Palermo, per lungo tempo giudice istruttore (dal 1960 al 1970) presso il Tribunale della stessa città, ex deputato al Parlamento Nazionale che aveva anche ricoperto l’incarico di componente

della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla mafia in Sicilia, in predicato per la candidatura all'ufficio allora vacante, di consigliere istruttore del Tribunale di Palermo (insieme a lui cadeva sotto i colpi dei killers il maresciallo di P.S. Lenin Mancuso da molti anni sua guardia del corpo); il 6.1.1980, alle ore 13 circa, in via Libertà, sotto la sua abitazione, veniva ucciso a colpi di rivoltella l'On.le Piersanti Mattarella, Presidente della Regione siciliana; il 4.5.1980, alle ore 1,40, infine, in Monreale, a breve distanza dalla caserma della Compagnia Carabinieri di cui aveva il comando, veniva colpito a morte da killers armati di rivoltella, ivi in attesa, il Capitano dei CC. Emanuele Basile.

E proprio alla scoperta degli autori di tali delitti (ed un particolare riferimento va fatto essendo rimasto processualmente accertato, a quello che vide vittima l'allora Presidente della Regione Siciliana On.le Piersanti Mattarella) le cui connotazioni erano tali da non lasciare dubbi sulla loro matrice mafiosa (o mafiosa-terroristica in qualche caso) e alle loro possibili connessioni con ambienti politico-amministrativi, il dottor Gaetano Costa dedicò con spasmodico impegno e grandissima professionalità tutte le proprie energie.

## **2) La ricostruzione del fatto.**

Deve procedersi in primo luogo alla ricostruzione del fatto sulla base di quegli elementi processuali che possono ritenersi certi.

È così indubitabile, attesa la cospicua messe di dati univoci e concordanti acquisita, che l'omicidio venne consumato il 6 agosto 1980, in orario compreso tra le 19,20 e le 19,30, nella centralissima via Cavour di Palermo sul marciapiede antistante il cinema Excelsior; che il dottor Costa venne fatto segno a tre colpi d'arma da fuoco (successivamente individuata in un revolver Smith & Wesson) esplosigli da tergo che lo attinsero alla regione postero-laterale destra del collo (uno) ed all'emitorace posteriore destro (gli altri due) causandone la morte (intervenuta subito dopo il ricovero in ospedale); che a sparare fu certamente un giovane magro (v. precise dichiarazioni del teste Lombardo) che si allontanò subito dopo a bordo di un'auto.

Ritiene però la Corte che, oltre alle anzidette circostanze, altre ve ne siano che debbono ritenersi del pari certe ed incontestabili nonostante le piccole e comprensibili divergenze esistenti nelle dichiarazioni dei testi che le hanno riferite.

Così è a dirsi avuto riguardo all'auto usata per l'omicidio che deve sicuramente identificarsi con l'A\112 tg. PA 437087, rubata il precedente 4 agosto a tale Randazzo Salvatore e ritrovata poco dopo il fatto (poco prima delle ore 20: v. dichiarazioni dei numerosi testi che assisterono all'incendio della stessa ed in particolare quella degli agenti subito intervenuti sul luogo del suo ritrovamento Brig. Girolamo Gallina e App. Bartolomeo Barbara) nella piazza S. Giovanni alla Marina, nel vecchio centro di Palermo. In proposito deve osservarsi che il teste Civiletti Giuseppe, che per primo ha parlato di detta auto avendola notata mentre si allontanava – lentamente – in direzione della via Roma, l'ha descritta esattamente come una A\112 di colore celeste metallizzato; che altro teste, il v. Brigadiere di P.S. Cosenza Natale, ha parlato di un A\112, di colore scuro, parcheggiata sulla sinistra di via Cavour (quindi dinanzi al marciapiede antistante al cinema Excelsior) che si sarebbe immessa bruscamente sulla corsia di marcia da lui occupata costringendolo ad una brusca frenata per evitare il tamponamento e si sarebbe quindi allontanata in direzione del mare ed ha aggiunto di aver notato che a bordo della stessa si trovavano almeno tre persone, di una delle quali cioè di quella che occupava il posto anteriore accanto al guidatore, ha fornito una dettagliata descrizione.

Il G.I., ponendo l'accento sulle riferite divergenze nelle dichiarazioni dei predetti testi nonché sul fatto che il Cosenza ha escluso di avere udito il rumore dei colpi, ha manifestato il dubbio che l'auto vista da quest'ultimo potesse essere quella utilizzata per l'omicidio. Ritiene invece la Corte che tale dubbio non abbia alcun fondamento e che le percezioni dei due testi riguardarono la medesima auto che fu quella a

bordo della quale si allontanò lo sparatore e che venne poi ritrovata bruciata. Ed invero, a parte l'assurdità che quasi nello stesso istante e comunque a brevissima distanza di tempo ( il Cosenza ha riferito di essersi messo in marcia dalla via Pignatelli Aragona intorno alle ore 19,20 ed è quindi logico presumere, considerati la breve distanza di tale strada da quella del delitto ed il percorso da lui fatto, che abbia attraversato il tratto di via Cavour antistante all'Excelsior verso le 19,25) due auto dello stesso tipo ( per altro non tra le più comuni come potrebbero essere le Fiat) si siano potute mettere in moto dallo stesso punto, non può non osservarsi che le indicate divergenze sono, a ben vedere, di modesto spessore e che altri elementi, non considerati dall'istruttore, valgano ad eliminare qualsiasi residua perplessità. Va così rilevato che l'aver percepito ed indicato come di "colore scuro" l'anzidetta autovettura non costituisce una nota discordante di particolare valore ove si rifletta sul fatto che il colore di un'auto metallizzata non è in verità ben definibile e ben precisabile e si consideri la concitazione del momento nel quale tale percezione ebbe a verificarsi. Che poi il Civiletti abbia descritto un'auto che si allontanava lentamente mentre il Cosenza ha parlato di una repentina manovra di immissione sulla sua corsia di marcia di una A\112 può ben spiegarsi, come del resto lo stesso G.I. osserva, col fatto che i due testi abbiano riferito momenti fra loro successivi.

Ma a parte ciò, altro elemento assolutamente non valorizzato nell'ordinanza di rinvio a giudizio è che il Cosenza, superato il punto in cui si era immessa detta auto, guardando nello specchietto retrovisore aveva notato, sul marciapiede antistante all' Excelsior, un insolito capannello di gente. Il che conferma che l'omicidio si era già verificato e che si stava radunando una folla di curiosi accanto alla vittima. Né rileva in senso contrario che il Cosenza non abbia udito il rumore degli spari essendo perfettamente comprensibile che tanto si sia potuto verificare trovandosi egli, nel momento in cui furono esplosi i colpi, ad una certa distanza e a bordo di un'auto col motore in moto ed immessa nel traffico urbano. D'altronde che l'autovettura di cui si è detto fu appunto quella utilizzata per l'omicidio ha trovato altresì conferma nelle varie telefonate anonime effettuate la stessa sera dell'omicidio ad alcuni quotidiani locali ( una di queste venne ricevuta da un telefonista de L'Ora di Palermo, tale Leone Roberto, che ne ha ampiamente parlato in istruttoria e al dibattimento), al 113 e a delle emittenti televisive locali e nelle dichiarazioni di un teste certamente qualificato e ben a conoscenza dei fatti quale è Francesco Marino Mannoia.

E atteso quanto sopra deve parimenti, a parere della Corte, ritenersi certo che il soggetto che occupava il sedile anteriore dell'A\112 posto accanto al guidatore, descritto dal Cosenza ( un giovane dell'apparente età di anni 20\25, di carnagione chiara, occhi chiari, capelli biondi tagliati corti, probabilmente un poco sfrontato leggermente esile, alto poco meno di m. 1,70) si identifichi con lo sparatore, descritto in verità molto sommariamente, dall'unico teste ( il Lombardo Giuseppe) che avendo assistito all'omicidio ha avvertito il dovere civico e morale ed ha avuto il coraggio di riferire quanto era riuscito a percepire (e quanti altri, deve amaramente notarsi, pur presenti in loco non hanno avvertito eguale dovere, preferendo tacere o affidarsi a delle telefonate anonime) ed ancor più sommariamente da altro teste (Montalto Franco Mario) che ha parlato di una ragazza che avrebbe visto un giovane, che teneva nella mano (coperta da un guanto) una pistola, fuggire subito dopo il fatto e salire a bordo di una autovettura di colore celeste.

E se così è appare evidente che l'esecutore materiale del delitto è persona diversa dall'odierno imputato (al quale per altro non è attribuito in contestazione tale ruolo) che ha una ben differente complessione fisica.

Infine, per completare la ricostruzione del fatto, deve farsi cenno a quanto riferito (in un primo momento e successivamente smentito) al M.Ilo dei CC. Biagio Collura dal piccolo Giuseppe Lo Iacono il quale, come già ricordato, ha dichiarato di avere visto il conducente dell'A\112 (del quale non ha fornito alcuna descrizione) scendere dall'auto e scappare a piedi in direzione opposta a piazza Meli e di aver notato due giovani, uno dei quali molto basso, che si trovavano già sul posto i quali dopo avere collocato due ordigni incendiari sotto l'autovettura che facevano scoppiare, si allontanavano, forse con



delle motociclette. Ora, pur non potendo questa Corte, in assenza di precise dichiarazioni testimoniali o di altri sicuri elementi ed in presenza anzi di tassative smentite, esprimere delle certezze, ritiene tuttavia doveroso manifestare il proprio convincimento che tali rivelazioni fossero genuine e che i fatti si siano indicati nei termini indicati.

Non ritiene invece la Corte di potere esprimere certezze e nemmeno un proprio sicuro convincimento in ordine a quanto acquisito in processo attraverso le dichiarazioni del m.llo Guazzelli (v. par.7 p.1°) che sono state però decisamente smentite (anche in sede dibattimentale) dal soggetto al quale lo stesso faceva risalire la paternità delle rivelazioni (tale Galvano Giuseppe Antonio).

Al riguardo può solo osservarsi che è ben possibile che alla consumazione del delitto in una delle sue fasi abbiano potuto concorrere dei soggetti esterni all'ambiente palermitano (e quindi meno conosciuti) e che tale supposizione troverebbe un –sia pur minimo- riscontro nello avvistamento, operato dall'equipaggio di un elicottero della P.S. di Palermo, la stessa sera dell'omicidio (verso le 20,15) di una moto di grossa cilindrata con due persone a bordo che aveva cercato di allontanarsi in direzione di Agrigento ed era poi rientrata in città facendo perdere le proprie tracce (episodio al quale si è in precedenza accennato: v. par. 4 p.1°) ma non può certo aggiungersi altro.

### **3) Il movente.**

Molto più problematica, attese le obiettive difficoltà delle indagini, la complessità e, per molti versi, contraddittorietà delle indicazioni che provengono dall'imponente materiale processuale acquisito, è la ricerca e la individuazione del possibile movente dell'omicidio.

Quel che è di tutta evidenza e che è apparso chiaro sin dalle prime fasi delle indagini di polizia è che il delitto, per le modalità di esecuzione dello stesso (luogo pubblico notevolmente frequentato anche in considerazione dell'orario, uso di killer specializzato, preparazione e predisposizione di uomini e mezzi tali da far intuire la presenza di una organizzazione) e per la personalità della vittima (integerrimo e stimatissimo magistrato che conduceva una normalissima vita privata) non potesse avere come causale che l'attività professionale del dott. Costa ed avesse tutti i caratteri del "delitto di mafia".

Lo stesso dott. Costa, in una bellissima pagina di suoi appunti sull'argomento (rinvenuti nel suo ufficio ed acquisiti in fotocopia agli atti del presente processo: ff.813\831 vol.A) che ha suscitato in tutti i componenti la Corte profonda impressione (sembrando quasi frutto di preveggenza) e li ha fatti vibrare di intensa commozione, ha così descritto il delitto di mafia:

“Una persona (uomo politico – funzionario - pregiudicato) mentre è in macchina, al bar, in una cabina telefonica, in strada a passeggio, viene avvicinato da una o più persone che dopo averla fulminata a colpi di arma da fuoco si allontana con la macchina da cui è o sono scesi, o con un motorino. La macchina risulterà essere stata rubata tempo prima, sarà abbandonata dopo centinaia di metri.

- qualche volta ma assai raramente, si scoprirà l'assassino o gli assassini;

- nulla però si saprà sul perché, sul chi ha ordinato l'uccisione; si faranno delle ipotesi da porre in relazione al genere di vita della vittima, ai suoi affari, alla sua attività: nessuna certezza: o meglio si dirà che aveva disturbato gli affari della mafia o che aveva tradito e quindi era stato punito dalla mafia

–  
- nulla di nulla però di specifico e di concreto”.

Quando però dalle generiche enunciazioni si passa sul terreno della concretezza il compito diviene arduo. Ed invero, se indubbiamente esatta e da accogliere pienamente è la sollecitazione che lo stesso Costa, ipotizzando il suo omicidio, faceva ai suoi familiari di “guardare tra le sue carte” per cercare i colpevoli, difficile è stabilire, dinanzi ad una attività così impegnata quale quella dell'ucciso (che nel breve periodo di sua reggenza della Procura si interessò di molti delicati processi ed imprese una sua impronta in tutta l'attività dell' Ufficio) a quali delle innumerevoli carte debba guardarsi e in quale direzione debbano orientarsi le ricerche.

Ora tra i vari moventi, uno dei più probabili è stato sin dall'inizio ipotizzato nell'atteggiamento assunto dal Costa nel maggio 1980 allorché aveva convalidato l'arresto, effettuato da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, nell'ambito di una operazione interforze (c.d. rapporto dei 55) di un gruppo di persone accusate di appartenenza ad un clan mafioso facente capo a Spatola Rosario e a Totuccio Inzerillo (classe 1944). Tanto, come si è in precedenza ricordato, in considerazione del fatto che era stato proprio il dott. Costa, quale Capo dell'Ufficio, a far prevalere la propria opinione su quella di altri magistrati della Procura della Repubblica di Palermo ed a firmare personalmente i provvedimenti di convalida.

E proprio prendendo le mosse da tale movente, e, può ben dirsi, almeno con riferimento alla prima fase delle indagini, mantenendosi nell'esclusivo ambito dello stesso (ed è forse questa la principale censura che può muoversi agli inquirenti), particolare e decisivo peso è stato attribuito, come si è detto, all'accertata presenza sulla scena del delitto, appena due giorni prima della sua consumazione, dell'odierno imputato, lontano parente del ben più celebre boss Totuccio Inzerillo.

Detto movente, più recentemente, avrebbe trovato conferma nelle rivelazioni di testimoni qualificati e bene al corrente dei fatti di cosa nostra, quali Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Francesco Marino Mannoia che, sia pure con delle differenze tra loro (alle quali si accennerà in seguito), hanno tutti concordemente affermato che l'omicidio del dott. Costa venne commesso su mandato di Totuccio Inzerillo.

Questa Corte poi, pur avvertendo la delicatezza ed i limiti di un'indagine che rischiava di andare al di là della ricerca di fatti penalmente rilevanti e utili ai fini processuali, coinvolgendo dei giudici di natura morale, ha ritenuto doveroso, nell'ottica di un approfondimento della sua conoscenza di tale indicato movente (in accoglimento di precisa istanza in tal senso del P.M. e delle parti civili) cercare di far luce su un episodio (la riunione tenutasi in Procura il 9.5.1980 nel corso della quale si discusse della convalida degli arresti) che, anche per la vasta eco che aveva trovato sulla stampa, aveva potuto influire sulla determinazione criminale dell'omicidio.

Sono stati così sentiti numerosi magistrati che avevano partecipato a detta riunione (per altro già approfonditamente e ripetutamente ascoltati in istruttoria e dallo stesso C.S.M nell'ambito di una propria inchiesta; i cui atti erano stati già acquisiti in processo) ed alcuni giornalisti presenti quel fatidico giorno nei corridoi della Procura.

Dalle dichiarazioni dei primi (l'allora procuratore aggiunto Gaetano Martorana ed i sostituti procuratori Vincenzo Geraci, Pietro Grasso, Giusto Sciacchitano e Luigi Croce: questi ultimi due incaricati dell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55) si sono potute attingere precise notizie, oltre che sulla personalità del Costa, sul suo grande scrupolo professionale, sul rapporto con i sostituti e con l'aggiunto, sull'eccezionale impegno con il quale seguiva dati processi (relativi a fatti di criminalità organizzata e a reati contro la pubblica amministrazione) e alcuni in particolare (ultime in ordine di tempo le indagini relative all'omicidio del Presidente della Regione on. Piersanti Mattarella), sulla metodologia introdotta in Procura, sul clima nuovo che vi si respirava etc., più specificamente sul c.d. rapporto dei 55, sull'andamento della riunione in parola e sui fatti che l'avevano preceduta e seguita. Attraverso quelle degli altri due (Marianna Bartocelli e Francesco Nicastro: rispettivamente a tale epoca giornalisti dei quotidiani "Il Diario" e "Il Giornale di Sicilia") si sono conosciuti altri particolari dell'esito della riunione, del modo in cui essi vennero a conoscenza della notizia della convalida di tutti gli arresti e dell'uso che ne fecero nei loro articoli sull'argomento.

L'acquisizione poi agli atti di tutta una serie di articoli apparsi in quel periodo sui quotidiani, nonché le dichiarazioni di altri testimoni (l'allora Questore di Palermo dott. Vincenzo Immordino ed un alto funzionario della Criminalpol di Palermo, profondo conoscitore del fenomeno mafioso, dott. Bruno Contrada) che hanno parlato, da differente angolatura, del rapporto dei 55, del contesto in cui vennero operati gli arresti, delle reazioni avute e percepite nell'ambiente alla notizia della firma da parte del solo procuratore dei provvedimenti di convalida etc., hanno consentito di completare il quadro della

vicenda.

Le convinzioni che questa Corte ne ha tratto sono le seguenti: il rapporto dei 55 incideva profondamente sulle strutture criminali di alcune famiglie mafiose (degli Spatola e degli Inzerillo principalmente) ma non si fondava (così come del resto è stato possibile rilevare dal suo esame diretto) su precise prove e su sicuri riscontri: più che un rapporto, come è stato detto (v. dichiarazione del Contrada in dibattimento), costituiva una “bozza di rapporto” che abbisognava di notevoli approfondimenti; l’operazione con la quale si procedette ai vari arresti, specie per il momento in cui cadde (il giorno dopo l’omicidio del cap. Basile) e per le imprudenti dichiarazioni di qualcuno (ciò dicasi in particolare per quelle rese alla stampa dal capo della Squadra mobile dott. Giuseppe Impallomeni: v. fotocopia articolo apparso sul Gionale di Sicilia del 6.5.1980) creò delle enormi aspettative nell’opinione pubblica e suonò, nell’ambiente criminale, come una indiscriminata reazione all’omicidio del cap. Basile; la Procura, nell’assoluta mancanza di previi contatti e di qualsiasi informativa da parte degli organi di polizia, venne investita, in un’atmosfera così incandescente, della necessità di operare una scelta, non informata a quei criteri di rigorosa valutazione dei dati forniti ai quali si era sempre attenuta, ma bensì ispirata (come lo stesso Costa ebbe più volte a ripetere nel corso della riunione del 9.5) a considerazioni di politica giudiziaria; unico sostenitore di tale linea, nel corso della riunione del 9.5, fu il Costa e proprio tale diversa impostazione del problema fu causa dell’insuperabile divergenza con i sostituti che indusse il procuratore a firmare personalmente i provvedimenti di convalida degli arresti; ciò di per se, pur prescindendo da qualsiasi altra considerazione, determinò una personalizzazione dell’inchiesta e, nonostante i toni sfumati con i quali la notizia venne data dalla stampa (e dei quali bisogna dare atto) una sovraesposizione del Costa (che contraddiceva con gli orientamenti sempre da lui espressi: v. dichiarazioni rese alla Bartoccelli con riferimento all’omicidio Amato) al quale in definitiva ed oggettivamente non poteva non attribuirsi la paternità del provvedimento.

Più specificamente, poi, questa Corte ritiene: che nessun elemento sussiste in processo che possa autorizzare delle illazioni sull’incontro tra alcuni magistrati della Procura tenutosi la sera dell’ 8.5 in casa dello Sciacchitano; che, in particolare, nulla autorizza a non ritenere veritiere le affermazioni dello Sciacchitano secondo cui la convocazione per il pomeriggio di alcuni colleghi (casualmente incontrati in ufficio) venne da lui effettuata esclusivamente per soddisfare l’esigenza (condivisa dal dott. Croce che non poté intervenire solo perché ancora impegnato nell’interrogatorio degli arrestati), perfettamente comprensibile, di avere con loro uno scambio di opinioni; che le posizioni assunte nel corso della riunione del 9.5 furono dettate esclusivamente da una serena ed obiettiva valutazione dei dati esistenti (nulla è emerso che valga, non solo a dimostrare, ma nemmeno a ipotizzare il contrario), se è vero come è vero del resto (essendo stato confermato da tutti i magistrati sentiti) che lo stesso Costa non si trovò in disaccordo con le conclusioni rassegnate dai magistrati titolari dell’inchiesta ma si limitò ad esporre una esigenza, che a suo avviso doveva essere considerata preminente, di “politica giudiziaria”; che la sovraesposizione del Costa, della quale furono in tanti a rendersene conto (v. dichiarazioni Geraci, Immordino, Contrada etc.) dipese oggettivamente dalla situazione venutasi a creare e non da singoli particolari comportamenti, atteso che, da un lato, non risulta che da parte dei magistrati inquirenti siano state fatte delle anticipazioni ai difensori (le aspettative degli arrestati e dei loro familiari, come appare logico, derivavano dalla recepita scarsità se non addirittura inesistenza di precisi elementi di accusa) e dall’altro, se è possibile, ma non può dirsi che vi sia una sicura prova (essendo stato riferito solo dalla teste Bartoccelli mentre il Nicastro, che pure era presente, non ne ha parlato), che da parte di qualcuno dei magistrati (il Croce) sia stata detta ai giornalisti qualche mezza frase o fatto qualche gesto che potevano consentire una riferibilità al Costa del provvedimento, non può però affermarsi che tanto abbia potuto modificare o arricchire quel bagaglio di conoscenza dei fatti che gli stessi già avevano (avendo assistito, fra l’altro, all’inusuale – specie per le modalità con cui venne effettuata – convocazione di tutti i sostituti ed avendo percepito, stazionando nel corridoio dinanzi al

gabinetto del procuratore, la concitazione dei toni della discussione) o che di lì a poco avrebbero acquisito attraverso l'esame provvedimento e il dialogo con i difensori.

Ma altri moventi, oltre a quello indicato, hanno finito gradualmente per prendere corpo e tra essi di rilevante spessore e con notevole conferme quello relativo all'omicidio Mattarella ed in genere agli appalti di opere pubbliche.

Già in sede istruttoria, attraverso le deposizioni di numerosi testi (v. in particolare le diverse dichiarazioni rese dalla moglie della vittima signora Bartoli Rita che ha riferito del notevole stato d'ansia del marito il quale, contravvenendo alle sue abitudini di estrema riservatezza anche nei di lei confronti, aveva accennato – e addirittura una volta in presenza del cugino, giornalista de L'Ora, Aldo Costa – a delle delicate indagini sull'appalto di sei scuole e sulle sei società che se lo erano aggiudicato, svolte nell'ambito dell'omicidio Mattarella ed affidate al Col. della G. F. Marino Pascucci; ma v. pure le dichiarazioni di quest'ultimo che ha anche accennato ad un episodio sconcertante del quale era stata vittima la moglie, avvicinata per strada da uno sconosciuto che, dopo averle ingiunto di non voltarsi, le aveva detto: “raccomanda al comandante di non approfondire molto le indagini”; e quelle del S.I. dott. Giovanni Falcone) e l'acquisizione di dati atti (primi fra tutti il verbale 14 luglio 1980 di affidamento dell'incarico al Col. Pascucci e la fotocopia del provvedimento nel quale risultano articolatamente indicate le varie indagini demandategli) quella che in un primo momento poteva sembrare una mera prospettazione del tutto ipotetica acquisiva una sempre maggiore concretezza ed una sua legittimazione.

A dibattimento, poi, è venuto a delinearsi uno scenario a dir poco inquietante.

Sono rimaste confermate, arricchendosi di nuovi particolari, le notizie dell'improvviso (e con motivazioni ufficiali poco convincenti) trasferimento, a pochi mesi dalla morte del Costa, del Col. Marino Pascucci il quale aveva già iniziato, con grande solerzia, a svolgere tutte quelle complesse indagini affidategli.

Si è potuto constatare che con il suo successore (Colonnello Mola, il quale ha addirittura affermato, in ciò smentito dal Pascucci, di non avere ricevuto dal suo predecessore indicazioni di sorta sul contenuto dell'incarico ed ha mostrato di non essere nemmeno a conoscenza del provvedimento con il quale suddetto incarico venne affidato) le indagini hanno segnato il passo, subendo una sorta di declassamento (non fu più il Colonnello comandante il nucleo di P.T. ad occuparsene ma degli ufficiali subalterni: v. dichiarazioni Mola e Pizzuti) e in definitiva, come evidenziato dalle numerose informative, relazioni e dai vari rapporti della G. F. acquisiti, esitate solo parzialmente.

Si è venuti a conoscenza (v. dichiarazioni Col. Pascucci) di indagini, sempre nell'ambito dell'omicidio Mattarella, su nove ditte facenti capo a Spatola Rosario, Inzerillo Salvatore (del 1944) e Gambino, demandate alla G. F. già nel febbraio 1980; di altre, precedenti, relative anche ad appalti di opere pubbliche, nel corso delle quali erano rimaste accertate gravissime irregolarità a carico di amministratori (denunciati per interesse privato in atti di ufficio) affidate nell'ottobre del '79; della fuga di notizie sul contenuto dell'incarico, che doveva essere segretissimo ed a conoscenza di pochissimi soggetti, affidato nel luglio '80 al Pascucci, che dovette certamente verificarsi se, come da lui riferito, la stampa (con sua enorme meraviglia e vivissimo disappunto ebbe a parlarne in occasione dell'omicidio Costa.

E' aleggiata su alcuni episodi (e ciò dicasi, in particolare per i continui avvicendamenti ai vertici della G. F. di Palermo: v. dichiarazioni del Mola e soprattutto del Pizzuti) l'ombra nefasta della P2 di Licio Gelli.

Occupandosi quindi di tali moventi ritiene la Corte di non essere assolutamente nelle condizioni di poter affermare che il primo (convalida degli arresti) costituisca il vero ed esclusivo movente dell'omicidio e di potere escludere che sussista altro movente alternativo o concorrente.

Se può convenirsi, infatti anche se permangono dei residui dubbi (ricollegatisi principalmente all'interrogativo sull'interesse di Totuccio Inzerillo ad uccidere il Costa proprio in un momento in cui

un consistente numero di appartenenti alla sua “famiglia” si trovava ancora in carcere ed ogni azione che potesse a lui, in qualsiasi modo, ricollegarsi poteva compromettere la scarcerazione), attesa la molteplicità degli elementi processuali esistenti e la univocità dei riferimenti a lui fatti dai c.d. collaboranti (Buscetta, Marino Mannoia e Contorno), sull’attribuibilità a Salvatore Inzerillo (del 1944) del ruolo di “mandante” dell’omicidio, non può però affermarsi con certezza che a tale determinazione criminale egli sia pervenuto “per vendetta” o solo per tale motivo e non piuttosto per altre ben più consistenti ragioni (concorrenti o esclusive che fossero), così come non può dirsi che accanto a lui non ci fossero, nell’identico ruolo di mandanti, altri emeriti esponenti del gotha mafioso palermitano. Già le modalità di esecuzione del delitto e la ostentata teatralità dello stesso, contenenti tanti elementi di similitudine con la più gran parte degli omicidi eccellenti consumati nel palermitano (ad alcuni dei quali si è prima accennato) fanno pensare a qualcosa di più di una semplice vendetta per un preteso sgarro. Al che va aggiunto, sempre su un piano generale, che nella logica della mafia il ricorso all’omicidio, specie se di personaggio di primo piano, costituisce l’extrema ratio, l’unico rimedio ad una situazione divenuta talmente confliggente con i propri interessi (e non con i propri sentimenti che molto spesso vengono sacrificati o momentaneamente accantonati) da non consentire alternative. Nella specie il pericolo che il procuratore Costa poteva rappresentare per l’Inzerillo (e la di lui “famiglia”) e per altri soggetti inquisiti o che temevano di poterlo essere (nell’allargamento e completamento di quelle indagini economico- finanziario- societarie mai esaurite) era attuale e non ipotetico. E tale pericolo, oltre a quanto sopra esposto con riferimento alle indagini per l’omicidio Mattarella, era già insito nella nuova metodologia che il Costa aveva introdotto o che, comunque, mostrava di condividere e di sostenere autorevolmente (basti per tutti il riferimento all’incarico dato il 14.7.80 al Col. Pascucci).

Né a fugare le notevoli perplessità al riguardo valgono le dichiarazioni rese in istruttoria dal Buscetta (della cui utilizzabilità si è già parlato), dal Contorno, nonché, anche in sede dibattimentale, da Marino Mannoia.

Tali dichiarazioni, infatti (alle quali si è ampiamente accennato nella 1° parte), collimano tra loro unicamente sulla indicazione di Totuccio Inzerillo quale mandante dell’omicidio mentre su tutto il resto contengono profonde e talora insanabili diversità.

Così per Tommaso Buscetta l’omicidio del procuratore Costa sarebbe stato voluto dall’Inzerillo principalmente per reagire allo strapotere dei corleonesi che avevano deciso ed eseguito alcuni omicidi a sua insaputa (e di altri componenti la commissione quale Stefano Bontade e Rosario Riccobono) e dimostrare così la forza del proprio gruppo e la sua capacità di agire autonomamente, ma anche perché al Costa faceva risalire la paternità di quei provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi nei confronti dei componenti la propria “famiglia”. Si sarebbe cioè trattato di un atto dimostrativo, di mera iattanza, e solo incidentalmente di una vendetta.

Per il Contorno alla base della decisione dell’Inzerillo vi sarebbero stati solo motivi di vendetta (la convalida degli arresti) anche se lo stesso ha affermato di non potere escludere una volontà dimostrativa, nei confronti della commissione, della propria capacità di determinarsi autonomamente. Molto più articolata la prospettazione di Francesco Marino Mannoia. Pur affermando, sin dalle prime rivelazioni al G.I. di Palermo (18.10.89) che era notorio nella sua “famiglia” che i motivi dell’omicidio erano riferibili alla testardaggine del Costa nella emissione di “provvedimenti di cattura” riguardanti la famiglia di Salvatore Inzerillo, finiva con l’ampliare l’orizzonte e col creare nuove prospettive aggiungendo che di tale omicidio doveva essere certamente al corrente Pippo Calò (che aveva dovuto dare il suo assenso) capo mandamento della famiglia di Palermo centro, nel cui territorio l’omicidio era stato commesso, ed altresì che tra gli esecutori materiali era tale Giovannello Greco (uomo della famiglia di Ciaculli a capo della quale era Michele Greco).

Con maggior chiarezza, poi, in sede dibattimentale (nell’interrogatorio reso a N.Y. il 13.3.91, nel corso della rogatoria espletata da questa Corte) ha precisato che l’Inzerillo aveva ottenuto il previo assenso a

consumare l'omicidio da Stefano Bontade, Pippo Calò e Michele Greco e che Giovannello Greco era stato il killer del gruppo.

Ora, avuto riguardo a tutte le anzidette dichiarazioni, va preliminarmente evidenziato il loro limitato valore probatorio costituendo esclusivamente delle "testimonianze de relato", prive di qualsiasi riscontro ed insuscettibili di riscontri dato che tutti quei soggetti dai quali i predetti testi assumono di aver appreso le notizie riferite (Salvatore Inzerillo cl. 44 e Stefano Bontade) risultano deceduti da parecchio tempo (vittime delle lotte intestine tra i vari gruppi mafiosi che si contendevano il potere in quel periodo nel palermitano).

E quanto al loro contenuto va osservato che la semplicistica tesi della vendetta o dell'azione dimostrativa dell'Inzerillo appare decisamente smentita o comunque poco verosimile ove la si consideri al lume delle più complete dichiarazioni del Marino Mannoia (che dei tre era certamente il soggetto più introdotto nell'ambiente e che ha mostrato di avere una maggiore conoscenza dei fatti).

Ed invero non è chi non veda che se tali tesi era sostenibile laddove si fosse acclarato che l'omicidio costituiva il risultato di un autonoma iniziativa dell'Inzerillo (ed anche qui, come si è sopra detto, notevoli perplessità potevano residuare) non lo è certamente ove si accenni ad un previo assenso e non solo da parte di soggetti appartenenti alla stessa famiglia (i quali comunque ben difficilmente avrebbero seguito l'Inzerillo sul terreno della vendetta e non avrebbero certamente rischiato di entrare in conflitto con la commissione e con i corleonesi se non avessero avuto propri e ben consistenti interessi a dividerne l'azione) ma addirittura da parte di soggetti (Michele Greco) appartenenti a famiglia diversa (quella di Ciaculli) e facenti parte proprio di quel gruppo al cui indirizzo l'azione dimostrativa doveva essere rivolta (alla tiepidezza della condotta del Greco, come riferito da tutti i predetti testi, dinanzi agli abusi e agli stravolgimenti di ogni regola da parte dei corleonesi l'Inzerillo attribuiva la responsabilità della situazione). Ed ancora più insostenibile appare tale tesi ove si consideri che (sempre secondo quanto riferito dal Marino Mannoia) il killer dell'omicidio avrebbe fatto parte di una diversa famiglia (quella di Ciaculli).

Ed ove i superiori rilievi si pongano in relazione con quanto precedentemente esposto in ordine alla prospettata presenza di altri ben più consistenti moventi i dubbi al riguardo di questa Corte appaiono più che fondati.

#### **4) Il ruolo attribuito all'imputato e gli elementi di accusa a suo carico.**

Passando all'esame della posizione dell'imputato occorre in primo luogo procedere alla definizione del ruolo a lui attribuito. Va così precisato che tale ruolo è quello di "informatore e di controllore o supervisore nella fase esecutiva" e cioè un ruolo comportante una partecipazione attiva al delitto e non sussumibile nel riduttivo concetto di "palo" ripetutamente usato dalla parte civile ed in genere dalle parti offese.

E va aggiunto, per sgombrare il campo dalla eccezione (in verità ventilata in sede di discussione e mai sollevata) della difesa dell'Inzerillo di un preteso difetto di contestazione, che l'esatto contenuto del ruolo attribuito all'imputato è stato specificato dal G.I. nel 1° interrogatorio al quale ebbe a sottoporlo (il 28.12.88) dopo l'emissione del mandato di cattura e l'espulsione dagli Stati Uniti, con la precisazione, appunto, che l'addebito mossogli era quello di avere predisposto la fase esecutiva onde facilitare il compito del killer.

Quanto ai principali elementi sui quali si fondano le accuse a suo carico essi vanno indicati:

a) Nei rapporti di parentela che lo legavano ad alcuni dei soggetti arrestati e comunque implicati nell'operazione relativa al c.d. "rapporto dei 55".

b) Nell'accertata sua presenza sul luogo teatro del delitto il 4 agosto 1980 e, quanto meno nelle immediate vicinanze, lo stesso giorno dell'omicidio.

c) Nella condotta da lui tenuta tra il 6 e l'11 agosto, chiaramente improntata alla volontà di sottrarsi ad

ogni ricerca da parte degli organi di polizia.

d) Nelle numerose contraddizioni esistenti nell'alibi da lui addotto e nelle dichiarazioni di tutti i soggetti chiamati a sostenerlo.

e) Nella scarsa chiarezza, per non dire nebulosità, dell'attività lavorativa alla quale l'imputato affermava di essere dedito (rapporti societari con Pezzino e con Costa) e nelle connotazioni della stessa.

f) Nell'improvvisa emigrazione negli Stati Uniti (paese nel quale sarebbe entrato clandestinamente) poco tempo dopo l'uccisione di Totuccio Inzerillo.

g) Nel coinvolgimento in attività illecite in detto paese (associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga processo Iron Tower).

h) Nel contenuto di alcune intercettazioni telefoniche.

Di tutti i suddetti elementi va effettuato un approfondito esame riservandoci di valutarne successivamente il loro valore probatorio.

Occupandoci dei rapporti di parentela va rilevato che è rimasto processualmente accertato: che l'imputato era parente di 5° grado, dal lato materno, con Inzerillo Giuseppe (n. il 4.2.1922) arrestato nel corso dell'operazione e scarcerato l'1.8.80 per insufficienza di indizi; che era parente di 6° grado con altro Inzerillo Salvatore (n. il 2.3.1943) parimenti arrestato nell'occasione e scarcerato solo il 2.10.1980; che parimenti parente di 6° grado, dal lato paterno, era col più celebre Inzerillo Salvatore di Giuseppe (n. il 20.8.1944) sfuggito all'arresto perché resosi irreperibile; che parente di 3° grado era con Inzerillo Giovanni (n. il 18.11.1934), zio da parte materna, scarcerato il 5.9.80; che tra i ricercati, resisi irreperibili, vi era anche un cognato, Inzerillo Santo, sposato con la sorella Francesca; che tra ricercati ed arrestati figuravano ancora altri suoi lontani parenti; che tra gli arrestati vi era anche il suocero, Di Maggio Calogero, scarcerato il 2.10.80; che, infine, anche gli Spatola erano lontani parenti della moglie.

Relativamente al secondo elemento va ricordato che grazie ad un occasionale controllo di una volante della P. S., si è avuto modo di apprendere che due giorni prima dell'omicidio l'Inzerillo si trovava sulla via Cavour, proprio di fronte al cinema Excelsior, appoggiato alla sua auto e apparentemente intento a leggere un giornale. Di tale circostanza si è avuta ulteriore conferma in sede dibattimentale e si sono conosciuti maggiori particolari attraverso le dichiarazioni degli agenti che effettuarono il controllo (Brig. Mirenda e Guardia Di Fazio) che hanno precisato che nel punto in cui si trovava l'Inzerillo il marciapiede antistante era ben visibile.

Dalle dichiarazioni dello stesso imputato, poi, e da quelle di numerosi testi da lui indicati (e dei quali ci si occuperà più approfonditamente parlando dell'alibi), ivi compresi molti suoi familiari, si è appreso della sua presenza nelle immediate vicinanze (in via dell'Orologio che è sita a poche centinaia di metri dal luogo del delitto) la stessa sera dell'omicidio e nell'orario in cui fu consumato.

Anche il terzo elemento ha trovato ampia conferma. In merito allo stesso va ricordato: che nelle prime ore del 7.8.80 (intorno alle 4,30) inutili ricerche dell'Inzerillo vennero effettuate, se non nella sua casa di abitazione almeno nelle immediate vicinanze (al nr. 83 di via Castellana); che lo stesso 7 agosto (alle ore 21) il padre dell'imputato, Inzerillo Pietro, ebbe a precisare che il figlio Salvatore e la moglie Di Maggio Francesca abitavano con lui in via Castellana 81 e che quella mattina, quando si era alzato, il figlio era ancora a letto, dopo di che non lo aveva più visto per l'intera giornata; che risultavano vane le ricerche effettuate l'8 agosto (alle ore 6,30) in via Castellana 81 dove veniva trovata solo la madre, Inzerillo Angela, la quale dichiarava che il figlio e la nuora si erano allontanati per ferie e che non sapeva dove fossero andati; che sempre l'8 agosto (intorno alle 14,15) l'imputato veniva ricercato nella via Mogadiscio 7, dove si presumeva potesse abitare, ma senza alcun esito; che, poco dopo, veniva nuovamente ricercato in via Castellana 81 dove venivano trovate solo la madre e la moglie (quest'ultima condotta in Questura, veniva interrogata).

L'imputato a dibattimento ha sostenuto che, pur risultando anagraficamente censito in via Castellana

81, di fatto abitava in via Mogadiscio 7 essendovisi trasferito alcuni mesi dopo il matrimonio; che ivi occupava il 1° piano e non il piano rialzato ove sarebbe stato erroneamente cercato.

Ora osserva la Corte che, anche a voler prescindere dal notare che lo stesso imputato, sin dalle sue prime dichiarazioni (v. int. 11.8.80), ha detto di abitare in via Castellana 81 e non ha mai parlato di via Mogadiscio; che identica cosa hanno dichiarato tutti i suoi familiari; che destituito di fondamento è l'assunto della pretesa erronea ricerca al piano rialzato anziché al 1° piano di via Mogadiscio 7 atteso che, giusto quanto hanno affermato a dibattimento dagli ufficiali di polizia che effettuarono l'operazione (M.lli Di Grazia e Guatalupi), l'indagine venne estesa all'intero edificio; più che evidente appare che egli volutamente, coadiuvato dai suoi familiari, ebbe a sottrarsi ad ogni ricerca.

D'altronde lo stesso Inzerillo in sede dibattimentale ha finito per ammetterlo, giustificando la propria condotta con il timore in lui ingenerato della notizia, pubblicata da alcuni quotidiani, di essere ricercato per l'omicidio essendo rimasta accertata la sua presenza in loco alcuni giorni prima.

Passando all'esame dell'alibi e rilevato che delle dichiarazioni al riguardo rese dall'imputato nel corso dell'istruttoria (v. par. 3 e 6 p.1°), di quelle della moglie (v. par.2 e 5 p.1°) e dei vari testi chiamati a sostenerlo (v. par.3 e 5 p.1°) si è già in precedenza parlato, ci si dovrà limitare in questa sede ad occuparci delle varie contraddizioni riscontrate e ciò anche al lume delle ulteriori dichiarazioni e dei nuovi elementi acquisiti a dibattimento.

Quanto all'imputato va osservato che in sede dibattimentale ha dichiarato che la sera del 4 agosto uscì assieme alla moglie e alla cognata Di Maggio Santa; che, con riferimento alla sera del 6 agosto, invitato a chiarire il motivo delle contraddizioni tra la prima dichiarazione e quella resa al G.I. (circa la presenza della madre e della moglie, secondo la prima versione, e della madre e della sorella Francesca, a tenore della seconda) si limitava ad esprimere certezze solo per la presenza della madre, aggiungendo di non poter dire con esattezza se ci fosse anche la moglie, o la sorella Francesca, o tutte e due insieme; che, posto dinanzi alle diverse dichiarazioni dei Ciulla in ordine all'orario della sua visita del 6, ha affermato di riportarsi a quanto dichiarato nel 1° interrogatorio così come allo stesso ha detto di richiamarsi per altre contraddizioni contestatigli.

Ora, le contraddizioni interne alle stesse sue dichiarazioni sono molteplici e non tutte certamente spiegabili con il notevole lasso di tempo intercorso tra le stesse. Ciò è a dirsi in maniera particolare per la presenza della moglie la sera del 6 (affermata in un primo tempo, esclusa successivamente e prospettata solo come possibile a dibattimento) in ordine alla quale l'imputato non può assolutamente arroccarsi dietro il paravento del "non ricordo" o del "non sono certo". Ma altre ancora ve ne sono, certo non facilmente spiegabili, e tanto dicasi, e solo esemplificativamente, per la presenza di un nipotino (affermata la prima volta e non più indicata successivamente), per quella della sorella Francesca (venuta fuori solo nel corso dell'interrogatorio del G.I. e prospettata solo come possibile a dibattimento), per la visita all'impresa U.G.O. (completamente dimenticata nel 2° interrogatorio).

Ma le maggiori e più consistenti contraddizioni si colgono dall'esame comparativo delle varie deposizioni testimoniali nonché dal raffronto tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle di quasi tutti i testi sentiti sull'argomento.

Così la moglie dell'imputato, Di Maggio Francesca, nella sua prima deposizione, non accennava alla presenza, la sera del 4, della sorella Santa; diceva, quanto al 6 agosto, di essere uscita assieme al marito e alla suocera e non parlava della visita alla gioielleria Ciulla. Nel successivo interrogatorio al G.I. (il 17.5.84) si limitava a confermare le precedenti dichiarazioni e solo in seguito a precisa sollecitazione affermava che si "le sembrava di ricordare" che il marito (e si badi bene non lei con il marito o il marito con altri congiunti) la sera del 6 agosto aveva comprato una collana ed un bracciale.

A dibattimento improvvisamente ricordava che la sera del 4 c'era anche la sorella, Di Maggio Santa; che il 6, oltre a lei e alla suocera, c'erano anche la cognata ed il figlioletto della stessa a nome Giuseppe; che tutti assieme erano andati nel negozio dei Ciulla; e addirittura ricordava che quando erano usciti da detto negozio aveva sentito rumore di sirene.



Anche i genitori dell'imputato, Inzerillo Pietro e Inzerillo Angela, e la sorella Inzerillo Francesca (sentiti per la prima volta sull'argomento a dibattimento) sostenevano che la sera del 6 erano usciti tutti assieme lo Inzerillo Salvatore, la moglie, la madre, la sorella e un nipotino (figlio di quest'ultima) e che si erano fermati nel negozio dei Ciulla fino a quasi le ore 20.

Capitolo a parte costituiscono le deposizioni di Ciulla Giuseppe, Ciulla Salvatore e Caruso Giuseppe. A dibattimento, modificando le precedenti dichiarazioni fatte al G.I. (e ventilando addirittura –ciò dicasi per Ciulla Giuseppe e per Caruso Giuseppe- che quest'ultimo avrebbe verbalizzato cosa diversa da quella dichiarata) ritornavano sull'originaria indicazione dell'orario nel quale gli Inzerillo si sarebbero allontanati dal negozio e che dicevano sicuramente successivo alle 19 e vicino alle 19,30.

Altro elemento oggetto del nostro esame è quello relativo all'attività dell'Inzerillo.

Nel suo primo interrogatorio lo stesso ha affermato di essere titolare, unitamente a tale Pezzino Costantino, di un'impresa che si occupava di pitture edili e non ha nemmeno accennato alla società con tale Costa Girolamo.

Nell'interrogatorio reso al G.I. ha parlato anche della società con il Costa avente ad oggetto la costruzione di ponteggi esterni per costruzioni edilizie.

A dibattimento ha fornito maggiori particolari di tali rapporti societari. Ha così chiarito che il primo a costituirsi fu quello con il Costa e che quello con il Pezzino sorse un paio di anni prima dell'80; che lui lavorava materialmente nella società con il Costa eseguendo lavori di ponteggio; che indistintamente sia lui che il Costa (e il Pezzino) provvedevano al controllo dei lavori, al pagamento degli operai e a tutte le incombenze che di volta in volta si presentavano; che della contabilità delle due società si occupava lo stesso ragioniere.

Ha poi ammesso, su esplicita domanda, che tra la società Costa\Inzerillo e Spatola Rosario c'erano stati rapporti di lavoro anche se non è stato in condizioni di precisarne la consistenza.

Diverso è però il quadro che viene fuori dalle dichiarazioni di uno dei soci dell'Inzerillo, Costa Girolamo, e dà tutta un'altra serie di elementi acquisiti in processo ed ai quali si accennerà.

Il Costa (sentito solo nella fase delle sommarie indagini di polizia e non comparso a dibattimento) ha affermato come si è già avuto occasione di rilevare (v.par 4 p. 1°) che la società con l'Inzerillo (da lui conosciuto in un cantiere dell'impresa Spatola) si era costituita circa un anno e mezzo prima; che tale società aveva sede in via Castellana 81 ove abitavano i genitori dell'Inzerillo, che da quando la società era stata costituita erano stati effettuati diversi lavori tra i quali i più importanti per l'impresa di Spatola Rosario (nei cantieri dello Sperone e di Piana degli Albanesi) e per l'impresa SICIS; che era lui a seguire con particolare attenzione i lavori perché particolarmente competente; che lo Inzerillo di tanto in tanto si attivava girando nei cantieri nei quali erano impegnati; che accadeva che per diversi giorni ed anche settimane non si vedeva; che ultimamente lo aveva incontrato solo casualmente per strada; che era lui a portare personalmente all'Inzerillo o a consegnare al di lui padre la quota di guadagno spettantegli; che era lui a mantenere i contatti con le varie imprese; che ogni comunicazione relativa al lavoro la riceveva presso un'utenza telefonica installata nell'abitazione della madre, della sorella e del cognato. Quest'ultima circostanza veniva confermata dai familiari dello stesso, Castagliola Giacchino e Pastorella Giuseppa.

Ma, oltre che dalle dichiarazioni del Costa, da altri elementi è emerso il ruolo dell'Inzerillo nell'anzidetta società. Così da un rapporto di servizio dell'allora tenente della G. F. Silvio Mononati (recante la data del 6.10.81) si è appreso che da documentazione ufficiale acquisita (bolla allegata al p.v. di constatazione redatto il 25.6.80 da militari dipendenti del Nucleo Regionale P.T. di Palermo nei confronti –si badi bene- della società di fatto Spatola Rosario\Inzerillo Salvatore\Gambino Rosario) solo il Costa Girolamo risultava avere effettuato lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi metallici (nel gennaio 79) presso un dato cantiere.

Più esplicitamente, dalle dichiarazioni dello stesso Montonati al procuratore della Repubblica di Catania, si veniva a conoscenza che dagli atti in possesso della G. F. risultava l'attività svolta dal Costa

mentre non risultava alcuna attività dell'Inzerillo. Ed in sede dibattimentale il predetto teste, chiarendo e motivando le affermazioni fatte in precedenza secondo cui unico titolare della società Costa\Inzerillo in effetti era il Costa, ha precisato che a tali conclusioni egli giunse sulla base di notizie provenienti da fonte confidenziale che avevano trovato però conferma nella documentazione amministrativa e fiscale della società che risultava di esclusiva pertinenza del Costa.

Significative poi al riguardo sono le dichiarazioni rese a dibattimento dalla madre dell'imputato, Inzerillo Angela, che ha affermato di non ricordare di aver mai ricevuto delle telefonate per il figlio aventi appunto ad oggetto il lavoro con il Costa (ed è bene sottolineare che, non solo ufficialmente la società aveva la propria sede in via Castellana 81, ma che tra i recapiti telefonici della stessa, indicati persino nella documentazione sequestrata presso il Costa, vi era il n. 552445 corrispondente ad un utenza installata nella casa di abitazione dei genitori dell'imputato).

E dei cennati elementi può trarsi il convincimento, a giudizio di questa Corte, che in effetti una vera e propria società tra il Costa e l'Inzerillo non ci sia stata e che molto probabilmente l'unico ruolo di quest'ultimo era quello di procurare delle commesse in ambienti a lui vicini e familiari (ricevendo, per questo solo fatto, una quota di compensi).

Né maggiori notizie è stato possibile acquisire in ordine al rapporto, in verità solo tratteggiato, con il Pezzino e che si ha motivo di sospettare molto simile al primo.

Deve quindi accenarsi all'emigrazione negli Stati Uniti d'America.

Dalle dichiarazioni dello stesso imputato (ed in particolare da quelle al G.I. che appaiono le più complete sull'argomento) si è appreso: che poiché le cose andavano male ed il lavoro scarseggiava egli aveva deciso di emigrare; che così nel giugno 81 (ma già nei primi giorni di tale mese, ricercato dagli organi di polizia – v. rel. Servizio M.llo Guadalupi del 2.6.81 – non veniva più trovato) dopo essere transitato per il Canada, si era introdotto, senza essere munito del visto d'ingresso, (e quindi clandestinamente) negli Stati Uniti; che inizialmente si era fermato a New York, presso un parente della madre, tale Inzerillo Salvatore, lavorando in una pizzeria dello stesso sito a Brooklyn; che successivamente si era trasferito in Pennsylvania dove aveva lavorato in un'altra pizzeria; che nel 1986, quindi, era riuscito a mettersi in proprio allestendo una sua pizzeria in Virginia.

Ora, in ordine a tali fatti, ritiene questa Corte di dovere osservare: che poco convincenti appaiono le motivazioni addotte dallo imputato della decisione di espatriare; che, tenuto conto del periodo in cui tale migrazione si verificò (giugno 81 e cioè subito dopo l'uccisione di Totuccio Inzerillo del 44 – che avvenne l'11.5.81), può ben dirsi che essa presenti le connotazioni di una vera e propria fuga; che le modalità del suo ingresso negli Stati Uniti, così come la facilità con la quale ebbe a trovare una sistemazione, sono tali da denotare un positivo inserimento o quanto meno un notevole collegamento con gruppi organizzati che operavano in tale paese; che, a dir poco sospetti, risultano anche i rilevanti successi economici conseguiti che gli consentirono (facendo il semplice cameriere ed il pizzaiolo e pensando al contempo al mantenimento di una famiglia) di diventare in pochi anni titolare di un locale. E la legittimità di tali sospetti risulta confermata dalla constatazione che proprio in detto paese ed in relazione all'attività che, almeno apparentemente, l'Inzerillo risultava ivi esercitare, finiva con l'essere coinvolto in un procedimento penale per traffico di droga sull'asse Palermo – S. Uniti. In tale procedimento, che costituisce il risultato di una lunga e laboriosa istruttoria condotta in collaborazione tra gli organi di polizia statunitensi e l'autorità giudiziaria italiana (c.d. operazione Iron Tower) egli è stato inquisito e rinviato a giudizio (v. fotocopia ordinanza – sentenza del G.I. di Palermo del 13.11.90) unitamente a numerosi altri soggetti (alcuni dei quali esponenti di primo piano della mafia sicula-americana) per il reato di cui agli artt. 112 n.1, 416 bis C. P., per avere fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra" e per quello di cui all'art. 75 co.2 L.22.12.75 n.685 per essersi associato allo scopo di commettere delitti di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Un cenno infine va fatto al contenuto di alcune intercettazioni telefoniche che rivestono, secondo l'accusa, un particolare interesse.

Di una di queste, effettuata l'11.8.80 sulla utenza telefonica 552445, si è già in precedenza parlato (v. par.4 p.1°) ed è appunto quella di una conversazione tra (presumibilmente) la madre dell'imputato e tale Maria.

Quello che sorprende oltre alla frase "con tutti, tutte cose fatte sono" pronunciata in risposta alla domanda di Maria "ma dai, avete parlato con quello?" è la sicurezza che ostenta la chiamante sullo immediato rilascio di Totuccio dopo l'interrogatorio e non oltre le 24 ore.

L'altra intercettazione, effettuata l'11.6.1984 (alle ore 23,20) sulla stessa utenza telefonica, ha ad oggetto una conversazione tra l'imputato e la di lui moglie. Nel corso della stessa la donna dice al marito che ha confermato la prima dichiarazione (e in effetti a quella data la Di Maggio era stata sentita dal G. I.; l'interrogatorio venne reso il 17.5.84) e lo tranquillizza dicendogli che l'inchiesta sarà in fase di chiusura e che "non c'è niente e lo sanno anche loro".

### **5) I criteri di valutazione della prova: art. 192 C.P.P.**

Tutta l'impalcatura accusatoria del processo che viene all'esame della Corte poggia, come si è visto, su una molteplicità di elementi indiziari.

E' pertanto, assolutamente prioritaria la disamina e la puntualizzazione dei parametri di valutazione di un tale peculiare materiale probatorio, che ha già formato oggetto di ampio e approfondito dibattito, giurisprudenziale e dottrinario, sfociato, infine, nella specifica disciplina dettata dall'art. 192, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, di immediata applicazione ai procedimenti in corso ai sensi dell'art. 245 delle Disposizioni di Attuazione.

La norma in esame, formulata negli stessi termini nel testo del Progetto preliminare, è del seguente tenore: "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". In buona sostanza, come chiaramente avverte la Relazione al Progetto preliminare, tale norma introduce nel diritto processuale penale una regola operante nel processo civile in virtù dell'art. 2729c.c.

"E' sembrato opportuno", aggiunge la Relazione, "che in una materia di così grande rilievo come quella investita dal giudizio penale intervenga una regola che serva da freno nei confronti degli usi arbitrari e indiscriminati di elementi ai quali, sul piano logico, non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva delle prove".

Occupandoci quindi dell'indizio deve precisarsi che esso si ricollega alla categoria delle prove indirette costituendo "Quell'argomento probatorio indiretto che trae l'ignoto dal noto per rapporto di causalità". Ora, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi già nel vigore del vecchio codice di procedura penale (art.474 c.p.p.) il convincimento relativo ad un procedimento squisitamente indiziario deve formarsi ed esprimersi sì da resistere ad ogni ragionevole dubbio.

Più specificamente la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. Sez. 1° 31.1.89 n. 1263): "L'indizio, a differenza del sospetto (risultato di un procedimento intuitivo evolventesi in modo spesso incosciente, disancorato dalla considerazione di fatti ed elementi concretamente accertati e tanto meno compiutamente verificati) è entità concettualmente inconcepibile se priva di riferimenti e dati concreti, sempre razionalmente ed empiricamente verificabili nella loro obiettiva natura ed effettiva ricorrenza, e perciò aliena da inquinanti suggestioni di carattere psichico e comunque soggettive.

Da ciò discende la necessità:

- 1) che l'indirizzo sia certo e non meramente ipotetico; a tal fine la dottrina ritiene che un indizio può discendere da un altro indizio, ma in questi casi di indizio mediato occorre osservare la massima cautela per evitare che la ricostruzione di un fatto passi attraverso una catena di indizi tale da far perdere al processo di illazioni la sua massima capacità di ricondurre alla verità;
- 2) che la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto rientri in un procedimento logico ispirato al massimo rigore ed alla più assoluta correttezza;

3) che, nell'ipotesi di pluralità di indizi, gli stessi siano concordanti, nel senso che la loro valutazione globale consenta una ricostruzione logica ed univoca del fatto ignoto. Ed ha ancora precisato (v. Cass. Sez. 1° 12.4.88 n. 4512) che: "Quando si parla di concordanza di indizi, non si vuole stabilire la necessità di una pluralità di indizi; la prova può derivare anche da un solo indizio.

E' evidente però che – pur non dando alcuna prevalenza al dato quantitativo – nell'ipotesi di più indizi per la concordanza occorre:

a) che ciascun indizio sia valutato autonomamente al fine del riconoscimento delle note della certezza e gravità;

b) che ciascun indizio confluisca insieme con altri in una ricostruzione logica ed unitaria del fatto ignoto e per questa confluenza a sua volta occorre che gli indizi non siano in contrasto tra loro (in tale caso si elidono);

c) che tra i vari indizi si stabilisca un collegamento logico.

E proprio in tale ottica va inquadrato il 2° comma dell'art. 192 C.P.P. che conferma la piena utilizzabilità degli indizi, quali elementi probatori atti ad integrare e, se del caso, a sorreggere il giudizio in ordine all'esistenza di un fatto, stabilendo per altro che gli stessi devono essere gravi, precisi e concordanti e con il che si è voluto fissare la regola secondo la quale la prova dell'esistenza di un fatto deve essere necessariamente fornita da una pluralità di indizi aventi le caratteristiche accennate, e si è inteso richiamare l'attenzione su quei requisiti di "consistenza, non equivocità a correlazione con il fatto da provare" che consentono all'indizio di assumere il valore di prova piena sulla base di quelle regole di esperienza per cui appare possibile e verosimile il diretto collegamento tra il fatto e la circostanza da provare e l'indizio, sempre che non sia in contrasto con altri dati o elementi.

## **6) Valutazione della prova e conclusioni.**

Occorre quindi procedere, al lume delle superiori premesse e puntualizzazioni, alla valutazione dei vari elementi indiziari sui quali si fondano le accuse a carico dell'Inzerillo ed accertare se gli stessi presentino quei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal Legislatore perché possa loro attribuirsi il valore di prova piena.

Non ritiene la Corte che tanto possa dirsi con riferimento al primo di tali elementi e cioè ai rapporti di parentela che legavano l'imputato a una gran parte degli arrestati ed in genere dei soggetti coinvolti nel c.d. rapporto dei 55 ed a Totuccio Inzerillo (cl 44) in particolare.

Ed invero, se è indubitabile che la consanguineità assuma un particolare peso nell'ambiente al quale appartiene l'imputato e se è del pari indubitabile che lo stesso ed i suoi familiari hanno cercato di nascondere o di minimizzare la rilevante presenza di stretti congiunti tra i soggetti coinvolti nella cennata operazione, non può però affermarsi che tale circostanza costituisca grave ed inequivoco indizio a suo carico. Più che la consanguineità, infatti, nei delitti aventi la medesima caratterizzazione di quello del quale ci occupiamo, e cioè nei delitti di stampo mafioso, è l'appartenenza alla stessa "famiglia mafiosa" che rileva e tanto nella specie non è consentito affermare nei confronti dell'Inzerillo ed è stato anzi univocamente escluso dai c.d. collaboranti (Buscetta e Marino Mannoia) che hanno detto di non conoscerlo come uomo d'onore.

Certo questa Corte non può nascondersi che tutta un'altra serie di elementi, ricollegatisi principalmente al notevole grado di equivocità delle attività lavorative alle quali l'imputato affermava di essere dedito; a quei rapporti, in relazione a detta attività, con gli Spatola, con Totuccio Inzerillo e con i Gambino, che è stato possibile solo intravedere; alla sua fuga negli Stati Uniti subito dopo l'uccisione di Totuccio Inzerillo etc., è tale da fare intuire qualcosa di più del lontano rapporto di parentela, ma più di tanto non è dato rilevare ove non si voglia travalicare l'ambito degli indizi invadendo quello dei sospetti.

A tali generiche considerazioni altre ne vanno poi aggiunte che attengono più specificamente al delitto in esame ed al ruolo attribuito all'imputato.

Deve così osservarsi, avuto riguardo al movente, che se al rapporto di parentela poteva attribuirsi un particolare peso laddove si fosse riconosciuto come unico ed esclusivo movente quello della convalida degli arresti e della vendetta, tanto non è possibile fare al lume di quanto esposto e ritenuto da questa Corte in proposito.

Se il delitto non può ritenersi un fatto personale di Totuccio Inzerillo posto in essere all'insaputa degli appartenenti alle altre famiglie ed in contrasto con gli appartenenti alla "commissione" l'ipotizzato ricorso a soggetto non organico, scelto unicamente per ragioni di consanguineità o di lontana parentela, non può trovare una plausibile spiegazione. Ed ancor più tanto deve affermarsi ove si rilevi che, anche prescindendo dalle dichiarazioni del Marino Mannoia (che ha accennato alla presenza di uomini di altre famiglie: v. par.8 p.1° e par.3 p.2°), è indubitabile che alla consumazione dell'omicidio concorsero sicuramente più soggetti che mostrarono di essere in possesso di un alto grado di specializzazione. Né a diversa conclusione può pervenirsi dall'esame del ruolo che, secondo l'accusa, sarebbe stato svolto dall'imputato. Tale ruolo che, come si è detto (v. precedente par.4), sarebbe stato quello di "informatore e di controllore o supervisore nella fase esecutiva" è certamente un ruolo di primaria importanza che non poteva essere affidato sulla base di considerazioni diverse da quelle della sicura fede (mafiosa) e della comprovata esperienza.

Un maggior peso deve invece attribuirsi all'accertata presenza dell'imputato sul luogo – teatro del delitto – il 4 agosto e, quanto meno nelle immediate vicinanze, lo stesso giorno dell'omicidio.

Anche a tali circostanze, però non può riconoscersi il valore di grave e preciso indizio a suo carico.

Soffermandoci sull'episodio del 4 agosto (al quale si è in precedenza accennato: v. par.2 p.1° e par.4 p.2°) va rilevato che, se la presenza dell'imputato sul tratto di via Cavour frontistante al cinema Excelsior appare certamente sospetta e poco convincente, non può però affermarsi che sussistano in processo sicuri elementi che valgano ad escluderne la occasionalità ed ancor meno che consentano di collegarla ad un attività di controllo dei movimenti del Costa.

Sotto il primo profilo va infatti osservato che, sin dalle sue prime dichiarazioni, l'imputato ha sostenuto che era lì in attesa della moglie e che tale sua versione è stata da questa ultima (sin dal suo primo interrogatorio) confermata. Ulteriore conferma il suo assunto ha poi avuto in sede dibattimentale dalla deposizione di Di Maggio Santa.

Ora, se la qualità dei testi che hanno confermato le sue dichiarazioni (suoi stretti congiunti) e se il rilievo che l'Inzerillo e la moglie sono incorsi in qualche contraddizione (e ciò dicasi per la presenza della Di Maggio Santa) e che sono mancati sicuri riscontri all'assunto della donna di essere andata in giro per dei negozi (eccezion fatta per la teste Gristina) dei seri dubbi in ordine ai veri motivi per i quali egli si trovava in via Cavour, non si può però, sulla base di tali considerazioni, escludere la veridicità delle loro affermazioni.

Sotto l'altro aspetto va poi rilevato che non vi è prova che l'imputato si sia fermato sulla via Cavour l'intero pomeriggio o comunque per un lungo lasso di tempo (come sarebbe stato logico facesse se doveva controllare il Costa) e che anzi si è appreso (v. dichiarazioni del teste Sammarco che, se è apparso poco convincente per l'estrema precisione dei suoi riferimenti, non si ha motivo però di ritenere inattendibile) che una parte della serata, prima dell'appuntamento con la moglie, egli la trascorse altrove.

Quanto al 6 agosto la presenza dell'Inzerillo in loco la si è appresa unicamente dalle sue dichiarazioni (e da quelle dei numerosi testi chiamati a confermare il suo alibi). E a tal riguardo, se consistenti dubbi si possono avanzare sull'autenticità del suo alibi e se numerosi interrogativi possono prospettarsi in ordine alle ragioni per le quali ha egli stesso dichiarato di trovarsi nei paraggi del luogo del delitto e proprio nell'orario della sua consumazione (ma di tutto ciò, più compiutamente, ci si occuperà in sede di valutazioni dell'alibi), certo si è che non è possibile, muovendo da tali argomentazioni (e salvo a ricorrere a delle inammissibili illazioni) affermare che egli si trovasse sul luogo delle operazioni proprio per svolgere quella attività di controllo e di coordinamento che gli si attribuisce.

Senza dire che, giusto quanto dichiarato dalla teste Cocco Nadia (che deve intendersi riferito al mercoledì 6 agosto essendo impensabile che l'Inzerillo se ne andasse tranquillamente in giro per la città, in compagnia di un bambino, il giovedì 7 o il venerdì 8, quando era assiduamente ricercato – e ne aveva contezza- dalla polizia) egli non si fermò nei paraggi di via Cavour per tutto il tempo ma ebbe anche a recarsi nel corso della serata (tra le 17 e le 19) negli uffici della impresa U.G.O..

Non ritiene poi la Corte che un differente giudizio possa esprimersi in ordine al terzo elemento indiziario costituito dalla condotta tenuta dall'Inzerillo tra il 6 e l'11 agosto.

Proprio su tale argomento la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare : “Non può essere considerata indizio di responsabilità la fuga di chi non è stato in alcun modo accusato – diversamente dalla fuga di chi, a conoscenza di un provvedimento di cattura, vuole sottrarsi alla carcerazione cautelare, anche se colpevole - , tuttavia può essere valutata sotto il profilo del comportamento processuale dell'imputato, come elemento a conferma della sua colpevolezza” , ( v. Cass. 22.8.1988 n. 8887).

E se tanto deve dirsi con riferimento all'ipotesi della fuga tanto più va affermato nella specie atteso che non di fuga si è trattato ma di temporanea sottrazione dell'imputato ad ogni ricerca da parte della polizia (non ci si deve infatti dimenticare che fu lui stesso a presentarsi spontaneamente dopo cinque giorni).

Certo tale sua condotta pone notevoli interrogativi sulle ragioni che l'avrebbero determinata ma non può sicuramente ritenersi grave e preciso indizio a suo carico specie se messa in relazione con la notizia, diffusa da qualche quotidiano, della ricerca che di lui effettuavano gli organi di polizia con riferimento alle indagini per l'omicidio Costa, che non poteva non ingenerare in lui delle comprensibili preoccupazioni (giustificate o meno che fossero) unitamente al desiderio di prendere tempo per far calmare le acque e per articolare delle difese.

E va da sé che non può certo affermarsi, atteso il contenuto della contestazione mossagli, che detta condotta sia stata ispirata dalla intenzione di sottrarsi al controllo del guanto di paraffina.

Quello che a giudizio di questa Corte appare meno spiegabile della condotta dell'Inzerillo – non potendo certo giustificarsi con le preoccupazioni determinate dalle notizie di stampa- è l'improvviso suo eclissamento nell'immediatezza del fatto. Appare chiaro che sin dal primo momento egli dovette avere contezza delle ragioni per le quali veniva così assiduamente ricercato.

Ma anche tale rilievo non è di tale consistenza da consentire una differente valutazione di tale elemento indiziario. Deve infatti considerarsi che già dalla visione dei vari notiziari televisivi che certamente diffusero, la stessa sera del fatto, con ampiezza di particolari, la notizia dell'omicidio Costa, l'imputato fu messo in condizioni di cogliere e di valutare l'importanza che poteva essere attribuita al controllo eseguito su di lui, appena due giorni prima, sul luogo di delitto.

E deve aggiungersi che, come è apparso chiaro in processo, lui, non solo viveva in un ambiente nel quale le notizie delittuose circolano con una certa frequenza, ma era legato da stretti rapporti di parentela a soggetti che certamente qualcosa dovevano sapere o sospettare.

Molto più complessa ed articolata appare la valutazione dell'alibi.

La Corte di Legittimità, affrontando siffatto problema, ha avuto occasione di affermare: “ non essendo onere dell'imputato provare la propria innocenza, non può essere apprezzato quale indizio a suo carico l'alibi mancante o mancato, bensì soltanto l'alibi che si è accertato falso o mendace, perché sintomatico di tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità” (v. Cass. Sez. 1° 12.4.88 n. 4512). Ed ha ancora aggiunto: “ In quest'ultimo caso (alibi falso o mendace) essendo addotte circostanze su fatti essenziali, finalizzate alla sottrazione del reo alla giustizia, deve ritenersi sussistente una carica di colpevolezza della illegittima condotta che si mira nascondere alla giustizia. Ne deriva che la falsità o il mendacio sull'alibi possono essere valorizzati come indizio relativo ad una probabilità di colpevolezza da valutarsi insieme ad altri, al fine del raggiungimento della prova “ (v. Cass. Sez. 1° 21.3.88 n. 3599 7.4.89 n. 4920 e 17.7.89 n. 10433).

Nella specie serissimi dubbi debbono avanzarsi sulla veridicità dell'alibi fornito dallo Inzerillo e ciò sia per tutte le considerazioni relative alle innumerevoli contraddizioni e incongruenze rilevate, in precedenza svolte (v. par.4 p.2°), che per altre ancora che possono prospettarsi con riferimento al soggetto che ebbe materialmente a pagare gli oggetti d'oro acquistati (l'Inzerillo o la madre?), alla mancanza di qualsiasi ricevuta di pagamento (l'asserito tardivo rinvenimento del c.d. "cartolino" è sintomatico), alla stranezza di una visita di gruppo (con pacchi, pacchettini ed un bambino al seguito) in un oreficeria etc.. Tuttavia, forse eccessivo sarebbe il parlare di assoluta falsità attesa l'obiettivo difficoltà del considerare completamente falsi ed inattendibili tutti i testi escussi sull'argomento e rilevato che un qual certo riscontro alle indicate ragioni della visita al negozio dei Ciulla (se non alla materialità della stessa) è stato dall'imputato fornito con la produzione del certificato di battesimo del figlioletto Pietro dal quale appunto si evince che questo venne celebrato il 10.8.80 (nella chiesa S.Giuseppe – Passo di Rigano) e che padrini furono i di lui genitori Inzerillo Pietro e Inzerillo Angela. E tanto per non parlare della documentazione relativa alla pretesa vendita sequestrata presso l'oreficeria, sulla quale ampie riserve possono avanzarsi.

Quello che comunque a questa Corte sembra certo ed incontestabile è che l'alibi è sicuramente mendace quanto meno con riferimento all'orario dell'asserita permanenza dell'imputato nel negozio dei Ciulla e del suo allontanamento dallo stesso.

Tale permanenza, come dai Ciulla univocamente ammesso nelle dichiarazioni al G.I. (che appaiono circostanziate e rese in un ben differente clima rispetto al dibattimento: l'imputato a quell'epoca era lontano da Palermo) non superò certamente le ore 19 e non può certo affermarsi che tale dato sia il frutto di un erronea indicazione o, addirittura, di una verbalizzazione non corrispondente alle loro dichiarazioni.

Ma qual è allora il valore che può attribuirsi a detto alibi?

Per rispondere a tale quesito occorre indagare sui motivi che avrebbero indotto l'Inzerillo a parlare della sua presenza in sito così vicino al luogo del delitto e proprio nell'orario in cui fu consumato e più in generale sulle possibili ragioni della falsità o del mendacio.

Possono prospettarsi chiaramente solo delle ipotesi e non tutte dello stesso segno.

Può così ipotizzarsi che l'imputato abbia parlato di via dell'Orologio e dell'oreficeria Ciulla per prevenire eventuali contestazioni ed anticipare delle giustificazioni in ordine ad una sua presenza sui luoghi, nel timore che la stessa potesse restare aliunde accertata; che abbia così costruito, accogliendo magari qualche suggerimento, di sana pianta il suo alibi, facendo il nome dei Ciulla, vecchi amici del padre (anch'essi originari di Passo di Rigano) proprio perché il loro negozio si trovava a poca distanza dalla via Cavour.

Ma altre ipotesi possono avere eguale legittimazione quale quella che egli in effetti si sia recato quella sera nell'oreficeria ma in orario diverso (o comunque trattenendovisi non oltre le 19); che non vi si sia recato affatto ed abbia fatto il nome dei Ciulla solo perché vecchi e fidati amici, perché estranei al proprio nucleo familiare ed immuni da precedenti penali e quindi più attendibili ed ancora perché la tesi dell'acquisto di oggetti d'oro per il battesimo del figlio poteva avere (quanto alla casuale) un sicuro riscontro; che abbia fornito una tale versione dei suoi movimenti nella serata perché non poteva, per i più differenti motivi (non necessariamente riconducibili ad una sua partecipazione attiva al delitto) giustificarli diversamente etc..

Quello che appare chiaro è che l'unica preoccupazione che sembra aver mosso l'imputato nel fornire detto alibi è stata quella di dare un preciso riscontro con riferimento all'orario del delitto. E tanto, presumibilmente, nel timore di essere indicato quale killer o di essere comunque accusato di aver fatto parte del gruppo di fuoco.

Ed è chiaro altresì che, laddove si ritenesse che egli non si sia fermato l'intera serata sulla via Cavour (recandosi negli uffici dell'impresa U.G.O., o nel negozio dei Ciulla, o in entrambi) ben difficilmente potrebbe sostenersi che abbia potuto svolgere quel ruolo che gli si attribuisce.

Al lume dei superiori rilievi deve quindi concludersi che il valore che può riconoscersi a detto alibi è quello di un grave elemento di accusa a carico dell'imputato, grave ma non univoco e comunque tale da non consentire un'affermazione di colpevolezza.

Altro elemento indiziario valorizzato dall'accusa, come si è detto (v. precedente par. 4) è costituito dalla scarsa chiarezza dell'attività lavorativa dell'imputato che dà adito al sospetto che egli vivesse di espedienti ed operasse, utilizzando proprio quei rapporti di parentela e di vicinanza con Totuccio Inzerillo, pubbliche.

Trattasi, come è evidente, di un indizio mediato attraverso il quale dovrebbe potersi risalire alla consistenza dei rapporti tra i due.

Ora osserva la Corte che se sono rimasti acquisiti in processo notevoli elementi che consentono di avanzare dei seri dubbi sulla liceità dell'attività, assertivamente lavorativa, alla quale egli era dedito, non può però affermarsi che si sia raggiunta la prova che nello svolgimento della stessa egli si avvallesse o strumentalizzasse un rapporto privilegiato con Totuccio Inzerillo.

Ed a conferma di ciò basti il rilievo che, come si è appreso in sede dibattimentale (vedi dichiarazioni dell'allora G.I. presso il Tribunale di Palermo dott. Giovanni Falcone) l'odierno imputato non venne coinvolto nei successivi sviluppi dell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55 né in altre successive aventi lo stesso oggetto.

Occupandoci quindi dell'emigrazione negli Stati Uniti, le cui connotazioni, come in precedenza osservato (v. par.4 p.2) sono quelle di una vera e propria fuga da Palermo, deve rilevarsi che non può essere posta in relazione con il presente processo ma, molto più realisticamente, con l'omicidio di Totuccio Inzerillo.

E' infatti di tutta evidenza che a quell'epoca (giugno 81), mentre le vicende processuali relative all'omicidio Costa non potevano ingenerargli alcuna preoccupazione (il mandato di cattura nei suoi confronti venne emesso solo il 23 luglio 84), dei timori potevano derivargli dalla violenta eliminazione dell'omonimo boss.

Trattasi quindi di elemento indiziario che rileva, al pari del precedente, sia pure in modo più incisivo, come indizio mediato attraverso il quale risalire alla vera natura e consistenza del rapporto tra i due.

Ora ritiene la Corte che, se a tale indizio non può non attribuirsi un notevole peso, non può tuttavia affermarsi che esso consenta di parlare di una organicità dell'odierno imputato nel gruppo mafioso di Totuccio Inzerillo (esclusa fra l'altro, come si è detto, dal Buscetta e da Marino Mannoia), né è possibile proiettarne i suoi effetti al di là dello specifico e alla consumazione dell'omicidio in particolare.

A parte ogni altra considerazione, poi, ed anche se sembra poco probabile, non può escludersi che si sia trattato di una mera coincidenza o che la fuga, piuttosto che da timori per la propria incolumità (giustificabili solo laddove fosse risultato – e così non è – che egli occupava un posto di primo piano o comunque di una qual certa rilevanza nell'organizzazione mafiosa in oggetto) sia stata ispirata dalla prospettiva di più facili e più consistenti guadagni, puntualmente realizzati.

Certo, oltre all'improvviso allontanamento da Palermo, costituiscono notevoli motivi di sospetto nei suoi riguardi numerosi altri dati quali le modalità del suo ingresso negli Stati Uniti, il suo facile inserimento in quella società, i rilevanti successi economici conseguiti etc. che però, a ben vedere, attestano solo che l'Inzerillo, come del resto già rilevato, viveva di espedienti ed aveva tutta una serie di frequentazioni, di amicizie e soprattutto di parentele in dati ambienti della malavita palermitana che, com'è noto, ha sistematici contatti con quella americana.

Né un diverso valore può attribuirsi alla constatazione che proprio negli Stati Uniti l'imputato sia rimasto coinvolto in un procedimento penale per traffico di droga ed associazione per delinquere di stampo mafioso. Ed invero, anche se tale fatto attesta, con tutte le riserve che debbono avanzarsi in considerazione dello stato del procedimento (l'Inzerillo è stato solo rinviato a giudizio) che in territorio americano egli ha fatto un salto di qualità, non gli si può certo attribuire un valore retrospettivo.



Nessun valore infine può attribuirsi alle intercettazioni telefoniche dalle quali si evince solo un interessamento degli interlocutori alle vicende processuali e alla posizione dell'Inzerillo in uno alla convinzione della inesistenza di sicure prove a suo carico.

Concludendo, ritiene la Corte che i numerosi indizi esaminati non presentino quei necessari requisiti richiesti dall'art. 192 co. 2 C.P.P. e che si imponga pertanto, ai sensi degli artt. 529 e ss. C.P.P., l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli per non aver commesso i fatti, ordinandone la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 592 e ss. C.P.P.,  
Assolve

Inzerillo Salvatore da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso i fatti e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Così deciso in Catania l' 8.4.1991.

Il Funzionario di Cancelleria  
(dr. Lucia Russo)

Il Presidente estensore  
(dr. Vincenzo Salluzzo)

Depositata in Cancelleria  
Oggi 11 Nov. 1991

Il Cancelliere

Arringhe  
processo di secondo grado

CATANIA 20 MAGGIO 1992

**AVVOCATO DELLO STATO**  
**Giancarlo Genovese**

Precisazioni e puntualizzazioni. I punti sui quali l'accusa fonda e ha fondato la tesi accusatoria nel

giudizio di primo grado e sui quali si è fermata l'attenzione della Corte d'Assise sono sostanzialmente i seguenti: individuazione del movente nel desiderio di vendetta del clan Inzerillo nei confronti del giudice Costa per la nota vicenda dei mandati di cattura conseguenti al rapporto così detto rapporto dei 55; la appartenenza dell'imputato alla famiglia degli Inzerillo cui lo legavano rapporti di parentela e rapporti di affari; la presenza dell'imputato sui luoghi del delitto nei giorni 4 e 6 dell'agosto 1980; la irreperibilità e la fuga dell'imputato nei giorni immediatamente successivi al delitto; la fuga negli Stati Uniti dopo la uccisione di Salvatore Inzerillo classe '44 e la dimostrata falsità dell'alibi fornito dall'imputato.

Esaminiamo quindi le valutazioni fatte dalla Corte di Assise in merito a tali elementi di accusa iniziando dalla cosiddetta parentela dell'imputato con la famiglia Inzerillo e si legge nella sentenza impugnata che, in proposito, che se è indubitabile che la consanguineità assuma un particolare peso nell'ambiente al quale appartiene l'imputato, non può affermarsi che tale circostanza costituisca grave ed inequivoco indizio a suo carico che nei delitti di stampo mafioso è l'appartenenza alla famiglia mafiosa che rileva, poi continua e passa dalla certezza espressa su questo punto a considerazioni come questo che non può nascondersi che tutta una serie di elementi ricollegatesi principalmente al grado di equivocità delle attività lavorative alle quali l'imputato affermava di essere dedito, a quei rapporti con gli Spatola, alla sua fuga negli Stati Uniti sono tali da fare intuire qualcosa di più del lontano rapporto di parentela; e per quanto riguarda il movente ritiene la Corte di Assise che nel corso di giudizio di primo grado l'ipotesi della vendetta sia stata superata dagli elementi acquisiti per cui il movente non andrebbe, non potrebbe più essere ravvisato nella volontà di vendetta del clan Inzerillo, ma andrebbe allargato all'intera cupola mafiosa e in questa ottica si dice allora, diciamo, un compito come quello che viene attribuito all'imputato, cioè di informatore e controllore nella fase esecutiva non poteva essere affidato all'imputato che non risulta che fosse all'epoca uomo d'onore, all'epoca del delitto, uomo d'onore.

Questa ricostruzione, individuazione del movente a nostro avviso non può essere condivisa. Questo perché diciamo se anche si può pervenire a un ampliamento dell'originario movente rimane certo che uno dei motivi principali dell'uccisione del procuratore Costa va ravvisato proprio in quello che fu tutta la serie di atti emessi in conseguenza del rapporto dei 55, del cosiddetto rapporto dei 55; e infatti sin dalle prime indagini apparve chiaro che questo era il movente del delitto che andava ravvisato in attività investigativa posta in essere dal Costa e questo movente viene indicato anche dal rapporto del 15 dicembre '80 diretto alla Procura della Repubblica di Catania nel quale gli inquirenti fanno risalire al clan Inzerillo la responsabilità dell'omicidio del Costa. Si legge infatti in questo rapporto che l'uccisione del Costa fu un azione criminale voluta da una determinata organizzazione mafiosa, forse anche con il consenso di altri, per un comportamento a uno specifico atto compiuto dal magistrato e ritenuto ingiusto, persecutorio e vessatorio. Si fa anche questa considerazione in questo rapporto che mentre alle forze di polizia viene riconosciuta la possibilità di azione dettata da esigenze di politica criminale, la stessa esigenza non è riconosciuta ai giudici e quindi per la mafia è una grave colpa del procuratore Costa l'aver avallato l'azione della polizia senza alcuna valutazione e senza alcun esame critico delle prove raccolte a carico degli imputati.

Tale prospettazione del movente è stata confermata dagli elementi acquisiti al processo nel corso del dibattimento di primo grado, il rapporto dei 55 e la vicenda della convalida degli arresti, fortemente voluta dal Costa, hanno formato oggetto di particolare attenzione nel corso di giudizio di primo grado e a tutti è apparso estremamente pericoloso per la incolumità del procuratore il fatto che egli firmasse personalmente gli ordini di convalida degli arresti nonché che il contrasto sul punto tra il procuratore e i sostituti fosse divenuto di pubblico dominio. Si fa riferimento per tutti alla testimonianza del giudice Geraci il quale dichiara che così operando il procuratore Costa aveva firmato una cambiale in bianco, intendendo con questo dire che all'esterno e quindi alla mafia il modo di operare del Costa poteva apparire come vessatorio nei confronti di un clan il che, egli dice, è per la mafia imperdonabile.

Vero è che nel corso del giudizio di primo grado accanto a questa è emersa poi un'altra possibile causale del delitto. È emerso infatti nel corso del dibattimento che il procuratore Costa aveva impresso alle indagini un indirizzo personale e particolare, si riferisce alle indagini di carattere fiscale e bancario che per la prima volta trovavano ingresso in tale tipo di indagini, di processi. Tali indagini il procuratore Costa aveva richiesto alla Guardia di Finanza e di cui aspettava con impazienza, proprio nei giorni in cui l'omicidio fu commesso, i risultati come ci ha riferito la vedova del procuratore, l'onorevole Rita Bartoli. Ma l'ampliamento del movente nei termini che abbiamo appena indicato non fa venir meno la valenza del primo ove si consideri che a ben guardare le indagini bancarie, quelle sugli appalti delle scuole, avevano poi i medesimi destinatari cioè il clan Inzerillo-Spatola e infatti tutti i testi che abbiamo sentito sulla vicenda, Buscetta, Contorno e Marino Mannoia riferiscono concordemente come un dato certo l'attribuzione del delitto a Totuccio Inzerillo classe '44.

Quindi diciamo la ricostruzione del movente, l'ampliamento di esso non sposta la direzione dei possibili autori del delitto, così come noi non condividiamo le valutazioni che fa la Corte d'Assise al cosiddetto vincolo di parentela dell'imputato.

Certamente non è solo il legame di parentela l'elemento su cui si può fondare un'accusa per un delitto così grave, ma nel processo vi è una molteplicità di elementi che non possono essere sottovalutati: può essere la comunanza degli affari, lo stato di irreperibilità dopo il delitto Costa, la fuga negli Stati Uniti in contemporanea con la fuga di tutti gli altri appartenenti al medesimo clan subito dopo l'uccisione dell'Inzerillo classe '44. Sono tutti elementi chiaramente dimostrativi unitamente al vincolo di parentela dell'appartenenza dell'imputato Inzerillo al clan. Appartenenza che non è esclusa dal fatto che l'imputato all'epoca del delitto non era uomo d'onore come affermano i testi Mannoia e Buscetta, ma lo stesso Mannoia dice, riferisce anche Buscetta credo in tal senso, che alle operazioni commesse dalla mafia non partecipano soltanto gli uomini di onore, cioè coloro che sono già parte integrante della mafia, ma anche i cosiddetti fiancheggiatori che proprio attraverso la partecipazione a questo tipo di delitti poi vengono promossi e introdotti organicamente nella organizzazione mafiosa.

E passo ad un altro punto che è uno dei punti cardine della tesi accusatoria: è costituito dalla presenza dell'imputato sui luoghi del delitto il giorno 4 e 6 cioè il giorno del delitto e due giorni prima. Su questo punto la sentenza così argomenta: un maggior peso deve attribuirsi alla accertata presenza dell'imputato sul luogo teatro del delitto il 4 e lo stesso giorno dell'omicidio. E per quanto riguarda il 4 ritiene la Corte che se la presenza dell'imputato sul tratto di via Cavour frontistante il cinema Excelsior appare certamente sospetta e poco convincente, non può affermarsi che sussistano in processi sicuri elementi che valgano ad escludere la occasionalità. E con riferimento alla presenza dell'Inzerillo il 6 agosto si legge che se consistenti dubbi si possono avanzare sulla autenticità del suo alibi non è possibile affermare che egli si trovasse sul posto delle operazioni proprio per svolgere quella attività di controllo e di coordinamento che gli si attribuisce.

Passando poi all'esame dell'alibi fornito dall'imputato la Corte di Assise perviene alla conclusione che questo alibi è sicuramente mendace per quanto riguarda l'orario della permanenza dell'imputato nel negozio dei Ciulla e dal momento in cui si allontanò dallo stesso negozio e da tale convinzione desume che la mendacità sul punto dell'alibi fornito dall'imputato è un grave elemento di accusa a carico dell'imputato, grave ma non univoco e comunque non tale da acconsentire un'affermazione di colpevolezza.

A noi sembra che, a me sembra che la motivazione che la Corte ha dato a queste circostanze, a questa valutazione non possa, sia chiaramente perplessa e contraddittoria perché da un lato si dà per esempio riferimento alla presenza del 4 si dice che la presenza in via Cavour dell'imputato è sospetta e poco convincente, e dall'altro si aggiunge che i testi confermano le ragioni addotte all'imputato per giustificare la sua presenza in via Cavour il 4 sono poco attendibili e da un altro poi si esclude a questa circostanza qualsiasi valenza probatoria; così pure a proposito della presenza dello Inzerillo il giorno 6/8. Si dice che l'alibi è falso e mendace e che ciò costituisce un indizio grave per l'imputato, ma

dall'altro lato si afferma che l'indizio non è univoco. Su questo punto io ritengo sia necessario quindi soffermarsi perché bisogna partire dalla considerazione che la presenza dell'imputato nei giorni 4 e 6 è un fatto certo, non è un indizio. La presenza del 4 è accertata da un verbale della polizia, la presenza del 6 è riferita dallo stesso imputato.

E allora una prima considerazione che noi dobbiamo fare in riferimento a queste due circostanze è che la presenza sul posto dell'imputato il giorno 6 appunto non è riferita da alcuno ma l'imputato ovviamente non poteva saperlo e perciò temendo di essere visto si trovò nella necessità di dare una giustificazione plausibile alla sua presenza. Ma un alibi non si improvvisa, ci vuole tempo per prepararlo e questo il motivo per cui l'imputato si presentò non immediatamente, quando seppe di essere ricercato, ma dopo 5 giorni. E vediamo che cosa l'Inzerillo riferisce in ordine alla sua presenza sul posto il giorno 4 e il giorno 6.

Per quanto riguarda il giorno 4 riferisce di essere sceso in via Cavour alle ore 17 circa e dice di essere accompagnato dalla moglie Di Maggio e dalla cognata, Di Maggio Francesca la moglie e dalla cognata Di Maggio Santa, di essersi recato nei locali dell'impresa Alfano e che alle ore 19 è ritornato in via Cavour e lì aspettava la moglie quando fu poi sorpreso e verbalizzato diciamo, dalla pattuglia della polizia. La presenza nella sede della ditta Alfano è confermata dal teste Sammarco sentito sia in sede di sommarie informazioni il giorno 12 agosto 80 nell'occasione Sammarco dice che l'Inzerillo si recò nei locali della ditta il giorno primo agosto alle ore 9 e il giorno 4 alle ore 18. Tale dichiarazione ha confermato al dibattimento chiarendo che la precisione dell'ora indicata dipende dal fatto che lui aveva l'abitudine di annotare su una agenda tutti gli incontri e le telefonate ricevute, però rileviamo che stranamente su questa agenda non è segnato l'orario di successive visite che pur lo stesso Sammarco riferisce che l'Inzerillo ha fatto nei locali della ditta Alfano; comunque il Sammarco riferisce che negli uffici della ditta Alfano l'imputato di fermò soltanto una decina di minuti.

La dichiarazione resa dall'Inzerillo fu poi confermata dalla cognata Di Maggio Santa e dalla moglie Di Maggio Francesca nell'interrogatorio è stata questa il giorno 8 conferma la moglie di aver accompagnato il marito ma da sola, senza la sorella. Interrogata dal giudice istruttore aggiunge che, conferma la circostanza resa in sede del primo interrogatorio e al dibattimento per la prima volta dice che c'era anche la sorella Santa e alla contestazione del Presidente dice che prima non aveva riferito tale circostanza perché non le avevano fatto nessuna domanda precisa su tale punto.

Le dichiarazioni della Di Maggio, come la stessa Corte d'Assise riferisce, sono poco attendibili, vi è un chiara contraddizione in ordine della presenza della sorella e appare evidente che tali dichiarazioni sono state dettate, sono state rese avente presente la preoccupazione della moglie di dire e non dire le cose in modo da non precludere diverse dichiarazioni del marito. In ogni caso anche a volere prendere per buone le varie dichiarazioni a discolpa sia quella della moglie che quella del teste Sammarco risulta che l'imputato ha avuto la possibilità di effettuare il controllo della zona per oltre due ore con un breve intervallo per, il teste Sammarco riferisce dieci minuti di permanenza della visita per recarsi nei locali dell'impresa Alfano che, come abbiamo detto, è durata pochi minuti, questo per quanto si riferisce alle dichiarazioni dell'Inzerillo relative ai suoi movimenti del giorno 4.

Per quanto si riferisce al giorno 6 le dichiarazioni sono più articolate e vanno divise sostanzialmente in tre punti.

Dice l'imputato, al pubblico ministero il giorno 11 agosto, che è sceso con la moglie e la madre e si fa un riferimento anche alla presenza del nipote ma questo dato, questa circostanza viene riferita con incertezza perché prima si dice che il nipote era con lui il giorno 4, poi l'imputato si corregge lo riferisce al giorno 6 e così anche per quanto riguarda la presenza nei locali dell'impresa UGO, ufficio grandi organizzazioni, che prima viene riferita al giorno 4 e poi si corregge l'imputato e riferisce al giorno 6. Nell'interrogatorio reso al giudice istruttore Russo il 28/12/88 l'imputato dice che è sceso al centro con la madre e la sorella, dice che è stato sempre insieme alla madre e alla sorella e non parla affatto della visita nei locali dell'impresa UGO, anzi afferma categoricamente che la moglie e il figlio

sono rimasti, sempre insieme alla madre e alla sorella e non ravvisa l'impresa UGO. Al dibattimento a fronte della contestazione rivolta a questo punto dal Presidente risponde in pratica che non sa precisare se era presente la moglie o la sorella o tutte e due e anche con riferimento alla sua presenza nei locali della impresa UGO è molto diciamo, impreciso. Quindi in definitiva sul punto vi è una notevole contraddizione sulla medesima circostanza tra i vari testi: sulla presenza della sorella dell'imputato non vi è alcuna certezza perché questo contrasta con le affermazioni della Di Maggio Francesca il giorno 8; sulla presenza della Inzerillo Francesca nemmeno vi è certezza perché lo stesso imputato all'interrogatorio al giudice istruttore lo esclude. La presenza della sorella e della moglie non è una circostanza che è importante per se stessa ma per i riflessi che essa ha nel giudizio di attendibilità dell'alibi nel suo complesso, anche con riferimento alle successive dichiarazioni dei Ciulla i quali poi confermeranno la presenza di entrambi e del nipote. Ed è una circostanza diciamo che va sottolineata che vi è una coincidenza tra le dichiarazioni rese dall'imputato e quelle rese dai Ciulla e vi è una certa discordanza con la dichiarazione resa dalla moglie e questo si spiega perché la moglie fu interrogata subito dopo il giorno 8, due giorni dopo il fatto, mentre invece i Ciulla e l'Inzerillo furono sentiti cinque giorni dopo e quindi avevano avuto il tempo di concordare, noi sosteniamo, un alibi per scagionare l'imputato.

Il secondo punto dell'alibi, sempre relativo al giorno 6, è quello relativo alla presenza dell'imputato nei locali dell'impresa UGO. Nell'interrogatorio del giorno 11 Inzerillo fa una certa confusione tra 6 e 4 e anche se poi precisa che nei locali di tale impresa egli si recò il 6 insieme al nipote. Dice alle ore 17 e 20 e alle ore 18 e 40 era in piazza Massimo, alle ore 19 fu raggiunto dalla moglie e poi si recarono nel negozio dei Ciulla. Al giudice istruttore Russo il 28/12/88 dice che il giorno 6 si recò in centro solo per acquistare gli oggetti d'oro anche se trovandosi in centro, poi, fecero altri acquisti e pertanto andarono alla gioielleria soltanto verso le 18, non fa cenno alla sua presenza nei locali dell'impresa UGO e anche in dibattimento poi conferma la circostanza e alla contestazione del Presidente afferma testualmente – cosa posso dire ricordo di essermi recato nell'ufficio di una impresa così come ebbi a dichiarare nel primo interrogatorio – e la segretaria dell'impresa Cocco Nadia circostanza questa riferita anche dalla Corte di Assise che ritiene confermativa della tesi dell'imputato in sede di primo interrogatorio afferma che, conferma la presenza dell'imputato nei locali dell'impresa per un quarto d'ora ma è alquanto incerta in ordine al giorno a cui riferire tale visita; e anche al dibattimento questa incertezza viene confermata. In definitiva anche su questo punto l'alibi dell'Inzerillo appare poco veritiero ma del resto lo stesso imputato riferisce la circostanza con incertezza il giorno 11/8 e la nega del tutto nell'interrogatorio reso al giudice istruttore.

Il terzo punto dell'alibi in ordine alla presenza nei locali dell'impresa il giorno 6/8 e quello delle visite nel negozio dei Ciulla e su questo punto non credo di dovermi soffermare anche perché la Corte condivide grossomodo le argomentazioni sostenute dall'accusa e perviene alla conclusione che sussistono notevoli incertezze in ordine al, quanto meno all'orario di uscita dell'imputato dal negozio dei Ciulla. E noi riteniamo per la verità che non solo su questo l'alibi dell'imputato debba ritenersi mendace, ma debba ritenersi mendace per tutto quanto, anche sugli altri due punti che noi abbiamo esaminato cioè sia per quanto riguarda la presenza nei locali dell'impresa Alfano, sia per quanto riguarda la presenza della sorella il giorno 6; quindi noi riteniamo che bisogna partire dal presupposto della completa falsità e mendacità dell'alibi reso dall'imputato il giorno 6.

Altro elemento su cui intendiamo soffermarci è quello della fuga dell'imputato o, comunque, il suo sottrarsi alle ricerche nei giorni immediatamente successivi al delitto, anzi c'è una circostanza che può riferirsi e utile collegare all'esame dell'alibi è quello della notte tra il 6 e il 7 cioè la notte immediatamente successiva al delitto perché anche su questo punto vi è una notevole contraddizione tra le varie dichiarazioni rese, perché prima l'imputato riferisce che ha passato la notte tra il 6 e il 7 con una donna poi questa sua affermazione viene corretta e in chiara contraddizione anche con quello che affermano i genitori dello stesso.

Io quindi mi avvio alla conclusione anche perché una più completa valutazione di questi elementi vi verrà fatta dall'avvocato Zupo e ritengo che la sentenza della Corte d'Assise debba essere riformata con l'affermazione della responsabilità dell'imputato Inzerillo conseguentemente con la condanna dello stesso alle pene che il procuratore generale richiederà e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni nei confronti del Ministero di Grazie e Giustizia.

CATANIA 20 MAGGIO 1992

## **AVVOCATO PARTE CIVILE**

**Giuseppe Zupo**

Signor Presidente e signori della Corte... noi riteniamo che un risultato faticoso è stato già acquisito e non di poco conto, quel risultato che ha riguardato l'esplorazione del movente, quelle ragioni concorrenti, concorrenti non alternative, concorrenti della mafia e di altri ambienti nell'omicidio del procuratore Costa.

... vi fu una insufficienza grave riconosciuta dalla stessa sentenza di cui oggi in parte ci lamentiamo, una insufficienza grave nelle indagini perché le indagini furono tutte centrate sul movente esclusivo dell'omicidio di mafia, inteso in quel modo in cui è stato inteso e tutt'ora viene inteso da una letteratura che genera infinite telenovele ma che non è adatta a capire la realtà. Perché l'omicidio di mafia o di coppola... si attaglia molto bene agli affari tra le cosche, agli sgarri ma tutto questo non c'entra con gli omicidi politici,... perché per questi omicidi, come ha detto in una bella audizione al Consiglio superiore la signora Costa ..- a omicidi eccellenti, mandanti eccellenti –

Che cosa significa questo? Che questi omicidi non sono stati fatti dalla cosca mafiosa? Ma certo...a spegnere la vita ieri del procuratore Costa, poi di Mattarella, poi di Pio La Torre, di Dalla Chiesa, certo che aveva i suoi interessi ma per questo livello di omicidi non basta non è sufficiente,...ci vuole un disco verde di altri ambienti ai quali la mafia presta il servizio logistico, chiamiamolo così: l'esecuzione.

.... le indagini proprio perché son partite soltanto sulla causale di livello mafioso, proprio per questo non hanno mai attinto risultati di nessuna considerazione.

Siamo l'unico paese al mondo che ha avuto tranciati i vertici istituzionali, giudiziari, politici, dell'opposizione, degli organi di sicurezza e che non ha mai scoperto l'autore di uno di questi crimini, l'autore vero non solo lo scarpuzzedda che ha sparato.

.... noi riteniamo che la sentenza di primo grado abbia avuto una acquisizione positiva per le indagini a venire anche per la storia di questo paese e guai se non fosse stato così, guai se non vi fosse stata questa sensibilità particolare dei giudici catanesi, io non penso che sia un fatto cromosomico, non credo ai fatti cromosomici. Catania è un po' più libera di Palermo, beh diciamolo e ne intuimmo immediatamente tutte le ragioni non c'è bisogno di spendere parole; e anche i giudici sono più liberi, più dialettici, più portati a considerare la realtà nella sua complessità, perché la realtà in questi casi è complessa. Non è complessa quando si uccide il corriere di mafia che si è impossessato del chilo di eroina, diventa complessa quando si uccide il procuratore capo di Palermo nel momento in cui vuole indagare sui soci occulti dell'impresa Spatola-Inzerillo e soci, quella stessa che ha gestito pochi mesi prima il sequestro Sindona e che ha già fatto fuori Terranova, ha già fatto fuori Basile etc.

....questo processo,... riguarda la comunità e il livello di civiltà che la comunità raggiunge; ma questo processo ha implicazioni ulteriori e sarebbe un dramma se noi perdessimo questa bussola sul chi e sul perché. Ebbene sul perché questa sentenza ha aperto vie da abbattere al di là delle certezze già acquisite e la certezza acquisita è che la mano, la mano, la mano fu mafiosa. La certezza acquisita è che

l'Inzerillo, Totuccio Inzerillo classe '44,... vi mise tutto il suo impegno e vedete qualcuno ci ha detto che insistendo noi su una causale ulteriore, su un movente ulteriore, su questa apertura ad ambienti da disco verde che stanno al di sopra della cosca mafiosa, noi avremmo indebolito tatticamente i nostri argomenti riguardo all'imputato Inzerillo Salvatore classe '57, parente del più noto e ormai deceduto Inzerillo Totuccio, Salvatore classe '44.

... noi non abbiamo detto che la causale sta altrove o il movente sta altrove noi abbiamo detto che vi è un intrigo di interessi, perché guardate quell'arresto dei 55.. il procuratore Costa in quella drammatica riunione dei sostituti a maggio, sostituti che non vogliono firmare gli ordini di cattura per la convalida dei fermi era, per i 55 arrestati, era tutta la cosca Spatola, Inzerillo, Gambino, tutti dentro; il procuratore Costa in quella drammatica seduta, drammatica seduta di informare tutti i sostituti riuniti, firmo io ... lui in quel momento si esponeva... perché non poteva essere mandata al macero un'inchiesta di quel genere che veniva subito dopo l'uccisione del capitano Basile e che avrebbe smentito tutto quanto lo sforzo che si stava facendo da parte del questore, dei carabinieri di rimettere in piedi un minimo di risposta dopo l'assassinio di Terranova, dopo l'assassinio di Mattarella, dopo l'assassinio di Basile un minimo di risposta dello Stato e lui si era esposto, maggio. Ma non interviene subito il delitto del procuratore Costa, interviene ad agosto, il 6 di agosto.

Però vedete tutta la cosca che era sotto la protezione e che significava il potere di Totuccio Inzerillo e non soltanto di Totuccio Inzerillo, era stata colpita ...e non c'è dubbio che l'arresto dei 55 che coltiva quel settore della mafia era uno sfregio, uno sfregio in faccia a Totuccio Inzerillo. Dice bene la sentenza, la mafia non risponde emotivamente, il piatto deve essere freddo... Totuccio Inzerillo non c'è dubbio che frigge dalla voglia di ristabilire davanti a tutti, coram populo, il suo potere però deve avere il disco verde perché il personaggio è troppo elevato e dov'è la contraddizione, dov'è in tutto questo l'indebolimento del movente?

Erano stati arrestati tutti i parenti dell'imputato, era stato arrestato il suocero, era stato arrestato lo zio materno che lui va a prendere scarcerato il 5 di agosto,.. un giorno prima dell'omicidio del procuratore Costa,.. gli altri due, tre parenti elencati puntualmente nella sentenza, parliamo soltanto di questo personaggio minore Salvatore Inzerillo classe '57; erano stati colpiti i mamma santissima ..ancora non c'era la guerra di mafia ma c'erano tutte le avvisaglie, perdere potere in questo momento era tremendo e allora quando viene il consenso, perché viene, l'omicidio viene operato nella borgata Ciaculli, mi pare, sotto il mandamento di Pippo Calò con elementi anche di Pippo Calò, ...e Totuccio Inzerillo ha via libera finalmente da quei dischi verdi che noi speriamo, confidiamo sempre che un'altra indagine oltre questa.. possa illuminare. Ecco quindi l'importanza della sentenza di primo grado sul perché... ma la sentenza di primo grado a una cosa non ha dato risposta, al chi.

Certo Totuccio Inzerillo classe '44 non c'è dubbio che fosse un responsabile...e però vi sono altri chi, il chi di cui noi discutiamo, a gabbia vuota, e il Salvatore Inzerillo e questo è il vostro compito e guardate non è un compito da poco, se la sentenza di primo grado ha aperto le porte sul perché ... noi riteniamo che voi possiate aprire la porta sugli autori in vista di altre indagini e la potete aprire soltanto condannando questo imputato... i colpevoli vanno puniti e Inzerillo Salvatore è colpevole ... Noi non chiediamo una sentenza di condanna ai fini di politica giudiziaria o criminale, ... noi chiediamo una corretta applicazione delle regole di giudizio ... non chiediamo sentenze né esemplari, né politiche, corretta applicazione delle regole, il che significa una diversa lettura della prova indiziaria.

...una prova indiziaria che non solo è sufficiente ma è, se dovessimo parlare in termini quantitativi, abbondante, corretta dal punto di vista giuridico, corretta applicazione ma di quali regole? Di quelle regole che la sentenza ha individuato esattamente perché la sentenza è corretta sia nel riportare le risultanze, salvo qualche piccola svista ma corretta, sia nell'enunciare le premesse del ragionamento, i criteri con cui si valutano questi indizi.

...Noi qui siamo di fronte a un processo indiziario,... l'indizio, la prova indiziaria così come strutturata dalla moderna dottrina processualistica diventa una prova più forte di quella diretta e lo dicono

sentenze che è inutile richiamare perché in effetti la prova diretta spesso è affidata al convincimento dei testimoni, ci sono testimoni che giurano e poi si sbagliano; la prova indiziaria è un tessuto logico e quando si riscontrano gli indizi il risultato è più tranquillizzante.... l'articolo 192 del codice di procedura penale, dice ... non si può desumere l'esistenza di fatti da indizi salvo che gli indizi siano gravi, precisi, concordanti.

.... Esaminiamoli questi indizi. La sentenza lo fa con precisione, come in quasi tutte le cose, a pagina 64 e 65 enuncia che – gli elementi, i principali elementi da valutare sono i rapporti di parentela che legavano l'imputato ad alcuni dei soggetti arrestati o comunque implicati nell'operazione relativa all'arresto dei 55; l'accertata sua presenza sul luogo del teatro del delitto il 4 agosto, due giorni prima e anche il 6; nella condotta da lui tenuta tra il 6 e l'11 agosto chiaramente improntata alla volontà di sottrarsi ad ogni ricerca da parte degli organi di polizia; nelle numerose contraddizioni esistenti nell'alibi da lui addotto e nelle dichiarazioni di tutti i soggetti chiamati a sostenerlo; nella scarsa chiarezza, per non dire nebulosità dell'attività lavorativa –

...- nell'improvvisa emigrazione negli Stati Uniti subito dopo l'uccisione del patrono Totuccio Inzerillo; nel coinvolgimento in attività illecite in quel paese; associazione per delinquere nel processo Iron Tower; nel contenuto di alcune intercettazioni telefoniche -.

Allora esaminiamo più o meno nell'ordine in cui li ha enunciati la sentenza. Dice la parentela, la consanguineità dice beh non è un indizio grave e inequivoco,... dice qui non è tanto la parentela che a noi interessa ma la famiglia mafiosa, la parentela mafiosa e dice lui non risulta come uomo d'onore. Dice oltre tutto, anche qui la sentenza cade nell'errore sul movente pur avendoci dato tutta quella apertura sul movente, dice il movente è un po' equivoco perché non c'è un fatto personale di Totuccio Inzerillo, il patrono, che quindi non aveva necessità di ricorrere a un soggetto non organico come il parente Salvatore Inzerillo. Dice poi, come ultimo argomento, il ruolo che viene affidato a Salvatore Inzerillo è un ruolo di primaria importanza non compatibile col fatto che lo si affidasse a un non organico, a un uomo che ancora non è entrato nell'organizzazione di cosa nostra.

E allora esaminiamo lo schema critico di questi argomenti e prove indiziarie

..E beh dire che non rileva la consanguineità ma la famiglia mafiosa è un errore di prospettiva.. ma c'è uno dei rapporti cardine di questo processo che spiega molto bene perché lo spiega Contrada cioè i massimi esperti per esperienza di trent'anni, quarant'anni di polizia criminale a Palermo, spiegano l'importanza comunque del vincolo di consanguineità perché la struttura della parentela, non della parentela mafiosa ma della parentela comunque, è una struttura protettiva è una prima linea di difesa tanto è vero che abitano, come abbiamo già osservato, tutti negli stessi quartieri e nelle stesse vie...tutti Inzerillo, Spatola, La Barbera tutta la parentela non c'è altro che vi acceda e non è un dato indifferente voi lo capite bene, non è univoco, non è la famiglia mafiosa però è come dire è la prima linea di difesa, è l'involucro e perché non necessariamente si commettono delitti ma per esempio anche l'omertà, pur non essendo collegata alla commissione di delitti, può essere un fatto anzi è un fatto importantissimo; l'informazione è un fatto importantissimo, la consanguineità ha la sua grandissima importanza che vi risulta dagli atti. Ma poi e qui la sentenza non ha tenuto conto delle risultanze processuali, perché il dire questo vincolo di consanguineità e il fatto che lui non risultasse uomo d'onore non possono significare niente ai fini della responsabilità dell'imputato, significa non tenere conto di quanto ha detto il pentito, chiamiamolo pentito i collaboranti come si chiamano, più accreditato Marino Mannoia, creduto in tutto e anche in questo.

... la Corte di primo grado ne aveva così inteso l'importanza di questo elemento che a Marino Mannoia ha chiesto, negli Stati Uniti, durante la rogatoria internazionale, ha chiesto il fatto che Salvatore Inzerillo non fosse uomo d'onore che cosa poteva significare? e Marino Mannoia ha così risposto, ..: ha parlato dei fiancheggiatori nelle azioni criminose di cosa-nostra dice questa è una consuetudine di cosa-nostra, perché prima di diventare uomini di onore si deve partecipare a varie azioni, ... dice certo ci sono varie qualifiche attribuite alle diverse persone, dice se a qualcuno viene imposto di consumare



un delitto non si può rifiutare , anche se non è di cosa-nostra.

... Anche la Cassazione ha affrontato questo problema, sentenza 19 gennaio '87 prima sezione, Cillari come imputato dice – la così detta partecipazione esterna ai sensi dell'articolo 110 del codice penale renderebbe responsabile colui che pur non essendo formalmente entrato a far parte di una consorteria mafiosa abbia tuttavia prestato al sodalizio un proprio e adeguato contributo con la consapevole volontà di operare perché lo stesso realizzasse i suoi scopi –

... che cosa ha visto di così incompatibile la sentenza di primo grado per svalutare una cosa di tale importanza il fatto che lui fosse ben insediato in tutta la famiglia e che potesse ben dar mano pur non conosciuto come uomo d'onore, perché i vari pentiti dicono Buscetta etc. ma noi non ne abbiamo sentito il nome come uomo d'onore però Mannoia spiega può essere stato un fiancheggiatore e in effetti poi vedremo che da vari altri connotati risulta che lui era fiancheggiatore e faceva le sue prove per essere ammesso.

Riguardo poi all'equivocità, così detta equivocità del movente, ... è lo stesso Marino Mannoia che dà testimonianza dove dice, pagina 34 della sentenza, la stessa sentenza che lo riconosce, - il crimine era stato voluto fortemente da Salvatore Inzerillo tanto che egli stesso, Salvatore Inzerillo o Totuccio aveva fatto parte del gruppo esecutivo -. E ancora pagina 59, sempre la sentenza sul movente - se può convenirsi - quindi conviene la sentenza su questo, - sulla attribuibilità a Salvatore Inzerillo del '44 del ruolo di mandante dell'omicidio non può però affermarsi con certezza che a tale determinazione criminale egli sia pervenuto per vendetta o solo per vendetta- e questo è accettabile dice – ma anche per altre consistenti ragioni concorrenti o esclusive che fossero così come non può dirsi che accanto a lui non ci fossero nell'identico ruolo altri esponenti di cosche mafiose –

E allora se la sentenza stessa riconosce che pur essendovi moventi ulteriori concorrenti, interessi da disco verde, Totuccio Inzerillo era fortemente intrigato in questa risposta omicida e poi non può dire ma anche il movente è equivoco e quindi non ne possiamo trarre niente, vedete la continua discrasia della sentenza nel momento in cui afferma certe cose e poi le svaluta perché deve svalutare gli indizi.

...La sentenza ha avuto qualche imbarazzo.. perché sembrava contraddittorio dalle risultanze processuali fino ad allora emerse parlare di Salvatore Inzerillo l'imputato come palo perchè si diceva va beh si pensava logicamente se doveva fare il palo poteva allontanarsi? E pare che si sia allontanato dalla scena per dieci, quindici minuti, venti minuti ma un palo non si allontana .. e allora è stato contestato a Salvatore Inzerillo l'imputato un ruolo più generico, tu eri lì per controllare un po' l'azione.

Quale fosse il ruolo preciso? Volete, vi scriviamo con precisione, ditecelo perché non ce lo dite voi qual'era il ruolo preciso, il fatto che un ruolo ha avuto e stava lì per dar mano, controllare certo che cosa abbia fatto di preciso, non ha sparato perché sappiamo no, non ha importanza ai fini della responsabilità perché lui stava lì per conto della cosca che ha ucciso e ha svolto senz'altro un ruolo, se vogliamo anche secondario non di coordinatore, c'era Totuccio Inzerillo che vi partecipava, il coordinatore era semmai Totuccio Inzerillo, ha svolto un ruolo... poi poiché era l'ultimo giorno utile , signori giudici popolari non ve lo scordate questo, il procuratore Costa e la moglie il giorno dopo dovevano essere a Vulcano. ...Il giorno dopo partivano era un omicidio di urgenza perché dovevano arrivare le risposte a quelle indagini, il procuratore quando sarebbe ritornato dalla vacanza avrebbe dovuto trovare i risultati di quelle risposte. Bisognava ucciderlo il 6, il 6 oppure era troppo tardi. ..E poi si dice, e questo è bellissimo, l'equivocità delle attività lavorative del Salvatore Inzerillo imputato.

...Io vi leggo la sentenza perché la sentenza è onesta, non conclude secondo le premesse ma la sentenza è onesta sentite che cosa faceva Salvatore Inzerillo,.. tu di che vivi? Faccio l'imbianchino ...decoratore etc. dice ho anche un società con certo signor Costa .... leggiamo quello che dice il suo socio – un anno e mezzo prima aveva casualmente conosciuto – e lo riporta alla sentenza – in un cantiere dell'impresa Spatola – casualmente – l'Inzerillo Salvatore l'imputato che gli aveva proposto di costituire una società

per la messa in opera di ponteggi edili – benissimo – che avendo ritenuto conveniente tale proposta – era conveniente perché evidentemente siccome non portava capitali, portava lavoro – aveva accettato per cui avevano costituito la Inzerillo & Costa con sede in via Castellana 81 – l’abitazione dei genitori neanche dell’Inzerillo, dei genitori di lui perché l’Inzerillo in effetti risiedeva a via Mogadiscio – indirizzo presso il quale abitavano i genitori dell’Inzerillo – dice ancora il “socio” – che da quando la società era stata costituita avevano effettuato diversi lavori i più importanti dei quali per l’impresa Spatola Rosario – i 55 arrestati, quelli del sequestro Sindona, il boss da calibro 90 – in vari cantieri e per l’impresa SICIS – collegata alla Spatola Rosario – che era lui – lui Costa, Costa – particolarmente competente in materia a seguire con particolare attenzione i lavori mentre l’Inzerillo – ecco il ruolo dell’Inzerillo – si limitava ogni tanto a girare nei cantieri nei quali erano impegnati di guisa che capitava che per giorni a volte per settimane non aveva occasione di vederlo, che però normalmente esso Costa portava all’Inzerillo e consegnava al padre dello stesso la quota di guadagno a lui spettante –

... questo non lavorava, non aveva fatto apporto di capitale... il Costa puntualmente portava i soldi al papà, la quota a lui spettante di quei lavori i più importanti che egli faceva esclusivamente con l’impresa Spatola, i 55. E allora signori miei .. a chi era grato Salvatore Inzerillo? Di questa sua vita comoda ...qualcosa doveva fare, è chiaro che a lui era data una parte del grande introito dell’impresa mafiosa, una parte adeguata al suo ruolo ancora minore e sorgente e che lui, se richiesto, Mannoia, dovesse ripagarli e allora questo non è, è una equivocità delle attività lavorative e perché equivoche? Sono chiarissime, non esistevano attività lavorative, esisteva solo il compenso dovuto a nient’altro che al fatto che egli era Salvatore Inzerillo figlio di, nipote di, coniugato con, fino a Totuccio Inzerillo suo parente di grado.

E poi alla fine la fuga negli Stati Uniti, e veniamo alla fuga negli Stati Uniti questo sempre per esaminare e completare questa prima parte della sentenza che ha detto tutto sommato il suo legame intrinseco con questa cosca, di parentela con questa cosca etc., con uomini di questa cosca in effetti è un legame che non significa alcunché e fra l’altro dice anche la fuga negli Stati Uniti autorizza sospetti, non indizi. E perché dice che autorizza sospetti e non indizi. Perché dice è vero lui aveva il passaporto ma se ne fugge clandestinamente va prima in Canada e poi entra negli Stati Uniti. È vero lui scappa due mesi dopo che avevano ucciso Totuccio Inzerillo... perché comincia la mattanza di tutti coloro che erano strettamente collegati in posizioni di uomo d’onore, fiancheggiatori o qualsivoglia ma comunque collegati con la cosca Totuccio Inzerillo.

.. Si dice nella sentenza forse per più facili guadagni, lascia una moglie e due figli di cui uno di pochi mesi ma si signori miei, ma cerchiamo di ragionare secondo le regole dell’esperienza è un uomo in fuga e in fuga perché? Perché hanno ucciso il capo banda il patrono, dice però la sentenza questo al massimo dimostra il fatto che lui sia fuggito per l’omicidio Inzerillo ma non per quello Costa ma a noi interessa il suo rapporto con la banda, con la cosca mafiosa che ha messo mano all’omicidio del procuratore e questo fatto della fuga è un fatto confermatario del ragionamento che stiamo facendo, e poi vi sono le vicende ulteriori negli Stati Uniti.

È stata prodotta, voi sapete che dagli Stati Uniti Salvatore Inzerillo è stato espulso e condotto qui, appena arrivato qui è stato non solo arrestato per, c’era già mi pare l’ordine di cattura per Costa, ma è stato arrestato anche per partecipazione, questa volta, ad associazione mafiosa e spaccio di ingenti quantitativi di droga. La difesa ha prodotto adesso una decisione, una sentenza di primo grado che assolve Salvatore Inzerillo dallo spaccio della droga e dall’associazione mafiosa finalizzata allo spaccio della droga a quel fatto di spaccio di droga. Sta di fatto che lui è stato espulso dagli Stati Uniti, sta di fatto che negli Stati Uniti per come lui stesso ha detto è andato nella pizzeria di Inzerillo Salvatore il quale,

...non vorrei sbagliarmi, ma è l’Inzerillo Salvatore 1943 coniugato Gambino Salvatrice detenuto per i fatti dei 55, va nella pizzeria e poi li si mette in breve tempo una pizzeria da cui poi vengono fuori le

accuse di traffico di droga per le quali c'è un'assoluzione di primo grado ancora sentenza neanche depositata, quindi ancora non definitiva.

Questa è la vicenda, il quadro complessivo che riguarda questo primo aspetto esplorato dalla Corte di Assise di primo grado sulla pretesa irrilevanza della consanguineità. Voi potete onestamente dire che noi chiediamo la condanna di questo individuo solo perché si chiama Inzerillo, con questi elementi? Ma passiamo al secondo elemento indiziario il maggior peso, così proprio si esprime la sentenza dice maggior peso hanno la presenza dell' Inzerillo sul luogo del delitto il 4 e il 6 ... E dice la sentenza il 4 agosto si è vero vi sono delle contraddizioni sulla presenza due giorni prima sul luogo, siamo ad agosto signori ad agosto a Palermo, Inzerillo staziona il 4 agosto in una zona fra l'altro assolutamente di sosta vietata... sta lì e sta dalle 5 alle 8 per aspettare la moglie, secondo quello che dice lui, che è andata a comperare un vestitino...e dice la sentenza la presenza del 4 agosto si ha un maggior peso però anche se ci sono contraddizioni, anche se nessuna delle commesse ha riconosciuto questa signora, salvo una in maniera improbabile, ma ne hanno sentite decine e hanno detto ma no noi questa signora non l'abbiamo mai vista qui

... Dice però c'è anche questo teste Sammarco che dice che quel giorno ha fatto una scappata di 15 minuti da lui, si poteva allontanare in tre ore 15 minuti, ma dice questo rende la cosa, la presenza del 4 agosto si importante però non decisiva, e siamo sempre alle solite, che deve essere decisiva. Dice poi per la sua presenza il 6 agosto proprio quando si uccideva il procuratore e prima, dice come si fa anche qui c'è una teste che dice che si è allontanato, quella teste Cocco Nadia che è una segretaria di una impresa, l'impresa UGO, ufficio grandi costruzioni se non ricordo, dice anche qui che faceva, si allontanava? E così dicendo la sentenza con queste perplessità liquida il valore di questo indizio che è un valore che la stessa sentenza d'altronde non ha potuto non considerare di maggior peso addirittura rispetto alla consanguineità, ma vediamo come stanno le cose invece realmente.

Il 4 agosto e il 6 agosto vedete qui sono stati sentiti vari testi ma vediamo come queste contraddizioni tra i testi sulla presenza dell'imputato il 4 agosto e il 6 agosto vediamo queste contraddizioni che la stessa sentenza richiama, vediamo come sono state in effetti rese, quale rilievo hanno.

Viene sentita la moglie la quale, questo particolare è molto importante ci ritorneremo da qui a un momento, la moglie viene sentita occasionalmente perché se non mi sbaglio l'8 agosto il pomeriggio, primo pomeriggio perché lo stanno cercando fin dal 6 e non lo trovano Inzerillo Salvatore, lo cercano il 7 trovano il padre e la madre che dicono delle bugie sono partiti, la madre dice sono partiti per le ferie, il padre dice stava qui stamattina, dormiva poi si accerta che non stava lì a dormire, è pacifico che non erano partiti per le ferie ma la polizia giustamente ostinata ritorna e occasionalmente il pomeriggio trova assieme la moglie dell'Inzerillo, la Di Maggio e la madre, il pomeriggio dell'8 e le porta al commissariato. Le donne non si aspettavano, perché alle 6 e mezza del mattino c'era stata un'altra visita in casa a via Castellana, non si aspettavano questa irruzione.

La moglie viene un po' presa alla sprovvista, viene interrogata mi pare da Cassarà, c'era presente Cassarà e dice il 4 agosto, perché il 4 agosto Inzerillo era stato visto da una guardia, era stato anche, cioè la guardia si era fermata passando da lì insospettata dal fatto che nel pieno della calura di agosto quest'uomo sotto quello zenith di sole stesse lì a mirare il marciapiede di fronte. Avevano fatto degli accertamenti, non avevano trovato niente nei precedenti e se ne erano andati. E allora la moglie dice il 4 agosto è vero mio marito è sceso lì, dove poi si è fatto l'omicidio due giorni dopo, dice siamo scesi io e lui, badate parla a 4 giorni dal fatto perché il 4 agosto, ... Dice siamo andati io e mio marito il pomeriggio del 4 agosto io ho comprato le scarpette non so, ho raggiunto mio marito siamo andati a casa, tre ore. A domanda non spontaneamente, a domanda risponde, peccato che non è stata verbalizzata quella domanda ma anche qui l'esperienza ci soccorre, le hanno domandato e il 6 che per caso suo marito stava là ? Lei per la prima volta, lei la moglie, non come si è voluto dire Salvatore Inzerillo, lei la moglie dice si anche il 6 siamo scesi lì, è sceso insieme con noi con me e mia suocera, siamo scesi io, mia suocera e lui.

Per che cosa? Anche qui abbiamo comprato un vestitino per il bambino e siamo ritornati a casa. Nessun accenno alla gioielleria, nessun accenno ad altre persone etc., non si parla dei famosi Ciulla gioiellieri che poi vengono chiamati come teste di alibi; è la moglie che sa bene di essere chiamata perché il marito viene ricercato e voi potete dire che la moglie non dovesse gridare a quel commissario che la interrogava, ma come vi viene in mente di sospettare di mio marito, siamo andati dai gioiellieri Ciulla, andati. Non dice niente di questa visita ai Ciulla dice siamo andati a comprare delle scarpette Baby-chic e siamo tornati subito io mia suocera e mio marito; non c'era il bambino con loro che poi spunta fuori; non c'era la sorella madre del bambino che poi spunta fuori.

... Quel giorno stesso mentre lei andava lì, il marito andava dall'avvocato a consultarsi, risulta dagli atti giorno 8 va dall'avvocato, giorno 11 si presenta, si presenta al magistrato

.... Viene sentito il marito giorno 11 che aveva nel frattempo perfezionato l'alibi e dice il 4 agosto siamo scesi io, mia moglie e mia sorella, la madre scompare, viene introdotta la sorella; il 6 agosto dice lui siamo scesi io, mia madre, mia moglie, il bambino poi al giudice istruttore aggiunge la sorella e sottrae il bambino e al giudice istruttore dice il 6 agosto no mia moglie assolutamente lo escludo non è venuta il 6 agosto, la moglie aveva detto che erano scesi lei, la suocera e il marito. Si tratta di circostanze, cioè non è un gioco di bussolotti sono circostanze decisive perché sono circostanze d'alibi. Al dibattimento siccome il Presidente lo stringe ma insomma sua moglie c'era o non c'era... dice ma non me lo ricordo mi riporto alle prime dichiarazioni e queste sono state valutate dalla Corte di Assise come contraddizioni di poco conto... Ma si dice ci sono i due testi Sammarco e Cocco Nadia. Sammarco è, sono tutti e due uno è un ragioniere, l'altra è segretaria, di due imprese diverse sono stati anche qui indicati dall'Inzerillo il giorno 11 quando decide di presentarsi spontaneamente, assistito dall'avvocato ... due persone dalle quali si sarebbe recato, da Sammarco si sarebbe recato giorno 4 per 15 minuti verso le ore 18, dice poi questo Sammarco nei giorni successivi dal 6 all'8 che è poi la cosa principale perché è quello il punto, l'omicidio avviene il 6, venne pure questo Inzerillo ma io non avendo preso nota sull'agenda non posso dire con precisione quale giorno se il 6, il 7 o l'8, ricordo che era di mattina quindi Sammarco come teste, come dire che rende equivoco il fatto del 6 scompare perché dice nei giorni dal 6 all'8 lui è venuto di mattina e la mattina non ci interessa. E per Cocco Nadia non dice che è andato il 6 da lui l'imputato, dice in un giorno dal 6 all'8, anche lei non sa precisare se il 6 il 7 o l'8 ma dice la sentenza è assolutamente improbabile che l'Inzerillo Salvatore dal 6 all'8 con la polizia che lo cercava andasse a farsi pagare da Cocco Nadia e qui la sentenza contraddice le risultanze processuali perché è lo stesso Inzerillo a dire di avere continuato a svolgere la sua attività che cioè era quella di rastrellare i soldi,...perché evidentemente si preparava a qualche altra cosa che poi non c'è stato bisogno di realizzare.

Quindi vedete che anche la questione delle equivocità della presenza del 4 e del 6 sul luogo dell'attentato è una questione forzata da parte della Corte di Assise ed è forzata anche al lume della esperienza comune, ma siamo ad agosto veramente le famiglie sono in ferie ma lui in ferie non era, in due giorni consecutivi e nell'ora del delitto cioè quando, fra l'altro nell'ora in cui il procuratore usava uscire per farsi la passeggiatina tornare a casa, lui è lì, sotto il sole di Palermo per presunti acquisti che come vedremo da qui a un momento in effetti non ha mai fatto perché questa poi è la verità. E vedete ci si introduce qui all'altro elemento, l'elemento della fuga, la fuga non la fuga negli Stati Uniti, la temporanea come la chiama la sentenza, la temporanea sottrazione a ogni ricerca della polizia perché è un dato certo del processo che l'Inzerillo non chissà quanto tempo dopo ma da subito sparisce, perché il giorno stesso dell'omicidio il 6 quella tal guardia Mirenda se non mi sbaglio si chiama, che lo aveva identificato il 4 se ne ricorda, non aveva fatto nessun verbale ma se ne ricorda e scattano le indagini e le ricerche. Non lo trovano né a via Castellana, né dove vanno subito dopo a via Mogadiscio

... lui si sottrae immediatamente alle indagini, questo è un punto certo. Però dice la sentenza non è un dato significativo, perché dice con la paura che c'era ,anche qui un momento di calma se tu sei innocente non scappi, e fra l'altro dice lui si presentò spontaneamente, si presentò spontaneamente per

modo di dire, si presentò l'11 e badate si presentò quando sulla stampa del 9 L'Orsa e il Giornale di Sicilia che voi avete in atti era già scritto expressis verbis che si cercava una persona, leggo L'Orsa del 9 agosto – caccia al misterioso personaggio segnalato lunedì mattina nei pressi dell'abitazione del procuratore Costa a poche decine di metri dalla banca d'Italia, la persona in questione sarebbe notoriamente legata a una famiglia mafiosa Inzerillo etc. a lui pubblica sicurezza e carabinieri danno la caccia – dice -... però anche se smentiscono loro dalla pubblica sicurezza che lo stanno cercando dice dal palazzo di giustizia giungeva la conferma indiretta che era proprio questa la pista battuta. Lui il 9 sa e perché non si presenta subito? Come cercate me? Ma dice la sentenza non è una fuga vera e propria non può essere un indizio e vedete adesso vi voglio dare la riprova di come la sentenza su questo abbia errato.

È questo bel libro “La prova indiziaria” Vito Gianturco, la fuga sugli indizi, la fuga.

... La fuga ossia la scomparsa dall'abituale domicilio, residenza o dimora e l'occultamento del fuggiasco che sfocia, guardate sembra quasi abbia fotografato il nostro, molte volte in un espatrio clandestino, l'espatrio clandestino verrà un po' di tempo dopo, accusa da fuggente è un indizio critico della sua colpevolezza ma quella che segna incautamente il delitto, quella che viene subito dopo, rientra in quel concetto di evidenza che è proprio dello stato di flagranza o di quasi flagranza. E la sentenza ha detto ma tutto sommato poveruomo aveva saputo che lo ricercavano e si è squagliato, fino a che il giorno 11 non si è presentato spontaneamente e non si è presentato spontaneamente giorno 11 per che cosa, per che cosa?.. Perché giorno 11 la sera mentre lui sta davanti al magistrato, si è presentato spontaneamente, sta rendendo le sue dichiarazioni di alibi i famosi gioiellieri Ciulla di cui la moglie sentita giorno 8 non ha detto niente, e lui li squaderna lì, si intercetta la telefonata ... di un qualche pregio, intercorre tra la madre di Salvatore Inzerillo e la sorella Maria, è la sorella di Salvatore Inzerillo cioè la figlia dell'interlocutrice, dice – ah 24 ore deve stare – dice la madre e si precisa – si per interrogarlo 24 ore – al che Maria contenta dice – ma dai avete parlato con quello? – risposta – con tutti, tutte cose fatte sono – sentite che cosa dice la sentenza, bisogna poi trarre le conseguenze da quello che si scrive insomma – è di tutta evidenza – questa è la sentenza che parla – che tale discussione aveva ad oggetto la presentazione dell'Inzerillo al magistrato della Procura e l'attività che l'aveva preceduta – e qual è? Ci vuole il raddomante, ci vuole un raddomante? E si dice che questo non è indizio? Una fuga senza ordine di cattura finalizzata per ammissione della stessa sentenza di primo grado a preconstituire l'alibi non accusam at fuggentem? chiudiamo e qui scusatemi ma arriviamo veramente al cuore del processo a quell'indizio che non è un indizio necessitato, nel senso che la conseguenza non è di quelle matematiche ma che la vostra coscienza deve valutare appieno: l'alibi falso e mendace. E anche qui un piccolo esame della giurisprudenza

.. la giurisprudenza è pacifica che l'imputato non è tenuto a dire la verità perché insomma è onere dell'accusa provare che lui.. quindi anche se ha dato un alibi che poi non tiene, però dice la giurisprudenza attenzione - diversa cosa è l'ipotesi di alibi falso o mendace perché in questo caso essendo addotte circostanze su fatti essenziali finalizzate alla sottrazione della giustizia, deve ritenersi in questo una carica di consapevolezza della illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia

... ma dice la sentenza a questo proposito dice si è vero l'alibi fornito da Salvatore Inzerillo a proposito dei gioiellieri presso cui sarebbe stato con tutto quell'apparato di parenti che cambiano a secondo dell'interrogatorio, dice è falso sicuramente almeno con riguardo all'ora in cui loro dicono di essere andati via però dice come si fa a ritenere tutti i testi falsi, è difficile e perché è difficile? non ho capito, quali sono tutti questi testi? I Ciulla, sì, sono tre ma tutti e tre falsi adesso lo vedremo, un momento è proprio quello il problema, gli altri sono la moglie, la sorella e la madre che si sono contraddette una con l'altra, cioè è difficile ritenerle completamente false? E certo, perché è difficile, dove sta tutta questa difficoltà? Sammarco e la Cocco Nadia non riguardano questa prova perché ripeto la Cocco Nadia dice dal giorno 6 al giorno 8 sarà venuto e l'altro dice è venuto pure dal 6 all'8 ma di mattina,

quindi non c'entrano, non interferiscono con la questione dei Ciulla. Quindi visto il balletto dei parenti restano soltanto i Ciulla, ma dice la sentenza... c'è però il riscontro del certificato di battesimo che è stato effettivamente compiuto il 10, del bambino per il quale sarebbero state comprate le collanine etc., questo non è un argomento che lascio immaginare, non è assolutamente un argomento il fatto che abbiano battezzato il 10, perché l'argomento importante, essenziale è che questi signori Ciulla, guardate l'argomento non è che mentono è provato che mentono, c'è un processo qui la Procura per la falsa testimonianza, perché la Corte d'Assise ha mandato gli atti alla Procura come falsi testimoni. Non è questo il punto

... il punto è un altro che questi signori i quali fra l'altro interrogati da me su una questione particolare se leggessero il giornale e se sapessero dell'ora in cui era stato ucciso il procuratore Costa le 19 e 25, dicono sì il figlio dice sì normalmente il Giornale di Sicilia, questi gioiellieri tutti padre, figlio e nipote... di Passo di Rigano erano cioè dello stesso quartiere dei Totuccio Inzerillo, del padre amico del padre lui stesso lo dice siamo amici del padre, del padre di Salvatore Inzerillo, quindi della stessa zona e chi sa che cosa significano le zone ne trae tutte le conseguenze, non illazione le conseguenze. Ma, ripeto, questi qui vanno, vengono sentiti perché li indica il giorno 11 come alibi, li indica Salvatore Inzerillo e tutti e tre mentono sul fatto dell'orario, dicono è stato da noi e lo ripetono, tutti quanti, non si sono mossi prima delle 19 e 30 quasi le 20. ... tutti e tre concordano su un punto mendace, l'orario, perché l'orario serve a scagionare Inzerillo e allora il falso è un falso indotto, non può che essere indotto, non può che essere effetto di regia, questo è il punto importante che è sfuggito anche alla sentenza di primo grado. Con tutti, ma dai avete parlato con quello? Con tutti, non solo con quello, con tutti, con tutti tutte cose fatte sono; altrimenti si sarebbero come dire sparpagliati come si dice nel mendace e invece tutti e tre sullo stesso particolare, che era uscito dopo, particolare che poi il giudice istruttore di Catania fa crollare e guardate anche il modo con cui crolla quest'alibi è significativo perché è il padre che uniforma gli altri due il figlio e il nipote, lo dice fra l'altro dice a casa mia comando io lo dice al dibattimento...

...nel frattempo era stato ucciso Totuccio Inzerillo, gli Inzerillo erano in bassa fortuna come si dice, dice ma no, ma dai ma noi che chiudiamo prima delle 19 avete ragione, ma insomma avoglia quella sera ce ne siamo andati prima delle 19 avevano, prima avevano l'11 stesso avevano detto tutti quanti dopo le 19 e 30 perché era stato ucciso alle 19 e 25, dice chiudiamo prima delle 19. Il figlio che non sa di questo rendiravan del padre viene introdotto al giudice istruttore e continua con la vecchia solfa dicendo, e no, come no chiudiamo verso le 20 allora il giudice istruttore fa entrare il padre e... a domanda risponde e il figlio dice sì, sì è vero. È vero anche quella sera me lo ricordo precisamente era il mio compleanno prima delle 19. E allora sono testi falsi, totalmente falsi perché la moglie il giorno 8 neanche li menziona,...

...tutti e tre ritrattano poi sfasati ma subito ricompattati, tutti e tre al dibattimento cercano quell'indegno comportamento accusando dicendo ma non abbiamo detto questo ci ha falsato, perché sono stati anche mandati al pubblico ministero per calunnia mi pare, perché hanno accusato il giudice di aver falsato il verbale

Sentiamo sempre questo bel testo che cosa dice sulla subornazione dei testimoni ai fini dell'alibi cioè quando l'imputato va a cercarsi un testimone falso, lo costruisce e lo porta e dice la subornazione, insieme con la frode processuale e altre cose costituiscono una volta accertate la miglior prova della colpevolezza e della malafede di chi le pose in essere al fine di trarre in inganno il giudice o ne fu causa determinante.

... Eh beh qui dovete anche reagire come giudici.. non è possibile per un mal celato senso di bontà dire ma come faccio questo chissà quanti anni dovrà stare, quanti anni dovrà stare? Il giusto, il giusto i delitti si pagano, i delitti si pagano.

Io dico una cosa e concludo ci sono indizi che se valutati in quel modo a cui dicevamo sorreggono in maniera assolutamente tranquilla la vostra decisione, il vostro convincimento non c'è da forzare

alcunché e io vi chiedo non solo di confermare la sentenza per la parte del perché, del movente, ma vi chiedo di aprire una porta come ha fatto la sentenza di primo grado sul movente, di aprire una porta anche sul chi.

È una responsabilità minore, graduerete la pena, ma c'è una responsabilità e io ritengo che la Corte d'Assise di Catania debba sancirla questa responsabilità, ...

... Vi chiedo la condanna.

CATANIA 21 MAGGIO 1992

## **PROCURATORE GENERALE**

**Ugo Rossi**

...È doveroso da parte mia ripercorrere, seppur più rapidamente, l'itinerario che è stato già percorso e non solo perché si tratta dell'omicidio di un valorosissimo collega che mi tocca particolarmente ..... dico subito che sui principi generali di valutazione degli indizi io concordo perfettamente con quanto è stato scritto nella sentenza a pagina 79 e 80...andando per sommi capi io concordo perfettamente con quanto ha detto il giudice nella sentenza di primo grado sul modo in cui si valutano gli indizi, solo che al momento di trarre le conclusioni il giudice di primo grado è andato contro quei principi che aveva affermato nella parte generale della sentenza...l'indizio deve essere grave .. e deve avere una sua consistenza, una sua forza, deve resistere alle obiezioni. ... deve essere non equivoco l'indizio e concordante, concordante significa che si deve costruire un tessuto logico che deve resistere alla critica.

È qui che è venuta meno la sentenza di primo grado, perché ha fatto esattamente quello che ha detto l'avvocato della parte civile ,gli indizi sono stati aggrediti uno per uno e aggrediti uno per uno evidentemente non possono reggere, perché è sempre possibile ipotizzare un'altra possibilità; qualunque indizio può essere letto in maniera diversa, l'indizio non può più esser letto in maniera diversa se viene incastonato in un mosaico se ciascuna tessera va a finire al suo posto, allora l'indizio, gli indizi diventano la prova regina del processo penale.

... io non posso che ripetere gran parte delle cose che sono state dette, ma ho il dovere di farlo..perchè io devo cercare di convincervi al giusto, convincervi a quello che io ritengo sia giusto.

Partiamo dal movente. Per esperienza comune il movente è uno degli indizi principe no, il motivo per cui è stato commesso l'omicidio

... E qui un movente certamente c'è, è stato individuato, è stato valutato... ci sono dei collaboranti esterni .. che vi hanno dato delle indicazioni precise. L'indizio, cioè il movente principale in questo omicidio è la famosa convalida degli arresti fatta personalmente dal procuratore Costa. È un gesto di enorme coraggio da parte di chi lo compie ed è un gesto che ha un peso enorme

..... Voi sapete della riunione del 9 maggio 1980 e sapete che questa riunione ha avuto un eco fortissimo nell'immediatezza dei fatti, i giornali dell'indomani hanno attribuito alla volontà del procuratore Costa la firma di questa convalida, vi erano stati dei fermi. E quindi vi fu la personalizzazione,... io non scendo nei particolari dei contrasti che si sono svolti all'interno di quella stanza però certamente, certamente all'esterno questi contrasti sono arrivati..... certamente i giornali hanno parlato di questa personalizzazione

..... A pagina tre dei motivi di appello parlano due persone che sicuramente di queste cose se ne

intendono, il dottore Geraci .. il quale testualmente dice – ebbi la sensazione che il Costa firmò una cambiale in bianco. Già nel corso della riunione io recepii la pericolosità che scaturiva dal fatto che in maniera inusuale fosse lo stesso procuratore a firmare i provvedimenti di convalida degli arresti. Io percepii esattamente una situazione di pericolo che si veniva a creare per il procuratore anche in considerazione del fatto che la convalida di tutti gli arresti appariva effettuata quasi per partito preso – .....

– la possibile attribuzione ad un partito preso di un provvedimento quale quello adottato dal procuratore Costa nella logica della mafia è colpa grave – dice sempre Geraci, è colpa grave.

Poi parla il questore Immordino

.... – all'esterno la cosa fu recepita in maniera errata e quando dico all'esterno mi riferisco all'ambito del Foro, agli ambienti di mafia e così via, sembrò quasi una risposta immediata e indiscriminata all'omicidio del capitano Basile –

Quindi voglio dire che motivi di commettere questo omicidio ce n'erano a iosa

...La sovraesposizione del dottor Costa nasceva da una scelta di politica criminale .....

La conseguenza era stato un enorme sovraesposizione del dottor Costa, .... quindi il movente potrebbe essere quello della vendetta .. del gruppo Inzerillo Spatola ... allora il gruppo Inzerillo Spatola era il gruppo vincente, ... soprattutto quello che entrando nel mondo degli affari e degli appalti aveva guadagnato più di tutti e quindi aveva enormi disponibilità economiche.

... si mettevano in pericolo le attività economiche del gruppo, perché arrestando 55 persone, le più importanti di quel gruppo, è chiaro che si metteva in crisi l'organizzazione economica del gruppo. La prevenzione ... era dare un messaggio preciso agli organi che fanno questo lavoro quando voi non avete prove più che fondate non vi permettete di arrestarci, non ve lo dovete permettere perché non avete gli elementi per poterlo fare. Questi sono i messaggi che vengono fuori. ....

La famiglia Inzerillo in difficoltà cominciavano i primi scontri all'interno di cosa-nostra a Palermo .... univa agli altri moventi che già vi ho indicato anche questo: dare all'esterno un segnale forte, dimostrare che quella famiglia di mafia era capace di, non solo di commettere, di gestire un omicidio di quel livello .....

dimostrare che si poteva agire anche senza il consenso di altre famiglie proprio perché ci voleva un segnale forte da parte della famiglia Inzerillo Spatola in un momento di difficoltà ... hanno deciso che questo era un modo per dare un segnale forte.

... signori della Corte se voi avete dei dubbi parlano Buscetta e Contorno, sono due pentiti della mafia così detta perdente... ne hanno parlato con i loro capi diretti Bontade, era il capo di Buscetta, ne hanno parlato, ne hanno discusso e hanno detto certo doveva fare così

... Ma questo riscontro ci viene anche dalla parte dei vincenti Marino Mannoia, il terzo che parla di questo omicidio, vi dà la stessa identica motivazione parla di vendetta, parla di reazioni del gruppo Inzerillo Spatola ad arresti ingiusti, parla di una serie di cose e poi, e poi apre ulteriori scenari...ritengo che questi scenari esistono, che vi siano dietro interessi di livello politico altissimo,...economico altissimo, tuttavia in questo processo, che riguarda Salvatore Inzerillo classe '57, rimane nell'ombra e nell'ombra lo dobbiamo lasciare perché non è stato sufficientemente indagato. Ci sono degli elementi che vi fornisce Marino Mannoia no? Vi dice che uno dei killer, oltre a Totuccio Inzerillo personalmente, perché questa è un'altra cosa che forse voi non sapete ma io vi dico, che quando ci sono omicidi eccellenti i capi scendono in prima linea...

... E parla Marino Mannoia:

.. dice i motivi sono quelli la famiglia Inzerillo Spatola, gli arresti etc. ho sentito dire che anche Giovannello Greco ha partecipato come killer;

.... Giovannello Greco che porta a Michele Greco... può avvalorare quanto vi diceva l'avvocato della parte civile che sostanzialmente poi gli Inzerillo Spatola non erano così isolati nel momento in cui hanno eseguito questo omicidio, che qualche collegamento, ricordatevi che Michele Greco, il papa, in quel momento ha una funzione di mediazione fra i gruppi vincenti e i gruppi perdenti ... funzione di equilibrio ...diciamo, con contrapposizione fra varie cosche.



Ma ripeto tutto questo rimane nell'ombra a questo punto signori della Corte la sentenza, ha questo difetto di aver enunciato determinati principi e di non essersi poi attenuta agli stessi, dilata enormemente questo movente seguendo dico male, dico male quelle che erano state le indicazioni della parte civile e... fra le cose che dice la sentenza parla dell'inchiesta che Costa stava svolgendo, con grande decisione, sull'omicidio Mattarella l'appalto delle sei scuole. Cioè Costa per primo, siamo negli anni '80, aveva visto questo connubio, questo collegamento, questo scambio fra alta finanza, politica e malavita organizzata l'aveva visto, l'aveva visto allora e aveva indirizzato per l'omicidio Mattarella la sua inchiesta sull'appalto di sei scuole, sull'appalto di sei scuole che era stato concesso, in maniera assolutamente irregolare si sospettava di questo, a gruppi mafiosi. Però vedete questi sei appalti per sei scuole riguardavano tutte società del gruppo Inzerillo Spatola per cui la sentenza, dopo avere ampliato questo movente, non si rende conto che anche questo movente va nella stessa direzione perché erano gli interessi economici del gruppo Spatola che venivano toccati, del gruppo Inzerillo/Spatola che venivano toccati, quindi sostanzialmente siamo sempre nello stesso alveo non ci siamo spostati di un millimetro da quell'alveo. Ma a questo punto vi posso dire che c'era un interesse personale nel movente da parte di Salvatore Inzerillo classe '57, perché non dimenticatevi e ve ne ha parlato il patrono di parte civile che il giovane Inzerillo lavorava con le società dello zio, del lontano parente, non era vicino parente, con quelle società lavorava, quindi l'attacco a quelle società, l'attacco al mondo economico della mafia, della mafia degli Inzerillo e Spatola toccava in prima persona Salvatore Inzerillo, quindi semmai è un movente in più che si aggiunge, è il movente personalissimo all'imputato il quale traeva il proprio ricco sostentamento dalla sua entrata nella famiglia mafiosa Spatola e quindi dai collegamenti che riusciva a tenere nel sottobosco delle imprese, delle piccole imprese che lavoravano con gli Inzerillo Spatola. Ricordatevi che sul subappalto è il terreno del subappalto quello in cui germoglia e cresce la mafia

... Quindi voglio dire se mai c'è un motivo in più da parte del giovane Inzerillo per commettere assieme agli altri, ovviamente, questo omicidio.

Quindi dicevo parlando adesso di questo indizio guardiamolo un attimo da solo, è un indizio grave ha una sua logica ferrea, consente interpretazioni diverse? io credo di no .. .. l'omicidio del procuratore Costa è una conseguenza diretta di quella sua assunzione di responsabilità nel firmare da solo la convalida di quegli arresti. Ma questo naturalmente non basta, non basta perché questo porta genericamente al gruppo Inzerillo Spatola, non porta ancora a Salvatore Inzerillo classe '57. Vediamo se questo giovane era inserito in questa famiglia di sangue e mafiosa a tutti gli effetti. I legami di sangue c'erano signori della Corte e fortissimi, solo per ricordare qualcuno degli arrestati: Di Maggio Calogero, suocero; Inzerillo Giovanni zio materno dell'imputato, è quell'Inzerillo Giovanni che l'imputato va a prendere il 5 di agosto all'uscita del carcere dell' Ucciardone ve lo ha accennato la parte civile; Totuccio Inzerillo, il grande Totuccio Inzerillo cognato della sorella; Inzerillo Giuseppe padre di Totuccio Inzerillo; Spatola Rosario padre del cognato del nostro imputato. Quindi i legami di sangue ci sono e sono fortissimi

... E non c'è dubbio che il provvedimento del procuratore aveva falcidiato la famiglia di sangue di Salvatore Inzerillo classe '57, su questo non credo che vi possano essere dubbi, ma la prova, il riscontro dell'importanza dei legami di sangue e voi l'avete nelle carte del processo, nel momento in cui i parenti dell'imputato negano, non negano, minimizzano questi rapporti di parentela perché loro lo sanno l'importanza dei vincoli di sangue, non lo sa la sentenza che comincia a dire sì ma ci sono, ma erano parenti alla lontana, non erano parenti stretti, non c'era, la sentenza dice non è un soggetto organico alla famiglia.

Ma invece i mafiosi lo sanno e infatti tutti hanno cercato di minimizzare,... perché loro lo sanno il valore del legame di sangue nella famiglia mafiosa. Però io vi dico e qui la sentenza è anche molto carente, che Salvatore Inzerillo era anche inserito nella famiglia di mafia come all'epoca del delitto sicuramente aveva grossissimi interessi economici con gli Spatola. Inzerillo, lavorava grazie

all'interessamento di questo zio, perché il suo lavoro consisteva sostanzialmente nel controllare che venisse rispettato l'appalto da parte del subappaltatore, nel tenere d'occhio i cantieri... quindi era inserito nella famiglia, perché l'essere uomo d'onore è una qualifica importante soprattutto nella mafia palermitana

... Marino Mannoia lo definisce un fiancheggiatore io con un linguaggio più simile a quello che si usa nella città di Catania parlo di un avvicinato....l'avvicinato è una persona che è al confine tra il lecito e l'illecito... tipico compito degli avvicinati è quello di individuare i soggetti da colpire, questo è tipico sono gente che non deve suscitare particolare allarme da parte di chi si vede osservato.. Ma dico che Salvatore Inzerillo classe '57 a posteriori ha dato la prova di avere aderito alla famiglia mafiosa di Totuccio Inzerillo ci sono elementi a iosa che ve lo forniscono. La fuga in America, la fuga in America subito dopo la morte di Totuccio Inzerillo, perché si fugge?

... fuggono tutti quelli che hanno un legame con la famiglia ... fugge perché si sente in pericolo, questo dimostra il suo profondo legame con la famiglia di sangue ed onore, e poi le vicende americane signori della Corte. Questo inserimento rapido in America ... arriva lì, trova lavoro poi si apre la pizzeria per conto proprio e questo signori senza sapere noi della vicenda, della sua incriminazione con gli altri componenti della famiglia Gambino per la vicenda della pizza connection, sappiamo solo che è stato assolto, la Corte non ha voluto acquisire il corpo di quella sentenza, noi non sappiamo quali sono i sospetti che gravano comunque su Inzerillo Salvatore prosciolto

.... Ebbene signori della Corte il ruolo di Inzerillo imputato di questo processo in quell'omicidio a parere di chi vi parla è il più semplice e lineare perché ci sono tanti ruoli, c'è chi spara, c'è chi osserva, e deve essere un avvicinato cioè una persona non particolarmente compromessa, non uno che ha un curriculum penale relevantissimo, deve essere una persona che può dire appunto di essere andato con la moglie a fare acquisti al centro, si deve trattare di un soggetto il quale può dimostrare tutto questo e il suo compito, ricordatevi che quando il dottore Costa è stato assassinato non aveva scorta ... Il dottor Costa era uno che usciva da solo e ammazzare il dottor Costa non era una impresa particolarmente qualificata, se scende Totuccio Inzerillo, capo del gruppo in campo, è solo per dimostrare la sua valentia, è solo per dimostrare il suo rapporto, per mettere la firma sotto quell'omicidio, ma poi l'omicidio era estremamente semplice, cioè il compito di Salvatore Inzerillo imputato era quello di accertarsi che in quel momento che quello era il dottor Costa, indicarlo ... per evitare qualunque equivoco... e guardare complessivamente la situazione

... insomma questi erano i compiti, compiti estremamente semplici quando si colpisce un individuo disarmato .. per attaccare un uomo inerme.. che passeggia in pieno centro si richiedevano compiti modestissimi e quindi questo ruolo di grande, dice la sentenza non era un soggetto qualificato per compiere questa azione, veramente è una domanda che vi dovete porre e che per me ha già una risposta, era un soggetto organico al gruppo, era un soggetto qualificato per fare quello che ha fatto. ... Secondo indizio, oltre al movente, L'imputato svolgeva questi ruoli di osservazione? Sì, si dovete rispondere di sì perché è stato visto sul luogo del delitto due giorni prima... questo indizio collegato all'altro ha dei margini di equivocità, poveretto, un povero sfortunato si venne a trovare sul luogo del delitto due giorni prima, ancora possiamo discuterne, vediamo poi in seguito cosa accade. È stato controllato proprio nella posizione che lui doveva assumere per dare quel via all'operazione, nella stessa identica posizione è stato controllato due giorni prima, signori della Corte, l'avvocato di parte civile vi ha detto del sole di agosto, vi ha detto che siamo alle 5 e mezza del pomeriggio del giorno 4, stava là, aspettava la moglie, vi ha parlato delle contraddizioni, voi le avete tutte quelle contraddizioni, voi ne dovete tenere conto di quelle contraddizioni, perché quelle contraddizioni sulle deposizioni della moglie con parenti che compaiono e parenti che scompaiono sono estremamente inquietanti, sono estremamente inquietanti voi non potete semplicemente dire bene ma si sono sbagliati perché noi stiamo collegando i vari elementi e qui arriviamo al terzo indizio, al terzo indizio che non vi può fare dire più poveretto il giorno 4 di agosto vedi che sfortuna si andò a trovare sul luogo del delitto di due

giorni dopo, passando da lì, no perché il sei di agosto all'ora del delitto l'imputato era sul luogo del delitto o nei pressi, diciamo nei pressi e questo, questo voi da chi lo apprendete? lo apprende la polizia dalla moglie il giorno 8 agosto nella immediatezza dei fatti quando interroga, lo dice l'imputato appena si presenta il giorno 11 di agosto e perché lo dice l'imputato signori? certo per prevenire, per prevenire perché aveva saputo evidentemente che la moglie aveva fatto qualche ammissione quindi doveva giocare d'anticipo dire si effettivamente siamo andati lì. Ma quand'è che l'imputato si presenta signori per dire che era lì sul luogo del delitto anche il 6 oltre al 4 che lo avevano controllato, si presenta quando si è preparato gli alibi e noi questo è un'illusione che sta facendo l'accusa? È un sospetto che stiamo avanzando al di fuori dei riscontri? No perché c'è una telefonata che non lascia adito a dubbi, la madre dell'imputato dice alla sorella, alla figlia Maria, tutte cose fatte, si è presentato perché sono state fatte tutte cose. Io non credo signori della Corte che questa telefonata abbia margini di equivocità, voi non potete dire che questa telefonata ha margini di equivocità.

Con tutti, tutte cose fatte sono, ma dai avete parlato con quello? Con tutti, tutte cose fatte sono. E no signori della Corte questa è la prova che proviene dagli imputati non è un'illusione, non è un sospetto che gli alibi sono stati preparati, voi avete la certezza che gli alibi sono stati preparati non avete il sospetto, voi non potete dire che c'è il sospetto, voi dovete dire che c'è la certezza che gli alibi sono stati preparati, sono stati concordati dall'imputato nei 5 giorni in cui si è sottratto a un controllo, diciamo. E quindi l'essersi presentato spontaneamente che la sentenza utilizza quasi come elemento a favore dell'imputato diventa invece un nuovo motivo di sospetto, un nuovo indizio perché si è presentato in quanto si era preparato gli alibi, altrimenti non si sarebbe presentato.

A proposito della sentenza, della presenza dell'imputato il 4 agosto sul luogo del delitto, la sentenza dice che certo ci sono dei motivi di inquietudine da parte di chi giudica ma noi non sappiamo quanto durò l'osservazione, cioè l'osservazione del 4 quando fu sorpreso, quanto durò l'osservazione la Corte dice noi non lo sappiamo. Certo non lo sapete, non lo potete sapere perché evidentemente non è stata cronometrata, è stato controllato una volta sola non è che stato controllato tante volte; ma ragionando in questo modo è chiaro, ed ecco quello che vi dicevo prima, dilatando gli indizi, andando con la mente in ogni direzione qualunque indizio si può smontare... probabilmente quella osservazione è durata diversi giorni perché quando si prepara un omicidio di questo non si va una volta sola a vedere cosa fa la vittima, probabilmente questo è stato sorpreso il 4 di agosto, ma, dico ragionando come fa la Corte, consentitemi di farlo un attimo anche a me, in questo modo io posso dirvi che sicuramente chi osservava il procuratore Costa sotto casa ci ha passato più di un pomeriggio.. doveva sapere grossomodo a che ora era solito uscire, se usciva in compagnia, se usciva solo.. e si dice ma noi non sappiamo quanto durò l'osservazione, che valore ha? Ma l'osservazione del 4 si collega alla presenza sui luoghi il giorno 6, cioè il momento dell'omicidio.

... per quanto riguarda la presenza del 6 agosto, i dubbi in sentenza si fanno consistenti sulla presenza di Inzerillo Salvatore classe '57 sul luogo dell'omicidio il 6 agosto la sentenza dice che i dubbi si fanno consistenti, però ci sono le testimonianze che dice la sentenza e possiamo pensare che tutti mentono? Ma voi ne avete la certezza che tutti mentono? Non solo per le contraddizioni che avete visto, che vi sono state fatte rilevare, che potete vedere dai motivi di appello perché nei motivi di appello il pubblico ministero d'udienza del primo grado ha messo in luce tutte le contraddizioni, ma anche perché ci sono le intercettazioni, c'è l'intercettazione che dà la prova provata che quegli alibi sono stati costruiti a tavolino che sono state fatte tutte cose, con tutti. Quindi quali sono i dubbi che voi nutrite e quali dubbi può nutrire la sentenza di primo grado che il 6 di agosto gli alibi presentati da Inzerillo Salvatore fossero falsi e di contro abbiamo la presenza sui luoghi dell'omicidio e nell'ora dell'omicidio il 6 di agosto.

... Fra le tante cose che sono state dette in quella sentenza di cui non ha parlato il difensore di parte civile è quel famoso cartolino dell'acquisto fatto presso la gioielleria Ciulla che esce solo quando il giudizio di primo grado è già iniziato, quando si è chiuso il dibattimento, quando stanno parlando i

difensori, quando cioè non è più possibile fare alcuna verifica ... i Ciulla sono stati sentiti svariatissime volte in ogni grado del processo non era mai stato tirato fuori.

Dico è un altro elemento che vi conferma la falsità degli alibi, comunque voi avete una certezza e questa signori viene proprio dal processo, dalla sentenza che sicuramente all'ora del delitto cioè le 19 e 25, 19 e 35 l'imputato non si trovava nella gioielleria dei Ciulla, ecco questa certezza voi l'avete, quindi quanto meno l'alibi è falso... in relazione all'orario in cui lui si trovava presso la gioielleria.

... Io direi che in un processo questi tre elementi indiziari sono già una fortuna averli, sono già una cosa eccezionale solo diciamo legandoli tra loro sono già sufficienti a dare una risposta. Io credo che il processo poteva restare a questa fase se non ci fossero stati ulteriori elementi, già questi sarebbero stati sufficienti. La presenza sui luoghi, due giorni prima e nel momento dell'omicidio, legata alla personalità del soggetto al suo inserimento nella famiglia mafiosa, al movente dell'omicidio; ma invece vedete ne avete ancora di elementi di accusa, di indizi forti perché scusate io stavo dimenticando qualcosa, il valore dell'alibi falso.... l'alibi falso è prova di colpevolezza e forte indizio di colpevolezza vi dice la Cassazione quando uno si costruisce elementi inesistenti, quando vuol far credere di trovarsi alla gioielleria Ciulla nel momento in cui si sta consumando l'omicidio e poi si scopre che questo non è vero, quello diventa un elemento di accusa forte, questo ve lo dice la Cassazione, ve lo dice la prima sezione di Carnevale ma ve lo dice tutta la Cassazione ci sono sentenze della quarta sessione, della quinta in proposito e quindi non sono io a dirvi queste cose ve le dice la migliore giurisprudenza e voi dovete dire allora che l'alibi non è falso, voi dovete dare questa risposta nella vostra sentenza per poter superare questo punto. E dicevo già ce n'è a sufficienza con questi elementi di accusa, già ne abbiamo a iosa ma poi ce n'è un altro, un altro ancora ed è la fuga, la fuga dell'imputato, la fuga la notte.

L'omicidio si consuma alle 19 e 30 l'imputato già la sera si rende irreperibile, anzi nell'immediatezza noi diciamo e lo dice lo stesso imputato appena si presenta, lo dice lo stesso imputato appena si presenta, fra le cose che dice la notte tra il 6 e il 7 l'ho passata con una donna di cui non intendo fare il nome.... io però vi devo far notare che l'imputato non è stato cercato la notte, è stato cercato la mattina del 7, non la notte, quindi quando lui si dà alla fuga non ha neanche il sospetto, neanche i giornali sono usciti signori della Corte, quando lui si dà neanche i giornali hanno potuto collegare e fra l'altro non lo hanno fatto l'indomani mattina i giornali, il collegamento con Inzerillo Salvatore classe '57 viene fatto il giorno 8 non viene fatto il giorno 7, viene fatto il giorno 8 e quindi nel momento in cui lui si dà alla fuga non c'è nessun elemento che lo accusa, non c'è neanche un sospetto, non c'è niente. E ma la sentenza in qualche modo deve uscire, deve affrontarlo questo indizio da solo come vi ha detto la parte civile e come lo affronta da solo questo indizio, come lo acciappa questo indizio da solo, dicendo però siccome era stato controllato il giorno 4 lui aveva il carbone bagnato e va beh signori se così ragiona una Corte di giustizia ci togliamo le mani... perché se così è, se voi affrontate questo indizio enorme e si va bè siccome lui si spaventava no, la notte del 6 lui non si spaventava, la notte del 6 lui non si spaventava, la notte del 6 non lo sapeva che era ricercato neanche lo sapeva, lo comincia a sapere dall'indomani mattina, eppure è lui che ce lo dice che la notte del 6 si è sottratto,

...che cosa dice la giurisprudenza in proposito? e beh qualcosa di analogo a quello che vi ho detto per quanto riguarda l'alibi falso, la fuga soprattutto quando non ci sono provvedimenti restrittivi per cui io sono inseguito e scappo, ha una sua logica, è vero ha una sua logica,... ma quando uno scappa prima ancora di essere cercato,...insomma la logica ha un suo peso, ha una sua forza voi dovete dirci che l'essere fuggito prima ancora di essere cercato, tutto sommato, è una cosa che si fa, la cosa lo facciamo tutti e no questo non credo che voi lo potrete dire.

... Voi dovete valorizzare questi indizi gravi, precisi e concordanti, questo è il vostro compito. Io così a volo di uccello vi dico: numero 1 l'omicidio è stato voluto ed attuato da Totuccio Inzerillo, il capo famiglia vi partecipa personalmente, ad esso certamente partecipano con vari ruoli componenti della famiglia; l'imputato è un avvicinato della famiglia; l'imputato svolge compiti di osservazione, il 4 agosto è stato sorpreso e controllato sotto casa; l'imputato è sul teatro del delitto il 6 agosto all'ora del

delitto; l'imputato fugge la sera stessa del delitto; l'imputato si presenta dopo 5 giorni, solo quando ha preparato gli alibi falsi; l'imputato dà conferma di essere organico alla famiglia con la sua condotta susseguente al delitto, le così dette vicende americane.

Ecco io in piena coscienza vi dico che questo puzzle si è composto, che gli indizi sono diventati gravi, precisi e concordanti che spetta a voi scriverlo, perché queste sentenze hanno un valore fondamentale non solo per la persona dell'ucciso ma perché restituiscono alla società un minimo di fiducia, un minimo di serenità, un minimo di tranquillità, perché altrimenti se la legge non fa il suo corso, la legge della giungla, allora hanno ragione loro, hanno ragione i mafiosi che ammazzano perché la loro legge funziona e funziona in maniera impeccabile.

Io ho concluso, chiedo la condanna di Inzerillo Salvatore. Ecco mi sia consentito un attimo, è vero che il suo è un ruolo secondario rispetto ai ruoli principali, però in quel tipo di omicidio ogni apporto è un apporto fondamentale alla riuscita del piano, cioè certo non è quello che preme il grilletto, certo non è quello che più di ogni altro vuole questo fatto, valutando gli elementi di quell'articolo 133 io ritengo che la condanna a 30 anni di reclusione sia una condanna equa per il tremendo delitto che è stato compiuto, quindi senza attenuanti generiche, senza attenuanti della minima partecipazione al fatto, solo la valutazione degli elementi di cui all'art. 133 del codice penale.

CATANIA 28 MAGGIO 1992

**PROCURATORE GENERALE**

**Ugo Rossi**

REPLICA ad Avv. Trantino (Difesa)

Signor Presidente avevo detto in premessa al mio discorso, quando ho iniziato la requisitoria, che la sentenza di primo grado aveva utilizzato la tecnica tipica che utilizzano i difensori quando sostengono le loro ragioni, ossia aveva ampliato degli elementi insignificanti nel processo che servono però a creare una nebbia nella quale poi inevitabilmente ci si deve perdere; altro espediente che ha utilizzato la sentenza di primo grado è quello di avanzare delle obiezioni prive di reale fondamento, obiezioni che non stanno nel processo ma soprattutto ... ha affrontato gli indizi uno a uno perché questa la tecnica vincente della difesa prendere un indizio, isolarlo dagli altri e dire ma voi in base a questo indizio ... voi vi sentite di pronunciare una sentenza di condanna? Mentre quando ci troviamo in presenza di un processo indiziario, che una accusa seria porta avanti con svariati indizi, voi dovete dare una risposta diversa, tutti questi indizi assieme si possono giustificare senza arrivare, pervenire a una affermazione di responsabilità? È questa la risposta che dovete dare non mi potete dire ma la parentela non, in base solo al rapporto di sangue voi qua mi venite a parlare di una responsabilità quindi è diversa la cosa ... in più rispetto alla sentenza di primo grado voi avete avuto qui un avvocato bravo, l'avvocato Trantino indubbiamente, il quale in più rispetto a quello che c'è in sentenza usa gli strumenti della tecnica oratoria ... svolge il suo compito lo svolge in maniera abile è il gioco delle parti, è un gioco però nel quale voi non dovete cadere e sulla tecnica difensiva io posso offrirvi solo qualche esempio di quelli che ci ha dato l'avvocato Trantino

... Per esempio vi dice a proposito del movente è caduto il movente perché gli imputati sono stati scarcerati tutti, ci ha detto questo testualmente, ebbene è così perché gli imputati sono stati scarcerati, ma come vi aveva detto la parte civile la faccia l'avevano perduta il colpo era stato fortissimo per i

gruppi Inzerillo - Spatola e poi non è vero che non è successo niente perché quegli stessi imputati poi sono stati all'80% condannati nel famoso processo Spatola - Inzerillo.

Vi dice che Inzerillo paga solo per il suo cognome e questo non è vero perché gli elementi dell'accusa sono tanti. Vi dice per esempio, a proposito sempre del movente e poi ci è stato detto dalla Guardia di Finanza che le famose società alle quali erano collegati gli appalti delle 6 scuole, siamo nel campo dell'inchiesta Mattarella che aveva avviato il procuratore Costa, nessuna di queste società porta Inzerillo Salvatore classe '57, ma certamente non porta, nessuna di queste ditte porta Inzerillo, porta Inzerillo - Spatola alle grandi società del gruppo Inzerillo - Spatola cioè a cose completamente diverse e questo noi abbiamo detto, perché gli interessi sono quelli del gruppo familiare, non sono quelli di Inzerillo che in quel contesto è veramente una persona marginale.

Vi dice ad esempio che Inzerillo è stato controllato il 4 agosto e quindi poiché è stato controllato il 4 agosto sul luogo dell'omicidio la sua era una posizione bruciata, tutti potevano fare questo delitto tranne Inzerillo Salvatore controllato il 4 di agosto sul luogo del delitto, perché altrimenti dice sarebbe un pazzo uno che dopo essere stato controllato il 4 d'agosto, poi se ne va il 6 di agosto a svolgere il suo compito. Intanto io vi faccio riflettere dell'assoluta certezza dell'impunità che ha questa gente, soprattutto nel 1980 quando nessun processo di mafia si era non dico concluso ma neanche iniziato e quando regolarmente le Corti non potevano che assolvere allora per insufficienza di prove, c'era una assoluta certezza della impunità, d'altra parte anche oggi in larga misura prosegue questa impunità. E poi non è affatto vero che poteva uscire dall'organizzazione nel senso dire va bene io non ci sto perché mi hanno controllato il 4, l'omicidio si doveva fare, siamo alla vigilia dell'omicidio non era facile ricominciare tutto da capo, ritrovare la persona che conoscesse fisionomicamente Costa, che lo avesse seguito che sapesse più o meno qual'erano le sue abitudini, non è vero che alla vigilia il giorno prima o due giorni prima di questo omicidio questa scelta poteva essere fatta così liberamente da Inzerillo Salvatore.

Vi è stato detto che poi questa osservazione questa osservazione del 4 agosto e probabilmente quella dei giorni precedenti era priva di significato, di valore perché Costa non era un soggetto abitudinario, non è vero, i parenti di Costa vi hanno detto che era invece solito uscire nelle ore tra le 6 del pomeriggio, fra le 18 e le 20 era solito sempre fare una passeggiata quindi è esattamente il contrario di quanto vi è stato detto.

Poi vi è stato detto che il 6 di agosto, noi non conosciamo il ruolo di Inzerillo Salvatore dice noi non lo conosciamo il ruolo quindi come si fa ad affermare la responsabilità di un soggetto gli diamo il primo ruolo che capita, ebbene signori della Corte non è così, quando noi abbiamo la certezza di un concorso comunque dato o di un apporto comunque dato a un omicidio poi conoscere o non conoscere il ruolo è secondario nel senso che non sempre negli omicidi, soprattutto negli omicidi portati ad esecuzione da decine di persone è facile individuare poi il ruolo di ognuno spesso questo non è possibile, ma questo non toglie la responsabilità, può essere un fatto di graduazione di responsabilità ma poi non è così, perché se Inzerillo Salvatore classe '57 era sul luogo del delitto il 4 di agosto il suo ruolo è chiaro è quello di osservatore, è quello di individuare il soggetto che deve essere colpito e che deve essere indicato ai killer che non lo conoscono o che stando in una posizione completamente diversa possono anche sbagliarsi, perché il killer scende colpisce e va via e quindi non lo conosce, non è in grado, non è in condizione di svolgere quell'osservazione, quindi noi il ruolo ce lo abbiamo perché è un osservatore, è uno che il 4 di agosto sta sul posto.

Poi si dice che nel corso dell'arringa, della bellissima arringa difensiva che in ogni caso questo ruolo come poteva svolgerlo di osservazione perché lui andava, veniva, andava alla gioielleria, tornava. Ma noi vi abbiamo detto invece che quell'alibi è del tutto falso, quell'alibi è del tutto falso perché c'è una telefonata che dimostra che quell'alibi è del tutto falso, abbiamo detto a tutto concedere l'orario del delitto non è incompatibile con la presenza di Inzerillo Salvatore sul luogo del delitto visto che usciva dalla gioielleria alle 7 non alle 7 e mezza, ma noi vi abbiamo detto che quell'alibi era del tutto falso, e

del resto una telefonata nella quale si dice che sono state fatte tutte cose, che sono stati raggiunti tutti, è chiaro che è un alibi interamente falso, interamente costruito. Vi dice la difesa ma no voi le intercettazioni telefoniche le dovete leggere tutte assieme, c'è una successiva telefonata che smentisce questa e che vi dice, dice ma prove non ce ne sono quindi stiamo tranquilli prove non ce ne sono, badate che questa successiva telefonata è del 1984, non è più la telefonata del 1980, quindi mi pare che il discorso non può essere ridotto, dice ci sono telefonate in contrasto fra loro, sono telefonate completamente diverse cioè in epoche storiche diverse, autoriguarda situazioni diverse.

Poi vi si dice ed è l'argomento che spesso viene utilizzato quando si è in presenza di una serie rilevante di prove, dice ma se l'alibi fosse stato falsificato la moglie non avrebbe commesso errori, è un po' l'eccesso di prove, dice quando poi proprio non si ha che cosa dire perché si scopre che l'alibi è falso dice ma allora dice non può essere ma perché, ma così stupidi erano che l'alibi non se lo sapevano preparare bene? e io vi faccio riflettere che Inzerillo Salvatore fugge la sera del 6 e che la signora viene sentita la mattina del 7, quindi voglio dire non c'era il tempo di preparare quest'alibi, non c'era il tempo di preparare quest'alibi e poi spesso gli alibi falsi falliscono proprio perché sono falsi ... perché proprio non si sono vissuti quei momenti e quindi si ricorda quello che si, quegli accordi sommari che sono stati presi. E poi signori della Corte Inzerillo non si aspettava, Inzerillo Salvatore non si aspettava che la polizia lo avrebbe individuato così presto ricollegando il controllo del 4 di agosto ... è stato un caso e quindi evidentemente non si aspettava di essere scoperto così in fretta.

E' stato richiamato dall'abile difensore la figura di Falcone all'inizio del processo, bene io ve lo ricordo dico alla fine. Falcone un insegnamento ce l'ha dato come si costruiscono le accuse? Si costruiscono le accuse utilizzando tutti gli elementi, riuscendo a collocarli uno dopo l'altro, utilizzando ogni indizio, mettendolo al suo posto questo è l'insegnamento. Falcone ci ha sempre detto che il rapporto dei pentiti è sempre stato un rapporto secondario non primario, perché i pentiti spesso non hanno fatto che confermare quanto già risultava da una serie di elementi indiziari e quindi ... il nostro compito è costruire la prova, costruirla con fatica, riuscire a utilizzare ogni elemento soprattutto in vicende come quelle che stiamo vivendo.

... concludo ricordandovi che ... noi abbiamo un movente che ha retto signori della Corte, ha retto certamente, perché tutti i pentiti in quella direzione parlano a conferma degli elementi indiziari che già possediamo nel processo, un movente che porta Salvatore Inzerillo della classe '57 che certamente se non è un uomo d'onore, probabilmente non lo è nel momento in cui si verifica l'omicidio, certamente è uno che si muove, è un avvicinato, è un contiguo alla organizzazione criminale Inzerillo Spatola, la più potente di Palermo nel momento in cui si verifica l'omicidio.

Noi abbiamo la certezza che il 4 di agosto Inzerillo Salvatore si trova sul posto proprio lì dove poi deve svolgere i compiti di osservazione, viene controllato proprio lì.

L'imputato è sul teatro del delitto il giorno 6 ed è sul teatro del delitto senza alibi signori della Corte, avendo fornito degli alibi falsi; l'imputato fugge la sera stessa dell'omicidio non, quando ancora nessuno aveva fatto il suo nome né in televisione, né nei giornali, né in nessun altro modo; l'imputato dà conferma di essere organico alla famiglia Inzerillo Spatola recandosi in America con quelle vicende che non porteranno alla condanna per la vicenda Iron Tower, noi non abbiamo ancora quella sentenza per sapere quale tipo di collegamento avesse, abbiamo solo il dispositivo di quella sentenza, ma certamente si muove nell'ambito della famiglia Gambino americana, va a lavorare con loro, si apre una pizzeria nel giro di pochissimo tempo, tutte cose che agli uomini comuni non accadono.

Ecco il puzzle secondo chi vi parla è composto, e quando voi lo attaccherete lo dovrete attaccare tutto assieme, non elemento per elemento perché non è così che dice il legislatore all'articolo 192 del codice di procedura penale. Quindi io confermo la mia richiesta iniziale.

## AVVOCATO DIFESA

**Enzo Trantino**

Replica

... io sono convinto che il procuratore generale e il difensore di parte civile sanno di non avere nulla in mano e sono convinto che è una caccia senza risparmio purché venga catturata la preda non bisogna guardare alle reti che si usano, alle armi che si usano, ai mezzi che si usano e all'impiego di uomini...

.. Io ho considerato sempre la Procura generale la sede dell'avvocatura della legge e la legge non consente che senza risparmio di energie si inseguia un uomo provatamente innocente

... Ripercorriamo solo quello, perché questo è l'ambito della replica, che è stato detto dal difensore di parte civile e dal signor procuratore generale in sede di replica per dimostrarvi ... come il risultato per l'accusa è fallimentare e quindi oppositivamente la vittoria dell'innocenza dell'imputato deve trovare oggi riconoscimento nella sede idonea.

... L'unico che fugge è lui si dice ... fugge perché è l'unico che è sbattuto siccome "mostro", perché l'unico che immediatamente viene processato e condannato dalla stampa, perché la stampa non processa condanna, e si è ribadito che lo stato civile è un indizio e si è arrivati al punto, attenzione, di introdurre in questo processo autentiche falsità, dette dalla migliore buona fede, per cattive informazioni si intende perché la probità dei patroni è fuori discussione, ma non consentito per fuorviare la vostra coscienza.

Lo zio che viene rilevato all'ingresso, o all'uscita nel caso, del carcere è un soggetto che poi viene condannato nel processone, assolutamente falso perché lo zio viene prosciolto e non ha mai un giudizio, perché non viene avviato mai il giudizio.

Si è parlato di una menzogna che avrebbe detto l'imputato perché ha riferito che un certo Inzerillo venne coinvolto e morì in un incidente stradale mentre invece venne ucciso in morte violenta, nulla di tutto questo assolutamente falso, l'Inzerillo a cui si riferiva lui, se ce n'è un altro ucciso in morte violenta non tiene il registro del carico e scarico di una famiglia che ha un'infinità di rappresentanti, e proprio viene a trovare morte in un incidente stradale. Non si è badato a questo punto ad utilizzare canali della prova ma si è raccattato tutto quello che era possibile al fine di arrivare al risultato di demonizzare l'odierno imputato e caricargli tutto il male possibile riverberato dal peso del cognome. Ecco allora nel momento in cui c'è stato, ricordatelo, perché si è svolto davanti a voi l'incidente, quando si è detto da parte del difensore di parte civile che lo zio Giovanni è tra i condannati nel processo che si è svolto poi successivamente, alla nostra interruzione che era stato prosciolto c'è stata una risposta che vi deve far riflettere non poco, comunque, vi ricordate? comunque, questa è la frase testuale, Giovanni era nel pedigree. Attenzione all'avverbio, è l'avverbio che il titolo degli interventi di tutte le parti e quella civile e quella del procuratore generale, la replica dell'uno e dell'altro ha proprio questo titolo comunque, voi dovete comunque condannarlo; ma dateci gli elementi di prova su cui dobbiamo riflettere in Camera di consiglio ... ma io non prevedo Camere di consiglio difficili, quando l'avvio alla Camera di consiglio è questo avverbio perverso del comunque

... attenzione giudici ... immaginate che Inzerillo è il supervisore non so che cosa debba essere, immaginatelo in quella veste che ha voluto inventare, altro termine non c'è, l'accusa, dopo averlo voluto esecutore materiale poi palo poi finalmente supervisore ; ... immaginate chiudendo gli occhi che egli abbia quel ruolo. L'omicidio è riuscito, e quindi egli ha titoli, ha credenziali deve a questo punto riscuotere nel senso del prestigio, è logico il mio ragionamento? E Marino Mannoia, e Contorno e



Buscetta, parlano non nell'immediatezza ma molto tempo dopo, addirittura li abbiamo ascoltati in America, e allora se lui è stato l'autore felice in quel ruolo per portare a compimento un omicidio, riuscendovi, deve avere i gradi come è possibile che i tre notai palermitani lo considerino uno sconosciuto ... li si sa tutto, riferiscono anche le cose dei morti, riferiscono anche chi sta in Brasile le cose che avvengono a Palermo, fugge subito e non si sa che in quell'omicidio, il supervisore o uno addetto lo chiamino come vogliono, è fuggito subito ; ... fugge in America è come se a un certo punto fosse morto, quelli lì dovevano sapere proprio perché sapevano, proprio perché questi si trovavano in America e sapevano più dell'America di quanto non sapessero a Palermo, proprio perché sapevano che uno il cervello, un organizzatore, uno importante era fuggito dopo essere riuscito in quella impresa attenzione, e quando si riesce in quella impresa non sono delle esibizioni perché lui non faceva il solista, delle esibizioni singole, resta all'interno della struttura con un ruolo importante e viene riutilizzato perché ha dato i frutti, nulla di tutto questo, attenzione che c'è una persona citata in uno degli interrogatori da Marino Mannoia ed è Francesco, fratello di Inzerillo Salvatore cioè il boss morto, Francesco, è fratello minore e viene citato come facente parte del commando che diede morte al povero procuratore Costa, ricordate? Francesco viene presentato, ostentato con pacche sulle spalle per dire questo è un bravo picciotto, cioè uno che ci ha saputo fare, ma è possibile che si sono dimenticati tutti di lui, questo è noto solo alle aule di giustizia, la mafia non lo vuole perché lui non conosce la mafia e la mafia non conosce lui, però qui lo dobbiamo gallonare e quello che non fa la mafia lo dovrete fare voi perché questo è il gioco perverso, cioè riconoscergli un ruolo che nessuno non solo gli dà, ma non ha neppure credito e riconoscimenti da parte di coloro i quali hanno pure avuto un successo in questa impresa. Ecco allora addensarsi in questa vicenda il trionfo delle ipotesi, il processo penale non è una ridda di ipotesi ... il processo penale significa dammi un fatto ti darò in nome della legge la sanzione se quel fatto è ritenuto rilevante ... qui stiamo discutendo della vita di un uomo per il quale fu chiesto prima un ergastolo, ora ha fatto carriera gli hanno dato 30 anni, questa è stata la richiesta del signor procuratore generale stiamo discutendo di un uomo che si vuole cancellare perché, perché nella convinzione elegante ora dell'uno ora dell'altro degli accusatori egli risponderebbe di quel che loro pensano non di quello che lui ha fatto, perché questa è la tragedia siamo alle ipotesi di accusa. Ed ecco allora tutti e due in assonanza rappresentante della parte civile, rappresentante dell'accusa pubblica dire ma perché specificare il ruolo uno, l'altro conoscere il ruolo è secondario, io spero che vi siate già pentiti di questa espressione, e come mi devo difendere io se nessuno mi contesta il ruolo; se io sono esecutore materiale mi difendo in un certo modo ... se io sono palo mi difendo in un altro modo ... ne avete inventato un terzo, perché il supervisore è uno che non è né carne né pesce, è una sirena nel processo, un centauro fate voi, che sta al di fuori del contesto e che si trova insieme ad altre migliaia di palermitani in quella piazza

... Lui si trova due giorni prima in un posto dove, attenzione, non deve più trovarsi se si deve seguire l'omicidio e si trova in quel posto assieme ad altre migliaia di palermitani con una macchina in sosta vietata, con una macchina dalle caratteristiche non certamente inosservabili, con tanto di giornale, manca la freccia dicendo supervisore, come le poltrone dei registi, supervisore del delitto Costa. Il ruolo ... significa la contestazione io mi devo difendere a secondo quello che tu mi dici è come se fosse la data, tu quel giorno hai consumato questa rapina e io dimostro quel giorno non la potevo fare perché mi trovavo in questo posto. Qui è come se si omettesse la data per dire in un certo giorno del calendario tu hai fatto una certa cosa non hai motivo né diritto di difenderti.

..... Quando poi ad un certo punto si è detto ma stava lì e quindi è proprio per questo detto dall'uno e dall'altro, proprio perché stava lì non bisogna più considerarlo soggetto indiziabile, perché badate ci sono delle tragiche liturgie il palo mobile con famiglia appresso non è conosciuto dalle liturgie mafiose, perché a quel punto il soggetto è da cambiare, se fosse stato il killer e allora il problema poteva porsi in via dialettica sempre beh questo ha provato è un uomo infallibile come lo troviamo un altro, ma il supervisore che non si è capito ancora che cosa doveva fare è chiaro aveva una sua

mutuabilità che si trovava nelle condizioni di poter essere immediatamente contrastata.

Se questo è il primo approccio nella replica, il secondo, quello di stamattina del signor procuratore generale, ha voluto che voi meditaste su una affermazione che gli imputati scarcerati, perché abbiamo detto noi che di quel gruppo la maggior parte furono scarcerati subito, dice gli imputati scarcerati perdono la faccia, queste cose non bisogna dirle ... è un motivo di rilancio in più che l'imputato scarcerato ostenta innocente o colpevole non è questo il caso, ostenta questa sua vittoria sulla legge, soprattutto se è colpevole quindi l'imputato scarcerato non perde la faccia acquista prestigio perché si dice l'ha fatta franca, se è colpevole

... Dice ma sono stati molti condannati di quelli, e perché ce lo raccontate, furono condannati nell'80? Sono stati condannati in processo che è venuto successivamente e questi dovevano avere la divinazione per prevedere che dovevano essere condannati? e in una situazione del genere io mi domando quanto non abbia influito l'omicidio Costa se questo è allora il tono che si deve usare in quelle probabili condanne che noi non conosciamo, non sappiamo, non ci interessa sapere. E dice ma il nostro era una persona marginale nel contesto, e allora? A una persona marginale si dà quel ruolo che avete inventato pomposo, inutile, retorico, estraneo ad ogni contesto serio quello del supervisore

.... Bene mi pare l'incarico in questo senso dice dobbiamo dare un ruolo, non ce l'ha te lo inventiamo, supervisore. Ecco allora che l'assoluta certezza della impunità spingeva ad essere indifferente o refrattario al fatto che erano state controllate il 4; ma non è lui che doveva decidere questo, abbiamo noi un personaggio importante che si chiama Inzerillo il boss, il mandante, e se lui era così idiota da non capire la gravità di quella identificazione era l'altro, il cervello pensante che doveva dire tu sei messo da parte ti metto a riposo, come si dice nella P2.

E le abitudini di Costa e quali sono le abitudini di Costa? Costa abbiamo appreso che è un uomo senza abitudini si è detto no la famiglia dice che usciva dalle 18 alle 20 e 30 e il processo ci ha dimostrato il contrario, perché quel giorno è uscito alle 19 e 15, perciò non è affatto vero. Usciva a volte usciva, a volte non usciva non è l'uomo metodico che spacca il secondo ...quindi queste erano abitudini così generiche e questo discorso poteva importare al palo non al supervisore, che importa al supervisore e vi dimostriamo noi che anche questa è un'eresia tecnica. Egli rappresenta in questa vicenda un po' il fotografo di casa Costa dice, perché il 4 stava sul posto abbiamo detto che stava con altre migliaia di palermitani ma questo non interessa è lui che interessa, l'alibi è falso per la telefonata. Ebbene dopo quello che vi abbiamo detto ancora ci insistete, dice tutte cose sono state fatte, sì ma la telefonata quella dell'11 giugno è dell'84 e la telefonata dell'84 ha detto è innocente. No procuratore generale la telefonata dell'84 se la rilegge ha detto cose diverse, lo sanno anche loro, lo sanno anche gli indagatori che sei innocente di che cosa devi temere, è un macigno che entra nel processo perché chi ha detto queste cose non sapeva di essere ovviamente controllato; lo sanno anche loro per dire non hai niente da temere.

E poi controllate le altre telefonate. Come, in un contesto così aggrovigliato tutta la telefonata è questo decretazione del tutte cose? ma è in questa telefonata proprio perché si sa di non essere, telefonando si dice abbiamo parlato con questo, abbiamo parlato con l'altro, abbiamo sistemato le cose e si dice tutte cose? O si ha il timore di essere controllati e non si dice niente, ne parliamo dopo c'è qualcuno che ti riferirà, se si dice tutte cose significa cose diverse perché possono essere anche sistemate le cose interne, le cose di famiglia

... Fugge il 6 e si dice la signora viene sentita il 7 interruzione puntuale del signor consigliere Anatoli, no, no viene sentita l'8 ... comunque il 6, il 7, l'8 il 28 non ha nessuna importanza perché? E perché la cosa importante è che non viene trovato, ma chi esclude che lui possa mantenere i contatti con la moglie e se devono costruire l'alibi con chi diavolo lo deve costruire quest'alibi con me che non lo conoscevo? Lo deve costruire con la moglie, lo deve costruire con quelli che sono nel suo contesto perché attenzione se vi interrogano, scuola, tu devi dire questo, tu devi dire quest'altro, tu devi dire questo ancora. No, no si va alla ventura tanto è un omicidio che ci interessa. Non si aspettava di essere

a questo punto coinvolto nell'identificazione, non si aspettava che la pubblica sicurezza ricordasse quella circostanza e poteva a questo punto sfuggire alla pubblica sicurezza ma non a lui, perché la pubblica sicurezza di identificazioni quel giorno ne avrà fatte anche 100, 1000, un milione non mi interessa ma lui deve preoccuparsi per sé non per le altre.

... Io ho avuto da Giovanni Falcone tante scarcerazioni che non ho avuto solo per amicizia o per simpatia, l'ho avuta perché l'accusa non reggeva e il giudice accorto anticipò il 192, perché il 192 è la codificazione di un sistema corretto della prova e nient'altro e quindi nel momento in cui lo ricordano, lo ricordano certamente per giovare al processo, per dire attenzione all'insegnamento che dava lui.

... non si è parlato più di questo lavoro immaginario del signor Inzerillo, questo socio misterioso, ma perché non viene scoperto mentre va alla ricerca di crediti di lavoro? E non è questa una attività? E non può essere lui tra coloro i quali sono promotori di affari?

.. Quando io ho citato il capitano della finanza che dice attenzione che questa impresa non concorreva con la pubblica amministrazione che è una impresa per imbiancature un'impresa modesta, insignificante e allora che senso ha se l'impresa ha questo

... il 6 si colloca lui in quel posto perché nessuno lo ha detto. L'11 riferisce di essere andato a rilevare lo zio prosciolto, questo Giovanni, gli elementi di cui stanno discutendo ve li abbiamo offerti noi, perché il 6 l'ha detto la moglie e non aveva motivo di dirlo c'era un accordo tra loro non doveva parlare. Per il 6 ha parlato lui e ne poteva fare a meno, perché se il 6 è una giornata che bruciava dice ma la moglie l'ha detto, si sarà sbagliata oppure non l'avrebbe mai detto la moglie e quando si tratta di rilevare lo zio l'11 lo dice lui e che motivo aveva di dirlo, che poi lui non partecipa ai giochi, ai festini della liberazione delle persone che contano questo non ha importanza, è andato a rilevare un prosciolto e nessuno ha detto che un prosciolto proprio per un errore giudiziari invece di chiedergli scuse oggi gli volete fare la contestazione?

Ecco allora le eresie persecutorie, lo si scopre negli Stati Uniti indipendentemente dalla ragione che lo hanno spinto per fame, per paura, per tutto quello che volete, perché portava lo stesso nome e cognome, per tutto quello, ci sono le vendette trasversali, nipote lontano, non ha importanza sono fatti successivi che sono irrilevanti per la causa, che ci state cianciando. Ecco allora che il 4 alle ore 18 abbandona il campo pensa ai suoi interessi, Sammarco, attenzione, follia da sanzione nell'ambiente mafioso, tu abbandoni il campo e perché come tu sei il supervisore e te ne vai ... lascia il teatro operativo il 4? E il 6 è da UGO, l'impresa UGO, quindi il 4 da Sammarco, il 6 da UGO recidivo in omissioni imperdonabili; l'alibi, viene cercato l'alibi e come devi pensare a quello che ti può succedere e non pensi a quello che devi fare? l'alibi a costo di lasciare il teatro dell'impresa? Veramente follia ecco, voglio essere generoso follia e nient'altro.

Ecco allora le due ultime osservazioni. Condotta Ciulla e dice la condotta Ciulla si c'è questo spostamento dice Inzerillo il boss è morto eh ma loro non sono gli alibi, l'alibi di Inzerillo morto, sono l'alibi di Inzerillo vivo ed è vivo e a maggior ragione bisognava dargli aiuto invece ci sono le umane discrepanze che a secondo le convenienze sono oro colato quando i Ciulla convengono; rame, rame proprio il più vile nel momento i cui i Ciulla non sono più utilizzabili.

Ultima osservazione. Voi pensate veramente che un cittadino si debba trovare nelle condizioni in cui si è trovato Inzerillo Salvatore, cioè egli a dar prova della sua innocenza e non l'accusa a dimostrare la sua colpevolezza, perché questa teoria di comodità dialettica, non esco dal rispetto, per cui bisogna unire tutti gli indizi ... inutili questi indizi e trovate che sono soltanto proposizioni malevoli, accusatorie e se anche questi indizi dovessero trovare una piattaforma in un inevitabile umane menzogne o contraddizioni che importanza ha questo? La prova positiva noi cerchiamo e la prova positiva da che cosa viene? Dalla contraddizione su qualche circostanza o dagli atteggiamenti che assume qualcuno? Voi mi dovete dimostrare il ruolo, mi dovete dimostrare le condotte, mi dovete dimostrare la conducenza univoca, non personale arbitraria dell'indizio.

Per concludere voi dovete spiegare in Camera di consiglio, usando tecniche da fotografi e non da

pittori, perché dipingere è facile ,a fotografare si deve riscontrare la realtà, che Inzerillo Salvatore per essere colpevole deve essere inventato come tale, ecco perché vi chiediamo la conferma della sentenza.

Sentenza - Corte di Assise  
di Appello di Catania

Sentenza n. 34\92  
Udienza del 28\5\1992

Depositata in cancelleria 19\giugno 1992  
Esecutiva il 28\7\1992

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

**La 2° Corte di Assise di Appello di Catania**

composta dai Signori:

1. Dott. Salvatore Cosentino                   Presidente
2. Salvatore Castagna                   Consigliere
3. Giovanni Venezia
4. Carmela Auditore
5. Andrea Ronsivalle                   Giudici
6. Luciana Alderisi                   Popolari
7. Corrado Carnemolla Ballotta
8. Agrippino Mangiaratti

Con l'intervento del Pubblico ministero rappresentato dal dott. Ugo Rossi sostituto procuratore generale e con l'assistenza del Segretario Filippo Nicosia, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento penale contro:

Inzerillo Salvatore nato a Palermo il 28\3\57 ivi residente via BN n. 3 con domicilio dichiarato via Castellana, 81

arr. Il 19\12\88 - scar. L'8\4\91 - libero presente -

## APPELLANTE

il P.M. avverso la sentenza della Corte di Assise di Catania dell'8\4\9\ con la quale veniva deciso come segue:

visti gli artt. 529 e ss. C.P.P. assolve Inzerillo Salvatore da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso i fatti e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

## IMPUTATO

in danno di Costa Gaetano.

In Palermo il 6\8\80

B) del delitto di detenzione illegale di arma da fuoco ( artt. 110, 697 C.P. e 10, 14 L. 14\10\74 n. 497)

In Palermo in epoca antecedente e fino al 6\8\80.

C) del delitto di porto illegale di arma a fuoco ( artt. 110, 699, 61 n. C.P. 12,14 L. 14\10\74 n. 497

In Palermo il 6\8\80

D) del delitto di furto aggravato ( artt. 110, 624, 625 n. 2 e 761 n. 2 C.P.) in danno di Randazzo Salvatore.

In Palermo il 4\8\80

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 6 agosto 1980, verso le ore 19,20-19,30, il dott. Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo, mentre trovavasi nella centralissima via Cavour di detta città, sul marciapiede antistante al cinema "Excelsior", veniva attinto da tre colpi d'arma da fuoco (un revolver "Smith e Wesson" di calibro 38\357 magnum), esplosigli da tergo, che lo colpivano alla regione postero-laterale destra del collo ed all'emitorace posteriore destro, causandone la morte intervenuta intorno alle ore 20,12 presso l'ospedale, ove il magistrato era stato immediatamente ricoverato.

Dalle immediate indagini emergeva che il killer, sommariamente descritto dal teste oculare, tale Lombardo Giuseppe, che lo aveva visto di spalle (giovane dell'apparente età di 18\23 anni, alto m. 1,60\1,65 circa, magro, indossante uno scamicciato azzurro a mezze maniche, pantaloni scuri - forse blu jeans - , con il capo coperto da un berretto di colore blu con visiera ) si era allontanato a bordo di una autovettura Autobianchi A 112 di colore azzurro celeste. A breve distanza di tempo, veniva ritrovata da una pattuglia dei Carabinieri una autovettura A 112 di colore azzurro metallizzato, appena bruciata, nei pressi della piazza S. Giacomo alla Marina, nel vecchio centro di Palermo; vettura targata PA 437087, che risultava rubata il precedente 4 agosto a tale Randazzo Salvatore.

Tra i vari moventi, tutti legati all'attività professionale del dott. Costa, uno dei più probabili veniva ipotizzato dagli inquirenti nell'atteggiamento assunto dal detto magistrato nel precedente mese di maggio 1980, allorquando aveva convalidato l'arresto, effettuato dai Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, nell'ambito di una operazione interforze ( c.d. rapporto dei 55 ) di un gruppo di persone accusate di appartenenza ad un "clan" mafioso facente capo a Spatola Rosario ed alla famiglia Inzerillo, facendo prevalere la propria opinione su quella di altri magistrati della Procura della

Repubblica di Palermo e firmando personalmente i provvedimenti di convalida.

Con riferimento a tale movente veniva attribuito particolare rilievo all'occasionale controllo, effettuato il precedente 4 agosto alle ore 19,15 dall'equipaggio di una volante della P.S., di un giovane, visto appoggiato ad una vettura Alfa Romeo di colore blu parcheggiata in via Cavour di fronte al cinema Excelsior (luogo ove due giorni dopo sarebbe avvenuto l'omicidio del dott. Costa). Detto giovane, identificato per Inzerillo Salvatore, nato a Palermo il 28\3\57, omonimo e lontano parente di Totuccio Inzerillo (cl.44), era stato rilasciato sul posto non essendo emerso nulla a suo carico.

Dopo reiterati tentativi posti in essere dalla Squadra mobile della Questura di Palermo ai fini di rintracciarlo, andati a vuoto, l'Inzerillo, l'11 agosto 1980, accompagnato dal difensore di fiducia, si presentava spontaneamente ad un magistrato della Procura della Repubblica di Palermo.

Dopo l'interrogatorio ed il prelievo del guanto di paraffina, il cui esito era negativo, l'Inzerillo veniva rilasciato.

Nel corso dell'interrogatorio, egli aveva dichiarato, tra l'altro, di essersi recato verso le ore 19 del 6 agosto assieme alla moglie, alla madre e ad un nipotino di tre anni nella gioielleria Ciulla di via Orologio, dove aveva comprato una collanina d'oro ed un braccialetto, ivi trattenendosi più o meno fino alle ore 19,45; alibi confermato dal gioielliere e da altri testi escussi il 12\8\80.

Altre indagini venivano eseguite nell'immediatezza del fatto onde acquisire elementi utili al processo ed a meglio delineare la posizione dell'Inzerillo, la personalità dello stesso, l'attività da lui svolta, a riscontrare l'alibi e ad accertare gli eventuali suoi collegamenti con i clan Spatola-Inzerillo-Gambino, ai quali si faceva risalire la matrice del delitto.

Con ordinanza del 26\9\80 la Corte di Cassazione, a norma dello art. 60 C.P.P., rimetteva il procedimento al Tribunale di Catania, dichiarando la validità di tutti gli atti sino a quel momento compiuti.

Il procedimento contro ignoti veniva inizialmente istruito dalla Procura della Repubblica di Catania; proseguita l'istruttoria con il rito formale, veniva emesso, in data 23\7\84, mandato di cattura nei confronti dell'Inzerillo, che risultava emigrato da qualche anno in località imprecisata degli Stati Uniti d'America.

Nel corso dell'istruttoria venivano acquisite le dichiarazioni rese nell'ambito di altri processi dai c.d. collaboranti Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, che fornivano notizie sull'omicidio Costa; testi che venivano successivamente sentiti, unitamente a Francesco Marino Mannoia, dal giudice istruttore. Nel dicembre 1988 l'Inzerillo veniva espulso dagli Stati Uniti e condotto in Italia, ove gli venivano notificati il mandato di cattura per l'omicidio del dott. Costa ed altro mandato di cattura per un traffico di sostanze stupefacenti commesso in concorso con immigrati siciliani negli Stati Uniti e con esponenti della mafia americana (c.d. operazione "Iron Tower").

Interrogato il 28\12\88 dal G.I., l'Inzerillo, nel prendere atto che l'accusa non era quella di avere utilizzato le armi nell'esecuzione materiale del delitto, bensì di avere predisposto la fase esecutiva per facilitare il compito del killer, si protestava innocente.

Nella fase conclusiva dell'istruttoria, veniva sentito anche il m.llo Giuliano Guazzelli, comandante il N.O. dei CC. di Agrigento - autore di un rapporto, dal quale emergeva che - secondo le confidenze da lui ricevute da certo Galvano Giuseppe Antonio ritenuto molto vicino ad un personaggio di spicco della mafia agrigentina, tale Calogero Lauria, - ucciso in un agguato mafioso - l'omicidio del dott. Costa sarebbe stato materialmente commesso da tali Tanino (Mistretta Gaetano) e Peppino (Sclafani Giuseppe) insieme a tale Garofalo Luigi e ad altri due e che, dopo la sua consumazione, il Lauria ed i suoi accoliti erano entrati a far parte del clan di don Carmelo Colletti, interessato all'omicidio in questione. Interrogato pure il Galvano, questi negava di aver rivelato alcunché al predetto sottufficiale. Conclusa la lunga e laboriosa istruttoria, con ordinanza del G.I. dl 9\4\90, l'Inzerillo veniva rinviato a giudizio della Corte di Assise di Catania per ivi rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Con sentenza dell'8\4\91, la Corte assolveva l'imputato da tutti i reati addebitatigli per non avere

commesso i fatti, ritenendo che gli elementi indiziari esistenti in processo non presentassero i requisiti richiesti dall'art.192, co. 2, C.P.P. vigente.

Avverso tale decisione proponeva appello il Procuratore della Repubblica di Catania, che chiedeva l'affermazione della penale responsabilità dell'Inzerillo, reputando che gli indizi raccolti a suo carico rispondessero ai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza imposti dalla norma sopracitata.

All'odierna udienza dibattimentale, le parti civili, il P.G. e la difesa concludevano come da verbale in atti.

### **Motivi della decisione**

Osserva la Corte che la sentenza impugnata non merita alcuna delle censure mosse dal Procuratore della Repubblica di Catania appellante.

Il P.M., dopo aver condiviso l'orientamento espresso dai primi giudici circa i criteri di valutazione della prova a norma dello art. 192, 2° co., C.P.P., si è doluto delle conseguenze tratte, stante che gli elementi indiziari a carico dell'imputato avrebbero dovuto ritenersi gravi, precisi e concordanti.

E così riassumeva tali elementi:

- a) presenza dell'imputato nei luoghi - teatro dell'omicidio del Procuratore Costa - il 4 ed il 6 agosto 1980 e diffuse contraddizioni nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso Inzerillo e dai suoi prossimi congiunti;
- b) vanificazione dell'alibi fornito all'Inzerillo dai gioiellieri Ciulla circa la presenza di costui nel loro esercizio commerciale in orario concomitante con la commissione dell'omicidio "de quo";
- c) fuga dell'imputato per sottrarsi ai controlli delle forze di polizia nei giorni successivi l'omicidio ed, in particolare, allontanamento dello stesso dal suo domicilio di via Castellana 81 sin dalla notte tra il 6 ed il 7 agosto 1980;
- d) rapporti di parentela ed interesse con la famiglia mafiosa Inzerillo-Spatola-Gambino e reazione ai provvedimenti di rigore adottati dal Procuratore Costa nel maggio 1980 nei confronti di molti componenti di tale "clan" mafioso;
- e) espatrio clandestino dell'imputato negli Stati Uniti d'America e suo coinvolgimento nell'operazione c.d. "Iron Tower" relativa a grossi traffici di sostanze stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A..

E' da dire, innanzitutto, che la Corte di primo grado ha esattamente recepito i principi generali circa la valutazione degli indizi - come del resto riconosciuto all'appellante; principi che hanno oggi valore legislativo. Infatti, l'art. 192, 2° co., C.P.P. vigente, di immediata applicazione, così recita: "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi o meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". E i primi giudici hanno correttamente affermato che l'indizio deve essere certo e non meramente ipotetico; che la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto deve rientrare in un procedimento logico ispirato al massimo rigore e alla più assoluta correttezza; che, nell'ipotesi di pluralità di indizi, gli stessi devono essere concordanti, nel senso che la loro valutazione globale consenta una ricostruzione logica ed univoca del fatto ignoto.

Secondo, poi, il recente insegnamento della Suprema Corte, gli indizi devono essere:

- a) gravi e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
- b) precisi e cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò non equivoci;
- c) concordanti e cioè che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi ( v. Cass. Sez. I, 27\3\91; Cass. Sez. IV, 30\1\92 ).

Ora, in base a tali principi e sulla scorta delle risultanze processuali, ritiene questa Corte che gli indizi esistenti a carico dell'Inzerillo, valutati sia singolarmente sia nel loro complesso, non siano tali da condurre univocamente all'affermazione della di lui penale responsabilità in ordine all'omicidio del

Procuratore Costa e agli altri reati a lui contestati, tenuto conto del preciso ruolo attribuito all'imputato dall'accusa ( non di " killer " - già escluso in istruttoria - ma di " informatore e controllore o supervisore nella fase esecutiva ").

In ordine alla presenza dell'imputato sul luogo – teatro del delitto – il 4 agosto e, in prossimità di detto luogo, il 6 agosto e cioè lo stesso giorno dell'omicidio in questione, può senz'altro dirsi che tale presenza è elemento inquietante e di certo peso, a cui, però, non può – come esattamente ritenuto dalla Corte di primo grado – riconoscersi il valore di grave e preciso indizio a carico dell'Inzerillo.

Al riguardo, è rimasto, infatti, accertato che l'imputato verso le ore 19,15 del 4 agosto venne occasionalmente controllato dall'equipaggio di una volante della P.S., mentre trovavasi appoggiato ad una vettura Alfa Romeo parcheggiata in via Cavour di fronte al cinema Excelsior; che costui sin dal suo primo interrogatorio ebbe a dire che era in quel luogo in attesa della moglie; che tale versione venne confermata da quest'ultima, allorché venne interrogata nell'immediatezza dei fatti (8\8\90); che l'Inzerillo si era recato alle ore 18 del 4 agosto negli uffici dell'impresa Alfano per sollecitare il pagamento di un credito per dei lavori di coloritura di un edificio ricevuti in appalto da detta impresa ed eseguiti in società con tale Pezzino, come dichiarato dal teste Sammarco Giuseppe, ragioniere amministrativo dell'impresa Alfano ( sulla cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare).

Quanto al giorno 6 agosto, è lo stesso imputato a riferire circa la sua presenza " in loco " (interrogatorio dell'11\8\80), ed ancor prima la moglie (dichiarazione dell'8\8\80), nonché i testi chiamati a confermare il suo alibi. Può dirsi accertato, altresì, che l'Inzerillo ebbe a recarsi proprio in tal giorno con il nipotino di tre anni ( come dall'imputato sostenuto nel primo interrogatorio) presso la ditta di costruzioni U.G.O. per riscuotere crediti di lavoro; circostanza confermata da teste di sicura attendibilità, Nadia Cocco impiegata presso tale ditta, la quale ha riferito, in data 12\8\80, che l'Inzerillo si era recato negli uffici dell'impresa nel pomeriggio di una giornata tra il mercoledì ed il venerdì della settimana precedente fra le ore 17 e le 19; che con lui c'era un bambino di circa quattro anni; che lo stesso, non avendo trovato nessuno dei titolari, si era fermato per circa un quarto d'ora, quando era sopraggiunta una telefonata di uno dei titolari che lei gli aveva passato e dopo di che lui era andato via.

Condivide, al riguardo, questa Corte la considerazione fatta dai primi giudici, perché logica, secondo cui la visita dello Inzerillo alla ditta U.G.O. avrebbe dovuto intendersi riferita al mercoledì 6 agosto, non potendosi opinare che l'imputato potesse andarsene tranquillamente in giro per la città , per giunta in compagnia di un bambino, il giovedì 7 o il venerdì 8, quando era cioè assiduamente ricercato dalla polizia – circostanza a lui nota.

Orbene, sulla scorta di tali risultanze, tale indizio non appare univoco, perché se è vero che la presenza dell'Inzerillo il 4 agosto sul tratto di via Cavour di fronte al cinema Excelsior (luogo ove due giorni dopo è avvenuto l'omicidio del Procuratore Costa) appare indubbiamente sospetta, è anche vero, però, che – come hanno ritenuto i primi giudici – non vi sono in processo elementi sicuri che ne escludano l'occasionalità e che consentano di collegare detta presenza ad un'attività di controllo dei movimenti del suddetto magistrato.

V'è, anzi, la testimonianza Sammarco che mal si concilia col ruolo attribuito all'imputato dall'accusa. Lo stesso può dirsi per la presenza " in loco " dell'imputato lo stesso giorno dell'omicidio, atteso che proprio ed unicamente da parte Inzerillo ( è la moglie per prima a dirlo e lo conferma Inzerillo stesso quando si presenta al S. Procuratore della Repubblica di Palermo l'11\8\80) si indica la zona del luogo del delitto quale scenario d'azione dei movimenti dell'imputato nel giorno e nell'ora dell'omicidio " de quo".

Come si vedrà, seri dubbi sussistono sull'autenticità dell'alibi dell'imputato ed anche sulle ragioni per le quali proprio costui ha dichiarato di trovarsi nei paraggi del luogo del delitto e nell'ora critica; ma ciò nonostante, non può dedursi solo da tali argomentazioni ed in mancanza di altri elementi comprovanti il ruolo concreto d'azione dell'Inzerillo sul luogo del delitto, che costui ivi si trovasse



proprio per svolgere quella attività di controllo e di coordinamento contestatogli, tanto più se si considera la sopraccitata testimonianza di Cocco Nadia.

Passando all'esame dell'alibi, secondo cui l'Inzerillo si sarebbe recato il pomeriggio del 6/8/80 verso le ore 19 con la moglie, con la madre e con un nipotino di tre anni presso la gioielleria Ciulla, sita in via Orologio (poco distante dal luogo dell'omicidio), dove aveva comprato una collanina d'oro ed un braccialetto per la somma di £. 1.300.000, versando un anticipo di £. 550.000 ed ivi trattenendosi fino alle ore 19,45 circa, va premesso che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è legittimo, a differenza della mancanza o dell'eventuale fallimento dell'alibi, trarre elementi di valutazione dall'offerta di un alibi falso o mendace su circostanze essenziali che mirino a sottrarre il reo alla giustizia; in tal caso, infatti, è insita una carica di consapevolezza dell'illegittima condotta, che si mira a nascondere alla giustizia tale da indurre ad un'ipotesi di probabilità, la quale può essere valorizzata come indizio, da solo insufficiente, ma utilizzabile insieme ad altri, al fine del raggiungimento della prova (v. Cass. Sez. I, 21/3/88; sez. I, 7/4/89; sez. I, 17/7/89).

Al riguardo, questa Corte concorda col giudizio espresso dai primi giudici, in base al quale, nonostante le innumerevoli contraddizioni ed incongruenze rilevate nelle dichiarazioni dello stesso imputato, della moglie e di numerosi testi (ben evidenziate nella sentenza impugnata); non può parlarsi con certezza, di assoluta falsità dell'alibi, non potendosi considerare completamente falsi ed inattendibili tutti i testi escussi sullo argomento (peraltro, i testi Ciulla Giuseppe e Salvatore e Caruso Salvatore hanno reso, specie davanti al G.I., circostanziate dichiarazioni sulla permanenza dello Inzerillo nella gioielleria) e dovendosi ritenere riscontro alle ragioni della visita al negozio dei Ciulla la produzione da parte dell'imputato del certificato di battesimo del figlio Pietro, da cui risulta, appunto, che esso venne celebrato il 10 agosto 1980 nella chiesa S. Giuseppe – Passo di Rigano.-

Né è dato desumere con certezza dalla intercettazione telefonica dell'11/8/80, contenente una conversazione tra una donna (presumibilmente la madre dell'imputato, Inzerillo Angela) ed altra donna di nome Maria, la predisposizione di un alibi falso, perché detta conversazione, valutata nella sua globalità e non soltanto nella frase "tutte cose fatte sono", può essere interpretata nel senso della preparazione di una legittima linea difensiva dell'Inzerillo.

L'alibi appare, comunque mendace – come ha esattamente rilevato la Corte di primo grado – con riferimento dell'orario di uscita degli Inzerillo dal negozio dei Ciulla – certamente le ore 19 e non le ore 19,30 -, come gli stessi Ciulla hanno univocamente ammesso in sede d'interrogatorio dinanzi al G.I. –

Se così è, però, tale alibi non può valorizzarsi come sicuro indizio a carico dell'imputato, e ciò in relazione proprio al ruolo a costui attribuito dall'accusa; ruolo che, come s'è detto non è quello di "killer", ma quello di avere predisposto la fase esecutiva onde facilitare il compito dell'esecutore materiale del delitto.

Non sembra, infatti, logico che l'Inzerillo abbia potuto svolgere siffatto ruolo – che comporta massima circospezione e riferimenti temporali ampi – recandosi costui, il giorno dell'omicidio del Procuratore Costa, nella gioielleria Ciulla e, prima ancora, presso la ditta U.G.O. e, per giunta, con un bambino di tre anni.

Per quanto concerne la condotta tenuta dall'Inzerillo tra il 6 e l'11/8/80 – definita dal P.M. appellante fuga per sottrarsi ai controlli delle Forze di Polizia – è da dire, innanzitutto, che non si è trattato di fuga ma di temporanea sottrazione dell'odierno imputato alle ricerche della polizia, atteso che costui si è presentato alla Procura della Repubblica di Palermo dopo cinque giorni.

E secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la fuga di chi non è stato in alcun modo accusato, se non può essere considerata indizio di responsabilità, tuttavia può essere valutata sotto il profilo del comportamento processuale dell'imputato, come elemento a conferma della prova della sua colpevolezza (v. Cass. Sez. 2°, 22/8/88).

La condotta dell'Inzerillo certamente suscita la perplessità ed appare estremamente sospetta,

specialmente in ordine al suo improvviso allontanamento nell'immediatezza dei fatti; ma non costituisce sicuro indizio di responsabilità ove si ponga tale sua condotta in relazione alla notizia, diffusa da qualche quotidiano, della di lui ricerca da parte degli organi di P.S. con riferimento alle indagini per l'omicidio Costa ed al fatto che la stessa sera del delitto venne diffusa la notizia di tale omicidio da parte della televisione, sicché non può escludersi che l'imputato abbia potuto valutare l'importanza che poteva essere attribuita al controllo eseguito su di lui, due giorni prima, sul luogo del delitto.

Per quanto concerne i rapporti di parentela e di interesse dell'imputato con la famiglia mafiosa Inzerillo – Spatola – Gambino e reazioni ai provvedimenti di rigore adottati dal Procuratore Costa nel maggio 1980, secondo la valutazione fattane dal P.M. appellante, questa Corte condivide l'apprezzamento espresso dai primi giudici, secondo cui tali elementi, seppur di certo peso, non appaiano sufficientemente provati, e, talora, sono in contrasto tra loro.

Ed invero, il vincolo di sangue e d'interessi appare in contrasto col particolare che l'odierno imputato non risulta essere "uomo d'onore".

Egli, infatti, non è ravvisato tale da nessuno dei tre c.d. "collaboranti" Buscetta, Contorno e Marino Mannoia e costoro, tutti di rilievo, sono stati sentiti più di una volta ed anche a notevole lontananza dal tempo dell'omicidio Costa, avvenuto il 6/8/89 (v. dichiarazioni di Buscetta del luglio e del dicembre 1984; di Contorno del 1984 e del 1987; di Marino Mannoia del 1989, 1990 e 1991). Al riguardo, è da ritenere fondato il rilievo della difesa, svolto nella discussione orale, secondo cui chi si fosse iniziato nella mafia (specialmente dopo un omicidio perfettamente riuscito) sarebbe stato presentato agli altri, sarebbe stato conosciuto dagli altri, - Marino Mannoia, che è colui che ha fornito particolari più dettagliati, infatti, mentre ha indicato quale partecipante all'omicidio Costa il fratello minore dell'Inzerillo (cl.'44), Francesco, ed ha riferito che il "boss" lo presentava agli altri "uomini d'onore" quando partecipavano a feste e "mangiate", indicando pure quali degli altri Inzerillo intervenivano, non ha, invece, detto nulla sullo Inzerillo, odierno imputato.

Né è provato che il prevenuto fosse un fiancheggiatore – come accenna il P.M. nei motivi di appello – sia per quanto s'è sopra detto (dopo l'omicidio di un alto magistrato egli sarebbe stato quanto meno conosciuto dagli altri mafiosi) sia in relazione al ruolo attribuito all'Inzerillo ("supervisore nella fase esecutiva"); ruolo che – come ha esattamente ritenuto la Corte di primo grado – comportava una partecipazione attiva al delitto, non riducibile a quella di "palo", e che richiedeva, quindi, un personaggio di spicco e di sicura fede mafiosa e non già un esordiente.

Per quanto concerne, poi, l'attività lavorativa dell'imputato (le asserite società ora con Costa Girolamo ora con Pezzino Costantino, concernenti lavori di ponteggi edili e "indorature" di pareti esterne) si osserva che, pur sussistendo in processo elementi che inducono a dubitare della liceità di tale attività (v. deposizione testi Costa Girolamo e ten. G. F. Silvio Montonati) e a fare sospettare che egli vivesse di espedienti, magari utilizzando proprio quei rapporti di parentela e di vicinanza con Totuccio Inzerillo, non è rimasta, però, affatto provata la consistenza dei rapporti tra l'imputato e quest'ultimo.

Al riguardo, i giudici di prime cure hanno esattamente evidenziato il fatto che l'imputato non venne coinvolto nei successivi sviluppi dell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55 né in altre successive aventi lo stesso oggetto, come risulta dalle dichiarazioni rese al dibattimento di primo grado dall'allora G.I. presso il tribunale di Palermo, dr. Giovanni Falcone.

Altro elemento indiziario valorizzato dall'appellante è costituito dall'espatrio clandestino dell'imputato negli U.S.A. e dal suo coinvolgimento nell'operazione c.d. "Iron Tower".

Anche tale argomento non è univoco, perché, pur apparendo tale emigrazione una vera e propria fuga da Palermo, avvenuta nel giugno 1981 e subito dopo l'omicidio di Totuccio Inzerillo cl. '44 (11/5/81), essa non può essere posta in relazione al presente processo (il mandato di cattura nei suoi confronti venne emesso solo il 23/7/84), ma, semmai, con l'omicidio dell'omonimo boss.

Ciò comproverebbe, secondo l'accusa, la vera natura e consistenza del rapporto tra l'imputato ed il

Totuccio Inzerillo; ma tanto non può affermarsi – come ha ben ritenuto la Corte di Assise di prime cure -, in quanto l'organicità di esso imputato nel gruppo mafioso Inzerillo appare esclusa, come s'è visto, oltre che dalle dichiarazioni dei “collaboranti” Buscetta e Marino Mannoia, anche dalla circostanza che egli non venne coinvolto nell'inchiesta relativa al c.d. rapporto dei 55, nonché dalla considerazione che allo stesso nel periodo considerato (anni 80) non è stata mai contestata alcuna imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso né di concorso “esterno” a siffatta associazione. Il fatto, poi, che l'odierno imputato sia rimasto coinvolto in America nella c.d. operazione “ Iron Tower” e cioè per traffico di droga ed associazione per delinquere di stampo mafioso, non appare idoneo argomento di riconduzione dello stesso “al gruppo” Inzerillo, trattandosi di condizione successiva da non potersi vagliare in chiave retrospettiva, e tenuto conto, altresì, che l'Inzerillo è stato assolto dall'una e dall'altra imputazione con recente sentenza del Tribunale di Palermo del 30/1/92 (v. copia del dispositivo prodotto dalla difesa all'odierno dibattimento).

In ordine, infine, al movente, questa Corte condivide appieno il convincimento dei primi giudici circa la non esclusività e la non univocità del movente ipotizzato dall'accusa (convalida degli arresti da parte del Procuratore Costa di un gruppo di persone accusate di appartenenza ad un clan mafioso facente capo a Spatola Rosario ed a Totuccio Inzerillo – c.d. “ rapporto dei 55” -).

La Corte di primo grado, infatti, con ampia e corretta motivazione e con “iter” logico-argomentativo ineccepibile, ha ritenuto che, sulla scorta delle risultanze processuali, non poteva accreditarsi con assoluta certezza la semplicistica tesi della vendetta o dell'azione dimostrativa di Totuccio Inzerillo (cl.'44).

Ed invero, pur risultando dalle concordi dichiarazioni dei “collaboranti” Buscetta, Contorno e Marino Mannoia che la paternità dell'omicidio del Procuratore Costa andava attribuita al detto Inzerillo cl. '44 in relazione alla convalida degli arresti di cui s'è detto, non v'è dubbio che la mera vendetta, la mera iattanza mal si conciliano con la partecipazione all'omicidio “de quo” di Giovannello Greco (uomo della famiglia di Ciaculli) e con la perpetrazione del delitto in zona di Palermo centro, che comportava, secondo le inderogabili regole di mafia, l'assenso di Pippo Calò, capo mandamento (v. dichiarazioni di Buscetta ed, in particolare, di Marino Mannoia).

Nel corso del processo sono, poi, emersi altri inquietanti moventi, tra cui quello relativo all'omicidio Mattarella ed, in genere, agli appalti di opere pubbliche.

In proposito, sono particolarmente significative le dichiarazioni della moglie del Procuratore Costa – signora Rita Bartoli – e del colonnello della G. di F. Marino Pascucci.

La prima ha riferito che il marito, in notevole stato d'ansia, ebbe ad accennare a delle delicate indagini sull'appalto di sei scuole e sulle sei società che se lo erano aggiudicato, svolte nell'ambito dell'omicidio Mattarella ed affidato al suddetto col. Pascucci . Quest'ultimo ha riferito di un episodio sconcertante accaduto alla propria moglie, alla quale, avvicinata per strada da uno sconosciuto, era stato detto “ raccomanda al comandante di non approfondire molto le indagini” ed ha parlato, tra l'altro non solo delle indagini – sempre nell'ambito dell'omicidio Mattarella – su nove ditte facenti capo allo Spatola, allo Inzerillo (cl.'44) ed al Gambino, demandate alla G. F., già nel febbraio 1980, ma anche di altri precedenti indagini relative ad appalti di opere pubbliche, nel corso delle quali si erano accertate gravissime irregolarità a carico di amministratori, affidate nell'ottobre 1979.

Appaiono, poi, circostanze di rilievo, l'affidamento da parte del Procuratore Costa dell'incarico suddetto al col. Pascucci in data 14 luglio 1980 (v. verbale di affidamento acquisito agli atti), a meno di un mese cioè prima della sua uccisione, e lo improvviso trasferimento del Pascucci a pochi mesi dalla morte del Costa; nonché il fatto, davvero inquietante, che le indagini svolte col suo successore (col. Mola) segnarono il passo.

Stando così le cose, avuto riguardo all'alta figura morale del Procuratore Costa e dell'attività frenetica ed impegnata dello stesso, che si interessò di molti delicati processi ed imprese una sua impronta in tutta l'attività dell'ufficio da lui diretto; alla considerazione che, in generale, nella perversa logica della

mafia, il ricorso all'omicidio – specie se trattasi di personaggio di spicco – costituisce la “ estrema ratio “; al pericolo che il Procuratore Costa rappresentava non soltanto per l'Inzerillo (cl.'44) ed il suo “clan” mafioso ma anche per altri soggetti inquisiti o da inquisire, ove fossero state portate a termine quelle indagini economico – finanziario – societarie affidate dall'Alto Magistrato al col. Pascucci e mai esaurite; alla circostanza che all'omicidio “de quo” avrebbero partecipato componenti di altra famiglia ( Giovannello Greco della famiglia di Ciaculli) – secondo quanto riferito dal Marino Mannoia – non possono che condividersi le perplessità espresse dalla Corte di Assise in ordine all'unicità del movente (convalida degli arresti) prospettato dall'accusa, non potendosi escludere, ad avviso di questa Corte, la sussistenza di altro movente alternativo o concorrente, tenuto, altresì, conto dell'inquietante rapporto del m.llo Giuliano Guazzelli, recentemente ucciso.

Ne deriva che, anche sotto questo profilo, appare dubbia la partecipazione dell'odierno imputato alla consumazione dell'omicidio del Procuratore Costa, perché, se più ampi potevano essere gli interessi in gioco e se altri dovevano partecipare quali esecutori materiali dell'omicidio in discorso, non può dirsi con tranquillante certezza che solo e soltanto gli Inzerillo abbiano progettato e posto in essere l'agguato in offesa del Procuratore Costa.

Va, pertanto, confermata “in toto” la sentenza impugnata, non presentando gli indizi a carico dell'imputato, valutati uno per uno e tutti insieme, i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 C.P.P.

Conferma la sentenza emessa in data 8/4/91 dalla Corte di Assise di Catania nei confronti di Inzerillo Salvatore, appellata dal Procuratore della Repubblica di Catania.

Catania 28/05/92

IL CONSIGLIERE EST.

(dr. Salvatore Castagna)

IL PRESIDENTE

(dr. Salvatore Cosentino)

Il Collaboratore di Cancelleria

(dr. Filippo Nicosia)

FONDAZIONE GAETANO COSTA

Presidente:

Giacomo Spadaro

Segretario Generale:

Gianfranco Amenta

Comitato Direttivo:  
Anna Maria Ajovalasit  
Michele Costa  
Francesco Ingargiola  
Giuseppe Marino  
Sergio Mattarella  
Vincenzo Palmegiano  
Guglielmo Serio

Collegio dei Revisori:  
Vito Valenti  
Luigi Giganti  
Alberto Oddo